RISPOSTA AL QUESITO
COSA E' UN APPELLANTE?

OSSIA

OSSERVAZIONI TEOLOGICO-CRITICHE

DI GIANVINCENZO BOLGENI

SOPRA DUE LIBRI STAMPATI IN PIACENZA 1784.

E INTITOLATI

COSA É UN APPELLANTE?

E

CONTINUAZIONE DELL' APPELLANTE.

MACERATA, cIↃ IↃ CC LXXXVII.

Presso Antonio Cortesi, e Bartolommeo Capitani.

Con Approvazione.

Ego quando cuique vel dicendo, vel ſcribendo reſpondeo, ... Auditori, Lectorive conſulens non ago ut efficiar homini conviciando ſuperior, ſed errorem convincendo ſalubrior. (S. Auguſt. Lib. III. cont. litter. Petiliani cap. 1.)

PREFAZIONE.

A *pubblica domanda pubblica rispoſta. In un Libro ſtampato in Piacenza* 1784. *ſi domanda al Pubblico* COSA E' UN APPELLANTE? *Ognuno ha diritto di riſpondere, e di riſpondere con altro Libro ſtampato.* **La** *preſente Operetta ſervirà dunque di riſpoſta.*

Ma che neceſſità vi era di dare queſta riſpoſta, poichè in Italia non vi ſono Appellanti? Vi ſono pur troppo. L'Autore, che domanda Coſa è un Appellante? *nel cap. II. del ſuo Libro* pag. 51. *definiſce l' appellazione dal Papa al Concilio per una ſoſpenſione di giudizio circa le deciſioni portate nelle Bolle del Papa, e per una aſpettazione di ciò, che ſu tali deciſioni pronunzierà un Concilio generale. Dunque per* Appellanti *non debbono già intenderſi quelli ſolamente, i quali appellano nelle for-*

me dalle Bolle dei ſommi Ponteſici, o che ad eſſe, e determinatamente alla Bolla Unigenitus, *contradicono pubblicamente colle parole, e cogli ſcritti; ma quegli ancora, i quali ſoſpendono il loro giudizio, aſpettando che un Concilio generale decida perentoriamente i punti in queſtione. Appellanti di queſta ſeconda ſpecie, che potrebbero chiamarſi* Indifferenti, *ſi trovano in tutte le Parti del Mondo Criſtiano.*

Almeno non vi era neceſſità di riſpondere con un nuovo Libro. Libri, che trattano di queſte materie, ve ne ſono già anche troppi. Si rimetteranno in campo ſenz' altro le coſe già dette cento volte: ſi riporteranno i monumenti medeſimi: ſi citeranno le medeſime autorità ec. Riſpondo, che di queſto difetto ha tutta la colpa l'Autore, che io prendo ad impugnare. Egli è ſtato il primo a formare un nuovo Libro con materiali tutti vecchi, che ſi trovano nel Maimburg, nel preteſo Boſſuet, nel Dupin, nel Febbronio ec. Se un nemico viene con armi vecchie ad aſſaltarmi, dovrò io laſciarmi opprimere perchè non ho ſe non un vecchio ſcudo da opporgli a mia difeſa?

Ma

Ma sarà meglio che alla proposta obbiezione risponda in vece mia S. Agostino. E' cosa utile, dice il S. Dottore, che le medesime questioni siano trattate da più persone, in diverse maniere, e con istile differente, purchè si difenda sempre la verità. In questo modo le cose trattate giungono a notizia di molte più persone, ad altre per mezzo di un Libro, ad altre per mezzo di un altro. Non tutte le cose, che si scrivono da questo, e da quello, giungono alle mani di tutti. E può accadere che alcuni, i quali non hanno i Libri scritti prima su queste materie, si incontrino ad avere un Libro scritto di fresco. Neque enim omnia, quæ ab omnibus conscribuntur, in omnium manus veniunt. Et fieri potest ut nonnulli . . . illos planiores (*noi diremo* antiquiores) non inveniant libros, & in istos saltem incidant. Ideoque utile est plures a pluribus fieri diverso stylo, non diversa fide, etiam de quæstionibus eisdem, ut ad plurimos res ipsa perveniat, ad alios sic, ad alios autem sic [*de Trin. lib. I. cap.* 3.]

In queste quistioni, dicono molti, sarebbe meglio tacere. Il silenzio ricondurrebbe

la

la pace, e sopirebbe le strepitose dissensioni, che vive si mantengono appunto coi Libri. Gli Eretici ne ridono: i buoni Cattolici ne restano scandalizati. E' tempo di finirla una volta. Rispondo, che tutto ciò era buono a dirsi all'Autore, che mi accingo ad impugnare. Perchè è stato egli il primo a rompere il silenzio, e a parlare? Perchè ha cercato, per quanto è da se, di conciliare favore, e seguaci alla causa degli Appellanti?

Fa stupore ad ogni buono, e ben istruito Cattolico, che si parli di silenzio in queste materie. La Chiesa di Gesù Cristo ha sempre avuto in orrore questa massima scandalosa. Il Tipo di Costante fu chiamato scelerato, empio, e distruttore della Religione *nel Concilio di Laterano sotto S. Martino Papa, e fu nelle più solenni maniere anatematizato non per altra ragione, se non perchè per falso zelo di pace imponeva silenzio sulla quistione insorta tra i Cattolici e i Monoteliti.*

Nel silenzio, che tanto si loda, e si raccomanda da certi mal avveduti zelatori della pace, non guadagna se non il partito dell'errore. Gli Eretici hanno sempre desi-

desiderato, e domandato questo silenzio. Il lupo, che si muove verso l'ovile per fare scempio delle pecorelle, altro non teme più che l'abbajare de' cani. Egli è un secondare le intenzioni degli erranti, e favorire i progressi dell' errore il lodare, e raccomandare il silenzio. Per seguire appunto questa falsa massima, e perniciosa, molti non leggono quei Libri, che si scrivono per contrapporsi ai dominanti errori. Con ciò si rendono pressochè inutili tutti quegli argini, che si oppongono all' inondamento delle false dottrine. Così sotto il pretesto della pace si fa guerra alla Religione di Gesù Cristo, con meno strepito sì, ma con vittoria più sicura, come nel 1756. *si querelava il grande Arcivescovo di Parigi Mons. di Beaumont nell' insigne Istruzion Pastorale* sull' autorità della Chiesa *pag.* 111. *dell' edizione in* 12.

Ho stimato bene di porre in fronte al Libro, che mi accingo ad impugnare, il nome del di lui Autore, per quelle medesime ragioni, le quali ho esposte in altra mia Operetta stampata contro l'Autore medesimo, e intitolata Esame della vera idea della S. Sede. *La pubblica fama costantemen-*

temente attribuisce l'Appellante *al Signor D. Pietro Tamburini pubblico Professore nella Università di Pavia: io non credo di ingannarmi nel seguire questa fama. E tuttavia, se mai fussi in ciò ingannato, io non farei torto alcuno al Sig. Tamburini, attribuendogli un' Opera, nella quale si difendono massime, e dottrine adottate, e sostenute dal medesimo in altri Libri, che senza alcun dubbio sono suoi. Prima di ogni Osservazione, che io farò in risposta al quesito* Cosa è un Appellante? *si troverà il Testo dell' Autore, che intendo d' impugnare. Così i Lettori, i quali non avessero i due Libri dell'* Appellante, *troveranno in questa mia Operetta con che supplire a questa mancanza.*

In tutto il decorso della mia Risposta avrò sempre avanti agli occhi l' esempio di S. Agostino, che mi fo una legge di seguire colla maggiore esattezza, che mi sarà possibile: Ego quando cuique vel dicendo, vel scribendo respondeo, ... Auditori, Lectorive consulens non ago ut efficiar homini conviciando superior, sed errorem convincendo salubrior. [*Lib. III. contr. litter. Petilian. cap. I.*]

TE-

TESTO I. DELL' AUTORE

Cap. I. pagg. 2., e 3.

„ *Avanti il Concilio di Costanza*, co-
„ me è stato osservato dai Padri del
„ Concilio di Basilea (b), *dubitava-*
„ *no alcuni Autori della superiorità*
„ *del Concilio sopra il Pontefice, che*
„ *era stata insegnata, e supposta co-*
„ *stantemente da tutta l' antichità, e disputando a*
„ *modo degli Scolastici non avevano niente di fer-*
„ *mo ove arrestarsi. Per togliere cotesti contenzio-*
„ *si, ed inutili contrasti di parole, la Chiesa uni-*
„ *versale, che è la maestra di tutti i Fedeli*, es-
„ sendosi adunata a Costanza, *ha definito questo*
„ *punto*; altro non facendo il Concilio se non es-
„ primere nella sua definizione il sentimento, e la
„ dottrina di tutta l'antichità „.

„ (b) *Epist. synodalis Concil. Basil. tom. 12.*
„ *Concil. pag. 693.* Glossa, & Doctores in hac
„ materia ante Concilium Constantiense sæpe vacil-
„ labant, modo unum, modo aliud dicebant, &
„ scholastice disputantes non se firmabant. . . . .
„ Propterea ad amputandum curiosas, & conten-
„ tiosas verborum concertationes Ecclesia universa-
„ lis magistra omnium Constantiæ congregata defi-
„ nivit hunc passum „.

OS-

OSSERVAZIONI.

1. Il soprascritto Testo del Signor Tamburini altro non è che un volgarizzamento del Passo dell' Epistola sinodale del Concilio di Basilea riportato da lui in una nota a piè di pagina, eccettuate le parole di carattere tondo, le quali sono del Signor Tamburini medesimo. Ora nel primo ingresso delle mie Osservazioni ho il rammarico di notare nel Libro del Signor Tamburini un fallo, che fa poco onore alla fedeltà onninamente richiesta nei Libri stampati, e nei loro autori. Nel volgarizzare il passo del Concilio di Basilea egli pone in carattere corsivo le seguenti parole: *che era stata insegnata, e supposta costantemente da tutta l' antichità:* con ciò egli dà ad intendere, che queste parole siano del Concilio stesso di Basilea. Or questo è falso: quelle parole sono tutte del Signor Tamburini. E' vero peraltro, che queste parole mancano nel passo originale latino del Concilio riportato in nota a piè di pagina: dal che potrebbe un Lettore attento inferire, che quelle parole non sono del Concilio. Ma in vigore dei puntini posti dopo la parola *firmabant* potrebbe taluno supporre, che le sopraccitate parole effettivamente si ritrovassero nel passo originale, e che quivi il Concilio attestasse, che la superiorità del Concilio sopra il Pontefice *era stata insegnata, e supposta costantemente da tutta l' antichità.* Questo supposto sarebbe falso. Le parole, che effettivamente si trovano nel passo del Concilio di Basilea, e nel luogo di quei puntini, sono le seguenti: *Magnum oporteret explicare volumen, si singulorum dicta, & argumenta in medium proferre vellemus. Propterea &c.* Dunque il Concilio di Basilea non parla di tutta l'an-

l'antichità, che abbia costantemente insegnata, e supposta la superiorità del Concilio sopra il Pontefice: dice anzi positivamente, che su questo punto vi erano questioni, e litigj fra i Dottori prima del Concilio di Costanza.

2. Riconosco, che l'aver posto in carattere corsivo le sopraccitate parole può essere stato uno sbaglio dello Stampatore, non una infedeltà nel Signor Tamburini: ma comunque sia la cosa, è certo, che il passo volgarizzato del Concilio di Basilea, così come sta nel Libro del Signor Tamburini, inganna i Lettori, e fa credere detta dal Concilio una cosa, che il Concilio non dice. Questa cosa porta un senso importantissimo. Una sentenza *insegnata, e supposta costantemente da tutta l'antichità*, è una sentenza, alla quale non si può contraddire senza gravissima temerità, e, dirò meglio, senza taccia di eresìa, o almeno senza avvicinarsi assai all'eresìa, quando trattasi di sentenze spettanti alla Religione Cristiana. Vedremo or ora, che la sentenza della superiorità del Concilio al Papa è una sentenza incognita a tutta l'antichità, e che nacque nei torbidi tempi di quel funesto scisma, che poi fu tolto dal Concilio di Costanza. Vedremo ancora esser falso, che il Concilio di Costanza abbia deciso la superiorità del Concilio al Papa. Intanto basti l'osservare, che per conciliare rispetto, e fede ad una dottrina non è buon mezzo il presentare come detta da un Concilio una cosa, che in realtà quel Concilio non ha detta. Allo scoprirsi di questa o sia frode di malizia, o sia colpa d'inavvertenza, l'Autore perde sempre nel concetto de' suoi Lettori, e pregiudica a se stesso, e alla causa, che sostiene. Egregiamente il Sig. Buffon dice, parlando dell'uomo, che nella ricerca della verità la prima condizione richiesta è la buona fede con se stesso, e cogli altri.

TE-

TESTO II.

Cap. I. art. I. pagg. 3., e 4.

„ Il Concilio ecumenico di Costanza ha defini-
„ to (*a*), che il Concilio ecumenico legittimamen-
„ te congregato, e rappresentante la Chiesa uni-
„ versale, ha immediatamente da Gesù Cristo la
„ sua podestà, alla quale qualunque persona di qua-
„ lunque stato, e dignità, anche Papale, *etiam*
„ *Papalis*, è obbligato ad ubbidire in tutto ciò
„ che riguarda la fede, LO SCISMA, e la riforma
„ della Chiesa nel Capo, e nei membri. „

„ (a) *Conc. Constantiense sess.* 45. (errore di stam-
„ pa: deve dire *sess.* 4. & 5.) *Tom.* 12. *Conc.*
„ *p.* 682. Primo declarat quod ipsa Synodus in
„ Spiritu Sancto legitime congregata, generale Con-
„ cilium faciens, & Ecclesiam catholicam repræ-
„ sentans, potestatem a Christo immediate habet,
„ cui quilibet cujuscumque status, & dignitatis,
„ etiamsi Papalis, existat, obedire tenetur in his,
„ quæ pertinent ad fidem, & SCHISMATIS EXTIR-
„ PATIONEM, & reformationem Ecclesiæ in Capi-
„ te, & in membris „.

OSSERVAZIONI.

3 Ecco subito un'altra infedeltà nel Libro del Signor Tamburini. Mi dispiace di non potere questa volta darne la colpa allo Stampatore, poichè si tratta di parole lasciate fuori replicatamente. Il Signor Tamburini cita a piè di pagina il Testo originale latino del Concilio di Costanza preso dalla sess. 4., e ripetuto colle medesime parole nella sess. 5., e lo cita così: *Obedire tenetur in his, quæ pertinent ad fidem*, & SCHISMATIS EXTIRPATIONEM, & *reformationem Ecclesiæ in Capite*, & *in membris.* Eppure tutte le edizioni di quel Concilio sì nella quarta, che nella quinta sessione hanno que-

ste parole *extirpationem* dicti *schismatis*. Perchè mai il Signor Tamburini si è fatto lecito di lasciar fuori la parola *dicti?* Il perchè è facile a vedersi. La parola *dicti* evidentemente restringe il senso di quel Decreto al caso dello scisma allora regnante, e dei tre Papi incerti, che allora vivevano: questa restrizione incomoda forte la Dottrina della superiorità del Concilio al Papa. Perciò il Signor Tamburini ha giudicato bene di levarsi d'attorno l'impaccio di quella parola *dicti*, e di generalizzare le cose, come se il Decreto di Costanza parlasse di ogni qualunque scisma e presente, e futuro, ed anche in caso di un solo Papa legittimo, e certo. Bisogna dire tuttavìa, che l'animo del Signor Tamburini non fusse totalmente pago di questa prima diligenza da lui usata. In altro Libro stampato da lui posteriormente, e intitolato Vera idea della Santa Sede, ha trovato una maniera più certa per assicurare il suo intento. Quivi nella *Par. II. cap. II. §. XIX. p.* 212. citando il soprascritto Testo del Concilio di Costanza, non solamente ha tolto via quella benedetta parola *dicti;* ma di più ha mutato il numero singolare nel numero plurale, ed ha citato così: extirpationes schismatum. Oh adesso sì siamo sicuri, che il Concilio di Costanza parla in generale di tutti gli scismi: e questa generalità appunto era quella, che al N. A. premeva di insinuare nell'animo de' suoi Lettori. Ma è possibile che una tal premura non gli abbia poi lasciato luogo di riflettere per un momento anche alla propria riputazione?

4. Prima poi di entrar nell'esame dei Decreti del Concilio di Costanza, facciamo una osservazione curiosa, che io esporrò colle parole stesse di un Operetta stampata a Strasburgo nel 1782. prima in Tedesco, e poco appresso in Francese. " Notate,

miei

„ miei Fratelli, le parole della quarta Sessione:
„ *Et reformationem generalem Ecclesiæ in Capite, &*
„ *in membris*; e sappiate, che queste parole non si
„ trovano nelle più antiche, e nelle più legittime
„ edizioni degli Atti del Concilio di Costanza.
„ Nò, non si trovano nè nella prima stampa in-
„ cominciata a Costanza stessa nel 1499., e ter-
„ minata l'anno medesimo ad Haguenau; nè nella
„ seconda edizione di Milano 1511.; nè nella ter-
„ za di Parigi 1524.; nè nella quarta di Colonia
„ 1530. Di più nella Imperiale Libreria di Vien-
„ na serbasi un atto originale degli Atti di Co-
„ stanza, dove queste parole nè tampoco si leggo-
„ no. Neppure si hanno negli Originali di Bran-
„ svick, di Gota, e di Lipsia: e il celebre Schel-
„ strate ci assicura di non averle ritrovate nei 9.
„ Originali da lui veduti. Per la prima volta com-
„ pajono nell'edizione di Pietro Crabbe uscita a
„ Colonia l'anno 1538. fu di un manoscritto fatto
„ per ordine di quel piccol numero di Vescovi,
„ che ancor risedevano a Basilea dopo la xxv. sess.
„ di quel Concilio, allorchè era già degenerato in
„ una radunanza scismatica. Questa edizione infe-
„ dele fu dappoi troppo fedelmente ricopiata da'
„ Scrittori incauti, e spezialmente da' Protestanti.
„ Leggete Vander-Hardt *Tom. IV. part. I. pag. 86.*
„ *e seg.*, e Arduino *Tom. VIII. pag.* 251., e sare-
„ te persuasi che io dicovi la verità, e che si è
„ cercato di burlarvi da coloro, che vi hanno sì ar-
„ ditamente citati passi tanto sospetti „. Così in
quella Operetta intitolata *Anche una volta, Chi è il Papa?* Se le infedeli edizioni ci hanno burlato coll'inserire nella sess. IV. di Costanza certe parole, che non ci erano; il Signor Tamburini ci ha compensata la burla col levarne una parola, che effettivamente ci è.

TE-

TESTO III.

Ibid. pagg. 4., e 5.

„ Questi Decreti (*del Concilio di Costanza*) so-
„ no così importanti, e decisivi, che non possiamo
„ dispensarci dal fare sopra di essi alcune Riflessio-
„ ni, che è necessario opporre alle false sottigliezze
„ imaginate per oscurare una sì chiara definizione.
„ La prima riflessione si è, che sebbene un Con-
„ cilio Generale, che riceve tutto il suo potere da
„ Gesù Cristo, non abbia bisogno della conferma-
„ zione del Papa per esser sufficientemente autore-
„ vole nella Chiesa; egli è ciò non ostante da os-
„ servarsi, che il Concilio di Costanza è stato ap-
„ provato, e confermato da tre Papi „.

OSSERVAZIONI.

5. Tra poco vedremo quelle ragioni fortissime, che oscurano, anzi tolgono tutta la forza alla *chiara definizione* del Concilio di Costanza intesa nel senso, nel quale il N. A. la intende, intorno alla superiorità del Concilio al Papa. Decideranno allora i Lettori, se tali ragioni siano *false sottigliezze*. Frattanto esaminiamo se un Concilio Generale abbia bisogno sì, o nò della confermazione del Papa, per essere sufficientemente autorevole nella Chiesa. Vorrei che il Signor Tamburini, il quale afferma sì francamente di nò, mi indicasse almeno uno fra tanti Concilj Generali, il quale non sia stato confermato dal Papa. Potrà egli indicarmelo, provando il suo assunto con sicurezza? Nò certamente. Tutti senza eccezione i Concilj generali sono stati dal Papa approvati, e confermati o

per

per mezzo de' suoi Legati, che vi intervennero; o anche, e più spesso, per mezzo di confermazione speciale, ed espressa. Il gran Concilio Niceno fu tenuto colla presidenza di Osio Vescovo di Cordova, e dei Preti Vito, e Vincenzo a nome, e per parte del Papa S. Silvestro, come attesta Gelasio Ciziceno Scrittore del V. secolo (*), la quale storia egli protesta di avere tratta da un antichissimo Libro, e da altre memorie ben sicure di Scrittori contemporanei: *Ipse etiam Hosius ex Hispanis, nominis, & famæ celebritate insignis, qui Silvestri Episcopi maximæ Romæ locum obtinebat, una cum Romanis Presbyteris Bitone, & Vincentio, cum aliis multis, in consessu illo adfuit.* Lo stesso torna a ripetere sul principio del capo 12. Il Concilio Romano II. di 77. Vescovi, o, come altri vogliono, III. dell'anno 485. sotto il Papa Felice III. nella epistola Sinodica scritta ai Cherici, e Monaci dell'Oriente afferma positivamente, che i PP. del Concilio Niceno chiesero la conferma del Concilio al Papa, e riconobbero questa conferma come conferma di autorità, e di forza discendente dal Primato, che Gesù Cristo diede a S. Pietro: *Domino ad B. Petrum Apostolum dicente: Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, & portæ Inferi non prævalebunt adversus eam: quam vocem sequentes trecentidecem & octo Sancti Patres apud Nicæam congregati confirmationem rerum, atque auctoritatem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ detulerunt* (**). Il Concilio Costantinopolitano I. generale II. non fu ecumenico nella sua convocazione, e celebrazione, ma per la susseguente approvazione di S. Damaso Papa, e per il consenso della

(*) *Hist. Conc. Nic. Lib. II. cap.* 1.
(**) *Mansi Tom. VII. Conc. col.* 1140.

la Chiesa. Che il Papa S. Damaso approvasse, e confermasse questo Concilio lo afferma Fozio (*), ed anche S. Gregorio Magno (**): *Romana Ecclesia .... in hoc eamdem Synodum accepit quod est per eam contra Macedonium definitum.* Il Concilio Efesino, oltre la presidenza, e l'approvazione dei Legati del Papa, cioè di S. Cirillo Alessandrino ec., scrive una Lettera sinodale al Papa S. Celestino, nella quale confessa esser necessario di informare il medesimo di tutte le cose fatte, e stabilite in Concilio: *Quia vero necesse est ut omnia, quæ consecuta sunt, Sanctitati tuæ significentur, non potuimus non scribere .... Ut autem omnia, quæ gesta sunt, clare cognoscas, etiam Commentarios misimus, & Synodi subscriptiones* (***). Il Concilio Calcedonese nella Lettera sinodale a S. Leone il grande dichiara di mandargli gli Atti per averne la conferma: *Omnem vobis gestorum vim insinuavimus ad comprobationem nostræ sinceritatis, & ad eorum, quæ a nobis gesta sunt,* FIRMITATEM, *& consonantiam* (****). Dei seguenti Concilj non occorre far parola; giacchè le cose sono tanto chiare, che non possono mettersi in dubbio.

6 Ma il bisogno della conferma del Papa ai generali Concilj, perchè essi siano sufficientemente autorevoli nella Chiesa, si prova più decisivamente dall'efficacia, che ha sempre avuto il dissenso, e la contradizione de' Romani Pontefici, per render privi di ogni pretesa autorità quei Concilj. Molte prove di questa efficacia abbiamo recato in altra nostra Operetta stampata in Macerata contro il Libro del Signor Tamburini intitolato *Vera Idea della S. Sede.* Siccome il N. A. nei varj suoi Libri dati

(*) *In Lib. de septem Synod.* (**) *Lib. VI. Epist.* 125.
(***) *Mansi Tom. IV. Conc. col.* 1330., *&* 1338.
(****) *Mansi T. VI. col.* 155.

alla luce rimette sempre in campo le cose medesime, alle quali è stato già risposto cento volte con monumenti onninamente decisivi dell'antichità, così i sostenitori delle vere massime si trovano costretti a riprodurre contro di lui i monumenti medesimi. Restringiamoci tuttavia per brevità ad accennarli solamente: chi volesse vederli *per extensum*, potrà consultare la sopracitata Operetta, e' altri molti Libri, nei quali si trovano riportati. Il Papa S. Damaso (*), per tutta mandare a terra l'autorità del famoso Concilio di Rimini, adduce per ragione, che il Papa Liberio suo Antecessore non approvò quel Concilio. I Canoni disciplinari del Concilio generale II. non avevano, per attestato di S. Gregorio M. (**), autorità nella Chiesa universale, appunto perchè la Sede Apostolica non gli aveva ricevuti, e confermati. Lo stesso attesta S. Leone (***). E prima di loro S. Innocenzo I. disse: *Quod autem ad Canonum observationem attinet, solis illis parendum esse dicimus, qui Nicaeae definiti sunt, quos solos sectari, & agnoscere debet Ecclesia catholica* (****). S. Gelasio Papa nel secolo V. (*****) parlando del Concilio latrocinale di Efeso dice, che la deposizione ivi fatta di S. Flaviano di Costantinopoli restò di niun valore, appunto perchè non fu approvata dalla Sede Apostolica. E' celebre il Canone 28. del Concilio Calcedo-

(*) *Epist. III. Tom. I. Epistolarum Romanorum Pontificum apud Coustant.*

(** *Lib. VI. Epist. 31. ad Eulogium, & Anastasium Indict. XV.*

(***) *Epist. CVI. al. LXXX. cap. 5. ad Anatolium Constantinopol.*

(****) *Epist. ad Clerum, & pop. CP. cap. 3. ap. Sozomenum lib. VIII. cap. 26.*

(*****) *Epist. ad Episc. Dardan.*

cedonese sopra il Patriarcato di Costantinopoli, il qual Canone per lungo tempo non ebbe approvazione, ed esecuzione nella Chiesa cattolica, per la contradizione fattavi dal Pontefice S. Leone. L' Imperador Marciano nella Lettera a S. Leone (*) loda il Papa per la sua costanza nel rigettare quel Canone. Il dissenso del Papa Vigilio al Concilio V. generale mosse l'Imperador Giustiniano ad usare col Papa persino le minacce, e la violenza. Era ben persuaso questo Imperatore della necessità del consenso del Papa. Consentì finalmente Vigilio, ed approvò quel Concilio liberamente: ma appunto perchè questo consenso fu creduto dai Vescovi d'Occidente strappato a forza, questo fu uno dei motivi, per cui quel Concilio non fu riconosciuto per ecumenico da moltissimi Vescovi per quasi un secolo. Si veda la Lettera VII. di Pelagio II. ai Vescovi dell' Istria cap. 7. I Padri del Concilio di Francfort sul fine del secolo VIII. apertamente, e generalmente dichiarano " non potere Concilio al-,, cuno aver forza, il quale non sia dal Papa con-,, fermato (**) ,,. Ad un Vescovo Iconoclasta, il quale vantava certo suo Concilio ecumenico, rispose subito il S. Abate Stefano: " Come può esser ecu-,, menico, se non è approvato dal Papa di Roma (***) ,,? Socrate parla generalmente (****), e dice: *Canon Ecclesiasticus vetat, ne decreta absque sententia Episcopi Romanæ Ecclesiæ sanciantur.* I Vescovi Africani in una Lettera a Papa Teodoro affermano, essere di regola antica ecclesiastica, che non si debbano ricevere i Decreti fatti dai Vescovi, se prima non sieno stati approvati, e confer-

ma-

(*) *Post Epist. XC. S. Leonis edit. Cacciari.*
(**) *Maimbourg Istoria degli Iconoclasti Libro IV.*
(***) *Fleury Ist. Lib. XLIII. n. 35.*
(****) *Hist. Lib. II. cap. 13.*

mati dalla Sede Apoſtolica ec. (*). Si poſſono vedere a queſto propoſito la Lettera, oſſia trattato di Felice III. contro i difenſori di Acacio: e la Lettera ſopracitata di S. Gelaſio, dove, oltre il fatto di Flaviano, cita i fatti di S. Atanaſio, e di San Gio. Griſoſtomo.

7. Ora a fronte di una pratica coſtantemente tenuta nella Chieſa, che il Papa confermaſse i Concilj generali: a fronte della inefficacia dei Decreti Conciliari quando ſono ſtati dal Papa contraddetti: a fronte di tanti riſpettabili monumenti dell'antichità, i quali con eſpreſſe parole riconoſcono, e atteſtano la pratica, e la inefficacia ſuddetta: a fronte, dico, di tutto queſto, come mai il Signor Tamburini ha il coraggio di affermare con tuono franco e deciſivo, che " un Concilio generale non ha biſo-
" gno della confermazione del Papa per eſſer ſuffi-
" cientemente autorevole nella Chieſa?" Qual ragione, qual monumento reca egli per appoggiare coteſta ſua aſſerzione? De' monumenti niuno affatto: delle ragioni reca queſta ſola " che un Conci-
" lio generale riceve tutto il ſuo potere da Gesù
" Criſto,". Ma biſognava prima provare, che il nome, e la natura di Concilio generale convenga ad una adunanza di Veſcovi quanto ſi voglia numeroſa, alla quale adunanza diſſenta, e contraddica il Romano Pontefice, Primate, Capo viſibile, e Paſtore univerſale della Chieſa Cattolica. Darebbe egli l'animo al Signor Tamburini di provar queſto punto? Nol credo. Certo la ſola idea di una Deciſione, o Legge univerſale avente fermo vigore nella Chieſa Cattolica, alla quale contraddica il Capo viſibile, e Paſtore univerſale della Chieſa medeſima, è una idea molto ſtrana: dirò meglio, è una idea moſtruoſa, e ributtante per un Criſtiano Cattolico.

TE-

(*) *Labbè Tom. VI. Concil. col.* 128.

TESTO IV.

Cap. I. art. I. pag. 5.

„ Martino V. dichiarò al fine del Concilio, che
„ egli voleva sempre osservare inviolabilmente, e
„ senza alcuna contradizione tutti i Decreti stabiliti
„ *conciliariter* dal Concilio di Costanza in materia
„ di fede. Ciò che comprende necessariamente i
„ Decreti delle Sessioni quarta, e quinta, che era-
„ no stati stabiliti, e pubblicati secondo tutte le
„ forme osservate dal Concilio „.

Ibid. pag. 6.

„ Eugenio IV. non riconobbe meno espressamente
„ del suo Predecessore l'autorità del Concilio di Co-
„ stanza ..... Dichiara in una Bolla, ch'egli rice-
„ ve, abbraccia, e rispetta il Concilio general di
„ Costanza, il Decreto *frequens*, e gli altri De-
„ creti come tutti gli altri Concilj generali, che
„ rappresentano la Chiesa militante „.

Ibid. pagg. 6. e 7.

„ Finalmente Pio II. nella sua Bolla di ritrat-
„ tazione ... riconosce l'autorità del Concilio di
„ Costanza nella maniera la più formale, ed au-
„ tentica, e ciò, che ne dice, contiene un'appro-
„ vazione espressa dei Decreti della quarta, e quin-
„ ta Sessione. *Noi abbracciamo*, dice questo Papa,
„ *il potere, e l'autorità dei Concilj generali nella*
„ *maniera, che è stata definita, e dichiarata a'*
„ *tempi nostri in Costanza, mentre vi si celebrava*
„ *il Concilio universale, perchè noi veneriamo il*
„ Con-

„ *Concilio di Costanza*, e tutti quelli, che l'hanno
„ preceduto, e sono stati approvati dai nostri
„ Predecessori „.

Ibid. pag. 8.

„ Ma ciò, che ancor più rileva, Pio II. riconosce l'autorita, e la potestà dei Concilj generali secondo quello che è stato dichiarato, e definito nel Concilio generale, *che a' giorni nostri*, dic' egli, *è stato adunato in Costanza*, *quemadmodum ævo nostro Constantiæ, dum ibi fuit Synodus universalis, declaratum, definitumque est.* Parole rimarchevoli, colle quali questo Papa approva espressamente i Decreti della quarta, e quinta Sessione del Concilio di Costanza, e riconosce, che nel tempo di queste Sessioni questo Concilio era veramente un Concilio Ecumenico „.

OSSERVAZIONI.

8. L'intento del Signor Tamburini, come ognun vede, è di provare, che la dottrina della Superiorità del Concilio al Papa è una dottrina decisa da un Concilio generale, e per conseguenza è una dottrina indubitabile, giacchè questa dottrina appartiene alla Religione Cristiana. Infatti il nostro A. parla sempre di questo punto come di un punto già deciso. " Questa dottrina della Superiorità del „ Concilio sopra il Papa così ESPRESSAMENTE „ DEFINITA dai decreti dei Concilj generali, (*dice egli a pag.* 10.) .... Dopo la definizione dei „ Concilj di Costanza, e di Basilea, che hanno „ CHIARAMENTE DEFINITO questa questione (*pag.* „ 27.) .... Lo Spirito Santo aveva CHIARAMENTE „ DECISO per mezzo del Concilio di Costanza ec.

„ *pag.*

„ *pag.* 29.) .... E' una verità di fede Cattolica,
„ che il Sacro Concilio generale ha una potestà
„ superiore a quella del Papa .... Quello, che re-
„ siste ostinatamente a questa verità, è un eretico:
„ (*Pag.* 31. *si riferiscono queste due conclusioni co-*
„ *me sostenute da Enea Silvio Piccolomini, che fu*
„ *poi Pio II., e come insegnate nella Università*
„ *di Lovagno*) .... Driedone ..... riguarda la que-
„ stione della superiorità del Concilio sopra il Pa-
„ pa come decisa dalla determinazione del Conci-
„ lio di Costanza, e dalla autorità di G. C. me-
„ desimo „ (*pag.*33.). Così spesso parla il Signor
Tamburini or di sentimento proprio, ora riportando i sentimenti altrui.

9. A tutto questo io oppongo tre riflessioni. Prima. Se la definizione del Concilio di Costanza è *chiara*, ed *espressa*, perchè dunque il Sig. Tamburini ha stimato necessario di togliere da quella definizione una parola importantissima? (*Vedi sopra n.* 3.). L'ha egli fatto per dare una maggior chiarezza forse, una maggior espressione a quella definizione? E quasichè non bastasse il togliere una parola, perchè ha stimato bene il Signor Tamburini di mutare anche il numero singolare nel numero plurale? (*Vedi ibid.*). Perchè egli stesso ben vedeva quella definizione non essere *chiara*, ed *espressa* in quel senso, nel quale voleva che fosse presa dai suoi Lettori.

10. Seconda riflessione. Come mai è avvenuto, che un numero grandissimo di Cattolici (almeno più di tre delle quattro parti) nel seno medesimo della Chiesa Cattolica abbiano subito, perseverantemente fino a' nostri giorni, ed espressissimamente contradetto a quella definizione del Concilio di Costanza? Questo è un fenomeno singolare, e nuovo affatto nella Chiesa. La Chiesa di G.C. ha sempre

pre riguardato, e dichiarato per Eretici, e recisi dal suo corpo tutti i ripugnanti alle *chiare*, ed *espresse* definizioni di punti dottrinali fatte nei Concilj ecumenici. Io capisco, che un punto rivelato possa prima delle decisioni della Chiesa oscurarsi in modo per le questioni nate sopra di esso, che non possa con total sicurezza affermarsi, che quel punto sia rivelato: onde poi si contrasti nel seno medesimo della Chiesa su quel punto, altri tenendo per il sì, ed altri per il nò, senza incorrere nell' eresia, e separarsi dalla unità. Questa dottrina viene sostenuta, e spiegata dal Signor Tamburini medesimo nella sua *Analisi delle Prescrizioni di Tertulliano* §. *XLVII. sg.* Ma dopo che la Chiesa adunata in un Concilio ecumenico ha deciso quel punto CHIARAMENTE, ED ESPRESSAMENTE, la causa è finita: cessar debbono subito le questioni, e ogni Cristiano deve uniformarsi col cuore, e colla bocca alla decision della Chiesa, sotto pena di essere reciso dalla unità come un refrattario, ed un eretico. Secondo questa certissima, e indubitabile dottrina dovranno dunque riguardarsi come refrattarj, eretici, e recisi dal corpo della Chiesa tutti quei Cristiani, i quali contraddicono espressamente alla dottrina della superiorità del Concilio sopra il Papa, dottrina decisa, secondo il Signor Tamburini, CHIARAMENTE, ED ESPRESSAMENTE dalla determinazione del Concilio di Costanza, e dalla autorità di Gesù Cristo medesimo. Orsù dunque parli francamente il Signor Tamburini, e pronunzj la fatal sentenza senza tergiversazione. Perchè si ferma egli a mezza strada, e non ispigne le sue dottrine fino all' ultimo termine? Dica in buon' ora così: " Io, e tutti i Sostenitori della superiorità del Concilio sopra il Papa siamo cattolici: " i nostri contradittori su questo punto sono ere-

" tici

„ tici CHIARAMENTE, ed ESPRESSAMENTE „.

11. La modeſtia del Signor Tamburini gli toglie il coraggio di parlare così crudamente. Pieno egli di moderazione, e di carità verſo i ſuoi erranti Fratelli ſi accomoda volentieri a quei temperamenti, che ſono ſtati preſi per non conſiderare come eretici i contraddittori alla *chiara*, *ed eſpreſſa* definizione del Concilio di Coſtanza: “ Non „ ſi tratta quì di eſaminare: (*così egli parla a pag.* 31. „ *dopo riferite le ſopracitate concluſioni di Enea* „ *Silvio Piccolomini*): ciò, che ſi debba penſare di „ queſte concluſioni, che trattano da eretici colo„ ro, che reſiſtono alle verità, che contengono . . . „ Noi non pretendiamo di opporci ai temperamen„ ti, che ſi fecero dappoi, per interpretare deſtra„ mente quelli, che hanno ſparſo delle nubi: (*al*„ *tro che nubi: il N. A. doveva dire, che hanno* „ *contradetto eſpreſſamente*): ſu una dottrina sì co„ ſtante nella Tradizione, e sì eſpreſſamente de„ finita dai Concilj di Coſtanza, e di Baſilea „. Ma mi perdoni il Signor Tamburini, ſe io francamente dirò, che in coteſti temperamenti, ai quali egli non pretende di opporſi, ſi tradiſce la Religione di Gesù Criſto. Nel caſo noſtro non ſi può ammettere temperamento di alcuna ſorte. Quì non vi è mezzo. O il Concilio di Coſtanza non ha chiaramente, ed eſpreſſamente definito il punto della ſuperiorità del Concilio ſopra il Papa: o, ſe lo ha definito così, ſono eretici tutti i contradittori a queſta deciſione. Torno a dire, quì non vi è mezzo, non vi è temperamento. Dunque il Sig. Tamburini o ha torto nell' affermare la deciſione del Concilio di Coſtanza; o ha torto nel non opporſi ai temperamenti preſi ec. La Santa Chieſa ha ſempre avuto in orrore, ſempre ha rigettato con infleſſibile fermezza qualunque temperamento preſo

per

per non conformarsi pienissimamente di cuore, e di bocca alle sue decisioni *usque ad unum apicem anima, & ore*, come dice il Pontefice S. Martino nel Concilio Lateranese dell'anno 649. Basta il rammentare quì le Formole ambigue degli Ariani, nelle quali non si voleva usare la parola *Consostanziale* consecrata dalla decisione del Concilio Niceno; e il Tipo di Costante, nel quale non vi era altro di male che la proibizione di usare le espressioni di una, o di due volontà, e operazioni in Gesù Cristo. Questo Tipo fu dai Padri del Concilio di Laterano sotto S. Martino I. chiamato *contrario alla Chiesa, empio, scellerato, iniquissimo* (*). Enea Silvio Piccolomini errava nelle sue Conclusioni quando sosteneva, che la superiorità del Concilio al Papa era stata decisa nel Concilio di Costanza: ma almeno almeno era coerente nella sua dottrina quando diceva, che questo punto *è una verità di fede cattolica*, e che chiunque *resiste ostinatamente a questa verità, è un eretico*. Il Signor Tamburini erra anch'egli nell'affermare la decisione del Concilio di Costanza: e a questo errore di fatto ne aggiunge un altro di diritto, e di incoerenza fatale nell'ammettere temperamenti per quelli, che spargono delle nubi, anzi resistono apertamente alle verità contenute in quella decisione.

12. Terza Riflessione. Chi prova troppo, non prova nulla. Questo è un detto antichissimo, e verissimo. Il provar troppo vuol dire spingere le sue prove fino ad un segno da incorrere in qualche assurdità. Or quando da una proposizione segue per diritto raziocinio una assurdità, questo è un segno certo, ed un argomento decisivo, che quel-

(*) *Secret. V. Can. XVIII.*

quella proposizione è falsa. Euclide ne' suoi Elementi di Geometria adopera più volte questa maniera di argomentare per dimostrare falsa qualche proposizione. Applichi ora il Signor Tamburini questa regola a se stesso. Dalla CHIARA, ed ESPRESSA definizione del Concilio di Costanza asserita da lui segue subito, che siano eretici i contraddittori ostinati a quella definizione, e vale a dire tre quarti almeno del mondo cattolico. Non pare, che il nostro A. abbia il coraggio di ammettere questa conseguenza; e perciò ricorre a certi temperamenti, ai quali egli non pretende di opporsi. Ma questo è un assurdo peggiore del primo. L'unico temperamento per un Cristiano Cattolico nelle *chiare*, ed *espresse* definizioni dommatiche di un Concilio ecumenico è l'uniformarsi ad esse *anima*, *&* *ore usque ad unum apicem*. Dall' imbroglio di questi assurdi non uscirà mai il Signor Tamburini, se non per quella strada, che io mi accingo ora a dimostrargli per buona.

13. Io dico dunque, che il Concilio di Costanza non ha mai deciso IN GENERALE il punto della superiorità del Concilio sopra il Papa, e lo provo. La decisione del Concilio di Costanza evidentemente è ristretta al caso dello scisma, che regnava allora per cagione di tre Papi incerti, e dubbiosi, ciascuno de' quali era riconosciuto, ed ubbidito come vero, e legittimo Papa da una parte notabile della Cristianità, e dalle altre parti rigettato. Il Decreto della Sessione quarta ripetuto quasi colle medesime parole nella Sessione quinta parla espressamente nel caso dello scisma allora regnante, e dice, che chiunque, e di qualunque sia dignità rivestito, anche della Papale, è obbligato ad ubbidire ai Decreti del Concilio *in his, quæ pertinent ad fidem, & extirpationem* DICTI *schismatis &c.* Che cosa

poi

poi si intenda per quel *dicti schismatis*, si rileva dalle prime parole di quella Sessione : *Hæc S. Synodus ...... pro extirpatione* PRÆSENTIS *schismatis, & unione, ac reformatione Ecclesiæ Dei in Capite, & membris &c.* Queste espressioni *præsentis schismatis, dicti schismatis, schismate præsente durante &c.* si trovano ripetute spesso spesso negli Atti del Concilio: ognuno può assicurarsene facilmente colla testimonianza degli occhi proprj. Ed è cosa in sommo grado evidente, e che si accerta subito col solamente leggere gli Atti, che tutti i Decreti di quel Concilio relativi alla riforma sono espressi in maniera, che sempre più, o meno chiaramente, e direttamente mirano al fine di togliere quello scisma funesto, che allora divideva il popolo Cristiano, e di dare alla Chiesa un Capo solo, legittimo, e certo. A questo fine sì salutare era necessario che i tre Papi incerti di allora ubbidissero alle disposizioni, che il Concilio avesse stimato bene di fare; e il Concilio stesso per ottenere questa ubbidienza dichiarò, e decise, che nel caso di allora, *pro extirpatione* PRÆSENTIS *schismatis*, era ciascuno di quei tre Papi incerti obbligato ad ubbidire al Concilio, così richiedendo la pace, e l' unione della Chiesa. Or ciò, che il Concilio di Costanza dichiarò, e decise nel solo caso di uno scisma così ampiamente dilatato nella Chiesa, e nato dalla incertezza di tre Pretendenti al Papato, e che operavano da Papi, *pro extirpatione* PRÆSENTIS *schismatis*, con quale equità, con qual giustezza di raziocinio può trasferirsi a casi essenzialmente diversi, e applicarsi anche ad un Papa notoriamente legittimo, e certo, e come tale riconosciuto, ed ubbidito in tutta la Chiesa? Milita forse la stessa ragione quando tutta la Chiesa di Gesù Cristo viene retta da un solo Pastore visibile senza contrasto, e

quan-

quando vi sono due, o più, che pretendono di essere Pastori universali, e dividono l'ovile di Gesù Cristo, perchè le pecorelle non sanno distinguere con certezza qual sia il Pastor vero, e legittimo?

14. Io non so come si possa in altra maniera dare ai decreti di Costanza un senso generale, se non imitando la destrezza del Signor Tamburini. (*Vedi sopra il num.* 3.). Che seppure a taluno restasse qualche dubbio sul senso ristretto da noi esposto di quei Decreti, egli resterà pienamente convinto dalla testimonianza non già di una, o di due persone, ma di tre Nazioni, Spagnola, Italiana, e Franzese in una protesta, che si trova inserita negli Atti del Concilio prima della Sessione XL. In questa protesta si dice chiaramente, che un Papa legittimamente eletto, e certo non poteva essere obbligato dai Decreti del Concilio: *Ac tandem fuit dictum, quod Papa electus ligari non poterat.* Ma come mai *ligari non poterat?* Si era pure *chiaramente*, secondo il Sig. Tamburini, ed *espressamente* definito nelle Sessioni quarta, e quinta, che *quilibet cujuscumque status, & dignitatis*, ETIAMSI PAPALIS, *existat, obedire* TENETUR *in his &c.?* Sì, ciò si era definito: ma quelle tre Nazioni intendevano ottimamente, che siffatta definizione non cadeva, secondo la mente del Concilio, se non sul caso di allora, e sopra i tre Papi incerti di allora: o al più anche sui somiglianti casi futuri, nei quali non ci fusse nella Chiesa di Dio un Papa legittimo, e certo; ma soltanto uno, o più pretendenti al Papato con incertezza della loro legittimità, e con divisione del popolo Cristiano. Fuori di questi casi, casi, che soli ebbe in mira il Concilio di Costanza, un Papa legittimo, e certo *ligari non poterat.* Così la intendevano senza contrasto tre Nazioni presenti al Concilio. Non si vorrà, credo,

do, dubitare, che la mente del Concilio sia stata meglio intesa da quelle tre Nazioni, che dal Signor Tamburini, e da quei Teologi, i quali in questi due ultimi secoli hanno voluto, dietro la scorta di alcuni più antichi, Gersone, il Card. Pietro d'Ailly ec., dare un senso generale ai Decreti di Costanza contro il sentimento del numero molto maggiore, e, quel che è peggio, contro la intelligenza chiaramente risultante dallo scopo, e dal contesto tutto quanto degli Atti del Concilio.

15. Dico ora in secondo luogo, che, ancorchè i Decreti suddetti di Costanza si vogliano intendere in senso generale, tuttavia quei Decreti non sono decreti di Concilio ecumenico, ma di Concilio particolare, e nulla più: dunque non decidono la quistione della superiorità del Concilio sopra il Papa in una maniera, che obblighi i Cristiani a conformarsi *animo, & ore* a quella decisione. La prova di questa mia seconda proposizione è facilissima, e insieme insieme dimostrativa, perchè appoggiata tutta sopra un fatto incontrastabile. Il Concilio di Costanza fu intimato, e convocato da un solo dei tre, che allora regnavano come Papi, cioè da Giovanni XXIII., senza il consenso, anzi colla positiva contradizione degli altri due Competitori, e dei Popoli della loro ubbidienza. Lo stesso Papa Giovanni, che fu presente in Costanza alle prime Sessioni, si partì secretamente prima della quarta Sessione, protestando contro il Concilio, e si ritirò in un paese del Duca d'Austria. Così proseguirono a tenersi le Sessioni fino alla quattordicesima; e vale a dire il Concilio fino a questa Sessione fu tenuto col consenso, e intervento di una sola fra le tre parti, nelle quali era allora divisa la Cristianità. Nella Sessione XIV. si unì al Concilio l'Obedienza di Gregorio XII. Nella Sessione XX. furono

rono letti, e approvati i Capitoli per la riunione di Benedetto XIII., e delle Chiese, e Popoli, che a lui ubbidivano. Questa riunione si andò facendo poco a poco, poichè nella Sessione XXII. si unì al Concilio per mezzo de' suoi Ambasciadori il Re di Aragona: nella Sessione XXVI. il Re di Navarra: nella Sessione XXXV. il Re di Castiglia, tutti tre del partito di Benedetto XIII. Nella Sessione XXXVII. fu dichiarato decaduto da ogni dignità Pietro di Luna, che chiamavasi Benedetto XIII., il quale resistè sempre al Concilio con inflessibile contumacia, benchè abbandonato da quasi tutti i Principi, e Popoli, che prima lo avevano ubbidito. Finalmente nella Sessione XLI., riunitasi la Cristianità quasi tutta, fu eletto, e riconosciuto per solo, e legittimo Papa Martino V. Questi sono fatti notissimi, e incontrastabili, risultanti dagli Atti del Concilio di Costanza, e attestati da tutti gli Storici Vonder-Hardt, Lenfant ec. Come dunque è possibile considerare per Ecumenico un Concilio in quelle Sessioni, nelle quali, oltrecchè non si aveva un Papa legittimo, e certo, che lo autorizzasse, vi mancava anche il consenso, anzi vi era il positivo dissenso di due terzi incirca della Cristianità? L' autorità di certi Teologi, che non cessano mai di spacciare i Decreti delle Sessioni quarta, e quinta di Costanza come decreti di un Concilio ecumenico, basta forse a smentire la certezza indubitabile dei fatti? Oppure credono questi Teologi di scrivere per chi non sa leggere, o non ha mai letto nulla in materia di fatti appartenenti alla storia della Chiesa?

16 E giacchè siamo sulla autorità di questi Teologi, fermiamoci per un momento ad esaminare di quanto peso debba essere questa autorità nel caso nostro. Prendiamone due, uno fra i più antichi, cioè

cioè il celebre Gersone Cancelliere della Università di Parigi: l'altro fra i più moderni, cioè il nostro Signor Tamburini. Gersone asserisce positivamente, che " Nei tempi di scisma, quando la Chiesa era „ divisa in molte obedienze, delle quali ciascuna „ riconosceva un Papa diverso, un Concilio com„ posto di Vescovi di una sola obedienza NON DO„ VEVA DETERMINARE NIENTE SULLA FEDE, per „ timore che i Vescovi di un'altra obedienza non „ approvando la decisione, questa decisione diventi „ una occasione di scandalo, e di un gran danno „ nella fede „. Questo testo l'ho preso dal Signor Tamburini nella *Continuazione dell'Appellante pag.* 51., dove egli cita il luogo di Gersone così (*Gerson tom.* 2. *pag.* 25.). Or come mai il medesimo Gersone insiste poi tanto sui Decreti di Costanza fatti in tempo di scisma, e fatti dai Vescovi di una sola obedienza, e non approvati, anzi contradetti dal Papa stesso, che era per tale riconosciuto dai Vescovi di questa medesima Obedienza, e in oltre contradetti gagliardamente dagli altri due pretendenti al Papato, e dai Vescovi delle loro Obedienze? Un Teologo, che parla con tanta incoerenza, quale autorità deve fare presso i giusti stimatori delle cose? Veniamo al Signor Tamburini. Egli in tutta la *Continuazione dell'Appellante* non fa altro, che tentar di provare, che uno dei caratteri più necessarj, ed essenziali per formare una decisione della Chiesa, è l'unanimità dei sentimenti: unanimità a parer suo richiesta così grande, che quando un numero un poco notabile di Vescovi non sia d'accordo, questo basta per credere, e per dire francamente, che non vi è decisione della Chiesa universale, decisione irreformabile, e che obblighi la fede dei Cristiani. Questo punto è lo scopo di tutta quell'Opera *Continuazione dell'Appellante*.

Que-

Questa medesima dottrina della universalità, e della unanimità di sentimenti, e di insegnamenti viene dal Signor Tamburini ampiamente spiegata nella *Analisi del Libro delle Prescrizioni di Tertulliano*, e data per regola a conoscere la voce della Chiesa, e a distinguerla dalla voce degli uomini: e questa unanimità egli la richiede così grande, che non dubita di caratterizarla colle forti espressioni di *piena concordia di tutti i Cattolici* (*Analisi ec.* §. *XLVII.*), di *perfetta concordia di tutta la Chiesa* (*Ibid.* §. *L.*). Lasciamo correre per ora questa dottrina così espressa, e spiegata: in appresso ne vedremo il senso falso, in cui viene presa dal N. A. Si crederebbe mai possibile, che un Autore imbevuto della massima di una sì grande unanimità richiesta per formare una decisione della Chiesa, ci venisse poi spacciando con tanta asseveranza, e perseveranza per decisione CHIARA, ed ESPRESSA della Chiesa un Decreto del Concilio di Costanza, che fu fatto col dissenso di due terzi, per lo meno, della Cristianità? Dove è quì la *piena concordia di tutti i Cattolici*, *la perfetta concordia di tutta la Chiesa?* Non par possibile veramente, che un uomo dotto, un pubblico Professore di Teologia cada in così grandi incoerenze non già nel calore di una disputa, ma a sangue freddo scrivendo, e stampando Libri.

17. Da queste incoerenze di Gersone, e del Signor Tamburini quale conseguenza ne caveremo noi? Per metterci ben al sicuro di non errare nel nostro raziocinio prendiamo dal Signor Tamburini medesimo la regola, che ci guidi. Egli stesso ha presa questa regola da Tertulliano. L'uniformità della dottrina professata in tutte le Chiese del Mondo Cattolico si dà da Tertulliano per un carattere certissimo della verità: *Quod nulla doctrina diver-*

 sa

sa, *hoc testimonium veritatis*. La coerenza della dottrina in tutti i tempi, in tutti i luoghi, e in tutte le persone è una prova dimostrativa, che questa dottrina è vera, e discende per non interrotta tradizione dagli Apostoli, e da Gesù Cristo: *Quod apud multos unum invenitur, non est erratum, sed traditum*. Queste regole sono esposte dal N. A. nella sua *Analisi &c.* Or bene. Che segue da queste regole? Ne segue una applicazione giustissima anche prendendole in senso contrario. Vedete voi uno Scrittore, che in un tempo, in una occasione insegna una dottrina, poi in altro tempo, e in altra occasione insegna un'altra dottrina, che non può onninamente combinarsi con quella prima? Dite pur francamente *hoc testimonium falsitatis: id non est traditum, sed erratum*. Vi faranno plauso Tertulliano, e il Signor Tamburini, che riconosceranno le loro regole ben imitate, e messe in uso egregiamente. Ho di sopra notato qualche volta certe palpabili incoerenze, che si trovano fra le dottrine sostenute dal N. A. nei diversi Libri da lui dati alle stampe: avrò anche in appresso occasione di notare più altre volte simili incoerenze. Da questo concluderemo, *hoc testimonium falsitatis*.

18. Ritornando ora ai Decreti di Costanza, resta dimostrato, che quei Decreti non hanno un senso generale, che possa applicarsi ai Papi legittimi, e certi: e inoltre che quei Decreti non sono decreti di un Concilio ecumenico. Chi bramasse altre prove in conferma di questi due punti, può vedere Ludovico Bail *Summa Conciliorum omnium* al Concilio di Costanza. Quivi all'artic. *Auctoritas Concilii, &c. Papæ* si troverà nel *num. I.*, che il Card. Torrecremata *in Summa de Ecclesia lib. II. cap. 99.* espressamente afferma, che *Decretum illorum Patrum* (il controverso Decreto di Costanza)

za) *non loquitur* UNIVERSALITER, *sed de illa* (Synodo) SINGULARITER, *pro cujus tempore non erat in Ecclesia unus Pastor totius Ecclesiæ indubitatus.* E si avverta, che il Torrecremata intervenne al Concilio di Costanza. Nel *num.* 3. si troverà, che appunto a quei Decreti di Costanza si opposero le due Obedienze di Gregorio XII, e di Benedetto XIII. *apertissima contradictione in plena Congregatione, & earum contradictio fuit accepta.* Finalmente nel *num.* 4. si troverà, che neppure tutta intera l'Obedienza di Giov. XXIII. ammise quei Decreti, *quoniam plures Patres doctissimi illius Obedientiæ non præstiterunt consensum, aut assensum suum: item nec ipse in sua Obedientia vocatus Joannes XXIII. &c.* E in appresso si prova, che lo stesso Gio. XXIII. chiamò quei Decreti *falsi, ed erronei.* Bisogna peraltro confessare, che un Concilio non ecumenico nella sua convocazione, e celebrazione, può acquistare il carattere, e la forza di ecumenico per l'approvazione, e confermazione del Papa. Il Signor Tamburini, quantunque non riconosca per necessaria la confermazione del Papa *perchè un Concilio sia sufficientemente autorevole nella Chiesa* (Testo III.); tuttavia ci obbietta le confermazioni del Concilio di Costanza fatte da Martino V., da Eugenio IV., e da Pio II. Egli con ciò ci vuol dire, che chiunque riconosce nelle confermazioni del Papa quella forza, che debbono riconoscervi i Sostenitori della di lui infallibilità, non può più ricorrere al difetto di ecumenicità nel Concilio di Costanza per quelle Sessioni, nelle quali furono fatti i controversi Decreti. Sia pur vero, che in quelle Sessioni quel Concilio non fusse ecumenico: la confermazione del Papa basta a sanare questo difetto.

19. La dottrina ora esposta è vera; ma resta

inap-

inapplicabile, e inefficace nel caso nostro. Chiunque conferma una decisione, un Decreto, li conferma in quel senso medesimo, in cui furono fatti, e non altrimenti, nè in altro senso; seppure il Confermatore non dichiari espressamente di prendere le cose in un altro senso o diverso, o più generale. Questa regola è certissima, e non può mettersi in dubbio. La natura della conferma così porta. La conferma non muta la sostanza, il senso delle cose confermate; ma dà ad esse semplicemente quel peso di autorità, che esse per se stesse non hanno. Abbiamo veduto, e provato dimostrativamente di sopra, che il senso dei controversi decreti di Costanza è ristretto al caso dello scisma di allora, e dei tre Papi incerti allora regnanti. Or bene: le conferme di Martino V. ec. approvano dunque questo senso medesimo, e non altro; e da questa approvazione, e confermazione potrà inferirsi, che dunque in casi del tutto simili al caso di allora, e quando militino le circostanze, e le ragioni, che allora militavano, un Concilio come quello di Costanza potrà prendere per l'estirpazione dello scisma, e per la pace, e unione della Chiesa quei provvedimenti medesimi, che prese il Concilio di Costanza, ai quali provvedimenti *quilibet cujuscumque status, & dignitatis*, ETIAMSI PAPALIS, *existat, obedire tenebitur &c.* Ecco tutto quello, che può dedursi dai decreti di Costanza anche confermati dal Papa.

20. In fatti si considerino attentamente le conferme dei Papi recate dal nostro stesso Autore in questo IV. Testo; e si vedrà, che tutte confermano il senso da noi esposto dei Decreti controversi, e non vi si troverà parola, che indichi altro senso. Sfido il Signor Tamburini a recarmi qualche indizio di altro senso, o di senso più generale.

Anzi

Anzi le parole di Pio II. di *abbracciare il potere*, *e l'autorità dei Concilj generali* NELLA MANIERA, CHE E' STATA DEFINITA, E DICHIARATA *a' tempi nostri in Costanza*, mostrano chiaramente una restrizione al senso, in cui quei Decreti furono fatti, senso evidentemente risultante dagli Atti del Concilio, e da noi dimostrato di sopra. Queste parole di Pio II. si chiamano dal N. A. „ parole rimarchevoli, colle quali questo Papa approva espressamente i Decreti della quarta, e „ quinta Sessione del Concilio di Costanza „. Sia pur ciò vero: ma in qual senso gli approva? In quello stesso senso, in cui furono fatti, e nulla più. Or questo senso ristretto al caso di allora non giova niente all'intento del Signor Tamburini, cioè a provare la superiorità del Concilio sopra il Papa certo, e legittimo. Ciò, che il Signor Tamburini aggiunge, che con quelle parole Pio II. "ri„ conosca, che nel tempo di queste Sessioni (IV., „ e V.) questo Concilio era veramente un Con„ cilio ecumenico „ è un mero equivoco. Il Concilio di Costanza si chiama da Pio II. *Synodus universalis*, poichè fu tale in qualche tempo, cioè nelle ultime Sessioni. Anche i Concilj II, e V. si chiamano Concilj generali, ed ecumenici, benchè tali non fussero se non per la susseguente conferma del Papa. Ma l'essere, e il chiamarsi ecumenico il Concilio di Costanza non prova che fusse tale in tutte le Sessioni, e massimamente fino alla Sessione XIV, quando due terzi della Cristianità non erano uniti a quel Concilio.

21. Dopo tutto questo, che veniamo di dire sul senso, e sulla forza dei Decreti di Costanza, io tengo per fermo, che non possa rimanere alcun dubbio nella mente di qualunque uomo ragionevole, e spregiudicato. Che seppure alcun dubbio restasse

se tuttora, io prego il Signor Tamburini a prestarmi le sue stesse dottrine per toglierlo totalmente. Andiamo dunque alla *pag.* 317. del Libro, sul quale facciamo le nostre Osservazioni. Quivi troveremo citata la Bolla *Execrabilis* di Pio II. dell'anno 1459., nella quale si condannano le appellazioni dal Papa al futuro Concilio. Che dice il Signor Tamburini di questa Bolla? Dice " che „ qualunque senso le si voglia dare, questa non è „ una Bolla, che sia stata accettata, ed autorizata dalla Chiesa „. Passiamo alla *pag.* 322., e troveremo citata la Bolla *Pastoralis* di Paolo V., e la Bolla *Pastoralis Romani Pontificis* di Urbano VIII., che similmente condannano le appellazioni al futuro Concilio. Che dice il Signor Tamburini di queste Bolle? Dice che " Queste „ Bolle non hanno alcuna autorità in Francia, e „ la Chiesa universale non le ha accettate. Questa prima considerazione basterebbe sola per non „ darsene un sovverchio affanno „. Consultiamo anche un altro Libro del Signor Tamburini, cioè l'*Analisi delle Prescrizioni di Tertulliano.* Quivi al §. XLIV. si parla così: „ Il costante, e sempre „ vivo contrasto fatto alla Bolla *Unam Sanctam*, e „ in questo secolo alla Bolla *Unigenitus* ha dimostrato, che in queste Bolle non si riconosce la „ voce della Chiesa di Dio „. Senza approvare queste false, e sommamente pericolose dottrine, mi sarà permesso di servirmene contro il Sostenitore di esse. Il Sig. Tamburini, per provare il punto della superiorità generale, e in ogni caso del Concilio sopra il Papa, produce i Decreti di Costanza, e le Bolle confermative de' Papi. Rispondo, che quei Decreti, e quelle Bolle in quel senso generale *non sono mai state accettate, ed autorizate dalla Chiesa.* Rispondo, che in quel senso quei De-

cre-

creti, e quelle Bolle *non hanno alcuna autorità* in moltissime parti del Mondo cattolico, e presso un numero innumerabile di Teologi, *e la Chiesa universale non le ha accettate*. Rispondo finalmente, che *il costante, e sempre vivo contrasto* fatto al senso generale di quei decreti, e di quelle Bolle *ha dimostrato, che in esse* intese in questo senso generale *non si riconosce la voce della Chiesa di Dio*. Ma qual voce dunque vi si riconosce? La voce del Signor Tamburini, e di quei Teologi Oltramontani, ai quali il Signor Tamburini si compiace di far eco nella nostra Italia. L'applicazione delle surriferite di lui dottrine al caso nostro pare a me che non possa essere più giusta, ed esatta. Se a questa applicazione egli avesse pensato almeno un momento, io sono persuaso, che non avrebbe mai messe fuora tali dottrine, per non distruggere egli stesso con una mano ciò, che fabbricava coll'altra, e per non sentirsi intimare quella gran regola *quod multa doctrina diversa, hoc testimonium falsitatis* (*sup. n.17.*).

22. Concludiamo questa Osservazione col mettere sotto l'occhio dei Lettori in un punto solo di vista varie espressioni, che il N. A. adopera nella presente materia. " I Decreti del Concilio ecu„ menico di Costanza contenuti nelle Sessioni quar„ ta, e quinta, approvati dalla Santa Sede . . . . „ mantengono tutta la loro forza senza potere es„ sere contrastati (*pag. 10.*). Questi Decreti so„ no così importanti, e decisivi, che non possia„ mo dispensarci dal fare sopra di essi alcune ri„ flessioni, che è necessario opporre alle false sot„ tigliezze immaginate per oscurare una sì chiara „ definizione (*pagg. 5., e 6.*). Pio II. . . . con„ fonde la temerità di alcuni Dottori, che tolgo„ no questo Concilio (*di Costanza*) dal numero

„ dei

„ dei Concilj generali legittimi, ed approvati, e
„ lo rigettano in una classe particolare di Concilj
„ generali, che dicono essere in parte confermati,
„ ed in parte riprovati (*pag.* 7.). Vi sono due
„ massime certe fondate sulla dottrina, come sulla
„ pratica di tutta l'antichità, delle quali, nel pae-
„ se almeno de' buoni Teologi, non è permesso il
„ dubitare. Una (*che il Papa non è infallibile*)
„ . . . L'altra, che il Concilio al Papa superiore
„ ec. (*pag.* 50.). Così la dottrina della superiori-
„ tà del Concilio sopra il Papa debbe essere riguar-
„ data come definita da due Concilj generali, che
„ i Papi stessi hanno riconosciuto per ecumenici,
„ e dei quali per conseguenza i Teologi avversarj
„ non possono contrastare l'autorità. Ciò, che si
„ adduce o per rivocare in dubbio la verità di que-
„ sti Decreti, o per eluderne la forza con false
„ interpretazioni, o per indebolire l'autorità di
„ questi due Concilj ecumenici (*di Costanza, e*
„ *di Basilea*), è stato sì solidamente confutato
„ dagli Autori testè menzionati (*Bossuet, e Ar-*
„ *naldo*), che basta leggere i loro trattati per dis-
„ sipare qualunque dubbio su questa materia „
(*pag.* 8.). In somma la sentenza è data, e l'ha
data il Signor Don Pietro Tamburini dall'eminen-
za della sua Cattedra con autorità dittatoria: i
Teologi avversarj alla opinione da lui sostenuta
vanno rilegati *nel paese dei cattivi Teologi, e dei*
Dottori temerarj. Quì bisogna chinar la testa.
Dobbiamo anzi saper grado al Signor Tamburini,
e protestargli le nostre obbligazioni, perchè, mer-
cè quei *temperamenti, ai quali egli non preten-*
de di opporsi, non ci abbia rilegati nel paese
degli Eretici. Merita bene questa rilegazione
chiunque *contrasta l'autorità dei due Concilj ecu-*
menici riconosciuti per tali dai Papi stessi, e *nega*
una

una Dottrina appartenente alla Cristiana Religione, la quale dottrina *debbe essere riguardata come definita da due Concilj generali*.

TESTO V.

Cap. I. art. I. pag. 8.

„ Una seconda riflessione, che non è meno im-
„ portante, si è, che il Concilio di Basilea ha rin-
„ novato nella sua seconda Sessione gli stessi decre-
„ ti intorno l'autorità dei Concilj, e l'obbligazio-
„ ne, che hanno i Papi di sottomettersi alle loro
„ decisioni. Or si sa che il Papa Eugenio IV. ha
„ riconosciuto il Concilio di Basilea per ecumeni-
„ co nelle sedici prime Sessioni „.

Cap. II. pag. 50.

„ Vi sono due massime certe fondate sulla dot-
„ trina, come sulla pratica di tutta l'antichità,
„ delle quali, nel paese almeno de' buoni Teolo-
„ gi, non è permesso il dubitare. Una (*che il*
„ *Papa non è infallibile per se stesso*) . . . L'al-
„ tra, che il Concilio al Papa superiore può rive-
„ dere, e riformare i suoi giudizj „.

OSSERVAZIONI.

23. Ci sarebbe che dire assai su questa proposizio-
ne, che " il Papa Eugenio IV. ha riconosciuto per
„ ecumenico il Concilio di Basilea nelle sedici pri-
„ me Sessioni „. Non fa molto onore alla erudi-
zione, e alla dottrina del Signor Tamburini l'ap-
poggiarsi sopra l'autorità di un Concilio notoria-
mente degenerante da tutte le regole, e per parla-
re più esattamente, di un Concilio scismatico. Ma
senza entrare in lunghe, e non punto necessarie
discussioni, io nego francamente, che il Papa Eu-

ge-

genio IV, o alcuno de' suoi Successori abbia mai approvato il decreto di Basilea, che stabilisce l' autorità dei Concilj generali sopra il Papa. Eugenio IV. con Bolla pubblicata in Roma 18. dicembre 1431., e vale a dire quattro soli giorni dopo tenuta in Basilea la prima Sessione, rivocò, e disciolse quel Concilio, poichè fino d'allora si scorgeva in esso uno spirito di turbolenza, e di scisma. Dunque la seconda sessione fu tenuta col dissenso, e positiva contradizione del Papa certo, e legittimo: e vale a dire fu tenuta quando quel Concilio non era legittimo, e non rappresentava, nè poteva rappresentare la Chiesa universale. Vedasi quello che diremo più sotto *n. 39. e segg.* Un'altra volta Eugenio IV. con Bolla pubblicata in Bologna trasferì quel Concilio a Bologna medesima. Ben è vero peraltro, che il Papa mosso dalle replicate, e fortissime istanze dell'Imperator Sigismondo con altra Bolla, che comincia *Dudum*, rivocò la dissoluzione da se fatta di quel Concilio, e ne confermò come legittima la continuazione. Ma è vero altresì, che nella Bolla medesima *Dudum* espressissimamente dichiara di far ciò a condizione, che i Decreti già fatti in Basilea contro la sua autorità fussero onninamente abrogati, e restassero di niun valore, appunto come se non fussero stati fatti: *Ut omnia, & singula contra auctoritatem nostram facta, & gesta per dictum Concilium prius omnino tollantur, & in pristinum statum reducantur*, sono parole ben chiare di quella Bolla. Il Card. Torrecremata nella Apologia di Eugenio IV., che si trova inserita nel Tomo IX. de' Concilj dell'Arduino, attesta, che nel Concilio Fiorentino, dove quel Cardinale era presente, Eugenio IV. disse espressamente di non aver mai approvato, nè di approvare i decreti fatti in Basilea contro

tro l'autorità del Papa: *Nos quidem bene Concilii progressum approbavimus, ut nempe eo, quo ceperat, pede progrederetur: non tamen ejus decreta approbavimus, nec approbamus.* La stessa cosa afferma il Papa stesso in una Lettera scritta al Doge di Venezia, e in altra Lettera scritta ai suoi Nunzj in Germania, le quali Lettere sono riportate dal Rinaldi all'an.1433. n. 19. Doveva il Sig. Tamburini, secondo tutte le leggi, darsi carico di riportare, o almeno di accennare tutti questi fatti di aperta contradizione fatta dal Papa ai Decreti di Basilea, per evitare così il pericolo di ingannare i suoi Lettori. Questi leggendo che " il „ Papa Eugenio IV. ha riconosciuto il Concilio di „ Basilea per ecumenico nelle sedici prime Sessio„ ni „ inferiscono naturalmente, che dunque ha approvati, e confermati tutti i Decreti fatti in quelle Sessioni, e restano così ingannati grossamente, e in un fatto di molta importanza.

24. Apparentemente il Signor Tamburini non ha fatto conto della contradizione di Eugenio IV. ai Decreti di Basilea perchè, secondo lui " un „ Concilio generale, che riceve tutto il suo po„ tere da Gesù Cristo, non ha bisogno della con„ fermazione del Papa per essere sufficientemente „ autorevole nella Chiesa „ (*Vedi il Testo III.*). Ma se il Signor Tamburini tiene una così bella dottrina, un numero grandissimo di Persone non tiene questa dottrina, anzi espressamente la rigetta: e queste persone o non sanno la contradizione di Eugenio IV. ai Decreti di Basilea; e restano ingannate leggendo il di lui Libro: o sanno una tal contradizione; e restano maravigliate della poca di lui esattezza, e sincerità. Qual forza abbia il dissenso, e la contradizione del Papa per rendere caduchi, e di niun valore i Decreti dei Conci-

li

li anche generali, lo abbiamo veduto, e dimostrato coi monumenti della venerabile antichità più sopra (*num.* 5., *e seg.*). Tra poco (*n.* 39. *segg.*) vedremo anche la ragione intrinseca, per la quale una decisione, o un decreto di un Concilio generale non può aver forza di obbligare la fede, o l'ubbidienza del Popolo Cristiano, se il Papa vi dissente, e contradice. Frattanto insistiamo sulle sole dottrine presentateci dal Signor Tamburini medesimo, e da noi riportate, e adoperate un'altra volta di sopra (*num.* 21.). *Il costante, e sempre vivo contrasto fatto* ai Decreti di Basilea cominciando subito subito dopo che furono fatti, e seguitando fino all'anno presente 1787. inclusivamente, *ben dimostrano, che* in questi Decreti *non si riconosce la voce della Chiesa di Dio.* Questa è pur la regola fatta valere, ma a torto, dal Signor Tamburini contro la Bolla *Unigenitus*. Come mai uomo acuto, e penetrante che egli è, non ha veduto che questa regola poteva ritorcersi vittoriosamente contro di lui nel caso dei Decreti di Basilea? Ma in somma dobbiamo ricordarci, che *quod multa doctrina diversa, hoc testimonium falsitatis* (*sup. num.* 17.). Questa è una regola, che non falla. E' una cosa veramente, che sorprende con dolce piacere, il confrontare attentamente l' *Analisi del Libro delle Prescrizioni di Tertulliano* cogli altri Libri dati in luce posteriormente dal Sig. Tamburini. Chi prendesse le regole spiegate, e spesso malissimamente applicate nell'*Analisi*, e, volgendole al loro giusto senso, le applicasse ai Libri posteriormente scritti dal Signor Tamburini, troverebbe in quelle regole una confutazione completa di questi Libri. Sarebbe desiderabile per lo bene della sana dottrina, che qualche Teologo di altre forze, che le mie non sono, si applicasse ad esegui-

guire questo piano di confutazione, che riuscirebbe veramente piacevole insieme, e vittorioso.

25. Cosa graziosissima poi è il sentirci dire dal nostro A., che la superiorità del Concilio sopra il Papa è *una massima certa fondata sulla dottrina di tutta l'antichità.* E perchè egli niente avanza senza prove, si mette in dovere di provare l'antichità di questa massima certa; e non già solamente parla di una antichità qualunque, ma parla di TUTTA l'antichità. Sentiamone dunque le prove. Le comincia egli a dare nell'*art. II. pag.* 11., dove propone di riferire *i sentimenti dei Teologi, e dei Canonisti* sul punto presente, e così parla. „ Noi non sapremmo meglio cominciare dai Teo„ logi Francesi quanto dal celebre Gersone ec. „. Oimè! Si comincia tardi assai. Una antichità, che non risale più alto che ai principj del secolo XV., è una antichità lontana di tredici, e più secoli dai tempi Apostolici. E questo basta al Signor Tamburini per asserire francamente, *che una massima è certa, ed è fondata sulla dottrina di* TUTTA *l'antichità?* Ammiriamo la dolcezza di un naturale, che si contenta così facilmente. Nè già si creda, che dopo avere cominciato da Gersone venga il N. A. risalendo all'insù, e riporti i sentimenti dei Teologi, e dei Canonisti più antichi di Gersone. Nò. Nella lunga lista di Teologi, e di Università citati dalla *pag.* 11. fino alla *pag.* 50. la citazione più antica, che vi si trovi, è quella della Università di Parigi nell'anno 1387., tolti tre passi di Adriano II., di Innocenzo III., e di Graziano, nei quali si dice, che un Papa caduto in eresia può essere giudicato dal Concilio generale: cosa che, come ognuno vede, niente fa per la generale superiorità del Concilio sopra il Papa. Tanto più che un Papa, il quale eretico divenisse, (cosa

ſa, che in 18. Secoli non è mai accaduta, e forse non potrebbe accadere), *ipſo facto* ceſſerebbe di eſſer Capo della Chieſa, almeno ſecondo il Card. Bellarmino, benchè vi ripugni il Card. Gaetano, e il Signor Tamburini medeſimo con altri e Teologi, e Canoniſti, l' opinione de' quali io nè abbraccio, nè impugno, per non eſſere queſta materia appartenente al mio propoſito.

26. Nè già ſi creda eſſere ſtata o traſcuratezza, o ignoranza nel Signor Tamburini, ſe non ha citato Autori più antichi. Nò; ella è ſtata vera impoſſibilità di trovarli. Neppure il Boſſuet, o chiunque altro ſia il vero Autore della *Defenſio declarationis Cleri Gallicani* impegnatiſſimo a ſoſtenere la ſuperiorità del Concilio ſopra il Papa, ha potuto citare Autori di più alta antichità. E poi il Signor Tamburini medeſimo aveva avuto la bontà di farci ſapere con un paſſo del Concilio di Baſilea, che nei tempi anteriori al Concilio di Coſtanza i Dottori diſputavano bensì ſul punto della ſuddetta ſuperiorità, ma non avevano niente di fermo, e deciſo, ondeggiando tra il sì, e il nò: *Gloſſa, & Doctores in hac materia ante Concilium Conſtantienſe ſæpe vacillabant, modo unum, modo aliud dicebant, & ſcholaſtice diſputantes non ſe firmabant.* (*ſup. Teſto I.*). Ora in tale ſtato di coſe è impoſſibile che l' opinione della ſuperiorità del Concilio ſopra il Papa fuſſe anteriormente al Concilio di Coſtanza *una maſſima* CERTA *fondata ſulla dottrina di tutta l' antichità.* Anzi un ſecolo, e più prima del Concilio di Coſtanza io trovo, che preſſo gli ſteſſi Franzeſi era una maſſima CERTA la dottrina contraria. Nel 1305. i Nobili del Regno di Francia preſentarono a Papa Clemente V. un Memoriale, nel quale domandavano che ſi condannaſſe la memoria del defunto Papa Bonifazio VIII. Queſto Me-

Memoriale viene recato dal Serry nell'Appendice *ad Differt. de Rom. Pont.*, e in esso così parlano quei Nobili: *Cum de Bonifacii mortui hæresi quæritur, non debet congregari Concilium generale. Estis enim vos, Pater sanctissime, Jesu Christi Vicarius, totum Corpus Ecclesiæ repræsentans, qui claves Regni cælestis habetis. Nec congregatum totum generale Concilium sine vobis, & nisi per vos posset cognoscere de negotio supradicto juxta Patrum sancita, sententiamque Doctorum juris, & Ecclesiæ sanctæ Dei.* Il Signor Tamburini comincia la sua antichità dai tempi del Concilio di Costanza, o al più dall'anno 1387., e poi viene sempre scendendo all'ingiù, e accostandosi ai tempi nostri. Io farò tutto il contrario. Comincerò la mia antichità dall' anno 1305., e anderò sempre salendo all'insù. Il passo del citato Memoriale afferma espressamente, che un Concilio Generale non può intraprendere di giudicare un Papa, neppur morto, senza l'autorità, e se non per mezzo dell'autorità del Papa regnante, *sine vobis*, ET NISI PER VOS *non posset &c.* Questo è un professare chiaro e tondo, che il Papa è superiore al Concilio generale. Di più il Memoriale afferma, questa essere una dottrina stabilita dai Decreti de' Padri, seguita dai Dottori, e, quel che importa più di tutto, comune nella Chiesa di Dio. Dunque abbiamo quì una testimonianza non di uno, o di pochi Scrittori, ma di assai Persone rispettabili insieme unite, che fanno fede della dottrina corrente nei principj del secolo XIV., e nei secoli anteriori.

27. Risaliamo ora a questi anteriori. Senza bisogno di trattenerci quì in citazioni abbiamo di sopra (*nn.* 5., *e* 6.) accennati molti, e decisivi monumenti della antichità, i quali provano, che i Concilj generali hanno bisogno della approvazione, e con-

e conferma del Papa, affinchè le loro decisioni, e decreti abbiano vigore, e costringano all'ubbidienza nella Chiesa universale. Or quale maggior segno, e prova può trovarsi della superiorità del Papa sopra il Concilio? Non è ella suprema, e a niuno soggetta quella autorità, dalla quale dipende il valor delle decisioni, e delle Leggi? Dunque tutti quei Padri, e Scrittori Ecclesiastici, anzi i Concilj medesimi generali, i quali nel Papa hanno riconosciuto il diritto di dar vigore colla sua approvazione, o di toglierlo col suo dissenso alle cose stabilite nei generali Concilj, hanno al tempo stesso per necessaria, ed inevitabile conseguenza riconosciuto la superiorità del Papa sopra il Concilio generale.

28. Ciò posto, entra quì subito Tertulliano colla sua regola a far vedere al suo Analizatore il torto, che egli ha nella presente materia. Dice Tertulliano *id esse Dominicum, & verum, quod sit prius traditum; id autem extraneum, & falsum, quod sit posterius immissum.* Questa regola viene riportata dal Sig. Tamburini nella sua *Analisi ec.* §. *XCVI.*, e con essa alla mano egli così conchiude: "La precedenza dunque, e l'anzianità della dottrina è il carattere delle verità rivelate,,. E nel seguente §.XCVII. soggiunge: "Qual più facile maniera di confutare gli errori? *Id verum quod prius; id falsum quod posterius.* Basta fissar l'epoca della nuova opinione, basta fissare il tempo della sua nascita, e saper l'autore, il Capo di setta, che l'hanno inventata: ecco finita la lite. Il carattere di novità è la marca di una dottrina adultera, e straniera,,. Fissiamo dunque il tempo, nel quale nacque la dottrina della superiorità del Concilio sopra il Papa. Questo fu il tempo dello scisma gravissimo, e lunghissimo, che diede motivo a tenersi il Concilio di Co-

 stan-

ſtanza: tempo di confuſione, e di turbolenza, nel quale gli animi erano ſommamente riſcaldati per ſoſtenere chi un partito, e chi un altro, e per conſeguenza gli intelletti erano ſommamente offuſcati. Queſta epoca infelice è già ſubito un grande, e ottimamente fondato pregiudizio contro quella dottrina. Quali furono gli Autori, che fecero naſcere, o almeno promoſſero, e diedero voga a quella dottrina? Il Cardinale Pietro d' Ailly, Gerſone, e altri Teologi del ſecolo XV., l'autorità dei quali vedremo nella ſeguente Oſſervazione qual peſo debba avere preſſo i giuſti ſtimatori delle coſe. Nei tempi anteriori al ſecolo XV. ſtava nella Chieſa in pacifico poſſeſſo la dottrina contraria, come abbiamo già provato di ſopra. Dunque *id verum quod prius; id falſum quod poſterius.* La dottrina della ſuperiorità del Concilio ſopra il Papa ha il carattere chiaro chiaro della novità: *il carattere della novità è la marca di una dottrina adultera, e ſtraniera:* dunque quella dottrina è una dottrina adultera, e ſtraniera. Rendiamo grazie a Tertulliano, e al ſuo Analizatore, che ci hanno dato in mano così belle regole, e così giuſte. Se certo numero di Teologi in queſti ultimi ſecoli hanno abbandonato quella dottrina, che aveva la precedenza, e l'anzianità, per ſeguir quella, che ha il carattere della novità, il Boſſuet medeſimo ci avviſa di rigettare l'autorità di tali Teologi per tenerci forti alla ſentenza dei Padri antichi: *Theologi graves poſtquam exploratam habent Patrum ſententiam, non multum commoveri ſolent* (meglio ſtarebbe *nihil commoveri ſolent*) *novellis Scholaſticorum opinionibus.* (*Defens. Declarat. &c. part. II. lib. IV. cap. 16.*) Entriamo ora ad eſaminare più particolarmente l'autorità di queſti Teologi ſoſtenitori della ſuperiorità del Concilio ſopra il Papa.

TE-

TESTO VI.

Cap. I. art. I. pagg. 9., e 10.

„ La terza rifleſſione è, che la Chieſa di Fran-
„ cia ha ſempre avuto un attaccamento, ed un ri-
„ ſpetto ſingolare pei decreti dei Concilj di Co-
„ ſtanza, e di Baſilea . . . Il Clero di Francia
„ animato dallo ſteſſo ſpirito, e camminando ſulle
„ tracce de' ſuoi Padri dichiarò nel 1682., che i
„ Decreti del Concilio ecumenico di Coſtanza con-
„ tenuti nelle Seſſioni quarta, e quinta, approvati
„ dalla S. Sede . . . mantengono tutta la loro for-
„ za ſenza poter eſſere contraſtati ec. „

Ibid. art. II. pag. 19.

„ I Teologi Franceſi hanno coſtantemente inſe-
„ gnato le ſteſſe maſſime intorno la ſuperiorità del
„ Concilio ſopra il Papa „.

Ibid. pagg. 11, e 14.

„ Noi non ſapremmo cominciare meglio dai
„ Teologi Franceſi quanto dal celebre Gerſone ...
„ (*Gerſon Oper. tom. II. pag.* 303.): *Sequeretur ſe-*
„ *cundo, quod Paulus contra jus divinum, & hu-*
„ *manum geſſiſſet dum reſtitit Petro in faciem,*
„ *hoc eſt publice, & coram Eccleſiæ congregatione:*
„ *hæc enim reſiſtentia Pauli non fuit minor provo-*
„ *catio contra Petrum quam fuiſſet appellatio ad*
„ *Eccleſiam: unde ſi Petrus noluiſſet deſiſtere,*
„ *fuiſſet ab Eccleſia condemnandus ... Ex quibus*
„ *palam elicitur, quod ſummus Pontifex, qui ſuc-*
„ *ceſſit Petro in Apoſtolatu, reprehendi poteſt pu-*
bli-

„ *blice per Doctorem Theologum, qui in officio prædicationis succedit Paulo, etiam ubi non hæreticaret, vel erraret in fide. Et hoc similiter elicitur generalius, & invincibilius ex auctoritate proxime allegata* (*Matth*.18.15.): Si peccaverit in te frater tuus, *quemadmodum pluries in sacro Constantiensi Concilio latissime deductum est in sermonibus publicis, & multiplicibus scripturis, quarum copiæ sunt apud multos* „.

OSSERVAZIONI.

29. Io potrei muover lite su quella espressione *Chiesa di Francia*. Io so benissimo, che l'opinione della superiorità dei Concilj generali sopra il Papa è uno dei quattro articoli dell'Assemblea del Clero di Francia dell'anno 1682. : ma so altresì, che uno di questi articoli è quello, che nega al Papa l'infallibilità. Questo articolo dunque della infallibilità sarà il sentimento *della Chiesa di Francia*, come lo è l'articolo della superiorità. Eppure mi si fa avanti un Autore, la cui testimonianza non è ricusabile dal Signor Tamburini, e dagli Appellanti di Francia; e questo Autore mi assicura, che l'opinione contraria alla infallibilità del Papa non è, e non può chiamarsi sentimento *della Chiesa di Francia*. L'Abate Claudio Fleury nel suo Discorso nono sulla Storia Ecclesiastica afferma, che „ appena si troverà in Francia un Regolare, a cui non sia certa l'infallibilità de' Romani Pontefici. Nè i Regolari solamente, ma le Congregazioni ancora di Preti secolari, che non godono privilegj, e che sono soggetti ai Vescovi, sono a questa sentenza inclinati come più conforme alla pietà „. Così scriveva il Fleury molti anni dopo il 1682. Di più il Signor Soardi nella grand' Ope-

ra

ra stampata nel 1747. ad Avignone *de suprema Romani Pontificis auctoritate hodierna Ecclesiæ Gallicanæ doctrina &c.* colle chiare testimonianze de' Vescovi di quella illustre Nazione ha fatto vedere, che ancora grandissima parte di que' Vescovi suppone, e talora insinua apertamente la stessa infallibilità. Dunque non è vero, che *la Chiesa di Francia* sia di sentimento contrario alla infallibilità del Papa. Questo sentimento è bensì proprio di alcuni, di molti, se volete, tra i Francesi; ma non è sentimento *della Chiesa di Francia*. Or non potrebbe dirsi lo stesso della opinione, che tiene i Concilj generali superiori al Papa?

30. Ma non adoperiamo congetture dove abbiamo argomenti sicuri al nostro intento. La Chiesa di Francia certo è rispettabilissima per ogni titolo: ma la Chiesa di Francia non è già la Chiesa universale, la quale abbia forza di far diventare decisione di un Concilio ecùmenico quella, che non fu se non decisione di un Concilio particolare. La Chiesa di Francia, o per dir meglio, i Teologi Francesi, e con essi il Sig. Tamburini ancora, non hanno già la virtù di fare sparire dalle Storie quei pubblici, e incontrastabili monumenti, i quali dimostrano autenticamente la non ecumenicità del Concilio di Costanza nelle Sessioni quarta, e quinta. Finalmente la Chiesa di Francia, ossia i Teologi Francesi non possono far sì, che leggendosi gli Atti stessi del Concilio di Costanza un Lettore spregiudicato non veda subito, e non si accerti pienamente dallo scopo, e dal contesto di quegli Atti, e dalle formali espressioni di essi, che il senso dei controversi Decreti è un senso ristretto al caso dello scisma, e dei tre Papi incerti allora regnanti. Se certi Teologi si ostinano senza ragione, e senza fine a dare a quei Decreti un senso generale, e una forza di

ecu-

ecumenicità, e ciò contro l'evidenza degli Atti, e la certezza dei fatti; questa sarà bensì una prova del quanto possano sullo spirito dell'uomo i pregiudizj, e l'impegno; ma non sarà mai una prova del senso generale di quei Decreti, e della ecumenicità del Concilio di Costanza in quelle Sessioni, nelle quali furono fatti quei Decreti. Dunque *l'attaccamento, e il rispetto singolare della Chiesa di Francia pei decreti dei Concilj di Costanza, e di Basilea* formano un appoggio molto debole per la Causa del Signor Tamburini. Se poi si compiacerà egli di vedere le eccezioni a quegli articoli date già dal P. Bianchi *T. II. pag.* 632., e nell'Antifebbronio *T. II. pag.* 272. *seqq.*, conoscerà, che senza far torto all'Assemblea, nella quale furono decretati quegli articoli, possiamo, secondo tutte le leggi della buona critica, dispensarci dall'addottarli. L'Assemblea stessa del 1682. nella Lettera circolare a tutti i Vescovi del Regno in data 1. Luglio protesta apertamente, che le discrepanze di sentimenti nate tra il Clero di Francia e Roma non erano già sopra punti di fede, ma sopra mere opinioni, che libero era a chiunque l'addottare, o il rigettare (*).

31. Ma questi Articoli, risponderà il Signor Tamburini, sono stati approvati, sostenuti, e difesi dal gran Bossuet in una Opera egregia intitolata *Defensio declarationis Cleri Gallicani.* L'autorità del solo Bossuet vale per mille presso le persone veramente dotte. Può dunque il solo Bossuet Teologo di prima sfera far pendere la bilancia in favore dei quattro articoli controversi. E io replico di essere pienamente d'accordo sul punto della dottrina, e della autorità, che si attribuisce al Bossuet Teo-

(*) *Tom. I. Act. Cleri Gallic. edit. Paris. an.* 1716.

Teologo veramente insigne, e di prima sfera. La difficoltà consiste nel provare, che l'Opera *Defensio declarationis &c.* sia veramente opera del gran Bossuet, almeno così come l'abbiamo ora alle stampe. Quest'Opera soggiace a dei fondatissimi sospetti di essere stata alterata, e guasta dal Vescovo di Troyes Nipote del Bossuet, il quale la diede alle stampe circa 30. anni dopo la morte del Zio. Si sa che la *Defensio declarationis &c.* fu intrapresa dal gran Bossuet non di volontà sua propria, ma per comando espresso del Re Luigi XIV.: si sa che il Bossuet visse anni 22. dopo pubblicati gli Articoli, che egli intraprese a difendere: si sa finalmente che in questi 22. anni, dando egli alle stampe molte sue Opere, non pensò mai a stampare questa *Difesa ec.* Essa non vide la luce se non quasi 30. anni dopo la morte del supposto Autore. Questo a buon conto è un fatto certo, e assai disfavorevole alla legittimità di quel parto. Se poi questa *Difesa ec.* si confronti con altre Opere, che senza alcun dubbio sono veramente del gran Bossuet, si troveranno fra l'una e le altre delle contradizioni molte, e palpabili. Per recarne una, o due solamente così come per un saggio, il Bossuet nella seconda Istruzione sopra le promesse di Gesù Cristo fatte alla Chiesa fa vedere contro i Protestanti, che la caduta di Papa Liberio non pregiudica punto alle promesse di Gesù Cristo per questa ragione, che adduce ivi al *num.*105.:" essendo cosa
„ ben certa in fatto, che Liberio non cedè se non
„ alla violenza aperta, e che ritornò al suo dove-
„ re da per se stesso „. Eppure nella *Difesa ec. lib.* 9. egli obbietta questo fatto di Liberio, e vi insiste sopra come se fosse un fatto, che provasse potere il Papa cadere in errore in una definizione dommatica. Inoltre nelle Meditazioni sul

Van-

Vangelo *giorno* 72. dice, che in tutta la succeffione de' Papi appena si trovano due, o tre cose, che sono moleste a chi volesse difendere la loro immunità da errori nella fede: e nel Sermone fatto all' Assemblea del 1681. afferma, *Contra morem omnium Prædecessorum unum, aut duos summos Pontifices aut per vim, aut per subreptionem non defendisse constanter, aut non satis aperte explicasse doctrinam fidei.* Questi due Papi poi furono Liberio, che cadde *per vim*, e Onorio, che cadde *per subreptionem*. Eppure nella *Difesa ec.* si pretende che MOLTI siano gli errori di dommatiche decisioni, e in MOLTI Papi. Ora il vero Bossùet non era uomo tale, cui succedesse la brutta disgrazia di dire una cosa in un'Opera, e dirne un'altra contraria in altra Opera; disgrazia, che succede purtroppo a certi Scrittori, che sono ben cogniti al Signor Tamburini: (*Vedi sopra il num.* 17.). Per amore di brevità non dico altro al proposito della *Difesa ec.* per far vedere quante ragioni vi siano, e quanto forti di sostenere, che una tal Opera, così come adesso è alle stampe, non è opera del gran Bossuet. Chi fusse amante d'istruirsi a fondo su questo punto, vegga Giovambattista Noghera nelle *Riflessioni sulla infallibilità del Papa rifles. XIX.*: il Marchese Maffei nelle *Osservazioni Letterarie* sul principio del tom. V.: e a questo articolo del Maffei l'importante annotazione, che si troverà nella *Nuova Raccolta di Opuscoli scientifici, e filologici* tom. XXX. data in luce nel 1776. dal P. Mandelli Camaldolese: e finalmente il Cardinal Orsi nella confutazione di quella *Difesa ec.*, e l'Opera del Sig. Soardi *de suprema Romani Pontificis auctoritate ec. lib. IV. cap.* 5. §. 1.

32. Tolta di mezzo l'autorità del Bossuet, resterebbe a dire qualche cosa di quegli altri Teolo-

gi

gi Francesi, e non Francesi, i quali sostengono l' opinione della superiorità del Concilio sopra il Papa, e che sono citati dal Signor Tamburini. Ma per non allungare di sovverchio; e inutilmente le nostre Osservazioni, lasciati da parte tutti gli altri, prendiamone uno solo, che può considerarsi come l'antesignano, cioè il celebre Gersone Cancelliere della Università di Parigi. Da Gersone appunto comincia il Signor Tamburini la lunga serie delle sue citazioni, e in esso si ferma lungamente. Dunque Gersone fu, secondo il sentire del Signor Tamburini, un gran Teologo. Si conceda in buon' ora: ma l'autorità di lui non è poi di quel peso, che pretendono i Sostenitori della superiorità del Concilio sopra il Papa. Lasciamo stare che Gersone scrisse su questa materia in quei tempi, nei quali le turbolenze dello scisma, e l'impegno in un partito offuscavano assai l'intelletto, e dirigevano la penna degli uomini anche i più dotti. I soli molti, e gravissimi errori, che si trovano insegnati da lui in varie delle sue Opere, ed *ex professo*, bastano per reprimere la confidenza di certi Scrittori, i quali tutto giorno ci mettono avanti l' autorità di Gersone come di un Teologo impareggiabile. Vediamone brevemente alcuni di questi errori e per formare un giusto concetto di Gersone, e per avere in mano bilance giuste da pesarne l'autorità. Dunque Gersone nel Trattato *de modis uniendi, & reformandi Ecclesiam in Conciliis tom. II. edit.* 1706. *pag.* 189. dice, che anche una vecchierella delle più disprezzabili potrebbe convocare un Concilio generale per salute della Chiesa, poichè potrebbe darsi il caso, che la Chiesa si salvasse, riducendosi alla persona di questa vecchietta felice: *Sicut enim universalis Ecclesia potest salvari in minima vetula, quia est salvata in B. Virgi-*

ni;

ne; *sic ad salvationem universalis Ecclesiæ posset convocatio Concilii fieri per minimam vetulam.* Diciamo *anathema* di tutto cuore a una dottrina così contraria al dogma della indefettibilità della Chiesa. Quando la Chiesa si fusse ridotta *ad minimam vetulam*, dove sarebbe allora la gerarchia dei Ministri della Chiesa? Si potrebbe ella allora questa Chiesa chiamare con S. Cipriano *Plebs Sacerdoti adunata, & Pastori suo grex adhærens* (*)? Ridicolosa all'estremo è poi l'idea di quella vecchia, che intima un Concilio generale. Gersone ci saprebbe egli dire chi verrà a questo Concilio? Forse altre vecchie per divertirsi a raccontar fole colla vecchia intimatrice del Concilio. Insomma in questo passo si trova da Gersone accoppiato mirabilmente il ridicolo coll'erroneo. E questi è quel Gersone così formidabile! Quel Teologo impareggiabile, che si cita come se fusse un oracolo! Ma andiamo innanzi. Nel medesimo Trattato nel cap. *de unitate Ecclesiæ* Gersone distingue la Chiesa cattolica dalla Apostolica: nega, che il Capo visibile della Chiesa cattolica sia il sommo Pontefice; e dice, che la Chiesa seguiterebbe a sussistere, ancorchè non vi fosse il successore di S. Pietro, e Vicario di Gesù Cristo. Dice, che la Chiesa Apostolica è una Chiesa particolare inclusa nella Chiesa Cattolica. Soggiunge, che la potestà delle Chiavi, e del governo della Chiesa dipende dalla bontà, e santità dei Ministri. Dice di più, che la dignità Pontificia non è stata data per durare fino alla fine de' secoli, ma solamente *ad tempus illis, qui diligunt Deum in toto corde, & charitate.* Dalle quali parole si potrebbe inferire, che la Chiesa è invisibile: infatti questo errore è insegnato ivi da Ger-

(*) *Epist. LXVI. ad Florentium edit. Fell.*

Gersone non oscuramente, se non colle parole, almeno colla totalità della dottrina. Non voglio poi neppure rammentare le orrende massime da quest'uomo insegnate *ex professo*, e replicatamente nel trattato *Consid. decem Principibus*, *&* *Dominis util.*: massime, che tendono apertamente ad autorizzare le ribellioni dei Sudditi contro i Sovrani, e ad armare il furore del più cieco, e sacrilego fanatismo. Fa stupore, come mai l'autorità di Gersone si magnifichi tanto da tutti i Teologi impegnati per la superiorità del Concilio al Papa. Diciamo con cristiana libertà il vero. Si fa tanto gran caso di Gersone appunto perchè fu uno dei capi sostenitori della autorità dei Concilj generali sopra il Papa anche legittimo, e certo: in grazia di questo punto si dissimulano i molti, e gravissimi errori, e le frequenti debolezze, che si trovano nelle Opere di lui. Insomma a formare il merito di Gersone concorre per non picciola parte lo spirito di partito.

33. Ma veniamo in particolare ad esaminare il passo di Gersone, che si è riportato in questo Testo VI. Un tal passo piace assai al Sig. Tamburini, e si vede, che egli vi fa sopra molta forza, poichè nel decorso di cotesta sua Opera *Cosa è un Appellante* lo cita più, e più volte: (*infra pagg.* 63. 139. 352. 362.). Eppure (sia detto con buona pace di lui) non potevasi citare passo più rigettabile di questo. Sei cose io trovo da opporre a questo passo. *Prima.* Non è già cosa certa, e fuori affatto di controversia, che il Cefa ripreso da S. Paolo fusse l'Apostolo S. Pietro. Il Sig. Tamburini nella *Analisi delle Prescrizioni di Tertulliano* al §. *LXXV.* dice: " Mi sembra più degna di riso, che di confutazione la bizzarra opinione di " Arduino, e di alcuni altri, i quali ..... contro " l'autorità della Scrittura, e contro tutta l'anti-

" chi-

„ chità de' Padri hanno creato colla fantasia un al-
„ tro Cefa distinto da S. Pietro, e pretendono che
„ il Cefa ripreso da S. Paolo non fusse S. Pietro,
„ ma non so qual altra persona, che loro è piac-
„ ciuto di immaginare a capriccio. „ Questo tuono così decisivo, e disprezzante non impone più a niuno. Bisogna a buon conto da TUTTA l'antichità de' Padri togliere Clemente Alessandrino Padre antichissimo, il quale (*) sostiene, che il Cefa ripreso da S. Paolo non fu l'Apostolo S. Pietro, ma uno fra i 72. Discepoli del Signore. Qualche altro antico Autore ha sostenuto la stessa cosa: e si può dire con verità, che quasi in ogni secolo vi è stato chi l'abbia difesa, come si troverà dimostrato dall' Ab. Zaccaria nel tomo I. delle sue *Dissertazioni varie Italiane Diss. VIII. pag. 196. seq.* Posto ciò, quel TUTTA *l'antichità de' Padri* è una cosa *creata colla fantasia* del Signor Tamburini, al quale *piace* talvolta *di immaginare a capriccio.* Ma io non voglio contrastare su questo punto, e concederò, che il Cefa ripreso da S. Paolo fusse l'Apostolo S. Pietro, poichè in fatti questo è l'insegnamento comune de' Padri.

34. *Seconda cosa da opporre.* Il procedere di S. Pietro ripreso da S. Paolo non fu già un insegnare, o predicare qualche errore: fu un mero fatto personale di contegno tenuto male a proposito nell' operare. Questo punto è ben certo, anche per il Sig. Tamburini, il quale nella sua *Analisi &c.* §. *LXXII.* ci dice con Tertulliano, che quello di S. Pietro *conversationis fuit vitium, non praedicationis.* Ora il N. A. tratta in questo luogo della sua Opera delle appellazioni da farsi da una decisione, da una Bolla dommatica del Papa, *che sembri pericolosa*

(*) *ap. Euseb. Hist. Eccl. lib. I. cap. 12.*

losa nella fede, come egli dice a *pag.* 11.; e intende di provare, che tale appellazione è legittima, ed approvata dalla dottrina dei Teologi, e fra questi di Gersone, che cita per il primo. Domando io ora: come fa a questo proposito la riprensione fatta da S. Paolo a S. Pietro per un fatto meramente personale? Se il procedere di S. Pietro *fuit vitium conversationis*, perchè citarlo dove trattasi *de vitio prædicationis*, e di decisioni dommatiche? Se Gersone non ha avuta l'avvertenza di citare un fatto, che nulla fa al suo propósito, questa avvertenza doveva averla almeno il Sig. Tamburini per sua riputazione.

35. *Terza cosa da opporre.* E' una vera ridicolezza paragonare la resistenza di S. Paolo fatta a S. Pietro, paragonarla, dico, a una appellazione fatta a tutta la Chiesa: ne decida il buon senso di tutti gli uomini. Qualunque suddito in certe circostanze può fare al suo superiore una rimostranza, ed anche una correzione, senza che venga in capo a chicchessia la stranissima idea di chiamare quest'atto *una appellazione.* Figuriamoci, per modo di esempio, un Cardinale, che in Concistoro pubblico disapprovi qualche azione del Papa, che egli stimasse mal fatta, e capace di indurre i Cristiani in qualche errore: chi dirà mai che questo Cardinale appelli a tutta la Chiesa? Dunque Gersone dall'impegno di trovare fino nelle Sacre Carte l'esempio di una appellazione dal Papa alla Chiesa si è lasciato trasportare fino a perdere il senso comune quando ha detto, che *hac resistentia Pauli non fuit minor provocatio contra Petrum, quam fuisset appellatio ad Ecclesiam.*

36. *Quarta cosa da opporre.* Con quale epiteto dovremo noi caratterizzare questo bel detto di Gersone, che un Dottore Teologo *succede a S. Paolo nell'*

nell' offizio della Predicazione, come *il sommo Pontefice succede a S. Pietro nell' offizio dell' Apostolato, e del Papato?* Si poteva dire cosa più scempiata di questa? Un Dottor Teologo come Teologo non ha alcun carattere nella Chiesa di Dio, nè alcuna legittima missione. Or senza missione con quale autorità un Teologo assume l' offizio della predicazione nella Chiesa? *Quomodo prædicabunt, nisi mittantur?* Dice S. Paolo (*Rom.* 10. 15.). L' uffizio della predicazione è uno dei ministeri essenzialmente annessi all' Apostolato, e all' Episcopato. *Euntes docete omnes gentes .... docentes eos servare omnia quæcumque mandavi vobis*, disse Gesù Cristo ai suoi Apostoli (*). *Vade, prædica Evangelium populo tibi commisso*, dice la S. Chiesa ad ogni Vescovo nella di lui consecrazione [*Pontif. Rom.*]. S. Ireneo per apprendere la dottrina, che fu insegnata da Gesù Cristo, e dagli Apostoli, dice doversi ricorrere a quelli, che *Ab Apostolis instituti sunt Episcopi in Ecclesiis, & successores eorum usque ad nos* (**). Tertulliano per convincere gli Eretici di dottrina nuova, e falsa, gli sfida a prodorre non già i Dottori Teologi, ma l' origine delle loro Chiese, e la successione de' loro Vescovi: *Cedant ergo origines Ecclesiarum suarum, evolvant ordinem Episcoporum suorum ita per successiones ab initio decurrentem &c.* (***). Il N. A. svolge ampiamente questa regola di Tertulliano nella sua *Analisi ec.* §. *CXVIII.*, *e seg.* S. Girolamo commentando quelle parole di S. Paolo (*ad Ephes.* 4. 11.) *Et ipse dedit ..... alios autem Pastores, & Doctores*, dimostra, che l' uffizio di Dottore è lo stes-

(*) *Matth.* 28. 19. *seq.*
(**) *Lib.III. adv. hær. cap.* 3.
(***) *De Præscript. cap.* 32.

ſteſſo, che quello di Paſtore, e conviene alle medeſime perſone. Lo ſteſſo dimoſtra S. Agoſtino (*). Che ci viene dunque a dire Gerſone, che i Dottori Teologi ſuccedono a S. Paolo nell'uffizio della predicazione? E quaſi che fuſſe poco l'aver detto queſto errore, lo aggrava enormemente col fare quaſi un paragone tra la ſucceſſione dei Romani Pontefici a S. Pietro nell'Apoſtolato, e la ſucceſſione dei Dottori Teologi a S. Paolo nell'uffizio della predicazione.

37. *Quinta coſa da opporre.* Quel paſſo di S. Matteo *ſi peccaverit in te frater tuus ..... dic Eccleſiæ*, donde Gerſone crede di provare il ſuo aſſunto *invincibilius*, è citato fuori affatto del ſuo vero ſenſo. La tradizione, e la pratica coſtante de' noſtri maggiori in quelle parole *dic Eccleſiæ* hanno inteſo i Veſcovi poſti dallo Spirito Santo a reggere la Chieſa di Dio, come può vederſi nel Petavio (**). Che poi queſti Veſcovi non debbano intenderſi uniti in Concilio, ma ſibbene preſi ſeparatamente, è chiaro dalla aſſurdità che riſulterebbe dall'intendere quel teſto diverſamente. Se ogni fratello delinquente ſi aveſſe ad accuſare al Tribunale della Chieſa o diſperſa, o unita in Concilio generale, chi non vede ſubito che una vera Babilonia ſi introdurrebbe nella Chieſa, e nel ſuo governo? S. G. Griſoſtomo, ed Eutimio citati dal Maldonato intendono per *Chieſa* i Prelati della Chieſa, i quali ſi chiamano *Chieſa* perchè come Capi la rappreſentano, ciaſcuno la ſua. Così dunque in queſto luogo per *Chieſa* ſi deve intendere il particolar Veſcovo di quel Fratello, al quale deve farſi la correzione. E' dunque coſa ben certa, che quelle

(*) *Epiſt. CXLIX. al. LIX. ad Paulinum n.* 11.
(**) *De Eccl. Hierarch. lib. III. cap.* 16. *num.* 12.

le parole *dic Ecclesiæ* significano lo stesso che *dic Prælatis Ecclesiæ* separatamente presi; e non, come intende Gersone, *dic Ecclesiæ universæ*: questa interpretazione è di S. Girolamo (*), di S. Gio. Grisostomo (**), e di altri Padri. Mi si potrà forse dire, che non è solo il Gersone, e con esso il Sig. Tamburini, a interpretare così le citate parole di S. Matteo; ma che altri Teologi ancora citati in appresso dal N. A. le intendono appunto così. Rispondo, questo non provar altro, se non la fatale disgrazia purtroppo comune presso non pochi Scrittori di copiare senza discernimento, e alla cieca gli errori adottati dai loro Antecessori. Quella interpretazione di Gersone è falsa evidentemente: questo punto non può negarsi. Che importa dunque se alcuni Scolastici dopo Gersone si sono con lui uniti nell' adottare questa falsa interpretazione? Il numero degli erranti acquista per avventura la forza di trasformare l'errore in verità?

38. *Sesta cosa da opporre.* Gersone cita i pubblici Sermoni, e le molte scritture fatte nel sacro Concilio di Costanza, e in questi sermoni, e scritture cerca appoggio ai suoi sentimenti. Ma ogni Teologo sa benissimo, che tutte queste cose provano bensì l'opinione dei privati Dottori; ma non provano, che questa opinione fusse addottata dal Concilio di Costanza. E' regola notissima, e certissima, non doversi riguardare come sentimento di un Concilio tutto ciò, che quivi si dice dai Teologi, ed anche dai Vescovi; ma quello soltanto, che dal Concilio medesimo si abbraccia, e si fissa con formale decisione. Ora dalle sei cose opposte al Testo di Gersone si vede quanto male ragioni questo per-

(*) *In cap. XVIII. Matth.*
(**) *Homil. LXI. in Matth.*

peraltro insigne Teologo, e quante nebbie sparga nell'intelletto di un uomo anche dotto il pregiudizio, e l'impegno di sostenere una cattiva causa. Varj altri passi di Gersone vengono citati dal N. A., sui quali tutti si potrebbero fare delle osservazioni molto somiglianti alle sei già fatte al Testo sopracitato: giacchè in tutti quei passi Gersone va ragionando sottosopra al modo medesimo, e sui medesimi fondamenti. La fatica di tenergli dietro passo passo sarebbe troppo lunga, e inutile. A me pare che tutti quei Teologi, (fra i quali occupa un posto il Signor Tamburini), i quali, trattandosi della superiorità del Concilio sopra il Papa, mettono fuori con grandissima confidenza l'autorità di Gersone, e con essa alla mano credono di trionfare, come se fussero appoggiati a una autorità di sommo peso, pare, dico, a me, che facciano torto alla loro dottrina, e discernimento. Che se non bastassero le cose dette finora per tutte abbattere le ragioni portate da Gersone, e dagli altri Teologi citati dal N. A. per sostenere l'opinione della superiorità del Concilio al Papa, io mi lusingo che basterà l'Osservazione seguente, nella quale prendo a dimostrare, che quella opinione involge in se stessa una manifesta assurdità.

TESTO VII.

Cap. I. art. I. pagg. 10. 11.

„ L'ultima riflessione è, che il diritto di appel-
„ lare dal Papa al Concilio in materia di fede, e
„ in tutte le cause, che riguardano il bene gene-
„ rale della Chiesa, secondo l'osservazione del ce-
„ lebre Gersone, e di molti altri Teologi, debbe
„ essere considerato come una conseguenza necessa-
„ ria della superiorità del Concilio generale defini-
„ ta dai Concilj di Costanza, e di Basilea „.

Ibid. art. II. pag. 49.

„ Egli è adunque certo per le decisioni di due
„ Concilj generali, che il Papa è soggetto al Con-
„ cilio, che lo può giudicare, ed al quale si può
„ per conseguenza appellare dai Decreti de' Papi „.

OSSERVAZIONI.

39. Dunque il diritto di appellare dal Papa al Concilio è fondato tutto sulla superiorità del Concilio sopra il Papa. Se questo fondamento dunque non regge, neppure può reggere quel diritto, che ne è una conseguenza necessaria. Teniamo forte questa confessione del Signor Tamburini. Se io mostrerò, che la superiorità del Concilio sopra il Papa non regge: se farò vedere, che l'opinione, che sostiene questa superiorità, è una opinione assurda, e che contiene della contrarietà colla parola di Dio scritta, e tradita: io dunque avrò in un colpo solo confutato tutto il Libro *Cosa è un Appellante*, Libro tutto indirizzato a mostrare legitti-

mo,

mo, e canonico l'appello dal Papa al Concilio generale. Accingiamoci all'impresa.

40. Il dire che il Concilio sia superiore al Papa, può avere il senso seguente. Separiamo le decisioni di fede dai decreti di disciplina. Un Concilio ecumenico deve essere approvato, e confermato dal Papa: tutti, onninamente tutti i Concilj, che la Chiesa di Gesù Cristo tiene per ecumenici, sono stati dal Papa approvati (*sup. nn.* 5., 6.). Or dunque può domandarsi, se una decisione di fede fatta da un Concilio ecumenico approvato dal Papa obblighi anche il Papa alla sommissione, e alla fede? Tutti rispondono di sì; e in ciò non vi è la minima quistione, nè vi può essere tra Cattolici. Inoltre può domandarsi, se le Leggi in materia di disciplina fatte da un Concilio ecumenico approvato dal Papa obblighino anche il Papa alla loro osservanza? Sull'obbligo in generale convengono tutti, in quanto quest' obbligo deriva non già da vera autorità, giurisdizione, e forza coattiva, che il Concilio abbia sopra il Papa; ma in quanto deriva immediatamente da Dio, il quale avendo dato al Papa il Primato, e la potestà, che ha, *in aedificationem, non in destructionem* (2. *Cor.* 10. 8.), cioè in vantaggio della Chiesa, conseguentemente lo obbliga ad osservare, e a mantenere quelle Leggi, che tendono al bene della Chiesa, (quali sono appunto le Leggi fatte nei Concilj ecumenici); tolto il caso, che le mutazioni dei tempi, e delle circostanze richiedessero abrogazione, o dispensa di quelle Leggi. Di questo obbligo nei Papi discendente da questa origine abbiamo a lungo parlato in altra nostra Operetta *Esame della vera Idea della Santa Sede.* Dall'altra parte questo obbligo nei Papi non può nascere da altra ragione. Non dal Concilio solo considerato senza l'unione, e l'approva-

vazione del Papa: questo punto lo dimostreremo tra un momento. Non dal Concilio considerato coll'unione, e approvazione del Papa; poichè allora il Papa avrebbe vera autorità, giurisdizione, e forza coattiva sopra se stesso, il che è impossibile. Dunque ec.

41. Resterebbe ora a domandarsi, se il Concilio da per se solo, e considerato senza il consenso, e approvazione del Papa, abbia vera autorità, giurisdizione, e forza di obbligare il Papa? Questo appunto è quello, che pretendono i Sostenitori della superiorità del Concilio sopra il Papa: e questo altresì è il senso unico, nel quale si fa, e si può fare questa quistione. Cercare se il Concilio unitamente col Papa sia superiore sì, o nò al Papa solo, questa è una quistione ridicola, sciocca, e assurda, che niuno ha fatto mai. Nella quistione presente della superiorità il Concilio e il Papa son due termini relativi, fra i quali si cerca la relazione di superiorità, e di inferiorità: dunque sono due termini, uno dei quali non può essere incluso nell' altro. Duuque la quistione della superiorità ec. necessariamente considera da una parte il Concilio solo senza includervi il Papa; dall'altra parte il Papa solo senza unirvi il Concilio. Ecco l'aspetto, in cui si prendono le cose nella presente quistione; ed ecco il vero senso, ed unico, in cui si fa una tal quistione. Io dico dunque che una tal quistione è assurda, e contiene una grande contrarietà colla parola di Dio scritta, e tradita.

42. Imperciocchè in primo luogo la Chiesa universale non ha mai considerato per ecumenico quel Concilio, nel quale il consenso, e approvazione del Papa non siano intervenuti o per mezzo de' suoi Legati, o per conferma fatta posteriormente. Può vedersi a questo proposito ciò che abbiamo det-

detto di sopra (*nn.* 5., *e* 6.). Nella Professione di fede sottoscritta da Menna Vescovo di Costantinopoli, e da altri assaissimi Vescovi (*) si protesta di aderire alle decisioni, e ai decreti dei Concilj generali, ma però ai fatti *communi consensu cum Legatis*, *atque Vicariis Sedis Apostolicæ*. In un fatto per se stesso indubitabile basta sfidare gli Avversarj a produrre un solo Concilio non approvato dalla Sede Apostolica, il quale sia per ecumenico riconosciuto dalla Chiesa universale. Se i Teologi Franzesi, (e questi neppur tutti), produrranno il Concilio di Basilea considerato come ecumenico *dalla Chiesa* (come essi dicono) *di Francia*: io risponderò, che la Chiesa di Francia non è la Chiesa universale: risponderò, che pel mondo Cattolico quel Concilio è a tutta ragione considerato come degenerante da tutte le regole, ed anche scismatico. Dunque il considerare, e chiamare *Concilio ecumenico* quello, che si considera senza l'unione col Papa, il quale resta in disparte, e da se solo, questo è proprio un andare contro il sentimento di tutta la Chiesa. Dunque quella quistione, la quale necessariamente considera il Concilio generale senza includervi il Papa vivente, legittimo, e certo, è una quistione assurda, e contraria al sentimento di tutta la Chiesa.

43. In secondo luogo il Concilio generale rappresenta la Chiesa universale, e da questa rappresentanza appunto discende l'autorità, e la forza di esso. L'infallibilità è stata da G. C. promessa non a un certo numero di Vescovi o dispersi, o adunati, ma a tutto il Corpo dei Pastori del primo ordine. Il Signor Tamburini conviene su questo punto, almeno quanto alla totalità del Corpo; anzi lo

(*) *Ap. Labb. tom. V. Concil. col.* 337. *seq.*

lo afferma, e lo prova in tutta la sua Opera dell' *Appellante*, e nell' *Analisi delle Prescrizioni di Tertulliano*: in questo punto convengono tutti senza contrasto. Ora nei Concilj generali mai non si aduna tutto il Corpo dei Pastori, anzi nettampoco il numero maggiore: ma essendovi tutti invitati, e potendovi tutti intervenire, il Corpo de' Vescovi effettivamente adunati rappresenta il Corpo Episcopale tuttoquanto, e come tale ha la promessa della infallibilità, e insieme la potestà di far leggi obbliganti anche quelle Chiese, e quei Vescovi, che al Concilio non sono intervenuti effettivamente. Or posto ciò, su di che non vi è contrasto, io domando: un Concilio anche generale considerato senza il Papa certo, legittimo, e vivente, rappresenta egli la Chiesa di Gesù Cristo? Nò certamente. La Chiesa di Gesù Cristo per istituzione di lui medesimo ha un Capo visibile in terra, un Primate di onore insieme, e di vera e propria giurisdizione: questo è un punto di fede cattolica non controverso fra i Cattolici. La Primazia essenzialmente compete a una Persona sola, nè può dividersi fra due, o più Persone. Due, o più PRIMI nello stesso genere, in onore, e in giurisdizione, ripugnano. Inoltre la Primazia è personale. Gesù Cristo diede il Primato non ad una qualche Chiesa, ad una Sede particolare, ex. gr. a quelle di Antiochia, o di Roma; ma lo diede alla Persona stessa di S.Pietro, e in esso alla Persona dei di lui Successori sedenti nella di lui Sede, in cui morì. Infatti la Primazia passò dalla Sede di Antiochia alla Sede di Roma quando S. Pietro, lasciata la prima Chiesa, prese il governo particolare della seconda. Dunque la Primazia non è *direttamente*, *o immediatamente* annessa alla Sede di Roma, ma sibbene alla Persona del Papa, cioè al Successore di

San

San Pietro nella Sede di Roma. Tutto ciò, che si dice della Sede di Roma per ragione del Primato, si dice *immediatamente*, *e direttamente* della Persona del Papa, e mediante questa Persona si dice anche della Sede di Roma. Perciò S. Pier Damiano parlando al Papa Alessandro II. disse con esatta espressione: *Vos Apostolica Sedes, vos Romana estis Ecclesia* (*) trattandosi della Primazia: e S. Girolamo scrivendo al Papa S. Damaso (**) dice: *Ego Beatitudini tuæ, idest Cathedræ Petri communione consocior.* Il P. Coustant nell'Indice alla Raccolta delle Epistole dei Romani Pontefici nota, che il termine di *Sede Apostolica* si prende per significare *la Persona dei Papi.* Citiamo qualche altro passo della antichità per dimostrare, che i Padri nostri hanno ottimamente conosciuto la verità, che ora andiamo esponendo. Il Papa Zosimo (***) così parla: *Tantam enim huic Apostolo* (S. Pietro) *canonica antiquitas per sententias omnium voluit esse potentiam ex ipsa quoque Christi Dei nostri promissione, ut & ligata solveret, & soluta vinciret: par potestatis data conditio in eos, qui Sedis hæreditatem ipso annuente meruissent ..... Cum ergo tantæ auctoritatis Petrus caput sit, ... ut tam humanis, quam divinis legibus, & disciplinis omnibus firmetur Romana Ecclesia &c.* La Chiesa Romana *firmatur* non immediatamente, e direttamente, ma mediante la Persona di S. Pietro, *cui tanta potentia data est &c.* I Vescovi della Provincia di Arles scrivendo a S. Leone Papa (****) dicono: *Ut sicut per Beatissimum Petrum Apostolorum Principem Sacrosancta Ecclesia* Ro-

(*) *Opusc. XX. cap. 1.*
(**) *Epist. XV.*
(***) *Epist. X. ad Aurelium Carthag. &c.*
(****) *Post Epist. XLIX. inter Leonin.*

Romana teneret supra omnes totius mundi Ecclesias principatum &c. Quì si dice espressamente, che la Chiesa Romana tiene il Primato sopra tutte le Chiese del mondo per mezzo della persona di S. Pietro, a cui questo Primato fu personalmente conferito. Il Papa Anastasio II. nella Lettera all'Imperatore Anastasio dice: *Per ministerium humilitatis meæ, sicut semper est, Sedes B. Petri in universali Ecclesia assignatum sibi a Domino Deo teneat Principatum* (*). Ecco come *Sedes B. Petri tenet principatum assignatum sibi a Domino*, per mezzo della persona del Papa: *per ministerium humilitatis meæ.* Il Papa Pelagio I. nella Lett. *ad Episcopos Tusciæ* dice: *quomodo vos ab universi orbis communione separatos esse non creditis, si mei inter sacra mysteria, secundum consuetudinem, nominis memoriam reticetis, in quo, licet indigno, Apostolicæ Sedis per successionem Episcopatus præsenti tempore videtis consistere firmitatem?* Altri molti passi potrebbero recarsi al nostro proposito: ma per amor della brevità basteranno i già citati.

44. Stringiamo ora il nostro raziocinio. Quando voi mi dite, che il Concilio generale rappresenta la Chiesa universale, io domando subito: in questo Concilio si considera egli compreso il Papa sì, o nò? Voi mi rispondete di nò; e così dovete rispondere necessariamente, secondo il senso, in cui si fa, e unicamente si può fare la questione della superiorità del Concilio sopra il Papa. Dunque io replico francamente, esser falso, ed erroneo, che un tal Concilio rappresenti la Chiesa universale. Questa Chiesa per istituzione di Cristo ha da avere un Capo, un Primate visibile in terra: questo Capo, questo Primate non è una qualche Chiesa parti-

(*) *Epist. I. ap. Mansi T. VIII. col. 188.*

ticolare, ma è una Persona sola: questo Capo visibile, questo Primate vivente, e sussistente con certezza, e notorietà viene da voi lasciato in disparte, e considerato solo, per contrapporgli dall' altra parte una adunanza quanto si voglia numerosa di Vescovi. E' impossibile, che questa adunanza di Vescovi considerata separatamente dal suo Capo possa rappresentare quella Chiesa universale, che essenzialmente ha il Papa per suo Capo datole da Gesù Cristo. S. Ambrogio (*) dopo avere riportate le parole di S. Matteo *Tu es Petrus*, *& super hanc petram &c.* inferisce subito questa notabile conseguenza: *Ubi ergo Petrus*, *ibi Ecclesia.* In quella adunanza di Vescovi, che voi chiamate *Concilio generale*, non vi è, nè vi si considera compresa la Persona di Pietro, ossia del Successore di S. Pietro: dunque *ibi non est Ecclesia*, la Chiesa cioè universale, nè effettivamente, nè rappresentativamente. La Chiesa universale al dire di S.Cipriano (**) è stata *super unum*, *qui claves accepit*, *Domini voce fundata:* questo *unus*, *qui claves accepit*, sta in disparte, e si considera separato da una tale adunanza di Vescovi: dunque questa adunanza di Vescovi non può mai rappresentare la Chiesa fondata *super unum*, *qui claves accepit.*

45. In terzo luogo che cosa è la Chiesa? *Est unum ovile*, *& unus Pastor* (***). S.Cipriano (****) intende queste parole della Chiesa: *Ad quam unitatem redigens* (Christus) *Ecclesiam*, *denuo dicit: Et erit unus grex*, *& unus Pastor.* La Chiesa è un solo Ovile, perchè retto tuttoquanto da un solo Pa-

(*) *Enarr. in ps. L. n.30.*
(**) *Epist. LXXIII.*
(***) *Joan. X. v. 16.*
(****) *Epist. LXXVI. ad Magnum.*

Pastore non solamente invisibile, qual è Gesù Cristo, ma ancora visibile, qual è il Successore di S. Pietro, lasciato quì in terra da Gesù Cristo medesimo a fare le veci sue nel reggimento della Chiesa universale. La Chiesa, dice S. Cipriano (*), essenzialmente è *plebs Sacerdoti suo coadunata*, & *Pastori suo grex adhærens*. Ora in quella adunanza di Vescovi, che voi chiamate *Concilio generale*, dove è il Pastore unico, chè regga l'intero unico ovile? In quella adunanza di Vescovi io vedo bensì altrettanti Pastori, che reggono ciascuno una porzione delle pecorelle di Gesù Cristo: ma non vedo quel Pastore unico, che le regga tutte: quel Pastore, nella Persona del quale unicamente si verifica, che tutte quelle porzioni del gregge di Gesù Cristo si riducono ad unità, ed a formare un solo Ovile. Che mi state dunque voi a dire, che una tale adunanza di Vescovi rappresenta la Chiesa universale, ed unica di Gesù Cristo? Inoltre in quei Vescovi adunati io vedo altrettante pecorelle di Gesù Cristo: i Vescovi sono *Pastori rispetto ai loro popoli*; ma sono *pecorelle rispetto a Pietro*, e ai di lui Successori, dice il Bossuet (**) dopo S. Eucherio di Lione, o chiunque altro sia l'antico Autore della Omil. *in Natali Apostol.* attribuita ad Eusebio Emisseno. Quei Vescovi dunque adunati, e considerati separatamente dal Papa, non sono *plebs Sacerdoti suo coadunata*, non sono *grex adhærens Pastori suo*. Quella adunanza dunque di Vescovi non è, e neppure può rappresentare la Chiesa universale, ed unica di Gesù Cristo.

46. In quarto luogo la Chiesa universale è Apostolica: questo carattere lo confessiamo tutti nel Simbolo

(*) *Epist. LXVI. ad Florentium.*
(**) *Serm. sulla unità della Chiesa.*

bolo Costantinopolitano: *Credo ... unam sanctam catholicam, & Apostolicam Ecclesiam.* Apostolica si chiama per la professione di quella dottrina, e di quelle Leggi, che gli Apostoli predicarono, e stabilirono fondando le Chiese particolari, le quali tutte si riducono poi ad unità nella professione della medesima fede, nella osservanza dei medesimi precetti, nella participazione dei medesimi Sacramenti, e nella comunione col medesimo universal Pastore, che è il Papa. Ora i Ss. Padri per provare, che la dottrina professata nella Chiesa cattolica è dottrina veramente Apostolica, provocano alla successione de' Vescovi, e mostrano; che nella Cattolica Chiesa vi sono Chiese particolari, le quali esibiscono, e provano una non interrotta serie di Vescovi, che rimonta fino a qualche Apostolo. Con queste Chiese comunicano, e professano la medesima dottrina tutte quelle altre, che formano una sola Chiesa Cattolica: dunque la dottrina professata dalla Chiesa Cattolica è veramente dottrina Apostolica. Indi i Padri sfidano gli Eretici d'ogni setta a produrre anch'essi l'origine delle loro Chiese da qualche Apostolo, e la successione non interrotta dei loro Vescovi da questo Apostolo fino ai loro giorni: dalla mancanza di questa origine, e di questa successione inferiscono, che la dottrina degli Eretici non è Apostolica, ma dottrina nuova, adultera, e profana. Di questo argomento si valgono contro gli Eretici Tertulliano *de Præscript.*: S. Ireneo nei Libri *adver. hæres.*, dove appella espressamente alla successione dei Pontefici Romani da S. Pietro fino al suo tempo: S. Ottato Milevitano *cont. Parmen.*, dove forma il Catalogo dei Pontefici Romani fino al Papa Siricio allora vivente: S. Efrem Siro citato dall'Assemani *tom. I. Bibliot. Orien.*: S. Epif. *hær.* 27.: S. Agostino in più luoghi con-

contro i Manichei, e i Donatisti: l'antico Autore *quæst. novi, & vet. Testam. q.* 110., che vanno fra le Opere di S. Agostino ec. Ora in una adunanza quanto mai si voglia numerosa di Vescovi ai tempi nostri, adunanza, nella quale non si consideri compreso il Papa, si sfidi chiunque di quei Vescovi a produrre dentro la loro adunanza una Chiesa particolare, che mostri, e provi una serie non interrotta de' suoi Vescovi rimontante sino a qualche Apostolo. Le Chiese Apostoliche di origine immediata sono presentemente divise tutte per fatale scisma, e per eresia dalla vera Chiesa, eccettuata la sola Chiesa Romana. Quando dunque mi si dice, che il Concilio generale, nel quale non si considera compreso il Papa, rappresenta la Chiesa universale, io cerco in questa Chiesa rappresentata il carattere di APOSTOLICA, secondo il metodo sopra esposto tenuto dai Ss. Padri, e non lo trovo. Dunque anche per questo capo ho diritto di dire, che questa Chiesa rappresentata non è la Chiesa universale di Gesù Cristo fondata *super fundamentum Apostolorum* (*ad Ephes.* 2. 20.).

47. In quinto luogo il Primato fu istituito da Gesù Cristo per l'unità della Chiesa: la Tradizione tuttaquanta depone in favore di questa verità. S. Ireneo della Chiesa Romana parlando dice, ESSERE NECESSARIO, che tutte le Chiese, e tutti i Cristiani del mondo si uniscano con qnesta Chiesa PER RAGIONE DELLA PRINCIPALE AUTORITA' DI ESSA: *Ad hanc enim Ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam, hoc est eos, qui sunt undique Fideles* (*). S. Cipriano (**): *Una est Ecclesia a Christo Domi-*

(*) *Lib. III. adv. hær. cap.* 3.
(**) *Epist. LXX.*

mino super Petrum ORIGINE UNITATIS, ET RATIONE *fundata.* E nel Lib. *de unitate Ecclesiæ* dice: *Tamen ut unitatem manifestaret* (Christus), *unitatis ejusdem originem ab uno incipientem sua auctoritate disposuit ... Exordium ab unitate proficiscitur, & primatus Petro datur, ut Ecclesia Christi una, & cathedra una monstretur.* S. Paciano di Barcellona (*) parlando delle parole da Gesù Cristo dette a S. Pietro *Tu es Petrus &c.*, e del Primato promessogli con queste parole, dice: *Locutus est Dominus ad unum ideo, ut unitatem formaret ex uno.* S. Ottato Milevitano (**): *Bono unitatis B. Petrus .... præferri omnibus Apostolis meruit, & claves regni cœlorum communicandas cæteris solus accepit.* S. Girolamo (***): *Propterea inter duodecim unus eligitur, ut capite constituto schismatis tollatur occasio.* Il Catechismo Romano (****) riconosce questa verità come attestata da tutta la Tradizione: *Fuit illa omnium Patrum ratio, & sententia consentiens, hoc visibile Caput* (S. Pietro) *ad unitatem Ecclesiæ constituendam, & conservandam necessarium fuisse.* Il Bossuet nella *Esposizione della dottrina cattolica*, dove si protesta di non dire se non le cose, che la Fede insegna circa la Sede Apostolica, dice (*cap.* 21.), *che il Primato di S. Pietro fu da Gesù Cristo istituito per formare, e conservare l'unità.* Claudio Fleury (*****) afferma, che il Romano Pontefice *per divina istituzione fu preferito a tutti per conservare l'unità della Chiesa.*

48. Or

(*) *Epist. III.*
(**) *Lib. VII. contr. Parmen. cap.* 3.
(***) *Lib. I. in Jovinian. n.* 26.
(****) *Art. IX. Symbol.* §. 12.
(*****) *Instit. jur. Eccles. cap. XIV. n.* 7.

48. Or l'unità della Chiesa consiste nella unità di dottrina, di comunione, e di governo. Della unità di dottrina parleremo in appresso. Parliamo ora della unità di comunione, e di governo. Una Comunità, che abbia due, o più Capi, i quali la governino con autorità indipendente, e non subordinata dell'uno all'altro, non è una sola Comunità, ma sono tante Comunità quanti sono i Capi indipendenti, e supremi. Questo è certo presso tutti. I Vescovi reggono una porzione del gregge di G.C. con autorità indipendente gli uni dagli altri; e non può un Vescovo intromettersi a reggere con tutta la pastorale potestà la Diocési, e il gregge di un altro Vescovo. Quella dipendenza, e subordinazione, che i Vescovi hanno rispettivamente ai Metropolitani, e i Metropolitani rispettivamente ai Patriarchi, o Primati, prescindendo ancora dalla origine di essa, non abbraccia tutta l'estensione della cura pastorale, potendo i Vescovi fare molte cose appartenenti a questa cura, senza che i Metropolitani, e i Patriarchi possano ingerirsi in quelle, secondo i Canoni della Chiesa. Oltre di che non tutti i Vescovi sono soggetti a qualche Metropolitano: i Patriarchi poi non riconoscono alcun superiore nell'ordine de' Vescovi. Se si prescinda dunque dalla suprema potestà del Capo, e Primate di tutta la Chiesa stabilito espressamente, e immediatamente da Gesù Cristo medesimo, potestà, che si estende sopra tutto il gregge, e sopra tutti i Pastori, Vescovi, Metropolitani, Esarchi, Primati, Patriarchi: se, dico, si prescinda da questa potestà suprema; non può trovarsi unità di governo nella Chiesa di Dio. La cosa è chiarissima. Dunque quando mi si dice, che una adunanza di Vescovi quanto mai si voglia numerosa, e raccolta da tutte le parti del Mon-

Mondo Cristiano rappresenta la Chiesa di Gesù Cristo, benchè in quella adunanza non si consideri compreso, ma si lasci in disparte il Papa Capo supremo della Chiesa, mi si dice una cosa, che ferisce, e distrugge l'unità di Governo necessaria, ed essenziale alla Chiesa medesima, per la quale unità appunto Gesù Cristo ha istituito il Primato, secondo la costante dottrina, e tradizione dei Padri. Una tale adunanza di Vescovi potrà bensì in qualche modo rappresentare la Chiesa *come universale*, in quanto questi Vescovi si sono adunati da tutte le parti del Mondo, alle quali si estende la Chiesa: ma questo stesso veracemente neppur basta a rappresentare con proprietà di espressione la Chiesa *come universale*, quando ne rimanesse esclusa la Chiesa Romana, cioè il capo. Potrebbe mai dirsi moralmente universale il complesso di un corpo, a cui mancasse il capo? Eppoi non potrà mai certamente quell'adunanza rappresentare la Chiesa *come una* di unità di governo. Per avere questo carattere di unità, bisogna necessariamente ricorrere all' UNICO CAPO SUPREMO visibile in terra stabilito da Gesù Cristo, cioè al Papa, e considerarlo compreso in quella adunanza di Vescovi raccolti da tutte le parti della Chiesa, e uniti in Concilio.

49 In sesto luogo consideriamo l'unità di dottrina. E giacchè il punto della superiorità del Concilio sopra il Papa si sostiene massimamente ad effetto di poter sostenere l'appello dal Papa al Concilio in materia di decisioni sopra la dottrina rivelata, esaminiamo questo punto con qualche estensione, e colla maggiore accuratezza possibile. Fingiamo un caso, il quale veramente non accaderà mai, ed è impossibile che accada, stante la promessa di Gesù Cristo: ma pure fingiamolo per giugnere più facilmente allo scoprimento di una verità d'infinita

im-

importanza. Anche S. Paolo (*ad Galat. I. v.* 8) per dinotare la fermezza, che noi dobbiamo avere nella fede delle cose rivelate, e da lui predicate, forma una suppoſizione impoſſibile: *Si nos, aut Angelus de Cœlo evangelizet vobis præter quam quod evangelizavimus vobis, anathema ſit.* Fingiamo dunque che il Papa faccia una decisione dommatica solennemente *ex Cathedra*, e che un Concilio generale di Veſcovi ripugni a queſta deciſione, diſapprovandola, e condannandola: viceverſa fingiamo, che un generale Concilio decida dommaticamente qualche punto, e che il Papa vi ripugni, diſapprovi, e condanni queſta deciſione. In queſti caſi chi dovrà prevalere? Il Papa, oppure il Concilio? La deciſione del Concilio contradetta dal Papa potrà ella, e dovrà tenerſi per deciſione della Chieſa Cattolica? I Soſtenitori della ſuperiorità del Concilio ſopra il Papa riſponderanno ſenza dubbio, che in queſti caſi deve prevalere il Concilio: che la deciſione del Concilio ha da tenerſi per deciſione della Chieſa cattolica, non oſtante la contradizione del Papa. Il Sig. Tamburini già ci aveva avvertito fino dalla pag. 5. del ſuo Libro, che " un Concilio genera-
" le, che riceve tutto il ſuo potere da Gesù Criſto,
" non ha biſogno della confermazione del Papa per
" eſſere ſufficientemente autorevole nella Chieſa. "
E la deciſione del Papa *ex cathedra* avrà ella tutta la forza di obbligare la fede dei Criſtiani, non oſtante l'oppoſizione del Concilio? Nò certamente, riſponderanno ſubito i Soſtenitori della ſuperiorità ſuddetta: poichè ſi può appellare da una deciſione dommatica del Papa al Concilio " e il Concilio non
" ſarebbe in diritto di eſaminare le deciſioni del
" Papa, e di giudicarne, ſe le ſue deciſioni foſſero
" irreformabili, ed infallibili " dice il N. A. a *pag.* 51.: e a *pag.* 53. ſoggiunge, che il ricorſo, oſſia l'ap-

l'appellazione al Concilio " produce la sospensione
" del giudizio del Papa, fintantochè non è confer-
" mato dal Concilio. " Entriamo ora a vedere
quanto queste risposte dei nostri avversarj siano contrarie alla parola di Dio scritta, e tradita, e quanto gagliardamente feriscano quella unità di dottrina, che Gesù Cristo ha voluto che fusse sempre nella sua Chiesa.

50. L'unità essenziale alla Chiesa consiste massimamente nella unità della fede: di ciò niuno può dubitare. *Una fides, unum baptisma*, dice S. Paolo (*). E altrove prega tutti i Fedeli per il nome di Gesù Cristo, *ut id ipsum dicatis omnes, & non sint in vobis schismata; sitis autem perfecti in eodem sensu, & in eadem sententia* (**). Torna altrove ad inculcare questa necessarissima unità di fede, *ut occurramus omnes in unitatem fidei, ... ut jam non simus parvuli fluctuantes, & circumferamur omni vento doctrinæ* (***). *Omnes idem sapiant, eamdem charitatem habentes, unanimes, idipsum sentientes* (****). La Chiesa è la Sposa di Gesù Cristo perchè professa la dottrina da lui insegnata: *Sponsabo te mihi in fide*, fu predetto dal Profeta Osea (*II. v.* 20.). *Hoc fœdus meum cum eis, dicit Dominus: Spiritus meus, qui est in te, & verba mea, quæ posui in ore tuo, non recedent de ore tuo, & de ore seminis tui, dicit Dominus, amodo, & usque in sempiternum:* così parla Dio della sua Chiesa per la bocca del Profeta Isaia (*LIX. v.* 22.). Quindi S. Ambrogio chiama la fede fondamento della Chie-

F sa

(*) *Ad Ephes. IV. v.* 5.
(**) *I. Cor. I. v.* 10.
(***) *Ad Ephes. IV. v.* 13.
(****) *Ad Philip. II. v.* 2.

sa, *Ecclesiæ fundamentum est* (*): e altrove definisce la Chiesa *Congregationem, quæ in* UNUM *connexum corpus, atque compactum* UNITATE FIDEI, *& caritatis assurgit* (**). S. Girolamo, o chiunque altro sia l'antico Autore del Commentario *in ps.* 23., che va fra le Opere di S. Girolamo, dice, che *Ecclesia ex pluribus personis congregatur, & tamen* UNA *dicitur* PROPTER UNITATEM FIDEI. Similmente Teodoreto (*in ps.* 47) afferma, che *Communiter omnes Ecclesiæ ad unam rediguntur* OB CONSONANTIAM *veterum dogmatum.* Se alla unità della Chiesa è tanto contrario lo scisma, che rompe soltanto i vincoli della comunione, e della carità; quanto più le sarà contraria l'eresia, che attacca il fondamento stesso della Chiesa, cioè la fede?

51. Avendo Gesù Cristo istituito il Primato per l'unità della sua Chiesa (*supra n.* 47.), ne segue, che lo ha istituito massimamente per la unità della dottrina nella sua Chiesa. Quel Testo Evangelico (*Luc. XXII. v.* 32.) *confirma fratres tuos*, che impone a S. Pietro il precetto di confermare nella fede i suoi Fratelli, viene da tutta la Tradizione inteso del Primato allora promesso al medesimo S. Pietro: dunque il Primato fu istituito massimamente per l'unità della fede. Il Bossuet nella Dissertazione previa alla *Difesa ec.* ediz. di Asterdam 1745. espressamente protesta, che *Theologi omnes, ac Parisienses vel maxime adversus hæreticos Primatum Apostolicum probant ex his locis Tu es Petrus, & Confirma fratres tuos &c.* Gio. Gersone (***) dopo avere esposta l'istituzione di Gesù Cristo, *qua voluit Ecclesiam suam regi principaliter sub uno,*

& ab

(*) *Lib. I. de Incarn. cap.* 5.
(**) *Lib. III. de Offic. cap. III. n.* 19.
(*** *De potest. Eccl. consid. IX.*

& ab uno Monarcha, rende anche la ragione di questa istituzione, poichè questo principato, dice, di uno solo è opportunissimo a mantenere quella unità di dottrina, e di fede, che Gesù Cristo esige da tutti: *Quoniam iste est optimus principatus, præsertim in spiritualibus*, AD CONSERVATIONEM UNITATIS FIDEI, *ad quam obligantur omnes*. E nel Trattato *de stat. Eccl. tit. de statu Prælat. consid. XIII.* dice: *Status Episcopalis habet rationabiliter Monarcham supremum, scilicet Papam*, RATIONE UNITATIS FIDEI. Alfonso Tostato, (che io cito quì volentieri, perchè dal Signor Tamburini è computato a *pag.* 34. fra i Sostenitori della superiorità del Concilio al Papa), riconosce (*in cap. XVI. Matth.*) essere il Primato di S. Pietro necessario per l'unità della fede in tutta la Chiesa. Perfino Quesnello riconosce, e confessa questa verità. Essendo egli stato incolpato di avere insegnata la condannata eresia dei due Capi della Chiesa S. Pietro, e S. Paolo, stampò in sua difesa un Libretto intitolato *Motivi di diritto per il Procuratore della Corte Ecclesiastica di Malines &c.* Quivi dopo avere stabilito, che *la funzione di insegnare agli uomini le verità della fede, di interpretare la parola di Dio ec. . . . è la principale funzione dell'Episcopato*, passa a far vedere, che questa funzione compete principalmente a S. Pietro per ragione del suo Primato, e che S. Pietro ebbe il Primato della dottrina sopra tutti gli Apostoli, ed anche sopra S. Paolo: che il voler negare a S. Pietro il Primato della dottrina è un abbattere il Primato stesso dai suoi fondamenti ec. In fatti i Francesi tutti concedono al Papa le prime, e principali parti nelle decisioni dommatiche in materia di dottrina rivelata, e ciò per ragione del suo Primato. Il Collegio di Navarra nella Università di Parigi parlando a Clemen-

mente VII., (che dai Francesi era riconosciuto per legittimo Papa), dopo avere riconosciuto che *la Sede Apostolica è quella Cattedra di Pietro, sopra la quale è fondata la Chiesa:* dopo avere applicato alla Sede Apostolica le parole Evangeliche *Rogavi pro te ut non deficiat fides tua*, soggiunge: *Hæc est igitur, ad quam determinatio fidei, & approbatio veritatis catholicæ, & hæreticæ impietatis detestatio* MAXIME *pertinet* (*). L'Assemblea stessa del Clero dell'anno 1682. professa espressamente, che il Papa nelle definizioni di fede, e nella condanna degli errori ha *le prime, e principali parti* per ragione del suo Primato.

52. Questo Primato istituito da Gesù Cristo per l'unità della Chiesa massimamente nella dottrina della fede, unità sommamente importante, e necessaria, porta, ed esige, che i Cristiani tutti si conformino colla fede professata dal Primate: già intendiamo sempre della fede professata con solenni decisioni *ex Cathedra*. In questo senso appunto S. Pietro, (e nella Persona di esso i Successori di lui), riceve da Gesù Cristo il precetto di confermare nella fede i suoi Fratelli *confirma fratres tuos*; e per conseguenza viene ai Fratelli ordinato di ascoltar Pietro, e di seguirlo. E perchè i Fratelli confermati nell'uniformare la loro fede a quella di Pietro non errino mai, Pietro riceve la promessa della infallibilità: *Rogavi pro te ne deficiat fides tua.* La fede professata da S. Pietro è quella pietra immobile, sopra la quale è piacciuto a Gesù Cristo di fondare la sua Chiesa, e contro la quale non prevarranno mai tutti gli sforzi dell'errore, e dell' Inferno (*Matth. XVI. v.* 18.). In quelle parole del sacro Testo *& super hanc petram* o voglia intendersi con assaissimi Padri la persona stessa di S. Pietro;

(*) *Hist. Univerfit. Parif. ad an.* 1387.

tro; o voglia intenderſi con altri Padri la fede profeſſata da S. Pietro; o finalmente voglia tutto inſieme intenderſi la perſona, e la fede, come qualche Padre ha inteſo: ſempre torna lo ſteſſo quanto al noſtro intento. S. Pietro deſtinato Primate, e Capo della Chieſa per promeſſa di Gesù Criſto fatta in queſto medeſimo Teſto evangelico, S. Pietro, dico, e la fede da lui profeſſata pubblicamente ſono il fondamento della Chieſa. Non poſſono poſare ſu queſto fondamento quelle pietre, che non ſi uniſcono con Pietro *in unitate fidei*. E ſiccome tutto ciò, che compete a S. Pietro PER RAGIONE DEL SUO PRIMATO, compete anche alla perſona dei di lui Succeſſori, nei quali quel Primato ſi trasfonde con tutte le prerogative ad eſſo anneſſe da Gesù Criſto, ſiccome tutti i Cattolici confeſſano ſenza contraſto: così la perſona dei Succeſſori di S. Pietro, e la fede da loro pubblicamente, e dommaticamente profeſſata ſono il fondamento della Chieſa. Su queſto fondamento è neceſſario poſare per eſſere pietre appartenenti all'edifizio della Chieſa di Gesù Criſto: e vale a dire biſogna uniformarſi alla fede profeſſata dai Succeſſori di S. Pietro per eſſere in quella Chieſa, la quale è UNA maſſimamente PER L'UNITA' DELLA FEDE.

53. Queſta verità contraſtata da tutti gli Eretici, e ingrata agli Appellanti è una verità inſegnata apertamente da tutta la Tradizione. L'antichiſſimo Padre S. Ireneo, il quale aveva ricevuta la dottrina Apoſtolica per bocca degli immediati Diſcepoli degli Apoſtoli, eſpreſſamente dice ESSERE NECESSARIO che la Chieſa tutta, e tutti i Criſtiani del Mondo ſi uniſcano colla Chieſa Romana, e ciò per ragione del Primato, e Principato, che eſſa ha in tutta la Chieſa: *Ad hanc Eccleſiam* (*Romanam*) *propter potentiorem*, (*o potiorem*, come al-

altri leggono) *principalitatem* NECESSE EST *omnem convenire Ecclesiam, hoc est eos, qui sunt undique Fideles* (*). Or come è possibile CONVENIRE colla Chiesa Romana quando si discordi da essa nel punto della massima importanza, cioè nella fede? In quella fede, per l'unità della quale appunto fu da Gesù Cristo istituito il Primato chiamato da S. Ireneo *potentior*, o *potior principalitas*? Quando poi si dice *Chiesa Romana*, trattandosi di Primato, si intende sempre, e si deve intendere la Persona dei Romani Pontefici; giacchè il Primato è personale, e non può competere a più persone insieme, come si è avvertito di sopra (*n.* 43.). Tertulliano ammette come vera quella dottrina, la quale si uniformi colla dottrina professata dalle Chiese di origine immediatamente Apostolica, che egli chiama *Chiese matrici, e originali*; e rigetta come falsa ogni altra Dottrina non uniforme a quella: *Constat proinde omnem doctrinam, quæ cum illis Ecclesiis matricibus, & originalibus fide conspiret, veritati deputandam: ... reliquam vero omnem doctrinam de mendacio præjudicandam* (**). Il Signor Tamburini ha pur avuto sotto l'occhio questo passo di Tertulliano, e lo ha maneggiato nella sua *Analisi ec.* (§. *XXXVI.*). Come mai non ha riflettuto, che altre *Chiese certamente originali, e matrici* non sono rimaste a giorni nostri unite alla Chiesa Cattolica fuori che la Santa Chiesa di Roma? Che dunque quella sola dottrina *veritati deputanda est*, la quale *conspirat* colla dottrina della Chiesa Romana? Che dunque l'appellare dalla dottrina di questa Chiesa, cioè decisa solennemente dai Pastori supremi di questa Chiesa, egli è pro-

(*) *Lib. III. adv. hær. cap.* 3.
(**) *De Præscript. cap.* 21.

proprio un cacciarsi nell'errore, e nella menzogna? Ha egli per avventura il Signor Tamburini stampato il Libro *Cosa è un Appellante?* per mettersi in contradizione colle regole di Tertulliano, e colla sua *Analisi ec.?*

54. S. Cipriano nel lib. *de unit. Eccles.* decide non essere nella Chiesa cattolica chiunque abbandona la Cattedra di S. Pietro: *Qui cathedram Petri, supra quem fundata est Ecclesia, deserit, in Ecclesia esse confidit?* L'Assemblea stessa del Clero di Francia del 1682. riconosce la forza di queste parole, quando nella Lettera enciclica a tutti i Prelati del Regno dice: *Fidenter cum B. Cypriano pronuntiamus, eum, qui cathedram Petri, super quam fundata est Ecclesia, deserit, in Ecclesia non esse.* Questo Testo di S. Cipriano si suole intendere di chi si separa di comunione dalla Cattedra di S. Pietro: ma molto più può, e deve intendersi di chi si separa da questa Cattedra nella dottrina della fede, che è il fondamento della unità della Chiesa. Come è possibile mantenere la comunione con quella Cattedra, colla quale si discorda nella fede? Nè in questo passo di S. Cipriano per *Cattedra di S. Pietro* può intendersi altro che LA PERSONA STESSA DI S. PIETRO, e de' suoi Successori; giacchè l'obbligo indispensabile di comunicare colla Cattedra di S. Pietro per essere nella Chiesa nasce dal Primato, come tutti confessano: ora il Primato è personale, e compete alla Persona de' Papi direttamente, e immediatamente, come si è avvertito di sopra (*n.* 43.). Dunque chi non mantiene il vincolo della comunione col Papa, non è nella Chiesa cattolica. Molto più dunque non è nella Chiesa cattolica chi non mantiene col Papa l'unità della fede. Il Papa quando solennemente, ed *ex Cathedra* decide qualche punto di fede, separa sem-

pre

pre dalla sua comunione i contumaci contraddittori alla sua decisione: dunque questi contumaci contraddittori *non sunt in Ecclesia* nè per l'unità della fede, nè per il vincolo della comunione colla Cattedra di S. Pietro. Nel senso appunto di questa unità di fede, e di comunione è vero quell'altro detto di S. Cipriano (*), che *si quis cum Episcopo non sit, in Ecclesia non est.* Per questo ancora dice il santo Martire (**), che nascono gli scismi, e le eresie, perchè non si sta d'accordo con quell' unico Sacerdote, che Gesù Cristo ha lasciato in sua vece al governo della Chiesa: *Nec aliunde hæreses obortæ sunt, aut nata sunt schismata quam inde, quod Sacerdoti Dei non obtemperatur, nec unus in Ecclesia ad tempus Sacerdos, & ad tempus judex vice Christi cogitatur.* La qual cosa non è esattamente vera, se non parlandosi del Papa Capo di tutta la Chiesa: giacchè parlandosi degli altri Vescovi in particolare, può avvenire il caso, che bisogni separarsi da essi nella dottrina, e nella comunione per restare nella Chiesa cattolica, caso purtroppo avvenuto in Antiochia a tempi di Paolo Samosateno, in Costantinopoli a tempi di Nestorio ec.

55. S. Ottato Milevitano e dice (***), che *bono unitatis Petrus præferri omnibus Apostolis meruit*, e afferma (****), che a S. Pietro fu data la Cattedra episcopale singolarmente, affinchè *in hac una cathedra unitas ab omnibus servaretur.* Or quale unità può mai mantenere colla Cattedra di Pietro chi discorda dalla fede professata, e decisa da questa Cattedra?

(*) *Epist. LXVI. edit. Fell.*
(**) *Epist. LV. ad Cornelium Pap.*
(***) *Lib. VII. cont. Parmen. cap. 3.*
(****) *Ibid. lib. II. cap. 2.*

dra? Un tal discordante non è egli quello *schismaticus*, & *peccator*, del quale parla immediatamente S. Ottato, *qui contra singularem Cathedram alteram collocat?* Il Papa Liberio loda l'invitta fede di S. Eusebio di Vercelli (*Epist. ad eund.*), perchè *sequutus Evangeliorum præcepta nullo genere a consortio Sedis Apostolicæ discrepasti.* Notinsi bene le parole NULLO GENERE. Dunque il mantenere *consortium* colla Sede Apostolica e nella comunione, e nella sommissione, e nella dottrina, *omni genere*, egli è un professare la vera fede invittamente, ed è un seguire i precetti del Vangelo. S. Gregorio Nazianzeno (*) con alcuni versi attribuisce al Primato della Sede Romana il dovere, e il potere di unire seco stessa *nexu pio* nella unità della vera fede tutti quelli, che la vera fede professano. S. Ambrogio (**) dice: *Non habent Petri hæreditatem qui Petri fidem non habent*, (altri leggono *qui Petri sedem*), *quam impia divisione discerpunt.* Ma o leggasi *fidem*, o leggasi *sedem*, è lo stesso al nostro intento. Come mai possono avere *sedem*, o *fidem Petri* coloro, che discordano dalla fede decisa solennemente dalla Sede di S. Pietro, e che anzi la combattono, la impugnano, & *impia divisione discerpunt?* S. Damaso Papa mandò a Paolino Vescovo di Antiochia una professione di fede, alla quale dovevano sottoscrivere tutti coloro, i quali volessero *Ecclesiæ copulari*, e perciò *ejusdem fidei communione per te* NOBIS *sociari* (***). S. Girolamo avverte Demetriade a tenere costantemente la fede professata dal Papa S. Innocenzo: *Illud te pio caritatis affectu præmonendam*

(*) *In lib. de vita sua.*
(**) *Lib. I. de Pœnit. cap. 7.*
(***) *Mansi T. III. col. 425.*

dam puto, *ut S. Innocentii* ... *teneas fidem* (*). Nella celebre questione delle tre ipostasi S. Girolamo ricorre al Papa Damaso (*Epist. XV.*) per sapere a qual partito debba appigliarsi in questa controversia. Per essere sicuro di seguire la dottrina di Gesù Cristo, egli vuole unirsi colla dottrina del Papa, cioè della Cattedra di S. Pietro: *Ego nullum primum nisi Christum sequens*, *Beatitudini tuæ*, *idest Cathedræ Petri communione consocior*. Sa ben egli, che la Chiesa è fabbricata sopra il fondamento della fede, e della persona di Pietro, e dei Successori di Pietro come sopra una pietra immobile: *Super illam Petram ædificatam Ecclesiam scio.* Chiunque non si unisce col Papa nella dottrina della fede, non appartiene a Cristo, ma all'Anticristo: *Quicumque* TECUM *non colligit*, *spargit : hoc est qui Christi non est*, *Antichristi est.* Dunque per determinarsi con sicurezza, e senza pericolo di errare nell'unirsi di comunione con quel partito, che sostiene la vera dottrina nella quistione delle tre ipostasi riguardo al mistero della Trinità, S. Girolamo aspetta, e domanda la decisione della Cattedra di S. Pietro, cioè del Papa Damaso (**): *Scissa Ecclesia ad se me rapere festinat* ... *Ego interim clamito : si quis Cathedræ Petri jungitur*, *meus est.* ..... *Obtestor Beatitudinem tuam*, *ut mihi Litteris tuis apud quem in Syria debeam communicare significes.* Io non so quali parole più precise, chiare, ed energiche potesse adoperare S. Girolamo per darci ad intendere la necessità di unirsi colla dottrina della fede professata dal Papa ad effetto di professare la vera fede. Quì certo non si potrà fare la distinzione tra la Cattedra di S. Pietro e la Perso-

na

(*) *Epist. CXXX. n. 16.*
(**) *Epist. XVI. edit. Veron.*

na del Papa, quando S. Girolamo per indirizzarsi alla Cattedra di S. Pietro si indirizza appunto alla Persona del Papa: *Beatitudini tuæ*, IDEST *Cathedræ Petri: quicumque* TECUM *non colligit: obtestor* BEATITUDINEM TUAM ec. S. Agostino nel Salmo *contra Partem Donati* dopo avère rammentata la successione dei Romani Pontefici, e averla chiamata quella pietra Evangelica, *quam non vincunt superbæ inferorum portæ*, riconosce, che pieno è di vera, e cattolica fede chiunque tiene la fede professata da quei Pontefici: *Talis si quis ad me veniat plenus catholicæ fidei, quales illos sanctos viros* (i Papi) *omnes solemus audire &c.*

56. Dopo avere recato i sentimenti, e i detti di tanti Padri, che attestano la Tradizione nei primi secoli della Chiesa sul punto della necessità di unirsi colla Cattedra di S. Pietro, e col Papa Successore di S. Pietro nella professione della fede, e ciò *propter potentiorem principalitatem*, come parla S. Ireneo; sarebbe superfluo scorrere per li secoli seguenti, e dimostrare sempre continuato il filo di quella Tradizione fino al secolo presente. Basti il recare in mezzo la celebre Formola di Papa Ormisda abbracciata, e sottoscritta da un numero grandissimo di Vescovi, Cherici, e Laici in tutto l' Oriente, consecrata coll'uso frequente, e non interrotto per più di tre secoli nella Chiesa, e finalmente canonizata coll' approvazione di un Concilio ecumenico, cioè dell' VIII. Concilio: (vedi più sotto *n.* 134.). In questa Formola spedita l'anno 517. in Oriente per sottoscriversi da tutti quegli scismatici, che ritornare volevano nella comunione col Papa, e colla Chiesa Cattolica, dopo essersi detto, che nella Sede Apostolica si è sempre custodita immacolata la vera religione, e la regola della retta fede, si soggiunge: *De hac igitur fide non cadere cupien-*

pien-

pientes, & Patrum sequentes in omnibus constituta anathematizamus omnes hæreses ... Quapropter sequentes IN OMNIBUS *Sedem Apostolicam prædicamus* OMNIA, *quæ ab ipsa decreta sunt, & propterea spero in una communione vobiscum, quam Apostolica Sedes prædicat, me futurum, in qua est integra religionis, & perfecta soliditas. Promittentes in sequenti tempore sequestratos a communione Ecclesiæ catholicæ; idest* IN OMNIBUS *non consentientes Sedi Apostolicæ, eorum nomina inter sacra non recitanda esse mysteria &c.* (*). Chi segue la Sede Apostolica IN OMNIBUS; chi tiene, professa, e predica TUTTE LE COSE, che dalla Sede Apostolica sono state decretate, da quella Sede, *in qua est integra religionis, & perfecta soliditas*, certamente siegue, tiene, professa, e predica massimamente la dottrina della fede solennemente decisa da questa Sede Apostolica. E se chiunque non si uniforma IN TUTTE LE COSE colla Sede Apostolica, IN OMNIBUS *non consentientes Sedi Apostolicæ*, si ha da tenere per escluso dalla comunione colla Chiesa cattolica, *sequestratos a communione Ecclesiæ catholicæ*, nè deve di lui farsi memoria col recitare il di lui nome nei SS. Misterj: ben si vede che si conosce, e si professa per necessaria, e indispensabile l'uniformità colla Sede Apostolica, e col Papa nella dottrina della fede, in modo che non sia, nè debba computarsi per membro della cattolica Chiesa chiunque non ha questa uniformità di dottrina. Questa Formola, o Professione di fede, dice il Bossuet, è certo essere stata approvata dalla Santa Chiesa cattolica: *Hæc Professio ab Hormisda Pontifice dictata, ab omnibus Episcopis Orientalibus .... est recepta, ... ut certum sit hanc Formulam a* tota

(*) *Labb. tom. V. Concil. col. 622.*

tota Ecclesia catholica comprobatam (*). E posto ciò, qual Cristiano mai, soggiunge, avrà il coraggio di rigettare quelle cose, che si dicono in questa Formola? *Hæc ergo ubique diffusa, omnibus sæculis propagata, ab œcumenico Concilio consecrata quis respuat Christianus?* (*ibid.*). Or fra le cose dette in questa Formola, e non rigettabili da alcun Cristiano, prego istantemente il Signor Tamburini, e con esso tutti gli Appellanti da lui difesi, a tenere ben bene a memoria, che *non consentientes* IN OMNIBUS *Sedi Apostolicæ* si computano, e si chiamano *sequestrati a communione Ecclesiæ catholicæ*. Perciò il Papa Adriano I. (**) veracemente pronunziò, che *qui non sunt* FIDEI NOSTRÆ *communioni sinceris sensibus sociati*, PER HOC *a gremio S. Matris Ecclesiæ lacrymabili divisione extant extorres*.

57. Non sarebbe necessario aggiunger altro in prova del nostro assunto, cioè che bisogna unirsi colla Sede Apostolica, e coi Sommi Pontefici *in unitate fidei* chi vuole essere unito alla cattolica Chiesa, la quale è UNA massimamente PER L'UNITA' DELLA FEDE. Ma in grazia di coloro, i quali si persuadono che i sentimenti della Chiesa Gallicana sono contrarj a questa necessità di uniformità coi Sommi Pontefici nella dottrina della fede, aggiungiamo qualche cosa per far vedere quanto questa persuasione sia falsa. I Vescovi Gallicani raccolti nel Concilio Provinciale di Aix nell'anno 1585. al tit. *de professione Fidei* chiamano FEDE CATTOLICA quella, *quam S. Romana Ecclesia colit, & docet*. Indi soggiungono: *Universos, qui aliter quam catholica, Apostolica, & Romana credit, & pra-*

(*) *Defens. Declar. &c. lib. X. al. XV. cap. 7.*
(**) *Epist. ad Episc. Hispan.*

prædicat Ecclesia, credere, & pertinaciter asseverare ausi fuerint, veluti hæreticos, & pertinaces, atque a communione fidelium separatos declaramus. E in fatti perchè mai la fede, e la Chiesa cattolica si chiama *cattolica* ROMANA? Appunto perchè tutte le Chiese debbono unirsi colla Chiesa Romana *in unitate fidei*, e ciò *ob potentiorem principalitatem*, come dice S. Ireneo; cioè per quel Primato di vera potestà, e giurisdizione, che godono i Pontefici Romani, e il quale fu da Gesù Cristo dato ai Pontefici Romani *bono unitatis*, come dice S. Ottato, per mantenere tutta la Chiesa nella unità, massimamente della Fede. L'Assemblea del Clero di Francia dell'anno 1650. protesta, che sempre in tutti i secoli i Vescovi Gallicani sono stati colla Sede Apostolica uniti NELLA COMUNIONE DELLA FEDE, e che ciò prova la loro ortodossia: *A cunctis retro sæculis Regni hujusmodi Galliarum Christianissimi Episcopos primariæ Sedi Apostolicæ .... tum vero ut semper orthodoxos* FIDEI COMMUNIONE *conjunctos fuisse & vestra non ignorat Beatitudo* (scrivono al Papa), *& nos fatemur universi ... Is omnium nostrum sensus est, is animus singulorum, Romanæ scilicet matrici Ecclesiæ, & originali* PER DOCTRINÆ CONSANGUINITATEM *jungi*, ... VOBISCUM (col Papa) *seminare &c.* Nella celebre Lettera di molti Vescovi di Francia al Papa Innocenzo X. data alli 15. di Luglio 1653. dopo la condanna delle cinque famose proposizioni di Giansenio si parla espressamente delle decisioni dommatiche del Papa, e si afferma doversi a queste decisioni da tutti i Cristiani vera fede con sommissione dell'intelletto: *Judicia pro sancienda regula fidei a summis Pontificibus*, (notisi che non si dice *a Sede Apostolica*, *ab Ecclesia Romana &c.*), *lata super consultatione Episcoporum ... divina æque, ac sum-*

summa per Ecclesiam auctoritate niti, cui Christiani omnes ex officio IPSIUS QUOQUE MENTIS OBSEQUIUM PRÆSTARE TENENTUR. Questa Lettera fu inserita negli Atti delle Assemblee del Clero di Francia degli anni 1655., e 1675. La Sacra Facoltà Teologica della Università di Dovai dichiarò adì 31. Luglio 1714. NECESSE ESSE *ut Fideles cum Petro, ejusque* SUCCESSORIBUS *Ecclesiam pascentibus, seu* EX CATHEDRA *docentibus perpetuo consentiant, nisi ab ovili Christi ut oves putridæ sejungi velint.*

58. Persino i nemici della Chiesa rendono, credo io non volendo, una aperta testimonianza a quella verità, che ora andiamo dimostrando. Gli Ariani fecero tutti gli sforzi, e usarono tutti gli artifizj per trarre al lor partito il Papa Liberio, ben sapendo, dice S. Atanasio, che breve, e facile cosa sarebbe stata il superare tutti gli altri dopo superato il Papa, al quale tutti erano soliti di uniformarsi nella dottrina: *Secum impii cogitantes, si Liberium in nostram sententiam traxerimus, omnes brevi superabimus* (*). Il Salmasio confessa, che nel celebre sopracitato Testo di S. Ireneo si parla della necessità di uniformarsi colla Chiesa Romana nella fede: *Necesse est, dicit, omnem Ecclesiam convenire ad Romanam, ... quod significat convenire, & concordare* IN REBUS FIDEI, ET DOCTRINA *cum Romana Ecclesia* (**). Ugone Grozio nella *Discussione dell' Apologetico del Rivet* confessa, che il Primato nella Chiesa è necessario per decidere, e finire le controversie, le quali altrimente non si possono finir mai: *Sine tali Primatu exiri a controversiis non poterat: sicut hodie apud Protestantes nul-*

(*) *S. Athan. Epist. ad Monach.*
(**) *De Primatu Papæ cap.* V.

nulla est ratio, qua ortarum apud ipsos controversiarum reperiatur finis. La stessa confessione in termini molto chiari fa il Luterano Melantone presso il Bossuet (*), e la fa convinto dalla sperienza nella sua Setta. Quesnello, chi 'l crederebbe! anche Quesnello rende una aperta testimonianza a questa medesima verità quando nelle *Riflessioni sul Nuovo Testamento* a quelle parole di S. Paolo ai Romani (*I. v.* 8.) *Fides vestra annuntiatur in universo mundo* dice " essere una consolazione per tutti i Cattolici antichi, e moderni il vedere se stessi uniti colla Chiesa Romana nella professione della medesima dottrina ". Questa dolce consolazione non l'ebbe peraltro il povero Quesnello: non hanno questa consolazione neppure gli Appellanti: e il Signor Tamburini tenta di rapire questa consolazione agli Italiani ancora, stampando il suo Libro per autorizzare come giusti, e legittimi gli Appelli dalle decisioni dommatiche dei Papi, alle quali *Christiani omnes ex officio ipsius quoque mentis obsequium præstare tenentur.* Che se il Signor Tamburini mi dirà, potersi conservare la comunione colla Sede Apostolica, e col Papa, quantunque non si abbraccino le decisioni solenni in materia di dottrina rivelata fatte dal Papa: io gli risponderò colle parole di Flaviano Prete, e poi Vescovo di Antiochia dette a Paolino di Antiochia, e riportate da Teodoreto (**): *S. Damasi (Papæ) communionem si amplecteris, o amice, doctrinæ nobis manifestam similitudinem ostende .... Ostende igitur consensionem doctrinæ.* E noti bene il Signor Tamburini, che bisogna mostrare *consensionem doctrinæ* CUM DAMASO, cioè col Papa. Il Papa S. Celestino

(*) *Istor. delle variaz. lib. V. n.* 24.
(**) *Hist. lib. V. cap.* 3.

no scrivendo a Nestorio, dopo avergli detto, che approvava la fede, e la dottrina di S.Cirillo Alessandrino, ammonisce l'Eresiarca con queste notabili parole: *Et tu admonitus per eum* (S. Cirillo) *rursus* SENTI NOBISCUM, *si vis esse nobiscum* (*). Vedasi come anche quì si parla di unirsi nella fede COL PAPA. La distinzione tra il Papa e la Sede Apostolica, alla quale ricorrono perpetuamente gli Appellanti per avere la consolazione (diciamo vero, LA ILLUSIONE) di spacciarsi uniti *in unitate fidei* colla Sede Apostolica, quantunque contradicano alle solenni decisioni del Papa, è una distinzione apertamente esclusa in molti dei Testi sopracitati, e specialissimamente da S. Girolamo. L'unione *in unitate fidei* colla Sede Apostolica, e colla Chiesa Romana deve aversi per ragione del Primato, *ob potentiorem principalitatem*, Primato istituito da Gesù Cristo per l'unità della sua Chiesa *maxime in fide*. Ora il primato è personale, e compete non ad una Chiesa direttamente, e immediatamente, ma alla sola Persona del Papa: dunque bisogna unirsi colla Persona del Papa *in unitate fidei ob potentiorem principalitatem*. Bisogna spesso spesso ricordare ai nostri Avversarj questa cosa, perchè è troppo importante, e affatto decisiva contro i loro sotterfugj.

59. Torniamo ora indietro, e richiamiamo alla memoria il caso da noi proposto sotto il num. 49. Quivi si cercava, se facendo il Papa una solenne dommatica decisione *ex Cathedra*, e a questa decisione ripugnando un Concilio generale di Vescovi col condannarla, si cercava, dico, se in questo caso dovesse prevalere il Papa, oppure il Concilio? Se la decisione del Papa avesse tutta la forza di

G obbli-

(*) *Apud Mansi T. IV. col. 1034.*

obbligare la fede dei Cristiani, non ostante l'opposizione del Concilio? A questo caso i Sostenitori della Superiorità del Concilio sopra il Papa rispondono senza esitanza, (e così devono rispondere, per essere coerenti a se stessi); che deve prevalere il Concilio; che quella decisione del Papa resta invalida, e senza forza per obbligare la fede dei Cristiani ec. Avevamo detto nel medesimo num. 49., che una tale risposta è contraria alla parola di Dio scritta, e tradita, e che ferisce gagliardamente quella unità di dottrina, che Gesù Cristo ha voluto che fusse sempre nella sua Chiesa. Ora i nostri Lettori sono a portata di giudicare con sicurezza sulla verità del nostro detto: basta fare l'applicazione dei passi della divina Scrittura, e della Tradizione da noi riportati finora. Nella risposta dei nostri Avversarj non è più vero che Pietro confermi nella fede i suoi Fratelli: sono anzi i Fratelli, che pretendono di confermare Pietro. La fede di Pietro in questo caso *defecit*: e il di lui Primato datogli da G. C. massimamente per mantenere l'unità della fede nella Chiesa, resta inoperoso in questo caso, e senza forza per confermare i Fratelli, e tenerli nell'unità della fede. Pietro in questo caso non ha più il Primato della dottrina sopra gli altri Apostoli, e sopra S. Paolo stesso; e così il Primato resta abbattuto da suoi fondamenti per confessione persino di Quesnello (*vedi sopra n.* 51). In questo caso non è più vero, che la fede professata da Pietro sia quella pietra saldissima, sopra la quale è fabbricata la Chiesa di Gesù Cristo. Già intende ognuno, che sotto il nome di PIETRO vengono tutti i Romani Pontefici Successori legittimi di Pietro. Tutto ciò, che compete a S. Pietro PER RAGIONE DEL SUO PRIMATO, compete ugualmente a tutti i Successori di S. Pietro, nei quali,

per

per confessione di tutti i Cattolici, si trasfonde quel Primato con tutte le prerogative ad esso annesse da Gesù Cristo. Abbiamo ciò avvertito anche di sopra (*num.* 52). Quindi si intende subito il senso di quelle maniere di parlare, che spesso si trovano usate nei monumenti dell' antichità, cioè che *S. Pietro vive*, *presiede*, *parla*, *comanda*, *decide ec.* per bocca dei suoi Successori. Il Papa S. Innocenzo I. chiama riferire *ad Petrum* il riferire le cose al Romano Pontefice (*). *S. Petrus ad hoc usque tempus*, *& semper in suis Successoribus vivit*, disse Filippo uno dei Legati del Papa al Concilio Efesino (*Act. III.*). Il Papa Sisto III. nella Lettera a Gio. di Antiochia scritta dopo il Concilio Efesino: *B. Petrus Apostolus in Successoribus suis quod accepit hoc tradidit*. E similmente *Petrus per Leonem locutus est* (Conc. Chalced. act. II.). *Per Agathonem Petrus loquebatur* (Conc. VI. act. 18.). *Petrus in propria Sede & vivit*, *& præsidet*, *& præstat quærentibus fidei veritatem* (**). *Cujus* (Petri) *in sua Sede vivit potestas*, *& excellit auctoritas* (***). *Cujus* (Petri) *dignitas etiam in indigno hærede non deficit* (idem ibid.). *Ipse* (S. Petrus) *in ea* (Sede Romana) *nunc usque in suis Successoribus sedet* (****). In questo senso è verissimo quel detto del Bossuet (*****), che egli volge ad altro senso un poco diverso, e falso. *Accipien-*

(*) *Epist. ad Concil. Milevit. inter Augustinian. 93. edit. antiq.*
(**) *S. Petrus Chrysol. Epist. ad Eutich.*
(***) *S. Leo Serm. II. al. I. assumpt. ad Pontif.*
(****) *Eulogius Episc. Alexandr. apud S. Gregorium lib. VI. Epist. 37.*
(*****) *Defens. decl. &c. lib. X. al. XV. c. 6.*

cipiendi ergo Romani Pontifices tanquam una Persona Petri. Le prerogative di S. Pietro sopra gli altri Apostoli competono a lui per ragione del Primato personalmente conferito a lui solo: queste prerogative medesime competono a tutti, e singoli i Romani Pontefici, i quali personalmente, e privativamente godono il medesimo Primato, come i Cattolici tutti confessano. Dunque il Romano Pontefice *accipiendus est tanquam persona Petri* quando esercita il suo Primato nel confermare nella fede i Fratelli ec.

60. E perchè importa sommamente alla causa della verità l'escludere la distinzione tra il Papa e la Chiesa Romana, alla quale distinzione ricorrono perpetuamente i nostri Avversarj, ammettendo nella Chiesa Romana quei privilegj, che negano alla persona del Papa: stimo ben fatto trattenermi alquanto a dimostrare, che quella distinzione è del tutto contraria ai sentimenti de' Padri nostri quando si tratta di insegnamento, e di dottrina. Nell' Epistola Sinodale del Concilio di Sardica parlando i Padri col Papa Giulio I., e rendendogli ragione dei motivi di riferire a lui le cose fatte in Concilio, dicono: *Hoc enim optimum, & valde congruentissimum esse videbitur, si ad Caput, idest ad Petri Apostoli Sedem de singulis quibusque Provinciis Domini referant Sacerdotes.* Dove quei Padri pigliano evidentemente per sinonime le espressioni di riferir le cose al Papa, e di riferirle *ad Sedem D. Petri Apostoli.* Il Papa Siricio nella Lettera ad Imerio di Tarragona circa i quesiti fatti alla sua persona dice: *dilectio tua Apostolicam Sedem credidit consulendam.* E poco più sotto soggiugne: *Ad singulas causas, de quibus per filium nostrum Bassianum Presbyterum ad Romanam Ecclesiam* (cioè a dire a lui stesso Papa), *utpote ad caput tui corporis*

poris retulisti. S. Innocenzo I. (*) prende per sinonime le espressioni *nos*, *Sedem Apostolicam*: *Omnia, quæ possunt recipere dubitationem, ad nos ... referre, ut consulta videlicet Sedes Apostolica &c.* Di Celestio Eresiarca dice S. Agostino (**), che *non est ausus B. Papæ Innocentii Litteris obsistere: immo se omnia, quæ Sedes illa* (cioè il medesimo Papa) *damnaret, damnaturum esse promisit.* S. Prospero (*carmin. de ingratis*) dice, che *pestem subeuntem prima recidit Sedes Roma Petri*, cioè il Papa S. Innocenzo. E altrove (***) parla così: *Quando Africanorum Conciliorum decretis beatæ recordationis Papa Zosimus sententiæ suæ robur adnexuit, & ad impiorum detruncationem gladio Petri dexteras omnium armavit Antistitum.* Dove la sentenza pronunziata dal Papa chiamasi *la Spada di S. Pietro.* Il medesimo S. Padre (****) parlando del Concilio Cartaginese dell'anno 418. di 214. Vescovi mette loro in bocca queste parole: *Constituimus in Pelagium, atque Cælestium per Venerabilem Episcopum Innocentium de Beatissimi Apostoli Petri Sede prolatam manere sententiam.* Il Concilio di Cartagine dell'anno 416. contro i Pelagiani nell' Epistola Sinodale a S. Innocenzo Papa dice: *Hoc itaque gestum, domine Frater, Sanctæ charitati tuæ intimandum duximus, ut statutis nostræ mediocritatis etiam Apostolicæ Sedis adhibeatur auctoritas.* Il Concilio Milevitano di 60. e più Vescovi contro i Pelagiani nella Lettera Sinodale (*****) così parla: *Hæc ad sanctitatem tuam de Concilio Nu-*

(*) *Epist. ad Felicem Nucerinum.*
(**) *Lib. II. cont. Pelagium, & Cælestium c.7.*
(***) *Contra Collat. cap. 21.*
(****) *Cont. Collat. cap. 5.*
(*****) *Inter August. 92. edition. antiq.*

Numidiæ scripta direximus imitantes Carthaginensem Ecclesiam, & Carthaginensis Provinciæ Coepiscopos nostros, quos ad Sedem Apostolicam, quam Beatus illustras, de hac causa scripsisse comperimus. Paolino Diacono di S. Ambrogio nel Libello presentato a Papa Zosimo (*) parla così: *Ego tamen Deo, & Christo Domino gratias ago, quod Ecclesiæ suæ causam ita agi voluit, ut Sedes Apostolica, a qua oportuit ore duorum Pontificum hæresim* (Pelagiana) *condemnari, ea damnanda præcepit, quæ a me Cœlestio fuerant objecta.* Ecco come parla, insegna, e decide la Sede Apostolica, *ore Pontificum.* Il gran Pontefice S. Leone nella Lettera (*XL. edit. Quesnel.*) all'Imperator Teodosio: *Literis clementiæ vestræ, quas dudum ad Beati Petri Apostoli Sedem pro Catholicæ fidei amore misistis.* Ora è certo che l'Imperadore aveva scritto alla Persona del Papa. Nella Epistola (LXXXVII.) al Sinodo Calcedonese: *Hoc autem ... ex Epistolis meis, quas post reditum meorum ad Constantinopolitanæ urbis Antistitem dedi, potuissetis agnoscere, si vobis responsionem Sedis Apostolicæ* (cioè la mia Lettera) *manifestare voluisset.* Nella Epist. (XCIII.) a Teodoreto Vescovo di Ciro: *remeantibus ad nos fratribus, ... quos ad Sanctum Concilium* (di Calcedonia) *Sedes B. Petri direxit.* E più sotto: *Maximam Beatissimi Petri curam pro cunctis nobis agnoscimus, qui postquam suæ Sedis judicium in fidei definitione firmavit &c.*, cioè il giudizio da lui pronunziato nella famosa Lettera a Flaviano. Il Concilio Calcedonese nella allocuzione all'Imperator Marciano chiama questo giudizio del Papa un sigillo, che avvalora coll'autorità della Sede di S. Pietro la dottrina del Concilio: *Ac velut signaculum*

(*) *Apud Mansi T. IV. col. 381. & seq.*

culum Sacræ doctrinæ Concilii hujus a vobis congregati prædicationem Petri Sedis auctoritate roborantes (*). Teodoreto Vescovo di Ciro nella Lettera a S. Leone Papa (**) dice: *Nos humiles, & pusilli ad Apostolicam Sedem vestram accurrimus.* E poco più sotto nel *cap.* 5. soggiugne: *At ego Apostolicæ vestræ Sedis expecto sententiam: & oro, atque obtestor Sanctitatem tuam &c.* Avito Vescovo di Vienna nella celebre Lettera scritta a nome de' Vescovi Gallicani a Fausto, e Simmaco Senatori di Roma chiama la causa di Papa Simmaco *causam Romanæ Ecclesiæ* (***). Nella Epist. Sinodale di S. Martino Papa, e del Sinodo Lateranese dell'anno 649. si dice: *plures Episcopi diversas Provincias habitantes, ... & generalitas Synodorum ... nos ipsos, idest Apostolicam nostram Sedem conjurantes &c.* Stefano Vescovo di Dora nel Libello presentato, e letto nel Sinodo Lateranese (*Secret. II.*) dice parlando col Papa S. Martino: *de quibus & antea Apostolicæ Sedi innotui, idest beatæ memoriæ decessori vestro Theodoro &c.*

61. Stabilito così il punto, che quando si tratta di insegnamento pubblico, e solenne di dottrina, le espressioni *Chiesa Romana*, *Sede Apostolica*, *Papa* significano lo stesso, applichiamo ora alla suddetta (*n.* 49.) risposta dei nostri Avversarj anche qualche passo dei Padri da noi sopracitati. Nella risposta degli Avversarj non è più vero, che tutte le Chiese del Mondo, e tutti i Cristiani *necesse sit convenire ad Ecclesiam Romanam propter potentiorem principalitatem:* bisognerà anzi che la Chiesa Romana *conveniat* colle altre Chiese non già *propter*

(*) *Mansi T. VII. col.* 467.
(**) *Post XLVII. S. Leonis cap.* 1.
(***) *Mansi T. VIII. col.* 293.

pter potentiorem principalitatem, (la quale non si ha nè da veruna Chiesa in particolare, e neppure da tutte unite insieme, se si tolga la Chiesa Romana), ma per qualche altra ragione nota agli Avversarj nostri nel secolo XVIII., e ignota a S. Ireneo nel secolo II. Già poi non occorre che gli Avversarj si incomodino ad intrudere quì la loro favorita distinzione tra la Chiesa Romana e il Papa: l'abbiamo esclusa poco fa come del tutto contraria ai sentimenti, e al linguaggio della veneranda antichità. Si ricordino sempre che la *potentior principalitas* compete al Papa PERSONALMENTE; e che per conseguenza ciò, che si dice della Chiesa Romana *propter potentiorem principalitatem*, si deve intendere necessariamente detto della Persona del Papa. Tiriamo avanti. Nella risposta degli Avversarj ha errato Tertulliano quando disse, che quella sola dottrina deve stimarsi vera, la quale si conformi colla dottrina professata dalle Chiese Matrici, e di origine immediatamente Apostolica: (*vedi sopra n.* 53.). Nella dottrina professata da quel Concilio di Vescovi, che noi supponiamo nel caso proposto, professata, dico, coll' opporsi alla decisione dommatica del Papa, dov'è la Chiesa certamente *matrice*, e *originale*, alla quale quella dottrina possa mostrarsi conforme? Finalmente ha errato .... chi? Oh Dio! Mi trema la penna in mano. Ha errato tutta la Chiesa quando nell'approvare la Formola di Ormisda (*vedi sopra n.* 56.) ha canonizato come vero questo sentimento, che chiunque non consente IN OMNIBUS: (già si intende in quelle cose, nelle quali ha luogo l' esercizio del Primato secondo l'istituzione di Gesù Cristo): colla Sede Apostolica, si ha da considerare, e da tenere per separato dalla comunione della Chiesa Cattolica.

62.

62. Così coll'applicazione facile, chiara, e giusta della parola di Dio scritta, e tradita alla risposta data dai nostri Avversarj nel caso sovraesposto si fa vedere la falsità, e l'errore di questa medesima risposta. La decisione unicamente vera nel caso suddetto è questa. Quando il Papa usando dei diritti del suo Primato fa una decisione dommatica *ex Cathedra* in materia di dottrina rivelata, allora parla S. Pietro nel suo Successore; allora Pietro *præstat fidei veritatem*; allora Pietro conferma nella fede i Fratelli; allora la fede decisa colla autorità di S. Pietro è il fondamento della Chiesa ec. E' impossibile, per le promesse di G. C., che i Vescovi o dispersi, o adunati in Concilio non si conformino in grandissimo numero colla decisione fatta dal Papa. Una tal decisione nò non sarà mai in eterno riformata, nè contradetta da un legittimo Concilio ecumenico. Chiunque avrà la disgrazia di non uniformarsi a una tal decisione, di impugnarla coll'appellazione ec., costui *non consentiens in omnibus Sedi Apostolicæ* sarà, secondo il sentimento della Chiesa approvatrice della Formola di Ormisda, *sequestratus a communione Ecclesiæ Catholicæ*. Gli Appellanti vi pensino seriamente.

63. Nell'altro caso proposto pure sotto il *num.* 49., cioè nel caso che un generale Concilio decida dommaticamente qualche punto, e che il Papa disapprovi, e condanni una tal decisione, gli Avversarj, che rispondono dover prevalere la decisione del Concilio, rispondono in maniera niente conforme alla parola di Dio scritta, e tradita. In una tal decisione non si può riconoscere la voce della Chiesa di Dio; di quella Chiesa, che è una massimamente per unità di dottrina, e di fede; di quella Chiesa, che è Apostolica; di quella Chiesa, che ha per Capo supremo, e visibile il

Suc-

Successore di S. Pietro, nella Persona del quale unicamente si verifica, che essa è *unum ovile*, & *unus Pastor* &c. A una tal decisione manca il voto, e il consenso di quello, che ha ricevuto da Gesù Cristo il diritto, e il precetto di confermare nella fede i suoi Fratelli: di quello, per la cui fede Gesù Cristo ha pregato affinchè mai non venisse meno: di quello, la cui fede, e persona è stata da Gesù Cristo posta come una fermissima pietra per fondamento della Chiesa: di quello, col quale tutte le Chiese, e tutti i Cristiani del Mondo debbono convenire nella fede *propter potentiorem principalitatem* &c. E in fatti gli Avversarj medesimi non dicono equivalentemente questo, quando dicono, che nel decidere le controversie in materia di dottrina rivelata, e nel condannare gli errori il Papa ha *primas*, & *præcipuas partes?* (*sup. n.* 51.). In qual senso il Papa ha le PRIME parti? Forse perchè egli sia il primo di tempo nel decidere? Primieramente questo sarebbe un Primato di mero onore, non di vera e propria giurisdizione. Secondariamente assai volte i Vescovi sono i primi di tempo a decidere, come è accaduto nel caso della eresia Pelagiana ec. Dunque il Papa ha le PRIME parti in questo senso, che il suo voto, e approvazione è tanto essenziale, che senza di esso niuna decisione può riguardarsi come decisione della Santa Chiesa Cattolica.

64. Ed eccoci finalmente giunti al termine di quella prova, che intendevamo di fare in tutta questa Osservazione. Avevamo affermato (*supra n.* 41.), che la quistione della superiorità del Concilio sopra il Papa presa in quell'unico senso, in cui si fa, e si può fare, cioè considerando da una parte il Concilio solo senza comprendervi il Papa, e dall'altra parte il Papa solo senza unirvi il Concilio:

cilio: avevamo, dico, affermato, che una tal quistione è assurda, e che contiene una grande contrarietà colla parola di Dio scritta, e tradita. Mi lusingo di aver provato ora il mio assunto dimostrativamente. Una tal quistione neppure può intavolarsi, e proporsi. Col solo proporla si cade in un assurdo contrarissimo alla parola di Dio. Si chiama *Concilio generale, e rappresentante tutta la Chiesa* quello, che si considera senza il suo Capo visibile, certo, legittimo, vivente, ed essenziale secondo l'istituzione di G. C. Si dà il nome di *Chiesa universale* a quella, che non ha i caratteri di UNA, di APOSTOLICA ec. Tutto ciò abbiamo ampiamente dedotto nelle passate prove. Dunque piaccia a Dio, che questa assurda quistione si elimini una volta dalle Scuole in modo, che neppure il nome se ne senta mai più.

65. Potrebbe taluno obbietarmi quì: ma come dunque è accaduto mai, che una quistione sì assurda siasi continuata ad agitare fra Teologi per più di tre secoli? E, quel che è peggio, come mai l'opinione della superiorità del Concilio sopra il Papa ha trovato sostenitori non solamente fra Teologi, ma fino in un rispettabil Clero, che l'abbracciò in uno dei quattro famosi articoli del 1682.? Se questa quistione involgesse in se stessa tutta quella assurdità, e contrarietà colla parola di Dio, che noi pretendiamo, sarebbe stata soffocata fra Cattolici fino dal suo nascere. Al che io risponderò non colle mie parole, ma colle parole del gran Padre S. Agostino. Egli per far vedere, che l'autorità di S. Cipriano obiettatagli in un luogo non doveva avere alcuna forza in quella materia, avverte che S. Cipriano non aveva riflettuto ad una cosa, alla quale peraltro dovevasi riflettere. L'intelletto umano per la sua debolezza assai volte non vede

certe

certe cose, peraltro ovvie, e facili a vederli, le quali se si vedessero, si muterebbe subito sentimento in molte quistioni, che si agitano. Ecco le parole di S. Agostino (*): *Sed contra Cypriani aliquam opinionem*, UBI FORTASSE QUOD VIDENDUM FUIT NON VIDIT, *sentiat quisque quod libet*. In tutti i Libri, che io ho letti, (e ne ho letti ben molti), nei quali si tratta *pro*, o *contra* la quistione della superiorità del Concilio sopra il Papa, mai non ho avuto la fortuna di vedere che si riflettesse con qualche estensione sopra l'assurdità, che seco porta necessariamente il solo intavolare, e proporre una tal quistione. Tutti si trattengono a sostenere, o a confutare il senso generale dei Decreti di Costanza, e di Basilea; l'ecumenicità di questi Concilj; le varie opinioni dei Teologi; la forza, e il senso delle conferme di Martino V., di Eugenio IV. ec. Tutti si occupano in recare, o in confutare varj fatti di resistenza fatta alle decisioni, e decreti dei Papi dai Vescovi dell'Asia nella quistione della Pasqua, da San Cipriano ec. nella quistione del Battesimo degli Eretici, dai Vescovi dell'Africa circa le appellazioni del minor Clero, dai Vescovi Gallicani sul culto delle Immagini ec. Si quistiona assai sull'esame, e revisione delle decisioni dei Papi fatta dai Concilj generali Efesino, Calcedonese ec. Gli stessi Papi hanno più e più volte confessato chiaramente di essere obbligati a sottomettersi alle decisioni, e decreti dei Concilj generali, di non poter nulla contro i Canoni Niceni ec. In questi, e somiglianti altri punti si occupa tutto l'intelletto dei Trattatori di questa quistione *pro*, *e contra*; e frattanto *quod videndum fuit non viderunt*, almeno per quanto è a mia notizia. E seppure a talu-

(*) *Epist. XXVIII. ad Hieron. edit. antiq.*

taluno l'idea della assurdità di questa quistione è passata per la mente, appena egli ne dà qualche cenno così di passaggio senza fermarsi a svolgere questa idea, e a porla in tutto il suo lume perchè sia fermata, e ben ponderata dai Lettori. Or le idee non bene ponderate, e sopra le quali un Lettore non sia lungamente trattenuto, non lasciano tracce di se medesime, e facilissimamente si dimenticano. Così appunto è accaduto alla idea, della quale ora parliamo. Di essa dà un cenno così di passaggio Diego Payva *in Defens. Trid. fid.* citato dal Roncaglia nel §. VII. delle Animadversioni alla Dissertaz. IV. di Natale Alessandro *in sæc. XV., e XVI.*

66. Il Signor Tamburini pare che sia uno di quelli, ai quali è passata per la mente l'idea della assurdità di questa quistione. Imperciocchè quantunque a *pag.* 5. consideri ancor egli il Concilio solo senza comprendervi il Papa, e affermi che " un „ Concilio generale, che riceve tutto il suo potere „ da Gesù Cristo, non ha bisogno della confer„ mazione del Papa per essere sufficientemente au„ torevole nella Chiesa „: tuttavia in appresso a *pag.* 54. riconosce, che il Papa deve essere considerato, e compreso alla testa del Concilio generale dicendo: " Appellare dal Papa al Concilio generale „ è appellare al giudizio della Chiesa universale. „ Ora quest'ultimo Tribunale, al quale è attacca„ ta l'autorità infallibile, debbe essere composto „ dal Capo visibile unito co' suoi membri, ed il „ Papa non può esserne escluso „. Ma assai poco egli persevera in questa giusta idea, poichè immediatamente appresso soggiunge: " Il Papa non può „ esserne escluso, fuorchè allor quando con un osti„ nato rifiuto di convocare il Concilio si escludesse „ egli stesso „. Colle quali parole egli ammette

il

il caso di un Concilio generale, al quale dissenta, e ripugni il Papa, e considera questo Concilio come il Tribunale della Chiesa universale: e vale a dire considera il Concilio solo separatamente dal Papa, e ricade così nella assurdità rilevata finora.

67. Ma dato ancora che l'appellazione si faccia dal Papa solo al Concilio generale unito col Papa, sempre questa appellazione è illusoria, illegittima, nulla di pieno diritto, e contraria alla parola di Dio. Imperciocchè quando il Papa anche solo ha deciso qualche punto solennemente *ex Cathedra*, allora è impossibile onninamente, per le promesse di Gesù Cristo, che un Concilio generale unito col Papa decida diversamente, o contrariamente. Sempre in eterno si avrà l'unione del Concilio col Papa *in unitate fidei*: sempre le Chiese, i Vescovi, i Fedeli *convenient* colla Chiesa Romana, e col Papa *propter potentiorem principalitatem:* e chiunque non consentirà *in omnibus* colla Sede Apostolica, *erit sequestratus a communione Ecclesiæ catholicæ.* Ecco quello, che ci insegna chiaramente la Tradizione, e la Chiesa, siccome abbiamo veduto di sopra. Che serve dunque l'appellare dal Papa al Concilio in materia di decisioni dommatiche? Questa appellazione non si può fare senza supporre possibile il caso, che un Concilio riformi, cassi, e annulli le decisioni del Papa. Or questa supposizione è contraria alla parola di Dio scritta, alla Tradizione, e al sentimento, e insegnamento della Chiesa. Dunque o si consideri il Concilio solo senza il Papa, o si consideri unito al Papa, sempre le appellazioni dalle dommatiche decisioni del Papa al Concilio contengono una grande contrarietà colla parola di Dio. Ma torno a dire, che la quistione della superiorità del Concilio sopra il Papa considera necessariamente il Papa solo da una

par-

parte, e il Concilio solo dall'altra parte: poichè in questa quistione il Papa e il Concilio sono due termini relativi, fra i quali si cerca la relazione di superiorità, e di inferiorità: i termini relativi poi sono di tal natura, che uno non può essere incluso nell'altro.

68. E quì io potrei finire le mie Osservazioni senza aggiungere altro in confutazione dei due Libri del Signor Tamburini *Cosa è un Appellante?* e *Continuazione dell' Appellante*. Questi due Libri sono indirizzati interamente ad autorizzare come giusti, legittimi, e canonici gli Appelli dalle Bolle dommatiche, e dai Decreti dei Papi al Concilio generale. Il fondamento della legittimità, e canonicità di questi Appelli è la superiorità del Concilio generale sopra il Papa. Ciò riconosce, e confessa il Signor Tamburini medesimo. Perciò egli comincia il suo Libro *Cosa è un Appellante?* dal provare coi decreti dei Concilj di Costanza, e di Basilea, coi sentimenti dei Teologi, e Canonisti ec., che il Concilio generale è superiore al Papa. Perciò dice a *pag.* 10. chè " il diritto di appellare ,, dal Papa al Concilio ..... debbe essere considerato come una conseguenza necessaria della superiorità del Concilio generale ,,: e a *pag.* 49. replica: " egli è adunque certo ..... che il Papa è ,, soggetto al Concilio, che lo può giudicare, ed ,, al quale si può per conseguenza appellare dai ,, Decreti dei Papi ,,. Posto ciò, essendosi finora dimostrata falsa, assurda, e contraria alla parola di Dio cotesta superiorità del Concilio al Papa, restano al tempo stesso dimostrati illegittimi, assurdi, ingiuriosi alla nostra santa Religione, e contrarj alla divina parola gli Appelli dal Papa al Concilio: e vale a dire restano pienamente confutati da capo a fondo i due Libri del Sig. Tamburini. Tolto il

fon-

fondamento, non può reggersi più l'edifizio fabbricatovi sopra. Non è possibile che sieno vere tutte quelle cose, che il Signor Tamburini porta a lungo per provare la superiorità del Concilio sopra il Papa, e la legittimità degli appelli. La verità non viene mai in appoggio dell'errore. Con tutto ciò spero che i miei Lettori avranno la sofferenza di entrare nella confutazione particolare delle ragioni, almeno delle principali, recate dal Sig. Tamburini in difesa della sua Causa. E' sempre una grande consolazione per chi sostiene la verità non solamente il sapere in generale, che questa non può essere impugnata se non con false ragioni; ma ancora lo scoprire in particolare i difetti di quelle prove, che le si portano contro, e l'origine di quegli equivoci, sopra i quali comunemente si appoggiano gli Avversarj.

TE

TESTO VIII.

Cap. I. Art. I. pag. 11.

„ Il Papa può cadere in errore, e il Concilio
„ generale non può errare. „

Cap. I. Art. II. pagg. 34. *e* 35.

„ Il primo (principio sostenuto da Tostato Ve-
„ scovo d'Avila), che il Papa poteva ingannarsi,
„ ed errar nella fede, e che non v'era l'obbligo
„ di abbracciare tutto ciò, che egli definiva. Il
„ secondo, che l'autorità del Concilio era la più
„ grande che fusse sopra la terra; che non poteva
„ errare; e che per conseguenza allorchè si tratta-
„ va di fede si poteva ricorrere alla Chiesa univer-
„ sale, di cui il Papa è il figliuolo.... Dopo che
„ il Tribunale della Inquisizione sparse contrarie
„ massime in quel Regno (di Spagna), la maggior
„ parte dei Teologi Spagnoli abbandonò l'antica
„ dottrina della Chiesa per sostenere, che il Papa
„ è infallibile, e superiore ai Concilj: e noi con-
„ verremo, che Teologi imbevuti di queste nuove
„ massime non sarebbero favorevoli all'appellazione
„ dal Papa al Concilio ec. „

OSSERVAZIONI.

69. Della pretesa superiorità del Concilio al Papa si è già parlato abbastanza. Prendiamo ora il punto della infallibilità del Papa. Questo punto è una *massima nuova*, al dire del N. 4., è una *massima contraria all'antica dottrina della Chiesa.* Queste maniere di parlare sono frequentissime pres-

so certi Scrittori: basta che una dottrina non piaccia a loro, e subito subito questa dottrina viene da loro chiamata una *novità*, una *opinione introdotta dagli Scolastici*, una *dottrina smentita da tutta l' Antichità ec.* Questo parlare sì franco e decisivo, questo tono magistrale impone veramente ad assaissimi Lettori, e fa loro credere come certissime quelle cose, che sono con tanta franchezza affermate. Ma questo parlare è egli poi sempre sostenuto dalla verità? Nulla meno. Diamone subito una prova dimostrativa nel punto, del quale ora si tratta.

70. In altra nostra Operetta stampata, nella quale si esamina il Libro dato in luce dal Signor Tamburini, intitolato *Vera idea della S. Sede*, si è parlato a lungo della infallibilità del Papa, e si è mostrato con una folla di monumenti alla mano presi dagli Atti dei Concilj, dalle Opere dei Ss. PP., e altri Scrittori Ecclesiastici, e dalle Lettere dei sommi Pontefici, che il sentimento della Antichità è pienamente conforme a quella dottrina, che al N. A. piace di chiamare *massima nuova*, e *contraria all' antica dottrina della Chiesa*. In quella Operetta si troveranno citati i sentimenti dei Concilj Calcedonese, Sesto, e Ottavo Ecumenici: e quanto ai Concilj particolari, i sentimenti del Concilio Milevitano contro i Pelagiani; del Concilio di Costantinopoli sotto Menna; di un Concilio di 40. Vescovi nelle Gallie; e di assaissimi Vescovi Affricani uniti in tre Concilj delle Provincie di Numidia, Bizacena, e della Mauritania. Quanto ai sommi Pontefici, si sono citate la Lettera di S. Innocenzo I. in risposta ai Padri del Concilio di Cartagine; una Lettera di Papa Bonifacio I.; e un' altra di Papa Agatone all' Imperator Costantino Pogonato inserita negli Atti del Sesto Concilio Ecumeni-

menico (*act. 4.*). Finalmente circa i Padri si sono citati due passi di S. Girolamo, uno di S. Ambrogio coi Vescovi del suo Sinodo, tre di S. Agostino, uno di S. Prospero, di S. Cirillo Alessandrino, e di S. Pier Grisologo. Si troveranno inoltre citati i sentimenti, e i passi di Possidio nella vita di S. Agostino, di Paolino Diacono di S. Ambrogio, di S. Massimo Martire, di Possessore Vescovo nell' Affrica, di Sergio Vescovo di Cipro, di Ferrando Diacono in una Lettera a Severo Scolastico di Costantinopoli, di Filippo uno dei Legati del Papa nel Concilio Efesino, e finalmente di tre Patriarchi dell' Oriente con tutti i Vescovi del loro Patriarcato in una Professione di Fede. E perchè la confessione dei Nemici è sempre di un grandissimo peso, abbiamo citati anche i sentimenti di quattro Eresiarchi, che riconoscono nel Papa l' infallibilità, cioè Pelagio, Celestio, Nestorio, ed Eutiche.

71. E non creda già il Signor Tamburini che la materia sia esaurita, e ci manchino altri molti, e autorevolissimi monumenti dell' antichità più rimota per provare l' infallibilità del Papa. Basta vedere a questo proposito l' egregia Opera di Pier Ballerini *De vi, ac ratione Primatus Romanorum Pontificum* nel Cap. XIII., dove in 17. interi §§. porta una insigne quantità di monumenti autorevolissimi, che provano decisivamente il sentimento di tutta l' antichità sopra l' infallibilità del Papa. Mi permettano i Lettori in grazia di un punto tanto importante alla Religione di Gesù Cristo, eppure tanto contrastato da certi Teologi, di solamente accennare questi monumenti recati dal suddetto Ballerini, avvertendo che io tralascerò quelli, che sono stati portati da me stesso nella Operetta sopraindicata, o che recherò nei nn. seguenti. Dunque dal Ballerini si cita un passo veramente insigne, e de-

decisivo di S. Ireneo *lib. 3. contr. hæres. cap. 3.*: uno di Tertulliano *de Præscrip. cap. 21.* : varj di S. Cipriano, ai quali noi ne aggiungeremo or ora due altri: uno di S. Paciano: due di S. Ottato Milevitano: uno di S. Eusebio di Vercelli, di S. Gregorio Nazianzeno, di Satiro Fratello di S. Ambrogio: tre di S. Ambrogio medesimo, e un quarto del Concilio di Aquileja, al quale S. Ambrogio intervenne: uno di S. Damaso Papa, di Flaviano di Antiochia, dell' Imperatore Teodosio, di Prudenzio antico Poeta: varj di S. Girolamo, e di Sant' Agostino: uno di S. Cirillo Alessandrino, dell' antico Autore dei Capitoli aggiunti in fine della Lettera di S. Celestino Papa *ad Vener.*, *& Episc. Gall.*, e del Papa Sisto III.: varj di S. Leone M.: uno di S. Flaviano, e un altro di Anatolio Vescovi di CP.: uno di un Concilio di Milano, e di Teodoreto Vescovo di Ciro: quattro dell' antichissimo Sacramentario della Chiesa Romana attribuito già a S. Leone: molti di S. Gelasio Papa: uno di S. Avito di Vienna, di Epifanio di Costantinopoli, di Profuturo di Braga: e finalmente di S. Gregorio M., di Gregorio II., di Niccolò I., del Ven. Beda, del Libro Carolino, di Adriano I., di Alcuino, di Niceforo Patriarca di CP., di S. Teodoro Studita, e di Incmaro di Reims. Nel seguente Cap. XIV. si recano i sentimenti di Autori più moderni, e sopra tutto dei Vescovi di Francia anche uniti in molte, e numerose Assemblee. Vengo ora a recare io stesso alcuni altri monumenti al nostro proposito.

72. S. Cipriano (*) così parla al Papa Santo Stefano di un Decreto fatto dai Papi Cornelio, e Lucio:

(*) *Epist. LXVII. edit. Pamel.*

cio : *Servandus est enim Antecessorum vestrorum beatorum Martyrum Cornelii, & Lucii honor gloriosus .... Illi enim pleni Spiritu Domini ... dandam esse lapsis pacem censuerunt, & pœnitentia acta fructum communicationis, & pacis negandum non esse Litteris suis signaverunt : quam rem omnes omnino utique censuimus.* Ed altrove (*) così parla del medesimo Decreto, il quale, come ognun vede, conteneva il Dogma contrario agli errori dei Montanisti, e dei Novaziani : *Maxime cum jampridem nobiscum, & cum omnibus omnino Episcopis in toto mundo constitutis, etiam Cornelius Collega noster Sacerdos pacificus, ac justus .... decreverit, ejusmodi homines* (lapsos) *ad pœnitentiam quidem agendam posse admitti ; ab ordinatione autem Cleri, atque Sacerdotali honore prohiberi.* Questa espressione MAXIME *cum jampridem &c.* ben dimostra la particolar forza, che S. Cipriano supponeva dover avere presso di tutti il sentimento, e il Decreto del Papa; e questa particolar forza non può essere fondata se non sul privilegio della infallibilità, che si riconoscesse nel Papa. Firmiliano Vescovo di Cesarèa nella Lettera a S. Cipriano (**) così parla del celebre Decreto di S. Stefano Papa sul non doversi ribattezzare i battezzati dagli Eretici : *Atque ego in hac parte juste indignor ad hanc tam apertam, & manifestam Stephani stultitiam, quod qui sic de Episcopatus sui loco gloriatur, & se successionem Petri tenere contendit, super quem fundamenta Ecclesiæ collocata sunt &c. .... Stephanus, qui per successionem Cathedram Petri habere se prædicat &c.* Da questo passo s' intende facilmente qua-

(*) *Epist. LXVIII. ad Clerum, & Plebes in Hispania.*

(**) *Inter Cyprianic. LXXV. edit. Pamel.*

quali fossero i sentimenti di S. Stefano circa la sua infallibilità. Imperciocchè qual peso aver poteva la ragione di esser lui il Successor di S. Pietro, sopra il quale sono posti i fondamenti della Chiesa, se non si supponga essere nei successori di S. Pietro trasfusi anche i di lui privilegj, e determinatamente quello della infallibilità? Si tratta di un punto dottrinale, cioè se debba tenersi per valido il Battesimo conferito dagli Eretici: il Papa S. Stefano decide, secondo la tradizione, e la pratica della Chiesa, che dee tenersi per valido: e per appoggiare la sua decisione contraria al sentimento, e alla pratica di molti Vescovi Affricani il Papa *de Episcopatus sui loco gloriatur:* dice *se successionem Petri tenere, super quem fundamenta Ecclesiæ collocata sunt &c.* Vede subito ognuno, che la forza di questo raziocinio è fondata tutta sopra la sua infallibilità, che si suppone. Nè giova il dire, che Firmiliano non riconosceva questa infallibilità nel Papa. Rispondo in primo luogo, che i sentimenti di un uomo errante sulla quistione del ribattezzare, e troppo riscaldato nell'impegno di sostenere il suo partito, non possono a buona ragione valutarsi in questa occasione. Rispondo in secondo luogo, che Firmiliano cogli altri Vescovi ribattezzanti prendevano quella quistione non in aspetto dommatico, ma in aspetto di punto di mera disciplina, e che negavano il fatto della pratica asserita da S. Stefano. Tutto questo proveremo più sotto (*n.*100. *seg.*). Quando dunque Firmiliano supponeva che S. Stefano errasse, supponeva che errasse in un fatto, e in un punto di mera disciplina.

73. S. Dionigi Alessandrino avendo confutato l'eresia di Sabellio con alcuni Scritti, fu accusato dai Popoli dell'Egitto presso il Papa Dionigi come se sostenesse la diversità della natura nelle tre divine

Per-

Persone per opporsi all'Eresia di Sabellio, che negava la distinzione delle Persone nella Trinità. Il Papa adunò in Roma un Concilio di Vescovi circa l'anno 263., avanti al qual Concilio citò il Vescovo Alessandrino, comandandogli che in iscritto professasse la sua fede circa il mistero della Trinità. Ubbidì l'Alessandrino scrivendo una Lettera con quattro Libri in sua difesa, sopra i quali il Papa, dopo averne bene esaminata la dottrina, pronunziò sentenza di assoluzione, e dichiarò ortodossa la dottrina del Vescovo d'Alessandria (*). Questo ricorso degli Egiziani al Papa in una materia di Dogma, la pronta sommissione di S. Dionigi Alessandrino, la sentenza del Papa, e l'acquiescenza di tutti a questa sentenza sono prove ben forti del sentimento comune circa l'infallibilità del Papa.

74. So io bene ciò, che il Signor Tamburini, e tutti gl'impugnatori della infallibilità Pontificia risponderanno per toglier la forza ai recati monumenti. Diranno, che la detta infallibilità non è asserita chiaramente in quei monumenti: che al più al più essa è indicata assai leggermente: che bisogna farvi sopra dei raziocinj per trovarvela: che questi raziocinj sono assai lontani dall'esser concludenti ec. Per rispondere a tutto questo io chiamo in ajuto una Regola Teologica notissima a tutti. Quando si tratta di punti comunemente creduti nella Chiesa, e sopra i quali non sia ancora nata quistione alcuna, allora gli Ecclesiastici monumenti, che parlano di questi punti, ne parlano piuttosto supponendoli che affermandoli; ne parlano oscuramente, e di passaggio, poichè già tutti intendono mol-

(*) *S. Athanasius in Lib. de sententia Dionysii contra Arianos.*

molto bene quello che si vuol dire, e non vi è alcuno che lo contrasti. Questa Regola è insegnata espressamente, ed anche adoperata dai Ss. PP. Basilio, Gregorio Nazianzeno, Agostino, Cirillo Alessandrino ec. S. Basilio dopo avere riportato il simbolo Niceno, e aver detto (*Epist.78.*), che *In hac Fide reliqua quidem satis diligenter determinata sunt*, soggiugne: *Sententia vero de Spiritu Sancto in transcursu sine omni diligentia posita est, propterea quod nondum mota esset ista quæstio; sed adhuc credentium mentibus securus, ac nullis objectus insidiis inesset de Spiritu Sancto intellectus.* Si può anche vedere il Libro secondo *contr. Eunomium.* S. Gregorio Nazianzeno (*Epist. ad Cledonium*) nel mandargli un breve Trattato sopra i punti da credersi dice: *adjungentes, & insuper explicantes id, quod ab illis* (i Padri del Concilio Niceno) *minus plene de Spiritu Sancto dictum est, quoniam nondum coorta, atque excitata hæc quæstio fuerat.* S. Agostino nel Libro *de prædestinatione Sanctorum cap.* 14. riconosce la differenza che passa tra il trattare una materia di proposito in occasione di impugnare qualche Avversario, e il parlarne così di passaggio, piuttosto supponendo che trattando: *Quid igitur opus est ut eorum scrutemur opuscula, qui priusquam ista hæresis (Pelagiana) oriretur, non habuerunt necessitatem in hac difficili ad solvendum quæstione versari, quod proculdubio facerent, si respondere talibus cogerentur? Unde factum est ut de gratia Dei quid sentirent breviter quibusdam Scriptorum suorum locis, & transeunter attingerent.* E nel Libro I. *contr. Julian. Pelag. cap.* 2. applica questa Regola a un passo di S. Gio. Grisost., e dice che il S. Dottore *Securius loquebatur, quia disputans in Catholica Ecclesia non se aliter intelligi arbitrabatur*, e perchè *nullus tali quæstione pulsabatur.*

Per

Per brevità lascio di citare un bellissimo, ma troppo lungo passo di S. Agostino medesimo nella Enarrazione sul Salmo LIV. num. 22. ediz. dei Maurini; siccome anche un passo di San Cirillo Alessandrino, che può vedersi nella sua Lettera *ad Nestor. approb. in Conc. Ephes.* Dunque secondo questa Regola Teologica io dirò, dovere ad ogni animo spregiudicato, e amante della verità bastare, che nei monumenti della più alta antichità si trovi insegnata l'infallibilità del Papa, benchè *in transcursu sine omni diligentia;* giacchè *cum nondum mota esset ista quæstio, credentium mentibus securus, ac nullis objectus insidiis inerat* di una tale infallibilità *intellectus.*

75. Veniamo ai secoli a noi più vicini, nei quali si troveranno monumenti provanti l'infallibilità del Papa con maggior chiarezza, e precisione. Nel sec. V. Paolo Orosio (*Apolog. ec. cap. 3.*) racconta, che nella adunanza de' Sacerdoti tenuta in Gerusalemme l'ann. 415., della quale fa menzione anche S. Agostino (*), esaminandosi gli errori di Pelagio, ed essendovi disparere sopra di essi, poichè il Vescovo Giovanni di Gerusalemme proteggeva quell' Eresiarca, finalmente il Vescovo concluse, che di tutto fosse data relazione al Papa S. Innocenzo, e si stesse da tutti alla decisione di lui. Tutti abbracciarono subito questo progetto: ciò ben dimostra qual fosse il sentimento di que' Sacerdoti circa l' infallibilità Pontificia. *Joannes Episcopus novissimam sententiam protulit confirmans tandem intentionem, postulationemque nostram, ut ad Beatum Innocentium Papam Romanum fratres, & Epistolæ mitterentur; universi quod ille decerneret secuturi ... Universi in hanc sententiam consensimus.* L'antico Autore del-

(*) *De gestis Pelag. cap. 14. &c.*

delle sentenze, che si trovano al fine della Lettera di S. Celestino Papa ai Vescovi delle Gallie (*), che da molti si crede essere S. Prospero, ma più comunemente si tiene essere il medesimo Papa S. Celestino, attribuisce alla definizione de' Papi Innocenzo, e Zosimo i dommi definiti contro l'eresia Pelagiana. Nel *cap.* 1. dice, che alcuni *ea tantummodo sequi, & probare profitentur, quæ sacratissima B. Apostoli Petri Sedes contra inimicos gratiæ Dei per ministerium Præsulum suorum sanxit, & docuit. Necessarium igitur fuit diligenter inquirere quid Rectores Romanæ Ecclesiæ de hæresi, quæ eorum temporibus exorta fuerat, judicaverint, & contra nocentissimos liberi arbitrii defensores quid de gratia Dei sentiendum esse censuerint.* Indi nei *Capp. I. II. III. e IV.* stabilendo i dommi da credersi contro gli errori de' Pelagiani, gli appoggia sulla autorità sola delle due Lettere di Papa Innocenzo I. ai Concilj Cartaginese, e Milevitano. Nei *Capp. V. e VI.* appoggia i dommi sull'autorità delle Lettere di Papa Zosimo. Nel *Cap. VII.* stabilendo alcuni punti definiti nel Concilio di Cartagine, riguarda questi punti come di autorità irrefragabile in forza della conferma de' Papi a quel Concilio. *Illud etiam, quod intra Carthaginensis Synodi decreta constitutum est, quasi proprium Apostolicæ Sedis decretum complectimur.* Nel *cap. VIII.* soggiugne: *Præter eas autem Beatissimæ, & Apostolicæ Sedis inviolabiles sanctiones, quibus nos piissimi Patres pestiferæ novitatis elatione dejecta ..... docuerunt &c.* Finalmente nel *Cap. X.* conclude così: *Satis sufficere credimus quidquid secundum prædictas regulas Apostolicæ Sedis nos scripta docuerunt, ut prorsus non opinemur Catholicum quod* ap-

(*) *Ap. Mansi T. IV. col. 458. seqq.*

apparuit præfixis sententiis esse contrarium. Un Autore, che così parla delle decisioni dommatiche del Papa, ben si vede che intimamente è persuaso dell' infallibilità di tali decisioni. S. Leone nella Lettera a Teodoreto (*) parlando della sua Lettera dommatica a Flaviano dice, che Dio aveva definito le cose in essa Lettera contenute: *gloriamur in Domino, qui .... quæ nostro prius ministerio definierat &c.* Il Concilio Calcedonese nella allocuzione all' Imperator Marciano (**) sente, e parla magnificamente della infallibilità del Papa: *Unde nobis impenetrabilem in omni errore propugnatorem Deus providit, & Romanæ Ecclesiæ Papam ad victoriam præparavit, doctrinis eum per omnia veritatis accingens, ut quemadmodum fervens affectu Petrus, & hic affectu ferventiore decertans omnem ad Deum sensum, intelligentiamque perducat.* Un Concilio Ecumenico dei più numerosi, che sieno stati celebrati nella Chiesa di Dio, che chiama il Papa *impenetrabile ad ogni errore*, è un argomento di sommo peso per l' infallibilità del Papa. I Vescovi della Provincia di Tarragona, scrivendo ad Ilaro Papa sopra un affare di disciplina, parlano con termini forti e generali così: *Expetendum revera nobis fuerat illud privilegium Sedis vestræ, quo susceptis regni clavibus post resurrectionem Salvatoris per totum Orbem Beatissimi Petri singularis prædicatio universorum illuminationi prospexit ... Proinde nos Deum in vobis penitus adorantes ... ad fidem recurrimus Apostolico ore laudatam, inde responsa quærentes, unde* NIHIL ERRORE, *nihil præsumptione, sed Pontificali totum deliberatione præcipitur.* Questa Lettera fu letta nel Concilio Romano dell' anno

(*) *CXX. al. XCIII.*

(**) *Mansi T. VII. col. 455.*

no 465., e fu acclamata, ed approvata da tutto questo Concilio (*).

76. Nel secolo VI. presentò un Libello Stefano Vescovo di Larissa al Papa Bonifacio II., il quale fu letto nella Sess. prima del Conc. Romano III. dell' an. 531. In questo Libello si dice della Sede Apostolica, che nella dottrina insegnata, e professata da essa tutte le Chiese del mondo si riposano con sicurezza: *in cujus confessione omnes mundi requiescunt Ecclesiæ* (**). Ora la fede non può riposarsi sicuramente se non sulla infallibilità dell' insegnamento. S. Ormisda Papa scrivendo a Giovanni Vescovo di Costantinopoli (*Epist. XXIX.*), il quale gli avea mandata una professione di fede, dove accettava i quattro generali Concilj colle Lettere di S. Leone, gli risponde in questi sensi: *Post hæc quid restat nisi ut Sedis Apostolicæ, cujus fidem te dicis amplecti, sequaris etiam sine trepidatione judicia?* Indi chiama questi giudizj della Sede Apostolica *la fede di S. Pietro*, che certo è indefettibile: *Ergo cum magna denuncies, & fidem B. Apostoli Petri te amplecti significes, recte credens in ea salutem nostram posse subsistere &c.* Nella Lettera ai Preti, Diaconi, e Archimandriti della seconda Siria letta nel Concilio Costantinopolitano *sub Menna* (*act. V. ann.* 536.) così parla il medesimo Ormisda: *Tenemus enim obsidem fidei vestræ sub Litterarum professione constantiam, qua a transgressorum contagione divisi ad Apostolicæ Sedis dogmata, & mandata recurritis, sero quidem viam veritatis ingressi &c.* (***). Il separarsi dalla comunione cogli Eretici, e il ritornare *ad Apostolicæ Se-*

(*) *Mansi T. VII. col.* 925.
(**) *Labb. T. IV. col.* 1696.
(***) *Labb. T. V. col.* 156.

Sedis dogmata è lo stesso che *ingredi viam veritatis*, e dare un pegno sicurissimo di fede ortodossa: dunque i dommi della Sede Apostolica sono infallibili.

77. Citiamo i sentimenti di un Imperatore intendentissimo di tutte le cose Ecclesiastiche, cioè dell' Imperator Giustiniano. Questi nella seconda professione di fede presentata in Constantinopoli l' ann. 536. al Papa S. Agapito così parla, adoperando le parole stesse della celebre Formola di Papa Ormisda approvata poi nel Concilio ecumenico VIII.: *Prima salus est rectæ fidei regulam custodire, & a Patrum traditione nullatenus deviare: quia non potest Domini Nostri J. Christi prætermitti sententia dicentis: tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam. Hæc, quæ dicta sunt, rerum probantur effectibus, quia in Sede Apostolica inviolabilis semper catholica custoditur Religio. De hac igitur fide non cadere cupientes &c. ..... Quapropter, sicut præfati sumus, sequentes in omnibus Sedem Apostolicam, quæ ab ea statuta sunt prædicamus &c.* (*). Una profession di fede tutta appoggiata sulle definizioni della Sede Apostolica, e sui dogmi da essa professati, e ciò per la ragione che Gesù Cristo ha fondato la sua Chiesa sopra S. Pietro, è un monumento decisivo, che l' Imperator Giustiniano riconosceva indubitatamente l' infallibilità della Sede Apostolica, e del Papa Successor di S. Pietro. Il medesimo Imperatore consultando il Papa Ormisda sulla proposizione *Unus de Trinitate crucifixus est*, dice: *Hoc enim credimus esse catholicum, quod vestro religioso responso nobis fuerit intimatum* (**). Nella professione di fede fatta da Papa Pelagio I., e indirizzata a tutto il Popolo Cristiano, protesta il Papa di voler custodire,

(*) *Labb. T. IV. col.* 1801., *e seg.*
(**) *Mansi T. VIII. col.* 484.

re, e seguire *inviolabiliter* le Lettere dei suoi Predecessori Celestino, Sisto, Leone, Ilaro, Simplicio, Felice, Gelasio ec. scritte *pro defensione fidei catholicæ, & contra hæreticos* (*).

78. Nel Costituto di Papa Vigilio all'Imp. Giustiniano si riporta una Formola di professione di fede da farsi, e sottoscriversi *ab universis Domini Sacerdotibus*, e fu in fatti sottoscritta da Menna Vescovo di Costantinopoli, e da altri moltissimi Vescovi. In questa Formola ognuno protesta di volere *SS. Patrum, & venerabilium quatuor Synodorum, ac* PRÆSULUM SEDIS APOSTOLICÆ *inhærere definitionibus, atque judiciis .... & per omnia, & in omnibus quæcumque in omnibus gestis Chalcedonensis Concilii, aliarumque prædictarum Synodorum, sicut in iisdem quatuor Synodis scriptum invenitur, communi consensu cum Legatis, atque Vicariis Sedis Apostolicæ, in quibus juxta tempora sua Prædecessores Sanctitatis vestræ* (la Professione di fede sottoscritta si presentava poi al Papa) *beatissimi Papæ senioris Romæ ipsis Synodis præsederunt, tam de Fide, quam de aliis omnibus causis ... definita, aut judicata ... sunt, inconcusse, inviolabiliter, irreprehensibiliter, atque irretractabiliter sine adjectione, vel imminutione aliqua nos promittimus sequuturos ... Sed quæcumque communi consensu cum Legatis, atque Vicariis Sedis Apostolicæ orthodoxe ibidem dicta sunt, ea orthodoxa veneramur, atque suscipimus ..... Sed & beatæ recordationis Papæ Leonis Epistolas, &* SEDIS APOSTOLICÆ CONSTITUTA, *quæ tam* DE FIDE, *quam de firmitate supradictarum quatuor Synodorum processerunt, nos in omnibus sequuturos, servaturosque promittimus* (**).

Chi

(*) *Mansi T. IX. col.* 717.
(**) *Labb. T. V. col.* 337., *e seg.*

Chi parla nel soprascritto modo, ben dimostra di essere fermamente persuaso della infallibilità del Papa; e senza questa ferma persuasione non si può onninamente parlare in quel modo. Nè giova l'obbiettare, che nella soprascritta Formola si promette di seguire al modo stesso *quæ sunt constituta ab Apostolica Sede tam* DE FIDE, *quam* DE ALIIS CAUSIS. Poichè si risponde, essere cosa ben certa, che per seguire con rettitudine le Costituzioni della Sede Apostolica *in aliis causis*, basta riconoscere in essa Sede il diritto della Primazìa: ma per seguire rettamente le Costituzioni di essa in materia dommatica *de Fide*, è necessario riconoscere in essa Sede il privilegio della infallibilità. Seguendo *in omnibus inconcusse, inviolabiliter &c. constituta* DE FIDE di chi può errare, si mette a pericolo la propria fede, appoggiandola sopra un fondamento non abbastanza saldo, e incapace assolutamente a sostenere un atto di adesione fermissima alle verità rivelate, quale deve essere l'atto di fede. Non si può dire allora *Scio cui credidi, & certus sum* (*II. Tim. I. v.* 12.). Oltredicchè notisi, che nella suddetta Professione di fede si mettono al medesimo livello le decisioni dei Concilj Ecumenici autorizate dal consenso, e conferma del Papa, e quelle de' sommi Pontefici: *Præsulum Sedis Apostolicæ definitiones, atque judicia*; e si promette di aderire alle une, e alle altre nel medesimo modo, e senza differenza alcuna: *Venerabilium quatuor Synodorum, ac Præsulum Sedis Apostolicæ inhærere definitionibus, atque judiciis.* E' egli possibile parlare così in una Professione di fede, se non si è persuasi intimamente della infallibilità del Papa ugualmente che di quella dei suddetti Concilj ecumenici?

79. Per ultimo si rifletta, che in questa Profes-

sio-

sione di fede si adoperano come affatto sinonime le due espressioni *Sedes Apostolica*, *& Præsules Sedis Apostolicæ*. La Sede Apostolica, la Cattedra di S. Pietro, la Chiesa Romana non parla, non insegna, non decide immediatamente per se stessa: parlano, insegnano, decidono i Sommi Pontefici; e l'antichità tuttaquanta ha sempre riguardato le decisioni dei Papi come decisioni della Chiesa Romana, e della Sede Apostolica. Trattandosi di insegnamento, e di decisioni sopra la dottrina rivelata, i nostri Padri non hanno mai fatta distinzione tra il Papa e la Cattedra di S. Pietro, tra Vescovo e Chiesa, tra Sede e Sedente: distinzione, che tanto è piacciuta a certi Scrittori del passato, e del presente secolo, e che è stata adottata anche dal Signor Tamburini, e lungamente maneggiata nella sopranominata Opera *Vera idea della S. Sede*. Nell' Esame di questa Opera ho impugnato questa distinzione come nuova, e contraria a tutta l'antichità; ed ho provato il mio assunto con varj antichi monumenti al tutto decisivi. Altri molti ne ho citati poco più sopra *n. 60*. Aggiungasi ora questo monumento, che abbiamo per le mani, e in appresso ne vedremo due altri (*infra nn.* 81. 82.), ed altri molti potrebbono aggiungersi, poichè frequentemente si incontrano negli Atti de' Concilj, e nelle Opere degli Ecclesiastici Scrittori. Così nel suo Costituto Papa Vigilio dice di aver mandato Pelagio Diacono ai Vescovi adunati in Costantinopoli per ammonirli *ne ante* NOSTRÆ, *hoc est* SEDIS APOSTOLICÆ ... *promulgationem sententiæ quidquam proferre tentarent*. Così S. Massimo Martire (*Epist. ad Petrum*) dice: *Imploret sanctissimæ Romanorum Ecclesiæ beatissimum Papam, idest Apostolicam Sedem*. La distinzione tra Vescovo e Chiesa, tra Sede e Sedente fu cognita a S. Leone, e ad altri nel-

nella antichità, quando trattasi di distinguere i meriti personali dei Sedenti dalle prerogative inerenti alle Sedi: ma quando trattasi di dottrina, di insegnamento, di dommatiche decisioni, questa distinzione non ha più luogo, secondo i nostri Padri, e diviene un ritrovato tutto nuovo di chi in questi ultimi secoli si è avvisato di contradire alla antica, e costante dottrina della infallibilità del Papa, e insieme insieme ha cercato di coprire in qualche modo il deforme carattere della novità, concedendo l'infallibilità alla Sede Apostolica Cattedra di S. Pietro, e negandola al Papa successore di S. Pietro.

80. Proseguiamo ora a vedere i sentimenti degli Antichi sopra l'infallibilità del Papa, e passiamo al settimo secolo. Nel Libello presentato da Stefano Vescovo Dorense al Concilio Romano sotto Martino I., e letto ivi (*Secret. II.*), si racconta, che San Sofronio Patriarca di Gerusalemme, che fu il primo ad opporsi gloriosamente alla nascente Eresia dei Monoteliti, mandò lui Stefano allora Prete a Roma per informare il Papa di quella Eresia, e dal Monte Calvario, di dove lo spedì, così gli parlò nell'atto di licenziarlo: *Quantocyus ergo de finibus terræ ad terminos ejus deambula, donec ad Apostolicam Sedem*, UBI ORTHODOXORUM DOGMATUM FUNDAMENTA EXISTUNT, *pervenias* (*). Nel Libro diurno de' Romani Pontefici dato in luce dal P. Garnerio al *Cap. III. Tit. 6.* si riporta la professione di fede, che soliti erano di fare i Romani Pontefici, nella quale così si parla: *profitemur etiam cuncta Decreta Pontificum Apostolicæ Sedis, idest sanctæ recordationis Severini, Joannis, Theodori, atque Martini, custodire, qui adversus novas quæstiones in Urbe regia exortas* (dei Monoteli-

(*) *Mansi Tom. X. Concil. col.* 895.

teliti), *& pro propria doctrina cuncta zizaniorum scandala amputasse noscuntur: ... quaeque susceperunt suscipimus, & tota fidei integritate veneramur.* Si noti che questa professione di fede è anteriore al VI. Concilio generale, onde l'infallibilità della decisione fatta contro i Monoteliti, e che si venera *tota fidei integritate*, si attribuisce tutta alla infallibilità dei Pontefici, che aveano condannato quell' eresia. Degne di tutta la riflessione sono le parole del Concilio VI. generale nella Lettera sinodale scritta al Papa Agatone (*). Oltre il passo, che abbiamo accennato di sopra (*n.* 70.), ecco altre espressioni di questo Concilio: *Christus verus Deus noster, virtus vere rerum omnium conditrix, & gubernatrix, sapientem dedit medicum, vestram a Deo honoratam Sanctitatem, contagia haereticae luis fortiter propulsantem, remediis orthodoxiae, ac valetudinis robur membris Ecclesiae largientem.* Indi parlando dei Capi dell'eresia de' Monoteliti dice: *ipsos ut lapsos circa fidem, ac peccatores in matutinis extra castra atriorum Dei, ut Davidice loquamur, anathematibus interfecimus ex sententia per sacras vestras Literas de iis prius latas.* E finalmente: *sic nos Sancto Spiritu illustrati*, VESTRAQUE INSTITUTI DOCTRINA *infesta dogmata impietatis depulimus, rectissimam orthodoxiae semitam complanantes.* Si rifletta, che quì parla non un'adunanza qualunque di Vescovi, ma un legittimo Concilio ecumenico, e che attribuisce alla decisione già fatta dal Papa, e trasmessa al Concilio con sue Lettere, la forza di aver data al Concilio medesimo la regola della dottrina da tenersi, e da definirsi.

81. Nel secolo VIII. il Papa Adriano I. nella sua Lettera all'Imperador Costantino, e ad Irene di

(*) *Mansi T. XI. col. 683. seqq.*

di lui Madre letta nel Concilio Generale Niceno II. (*act. II.*) così parla: *Magis autem si Orthodoxæ fidei sequentes traditiones Ecclesiæ B. Petri Apostolorum Principis amplexi fueritis censuram, & sicut antiquitus vestri Prædecessores Sancti Imperatores egerunt, ita & vos eam honorifice venerantes, ejus Vicarium ex intimo dilexeritis corde, potiusque vestrum a Deo concessum imperium eorum sequutum fuerit Orthodoxam, secundum Sanctam Romanam nostram Ecclesiam, Fidem ... Nam ipse Princeps Apostolorum B. Petrus, qui Apostolicæ Sedi primitus præsedit, sui Apostolatus Principatum, ac Pastoralis curæ Successoribus suis, qui in ejus sacratissima Sede perenniter sessuri sunt, dereliquit, quibus & auctoritatis potestatem, quemadmodum a Salvatore nostro Domino Deo ei concessa est, & ipse quoque suis contulit, ac tradidit divino jussu Successoribus Pontificibus, quorum traditione Christi sacram effigiem, sanctæque ejus Genitricis, Apostolorumque, vel omnium Sanctorum veneramur imagines.* E seguita in appresso a provare coll'insegnamento, e colla pratica dei Romani Pontefici il dogma sul culto delle S. Immagini (*). Il seguire *traditiones Orthodoxæ Fidei*, e l'abbracciare *censuram Ecclesiæ D. Petri Apostolorum Principis* è una cosa stessa, secondo Papa Adriano. Notisi quì, che per provare la tradizione, e l'insegnamento della Chiesa di S. Pietro Principe degli Apostoli si cita la tradizione, e l'insegnamento dei Pontefici Successori di S. Pietro: il che fa contro la distinzione riprovata di sopra (*n.* 79.).

82. Il medesimo Papa Adriano nella lunghissima Lettera, che scrisse al Re, poi Imperatore Carlo Magno in confutazione dei Capitoli; ossia delle ob-

(*) *Mansi Tom. XII. Concil. col.* 1057.

obbiezioni fatte contro il Concilio Niceno II., così parla: *Unde ... per unumquodque Capitulum responsum reddidimus, non quemlibet, absit, hominem defendentes, sed olitanam traditionem sanctæ Catholicæ, & Apostolicæ Romanæ Ecclesiæ tenentes, priscam Prædecessorum nostrorum sanctorum Pontificum sequimur doctrinam rectæ Fidei traditionem modis omnibus vindicantes* (*). Chi siegue la dottrina dei Romani Pontefici, difende la tradizione della retta Fede. Come può stare questo, se i Romani Pontefici non sono infallibili nella dottrina insegnata, e decisa da loro come Romani Pontefici, e vale a dire *ex Cathedra?* Notisi anche quì, che il seguir la dottrina dei Romani Pontefici è lo stesso che tenere la tradizione della santa Cattolica, e Apostolica Romana Chiesa, cioè a dire si esclude la distinzione detta di sopra (*n.79.*).

83. Non ci inoltriamo nei secoli posteriori, affinchè il Signor Tamburini non dica, che noi andiamo a prendere le nostre prove da quei tempi, nei quali le nuove massime sparse dall' impostore Isidoro colle false Decretali diedero origine al sentimento della Infallibilità Pontificia. Questa origine appunto egli ha assegnata a quel sentimento nella *Analisi del Libro delle Prescrizioni di Tertulliano* §. C. Ritorniamo al Testo, sopra il quale facciamo la presente Osservazione. Dopo i monumenti da noi recati in questo luogo; dopo gli altri ben molti da noi recati nella sopracitata nostra Operetta *Esame della Vera Idea della S. Sede*; e dopo quelli, che possono vedersi nella Opera sopracitata di Pier Ballerini, e in tanti Libri stampati in difesa della Infallibilità dei Romani Pontefici, massimamente presso il Card. d'Aguirre nel Libro *auctoritas infal-*

(*) *Mansi Tom. XIII. Concil. col.* 759.

infallibilis, & *summa Cathedræ S. Petri Tract. I. disp.* 3. 4. & 6.: presso il Charlas Teologo Francese *De libertat. Ecclesiæ Gallicanæ lib. VII. Cap.* 10. & 11.: e presso il P. Giacinto Serry Domenicano *Append. ad Dissert. de Romano Pontifice*, i quali tutti scorrendo di secolo in secolo, e cominciando dall'antichissimo Padre del secondo secolo S. Ireneo dimostrano con chiari monumenti alla mano, che i Vescovi della Francia e dispersi, e adunati in Concilio, l'Università di Parigi, e altri Teologi di quella Nazione hanno creduto sempre l'infallibilità del Papa: dopo tutto questo, io domando al Signor Tamburini: ignora egli i monumenti di sopra citati, o indicati? Questa ignoranza non è possibile in un Teologo Professore Pubblico, e Professore in una celebre Università. I monumenti suddetti in tutto, o in parte almeno, sono noti a qualunque Studente di Teologia. Con qual verità dunque, e, (mi perdoni l'espressione), con qual sincerità, e buona fede ha egli potuto chiamare la dottrina della infallibilità del Papa una *massima nuova*, *e contraria all'antica dottrina della Chiesa*? Ma donde mai si ricavano le massime antiche, e conformi all'antica dottrina della Chiesa, se non se dagli Atti dei Concilj generali, e particolari, dalle Lettere dei Sommi Pontefici, dalle Opere dei Ss. Padri, e altri Scrittori Ecclesiastici? Or vada pure il Signor Tamburini a consultare, e a considerare attentamente questi monumenti della antichità più venerabile, e sono sicurissimo che egli arrossirà nel rileggere tutto ciò, che ha avuto il coraggio di scrivere, e di stampare contro l'antichissima dottrina della infallibilità del Papa. Nelle Offervazioni seguenti vedremo tutte quelle difficoltà, che egli dietro la scorta del preteso Bossuet oppone a questa dottrina; e vedremo ancora

ra quanto queste difficoltà siano frivole, e di niun momento. Ma intanto basti il riflettere, che prima di poter avanzarsi a chiamare *massima nuova*, *massima sparsa dal Tribunale della Inquisizione*, *massima disseminata dalle false Decretali di Isidoro*, *massima contraria all' antica dottrina della Chiesa ec.* la dottrina della infallibilità del Papa, il Signor Tamburini doveva darsi carico di sbattere tutti gli antichi monumenti in sì gran copia recati, o indicati di sopra. Egli doveva far vedere, che da questi monumenti non può inferirsi con raziocinio chiaro, stringente, e giusto quella infallibilità come supposta, creduta, affermata, professata apertamente dai Padri nostri. Ora il Signor Tamburini ha egli fatto vedere tutto questo? Ha egli almeno tentato di farlo vedere? Nulla meno. Le sue prove si riducono alla sola sua parola. *Il Tribunale della Inquisizione sparse contrarie massime nel Regno di Spagna: il Papa può cadere in errore: i Teologi imbevuti di nuove massime hanno abbandonata l' antica dottrina della Chiesa per sostenere che il Papa è infallibile.* Contro queste proposizioni così evidentemente false, eppure spacciate con tanta franchezza, si alza un grido da tutte le parti, e da tutti i secoli della Cristianità per ismentire il Sig. Tamburini, e per dirgli con cristiana libertà, essere cosa intollerabile il vedere calpestata così la verità in faccia al Pubblico. Ma finalmente la verità o presto, o tardi ripiglierà i suoi diritti a confusione estrema de' suoi nemici.

84. Nel leggere, che ho fatto, e che vo facendo continuamente, i Libri degli Appellanti, o dei loro Difensori, ho notato che questi Scrittori tacciano costantissimamente di novità tutte quelle dottrine, che a loro non piacciono. A sentir loro tutte queste dottrine sono *massime nuove*, *ignote all'*

anti-

antichità, contrarie a tutta la Tradizione, e all' antica dottrina della Chiesa. Queste formole sono presso loro di stile costantissimo. Non importa che in cento, e mille Libri stampati, e da cento, e mille gravissimi Teologi di ogni ceto, e nazione sia stato dimostrato il contrario: gli Appellanti insistono ostinatissimamente a rinfacciare la novità. Sanno ben essi, che trattandosi di dottrine appartenenti alla Religione rivelata, il dire che una dottrina è nuova è lo stesso che dire essere falsa, ed erronea. Ponete un punto di dottrina, ex. gr. l' infallibilità del Papa, corredato da moltissime, e fortissime prove tratte dalla parola di Dio scritta, e tradita: gli Appellanti, e i loro Difensori trovando su questo punto nei monumenti della antichità qualche cosa, che a primo aspetto può ingerire qualche difficoltà in contrario, subito cantano trionfo a piena bocca, subito gridano alla novità, alle massime nuove, e contrarie all' antica dottrina della Chiesa ec. Ma e le prove molte di numero, e gagliardissime di forza, che da assaissimi Teologi si recano per provare quel punto di dottrina, si hanno esse a contare per nulla? Sì per nulla affatto: sono tutte cose vecchie fatte in polvere trionfalmente; sono tutte cavillazioni, sono mere sofisticherie degli Scolastici: i buoni Teologi, e imbevuti delle massime antiche la sentono diversamente ec. Ecco il linguaggio costantissimo degli Appellanti, e dei loro Difensori. Vedasi di grazia come parla il Signor Tamburini più sotto nel Capo II. pag. 50. " Vi sono due massime CERTE fondate sulla ,, dottrina, come sulla pratica di tutta l'antichità, ,, delle quali, nel paese almeno de' buoni Teolo- ,, gi, NON E' PERMESSO IL DUBITARE. Una, che ,, il giudizio del Papa sulle questioni di fede non è ,, irreformabile in se stesso, e che non lo diviene fuor-

,, chè

„ chè pel consenso della Chiesa universale. L'al-
„ tra, che il Concilio al Papa superiore può rive-
„ dere, e riformare i suoi giudizj!„. Uniamo al
Signor Tamburini un altro Sostenitore delle massi-
me Gallicane, del cui Libro egli si è giovato non
poco, come apparisce dal confronto: questi è Cesa-
re Chesneau Signor di Marsais, il quale nel suo
Libro intitolato *La dottrina della Chiesa Gallicana
esposta, ed illustrata* part. II. massima VIII. n. 9.
ediz. Italiana di Venezia 1766. così parla: " L'
„ opinione della infallibilità del Papa è nuova, e
„ non si è fatta sentire che al cominciamento del
„ secolo XV. a tempo dei Concilj di Pisa, e di
„ Costanza. Prima di tal tempo il pensiere della
„ infallibilità del Papa non era venuto ancora in
„ mente di alcun Cristiano„. Ma Dio immorta-
le! Dove è quì la sincerità, la buona fede, la co-
scienza! *Neppure è venuto in pensiero ad alcun Cri-
stiano prima del secolo XV.?* Quì certo è necessario
uno sforzo di eroica moderazione per non lasciarsi
trasportare a quelle espressioni, che la difesa della
verità così patentemente oltraggiata suggerirebbe.
Ma richiamando gli animi nostri alla calma, riflettiamo
alla incoerenza delle dottrine fra il Signor di Mar-
sais, e il Signor Tamburini. Uno dice, che l'in-
fallibilità del Papa fu tanto ignota alla antichità,
che prima del secolo XV. neppur venne in pensie-
ro ad alcun Cristiano: l'altro dice, che in Ispagna
furono sparse le massime della infallibilità suddetta
dal Tribunale della Inquisizione, che fu stabilito
in quei Regni molto prima del secolo XV.: anzi
i primi semi di questa opinione generalmente " fu-
„ rono sparsi dalle false Decretali, che ebbero cor-
„ so dal fine dell'VIII. secolo per 800. anni nella
„ Chiesa (*) „. A chi dovremo noi credere? A
niu-

(*) *Analisi delle Prescrizioni di Tertulliano*

niuno dei due. E' regola certissima dettata dal lume della natura, che le testimonianze incoerenti, anzi contradittorie altro non provano che la falsità dei Testimonj. Crediamo a S. Ireneo, a S. Girolamo, a S. Agostino, e a tanti altri autorevolissimi testimonj della più alta antichità, che concordemente ci attestano qual fusse il sentimento comune ai loro tempi sul punto della infallibilità dei Romani Pontefici: e senza più passiamo a vedere, e ad esaminare quelle difficoltà, che ci si oppongono su questo punto.

****

*****

***

TE-

TESTO IX.

Cap. III. pag. 68.

„ Il ricorso al Concilio generale sopra una deci-
„ sione del Papa in materia di fede è autorizato dall'
„ uso di tutti i secoli „.

Ibid. art. I. pag. 95.

„ L'autorità superiore de' Concilj generali com-
„ parisce ugualmente nella condanna del sesto Con-
„ cilio pronunziata contro la Lettera di Onorio „.

Ibid. pag. 101.

„ Altri (Teologi) per favorire la Corte di Ro-
„ ma, e per ischivare le conseguenze, che si pos-
„ sono dedurre da questo esempio contro la pretesa
„ infallibilità (del Papa) hanno detto, che il Con-
„ cilio non aveva condannato Onorio se non come
„ fautore di eresia a cagione della colpevole econo-
„ mia, che egli usò, vietando di servirsi della es-
„ pressione di una, o di due volontà in Gesù Cri-
„ sto .... Basta osservare, che se il sesto Concilio
„ ha condannato le Lettere di Onorio come ereti-
„ che, ne siegue evidentemente, che un Papa può
„ cadere in errore „.

OSSERVAZIONI.

85. Contro la dottrina, che sostiene l'infallibilità del Papa, si portano dei fatti. Alcuni Papi, dicesi, hanno errato in decisioni Dommatiche *ex Cathedra*: dunque i Papi non sono infallibili. Que-
sto

sto argomento sarebbe decisivo, quando si provasse che i Papi hanno errato in tali decisioni. Questo punto si prova egli poi bene? Esaminiamone le prove. Il Bossuet, o chiunque altro sia il vero autore della *Defensio declarationis &c.*, reca varj fatti di Sommi Pontefici, i quali, secondo lui, hanno errato in Dommatiche decisioni: ma fra tutti questi fatti insiste particolarmente sulle Lettere di Papa Onorio condannate nel Concilio Sesto Ecumenico (*act. XIII.*). Si vede benissimo, che il Bossuet quasi diffida di tutti gli altri fatti, e si appoggia con particolar forza sopra il fatto di Onorio come sopra un argomento decisivo, che non ammette risposta. Su questo fatto si appoggia anche il N. A. Benchè a questo fatto della condanna delle Lettere di Onorio siano state date concludentissime risposte da molti egregj Scrittori, e fra gli altri ultimamente da Gio. Battista Noghera nelle *Riflessioni sulla infallibilità del Papa Riflels.* 15., *e* 16.: tuttavia non sia discaro ai miei Lettori che ancor io mi trattenga alcun poco a lungo nel mettere in tutto il suo giusto lume questo importante punto di Storia Ecclesiastica: giacchè schiarito questo, e provato ben bene che Onorio non errò dommaticamente, si toglie agli Avversarj di mano l'arma più forte, che abbiano, per impugnare l'infallibilità del Papa.

86. Io dico dunque che il Papa Onorio non insegnò l'errore dei Monoteliti nelle due Lettere in risposta a Sergio Patriarca di Costantinopoli; e lo provo con due argomenti a parer mio convincentissimi. *Primo argomento.* Il Papa Onorio negò bensì in Gesù Cristo due volontà umane, una contraria all'altra; ma non negò le due volontà, divina, ed umana: dunque Onorio non insegnò l'error de' Monoteliti. Provo il mio assunto così. Nella Let-

tera

tera di Sergio al Papa Onorio letta nel VI. Concilio generale (*Act. XII.*) così si espone la quistione allora insorta sopra le due volontà in Gesù Cristo: *Similiter autem & duarum operationum dictio multos scandalizat, utpote a nullo Sanctorum & probabilium Ecclesiæ Institutorum edita. Insuper & consequens ei sit prædicare duas voluntates contrarietates circa invicem habentes, tanquam Deo quidem Verbo salutarem volente adimpleri passionem, Humanitate vero ejus obsistente ejus voluntati, & resistente, & proinde duo contraria volentes introducantur, quod impium est* (*). Certo è una empietà l'introdurre *duos contraria volentes:* questo parlare è Nestoriano. E' una empietà ancora predicare in Gesù C. due volontà *contrarietatem circa invicem habentes, sibi invicem obsistentes, & resistentes.* Questo è l'aspetto, nel quale subdolamente fu esposta ad Onorio la questione allora insorta. Chiunque risponde ad una quistione propostagli, prende la quistione in quell'aspetto, in cui gli viene proposta, e risponde sotto questo aspetto. Questa è una regola certissima dettata dal lume stesso della natura, e comprovata dalla comune sperienza. Dunque Onorio rispondendo a Sergio negò essere in Gesù Cristo due CONTRARIE volontà, condannò questo errore, e in ciò avea tutta la ragione. Ecco le parole della prima Lettera di Onorio letta ancor essa nel VI. general Concilio (*Act. XII.*). *Intuentes satis provide, circumspecteque fraternitatem vestram scripsisse, laudamus novitatem vocabuli auferentem, quod posset scandalum simplicibus generare* (**). Indi dopo avere provato con varj testi, che la parola *caro* si prende nella S. Scrittura e in senso della natura umana semplicemente, e in sen-

(*) *Labb. Tom. VI. col.* 924.
(**) *Labb. T. VI. col.* 928.

so della natura umana corrotta dal peccato, soggiugne: *non est itaque assumpta .... a Salvatore vitiata natura, quæ repugnaret legi mentis ejus: ..... nam lex alia in membris, aut voluntas diversa non fuit, vel contraria Salvatori, quia supra legem natus est humanæ conditionis* (*). Le espressioni della Lettera di Onorio devono prendersi sempre relativamente alla proposta fatta da Sergio, e all'aspetto, sotto il quale Sergio espose la quistione delle due volontà in Gesù Cristo. Quando dunque il Papa Onorio nega essere in Gesù Cristo due volontà, non nega ciò assolutamente parlando, ma relativamente a ciò, che Sergio gli avea proposto, e per conseguenza non nega in Gesù Cristo se non due volontà l'una contraria all'altra.

87. In questo solo senso fu intesa la Lettera di Papa Onorio da un Autore contemporaneo di grandissima autorità, cioè da S. Massimo Monaco, e Martire, il quale cita per appoggiare il suo detto la testimonianza del Secretario stesso, che scrisse la Lettera a nome di Onorio, e che tuttora viveva. Dunque il suddetto S. Martire nel suo Dialogo con Pirro Monotelita (**) così parla: *quis Epistolæ illius fide dignus erit interpres? Qui eam ex persona Honorii composuit, & vivit adhuc ... Ille idem igitur ad Divum Constantinum quondam Imperatorem scribens rursum ex persona Sancti Papæ Joannis de ipsa (Epist. Honorii): unam, inquit, voluntatem Domini diximus, non Divinitatis ejus, & Humanitatis, sed solius Humanitatis. Cum enim scripsisset Sergius, esse qui dicerent in Christo duas contrarias voluntates, rescripsimus Christum non habuisse duas contrarias voluntates, carnis, inquam, & spi-*

(*) *Mansi Concil. T. XI. col.* 538.
(**) *In Appendice ad Concil. VI.*

& spiritus ; sed unam tantum, quæ naturaliter humanitatis ejus nota essentialis est. Ciò, che dice questo Segretario, lo prova poi anche subito colla seguente dimostrativa ragione. *Id ita esse evidenter ex eo demonstratur, quod membrorum, & carnis facta est mentio, quæ divinitati quoque ejus non possunt attribui.* S. Massimo torna ad attestare la medesima cosa anche in altra Opera, cioè nella sua Lettera al Prete Marino, e ciò sulla attestazione di un altro ragguardevole testimonio. In questa Lettera dopo aver provato che le Lettere di Onorio hanno il senso sopra esposto, conchiude così: *Et ego quidem sic se illius habere sensum existimo ab omni suspicione purgatum. Certiorem autem mihi hunc sanctissimus fecit Presbyter, Dominus videlicet Anastasius Abbas a seniori Roma reversus &c.* (*)

88. Il Papa Giovanni IV. scrisse una lunga lettera all'Imperator Costantino Figlio di Eraclio intitolata *Apologia pro Honorio Papa*, nella quale *ex professo*, e a lungo si mette a provare, che quando Onorio rispose a Sergio non doversi in Gesù Cristo predicare due volontà, intese di parlare di due volontà umane contrarie fra loro, non già delle due volontà, divina, e umana: *Secundum hunc igitur modum jam dictus Decessor noster (Honorius) prænominato Sergio Patriarchæ percontanti scripsisse dignoscitur, quia in Salvatore nostro duæ voluntates contrariæ, idest in membris ipsius, penitus non consistunt, quoniam nihil vitii traxit ex prævaricatione primi hominis ...... Prædictus ergo Decessor meus docens de mysterio Incarnationis Christi dicebat non fuisse in eo, sicut in nobis peccatoribus, mentis, & carnis contrarias voluntates; quod*

(*) *Mansi Tom. X. Conc. col. 687., e seg.*

quod quidem ad proprium sensum convertentes divinitatis ejus, & humanitatis unam eum voluntatem docuisse suspicati sunt: quod veritati omnimodis est contrarium (*). Non può dunque dubitarsi del vero senso delle Lettere di Onorio, senso chiaramente risultante dallo scopo, e dal contesto delle Lettere medesime, e inoltre senso attestato, e provato da' testimonj di tanta autorità.

89. I Monoteliti con finissima malizia imponevano ai Cattolici di predicare in Gesù Cristo due volontà contrarie, e sotto il pretesto di questo errore gabbavano i popoli, li concitavano contro i Cattolici, e li inducevano a dire una sola volontà, e una sola operazione. Impegnati una volta i Cristiani in queste espressioni, si andava poi bel bello insinuando il senso ereticale di una sola volontà, e operazione di ambedue le nature, divina, ed umana; e così l'eresia si andava dilatando a poco a poco, e impegnava molti incautamente nel suo partito. L'artifizio di coprirsi sotto gli equivoci è stata sempre la strada battuta da tutti gli Eretici. Il Concilio VI. nella definizione stessa di fede (*act. XVIII.*) ha gran cura di scoprire, e di evitare questo fatale equivoco dei Monoteliti. *Et duas naturales voluntates in eo (Jesu Christo), & duas naturales operationes indivise ..... inconfuse ..... prædicamus. Et duas naturales voluntates non contrarias, absit, juxta quod impii asseruerunt Hæretici; sed sequentem ejus humanam voluntatem, & non resistentem, vel reluctantem, sed potius & subjectam divinæ ejus, atque omnipotenti voluntati.* La medesima premura di evitare quell'equivoco ha il Papa Agatone nella Epist. I. all' Imperator Costantino ec. letta nel Conc.

(*) *Mansi Tom. X. Conc. col. 682., e seg.*

Conc. VI. (*act. IV.*) dicendo: *cum duas autem naturas, duasque naturales voluntates, & duas naturales operationes confitemur in uno Domino nostro Jesu Cristo, non contrarias eas, nec adversas ad alterutrum dicimus, (sicut a via veritatis errantes Apostolicam traditionem accusant: absit hæc impietas a fidelium cordibus) &c.* (*). E' chiaro dunque per questo primo nostro argomento, che il Papa Onorio nelle sue Lettere non insegnò l' errore dei Monoteliti.

90. *Secondo Argomento.* Il Papa Onorio nelle sue Lettere insegnò con espressioni tutte proprie, chiare, e precise il Dogma Cattolico delle due volontà, e operazioni in Gesù Cristo. Lo provo. Nella prima Lettera in risposta a Sergio letta nel Concilio VI. (*act. XII.*) così si parla: *Simpliciter, atque veraciter confitentes Dominum Jesum Christum unum operatorem Divinæ, atque humanæ naturæ . . . . Hæc nobiscum Fraternitas vestra prædicet, sicut & nos ea vobiscum unanimiter prædicamus, hortantes vos, ut unius, vel geminæ novæ vocis inductum operationis vocabulum aufugientes, unum nobiscum Dominum Jesum Christum Filium Dei vivi, Deum verissimum in duabus naturis operatum divinitus, atque humanitus fide Orthodoxa, & unitate Catholica prædicetis* (**). Più chiaramente si esprime Onorio nella seconda Lettera a Sergio letta ancor essa nel sesto Concilio (*act. XIII.*). *Cæterum quantum ad Dogma Ecclesiasticum pertinet, quæ tenere, vel prædicare debemus propter simplicitatem hominum, & amputandas inextricabiles quæstionum ambages, ... non unam, vel duas operationes in Mediatore Dei, & ho-*

(*) *Mansi Tom. XI. Conc. col.* 239.
(**) *Mansi Tom. XI. Conc. col.* 542., *e seg.*

& hominum definire, sed utrasque naturas in uno Christo unitate naturali copulatas cum alterius communione operantes, atque operatrices confiteri debemus: & divinam quidem quæ Dei sunt operantem, & humanam quæ carnis sunt exequentem, non divise, neque confuse, ... sed naturarum differentias integras confitentes (*). Poteva egli esprimersi meglio questo Cattolico Dogma? Non sono più chiare, nè più espressive le parole di S. Leone nella Dommatica Lettera a Flaviano su questo Dogma medesimo, parole citate nella definizione di Fede dal sesto Concilio (*act. XVIII.*): *Agit enim utraque forma cum alterius communione quod proprium est, Verbo scilicet operante quod Verbi est, & carne exequente quod carnis est.* Dunque Onorio non insegnò l'error dei Monoteliti.

91. Ma posto ciò, che dovrem dunque dire della condanna delle Lettere, e della Persona di Onorio fatta dal sesto Concilio Ecumenico (*act. XIII. &c.*)? Diremo noi, che il Concilio sbagliasse? Così appunto ha detto il Sig. Tamburini mascherato sotto il nome di *un Teologo Piacentino* nella prima fra le tre Lettere scritte a Monsig. Nani Vescovo di Brescia, e stampate in Piacenza 1782., nel §. *XXIX. pag. 90, e 91.*: " senza che alcuno nella Chiesa
„ reclami, è lecito il dire, che il sesto Concilio
„ Ecumenico ha preso uno sbaglio nel rilevare il
„ vero senso delle Lettere di Onorio, e quindi ha
„ errato *errore facti* .... nel condannarlo qual ere-
„ tico Monotelita ..... Io leggo attentamente le
„ Lettere di Onorio Papa, sulle quali egli fu di-
„ chiarato eretico dal Concilio Ecumenico, ... e
„ veggo che il Concilio non ha rilevato il ve-
„ ro sentimento di quelle Lettere. Di più leg-

(*) *Mansi Tom. XI. Conc. col. 579.*

„ go gli antichi Scrittori, che sono venuti di
„ poi, e trovo non pochi del mio sentimento.
„ Sempre più mi confermo nella mia opinione, e
„ resto intimamente convinto, che il Concilio
„ ha sbagliato. „ O incoerenza mirabile degli uomini! Come mai il Signor Tamburini nel Testo dell' Appellante, che ora esaminiamo, afferma, che avendo „ il sesto Concilio condannato le Lettere di
„ Onorio come eretiche, ne siegue evidentemente,
„ che un Papa può cadere in errore „: nelle Lettere Piacentine poi afferma, che il Concilio Ecumenico ha errato nel condannar le Lettere di Onorio? Il difetto di sostenere ora il sì, ed ora il nò sul medesimo punto viene comunemente (prescindo poi se a ragione, o a torto) attribuito agli Avvocati, i quali scrivono *ad opportunitatem causæ*: par che questo difetto cominci ad introdursi anche fra i Teologi. Ma ci decida dunque nettamente il Signor Tamburini, chi dei due abbia errato, se Onorio, o il Concilio sesto? Con buona sua licenza io dirò, che non ha errato nè il Concilio, nè Onorio, e lo dimostrerò or ora: bensì ha errato il Signor Tamburini e nell' Appellante, e nella Lettera Piacentina.

92. Non potendosi, nè dovendosi dunque dire, che abbia errato il Conc. VI. nel condannare le Lettere di Onorio, diremo noi col Bellarmino, che gli Atti del sesto Concilio sono stati corrotti? Questo detto del Bellarmino viene impugnato dal Signor Tamburini più sotto (*cap. III. art. I. pag.* 100.), dove dice che " la falsità di questa supposi-
„ zione è così evidentemente rovesciata dagli Ori-
„ ginali del Concilio conservati in grandi Chiese,
„ . . . che i più zelanti partigiani della Corte Ro-
„ mana sono obbligati di abbandonarla „. Ancor io sono d'accordo col nostro Autore sulla falsità di que-

questa supposizione. Ma io sostengo, che il Concilio VI. non ha errato punto nel condannare le Lettere di Onorio; e che tuttavia da ciò non siegue che Onorio abbia nelle sue Lettere insegnato l'error dei Monoteliti. Vediamo come queste due cose si accordino ottimamente insieme.

93. Il Papa Onorio nell'atto stesso che insegna con chiare parole il Dogma cattolico delle due volontà in Gesù Cristo, proibisce tuttavia di usare le espressioni di una, o di due volontà. Nella prima Lettera dice: *Unam, vel duas energias ne quis præsumat Christi Dei prædicare ... Utrum autem propter opera Divinitatis, & humanitatis una, an geminæ operationes debeant derivatæ dici, vel intelligi, ad nos ista pertinere non debent, relinquentes ea Grammaticis, qui solent parvulis exquisita derivando nomina venditare.* Nella seconda Lettera si dice così: *novæ adinventionis unius, vel duarum operationum vocabulo refutato &c. . . . Ut profecto unius, vel geminæ operationis vocabulum noviter introductum ex prædicatione fidei eximatur.* Temeva sempre Onorio l'errore di ammettere in Gesù Cristo due volontà contrarie, errore, che da Sergio gli era stato rappresentato come sostenuto da molti. Per togliere dunque ogni occasione di propagar questo errore, stimò mezzo opportuno l'impor silenzio alle espressioni di una, o di due volontà, affinchè col dire *una volontà* non si desse fomento all'errore degli Eutichiani; e col dire *due volontà* non si desse fomento all'error dei Nestoriani. *Quæ quidem novæ voces noscuntur sanctis Dei Ecclesiis scandala generare, ac parvuli aut duarum operationum vocabulo offensi, sectantes Nestorianos nos vesana sapere arbitrentur; aut certe, si rursus unam operationem Domini nostri Jesu Christi fatendam esse censuerimus, stultam Eutychianistarum attonitis auribus*

bus dementiam fateri putemur (*). Ecco tutta la colpa di Onorio. Con questa proibizione egli cadde nella rete, tesagli da Sergio, e diede senza volerlo un gran fomento all'eresia de' Monoteliti. Sergio, e i suoi Compagni si prevalsero delle Lettere di Onorio contro i Cattolici per imporre silenzio alle espressioni di due volontà, e di due operazioni in Gesù Cristo: e queste Lettere fecero infatti un grande effetto tutto conforme alle intenzioni dei Monoteliti; giacchè la deferenza alla autorità del Papa, e il sentimento comune della di lui infallibilità fece tacere assaissimi Cattolici, e aprì più spedito il cammino all'avanzamento della Eresia.

94. Ora la Santa Chiesa ha sempre, e costantemente praticato di detestare, e di condannare non solamente gli errori contra la fede, ma tutto quello ancora che fomenta, e favorisce tali errori. Di questa pratica della Chiesa abbiamo prove moltissime, e incontrastabili in tutta la storia Ecclesiastica. Teodoreto Vescovo di Ciro fu dal Concilio Calcedonese (*Act. VIII.*) chiamato espressamente *Eretico*, e *Nestoriano*, non già perchè egli sostenesse l' Eresia di Nestorio, o alcun altro errore; ma unicamente perchè non voleva condannare gli Scritti, e la persona di Nestorio, che diceva aver sentimenti affatto Cattolici. Vedasi Fleury Istoria *lib. XXVIII. n.* 24. Con ciò Teodoreto, detestando l' errore di Nestorio, veniva peraltro a favorire la di lui Eresia. Nel Concilio medesimo (*Action. IV.*) furono chiamati espressamente *Eretici*, e minacciati di anatema certi Vescovi Egiziani unicamente perchè tergiversavano, e chiedevano dilazione per sottoscrivere alla dommatica Lettera di S. Leone, ben-

(*) *Epist. I. Honor. lecta in Concil. VI. Act. XII.*

benchè peraltro protestassero di abbracciarne la dottrina, e di uniformarsi alla definizion di fede fatta nel Concilio. Tutti sanno con quale orrore fu riguardato nella Chiesa, e condannato il Concilio di Rimini nel secolo IV.: S. Girolamo gli dà il titolo di Ariano (*). S. Ilàrio (*in fragm.*) chiama la formola di Rimini *perfidia Ariana &c. &c.* Eppure è cosa certissima, che la formola sottoscritta nel Concilio di Rimini non contiene alcuno errore contro la fede, e che è interamente Cattolica quanto al senso: di questa cosa fa irrefragabile testimonianza il sopraccitato S. Girolamo nel Dialogo sopra citato, dove cita per garanti del suo detto gli Archivj pubblici di molte Chiese, e molte persone tuttora viventi, le quali erano intervenute al Concilio di Rimini. Tutta la colpa di quel Concilio fu di avere tralasciata la parola *Consostanziale*, il senso della qual parola si esprimeva nondimeno con altri termini; e di avere sottoscritta una formola, nella quale gli Ariani aveano destramente inserite certe espressioni equivoche. Udiamo tuttociò da S. Girolamo. Valente Capo degli Ariani aveva detto nel Concilio: *Si quis dixerit creaturam Filium Dei ut sunt cæteræ creaturæ, anathema sit.* A queste voci acclamarono pieni di allegrezza i Vescovi Cattolici, e crederono condannata l'Eresia Ariana, il cui carattere era appunto il dire, che il Figlio di Dio era una creatura. Ma vedasi dove arriva la malizia, e l'artifizio detestabile dell'Eresia! Valente, e gli altri Ariani, finito il Concilio, si vantarono di avèr detto soltanto, che il Figlio di Diò non era una creatura SIMILE ALLE ALTRE; ma che peraltro sussisteva sempre, che il Figlio di Dio era una creatura più nobile ec. *Se Filium non crea-*

(*) *Dial. adv. Lucifer. n. 19.*

creaturam negasse, sed similem cæteris creaturis. Con ciò gli Ariani spacciavano essersi nel Concilio definito, che il Figlio di Dio era una Creatura, ma più nobile, più eccellente, e singolare sopra tutte le altre Creature. Di questa frode, e impostura insigne si lagnarono altamente i Vescovi Cattolici, e si dolevano di comparire Eretici in faccia al mondo senza aver approvato l'errore. *Qui sine conscientia hæretici ferebantur: se nihil mali in sua fide suspicatos. Putavimus, ajebant, sensum congruere verbis: nec in Ecclesia Dei, ubi simplicitas, ubi pura confessio est, aliud in corde clausum esse, aliud in labiis proferri timuimus* (*). Dunque tutto il motivo, per cui fu condannato, e tanto detestato il Concilio di Rimini, si riduce ad avere, col sottoscrivere una Formola equivoca, dato campo agli Eretici di cantar trionfo, e favorito, e fomentato; benchè senza volerlo, l'eresia. Or questa appunto è anche la colpa di Papa Onorio. Le di lui Lettere a Sergio diedero fomento, e favore agli artifizj dei Monoteliti, e all'avanzamento dei loro errori. Dunque tanto giustamente furono condannate le Lettere di Onorio, quanto giustamente fu condannata la formola di Rimini. La stessa stessissima ragione milita per ambedue. E tuttavia non siegue la conseguenza, che dunque le Lettere di Onorio insegnino, e approvino l'eresia dei Monoteliti: siccome neppur siegue la conseguenza, che dunque la Formola di Rimini insegni, e approvi l'eresia degli Ariani. INSEGNARE un errore, e FAVORIRE un errore sono due cose fra loro diversissime. L'insegnare un errore dommaticamente *ex Cathedra* è un fallo, che non può stare insieme col privilegio della infallibilità: ma senza punto pregiudicare al pri-

(*) *S. Hieronym. in dial. adv. Luciferian.*

privilegio della infallibilità si può favorire, e fomentare un errore per poca accortezza, per mancanza di attenzione, per imprudenza, per sorpresa, per inganno ec.

95. E' dunque cosa ben chiara, e certa, che Onorio, e le sue Lettere non furono condannate come se insegnassero qualche errore dommaticamente, ma soltanto perchè favorivano con imprudente Economia il Monotelismo. In questo solo senso fu intesa quella condanna dal Papa Leone II. nella Lettera all' Imperator Costantino Pogonato confermativa del Sesto Concilio. " Noi anatematiziamo (dice il " Papa) gli inventori del nuovo errore, ... ed Onorio parimente, il quale in vece di purificare questa Chiesa Apostolica colla dottrina degli Apostoli, poco mancò che non ne rovesciasse la Fede con tradimento profano ": sono parole riportate dal Fleury *Istoria lib. XL. n.* 28. Il medesimo Papa in una Lettera ai Vescovi di Spagna, nella quale gli informa delle decisioni del Sesto Concilio, così parla: *Æterna condemnatione mulctati sunt .... Sergius, Pyrrhus .... cum Honorio, qui flammam hæretici Dogmatis non, ut decuit Apostolicam auctoritatem, incipientem extinxit, sed* NEGLIGENDO CONFOVIT (*). Non si dice che Onorio insegnasse l' errore; ma soltanto che per negligenza lo favorì, e ne lasciò dilatarsi la fiamma. E in altra Lettera diretta ad Ervigio Re di Spagna il medesimo Leone dice, che insieme coi Monoteliti fu condannato Onorio, *qui immaculatam Apostolicæ traditionis regulam, quam a Prædecessoribus suis accepit,* MACULARI CONSENSIT (**). Sopra le quali parole il Fleu-

(*) *Labbè Tom. VI. col.* 1247.
(**) *Labbè Tom. VI. col.* 1252.

Fleury stesso (*) fa questa riflessione: "Tanto il
„ Papa tiene a cuore di' dimostrare, che questo fal-
„ lo personale (di Onorio) non porta pregiudizio
„ alla Santa Sede „. Dunque il fallo di Onorio
non fu un fallo, per così dire, dommatico di erro-
nea decisione, ma fu un fallo meramente personale
di poca accortezza, di negligenza, di cattiva eco-
nomia.

96. E infatti se il Papa Onorio avesse sostenuto
dommaticamente qualche errore, con qual verità
avrebbero i Papi Successori asserito francamente,
che la Chiesa Romana, che la Sede Apostolica mai
non si era dipartita dalla strada della verità, mai
non aveva errato, mai non era stata macchiata, od
offuscata da alcuna eresia? Il Papa Agatone nella
Lettera all' Imperator Costantino, e ad Eraclio, e
Tiberio Augusti letta nel Concilio Sesto (*Act.IV.*)
parla così: *Petrus spiritales oves Ecclesiæ ab ip-
so Redemptore omnium terna commendatione pascen-
das suscepit: cujus adnitente præsidio hæc Aposto-
lica ejus Ecclesia numquam a via veritatis in qua-
libet erroris parte deflexa est ..... Quæ (Ecclesia
Romana) per Dei Omnipotentis gratiam a tramite
Apostolicæ traditionis numquam errasse probabitur,
nec hæreticis novitatibus depravata succubuit, sed
..... illibata fide tenus permanet ... Evangelica, at-
que Apostolica Orthodoxæ fidei rectitudo, quæ fun-
data est supra firmam Petram hujus B. Petri Apo-
stolorum Principis Ecclesiæ, quæ ejus gratia, atque
præsidio ab omni errore illibata permanet* (**). Onorio
era morto nell' anno 638., e Agatone scriveva
quella Lettera nell'anno 680. Come mai avrebbe potu-
to il Papa in tempi così vicini scrivere quelle cose
in

(*) *Istor. lib. XL. n. 31.*
(**) *Labbè Tom. VI. col. 635. e seg.*

in Oriente, se le Lettere di Onorio quivi notissime, e ampiamente disseminate dai Monoteliti, fussero state intese dai Vescovi, e dai Popoli nel senso di approvare, e di insegnare il Monotelismo? Come mai quel Concilio medesimo, che condannò Onorio, e le sue Lettere, non diede subito una mentita alle replicate asserzioni di Papa Agatone? In una seconda Lettera del medesimo Papa ai medesimi Imperatori scritta a nome di un Sinodo Romano, e sottoscritta da 125. Vescovi, letta ancor essa nel Sesto Concilio (*Act. IV.*) torna ad affermarsi, che *Catholicæ Fidei splendidissimum lumen ..... per ministros BB. Petrum, & Paulum Apostolorum Principes, eorumque Discipulos, &* APOSTOLICOS SUCCESSORES *gradatim usque ad nostram parvitatem Dei opitulatione servatum est nulla hæretici erroris tetra caligine tenebratum, nec falsitatis nebulis confœdatum, nec intermixtis hæreticis pravitatibus velut caliginosis nebulis perumbratum* (*).

97. Concludiamo dunque finalmente, che il Papa Onorio non insegnò dommaticamente alcuno errore. Così si è provato dal contesto, e dallo scopo delle Lettere stesse di Onorio: dalla chiara, ed espressa professione, che in queste Lettere si fa del dogma cattolico contro i Monoteliti: dalla testimonianza autorevolissima di Autori contemporanei, o vicinissimi ai tempi di Onorio: e finalmente dal senso, in cui deve prendersi la condanna delle Lettere, e della persona di Onorio fatta nel Sesto Concilio Ecumenico, senso, che non prova alcun error dommatico in quelle Lettere. Dopo tutto ciò io sono in diritto di dire al Teologo Piacentino (*Vedi sopra il num. 91.*), che il Concilio Sesto non ha errato nel rilevare il vero senso delle Lettere

tere

(*) *Mansi Tom. XI. Concil. col. 287.*

tere di Onorio, e nel condannarle. L'errore è tutto del Teologo Piacentino, il quale non ha rilevato il vero senso della condanna pronunziata dal Sesto Concilio. Sono ancora in diritto di dire al Signor Tamburini, che ha errato ancor nell' *Appellante*, tirando dalla condanna del Sesto Concilio una conseguenza, che non regge, quando nel sopracitato Testo, che ora esaminiamo, ha detto „ che se il Sesto Concilio ha condannato le Lette-„ re di Onorio come Eretiche, ne siegue evidente-„ mente, che un Papa può cadere in errore „. Cotesta EVIDENTE conseguenza del Signor Tamburini ha la disgrazia di essere appoggiata sopra un equivoco. La parola *errore* può significare e un *errore di insegnamento*, e un *errore di condotta*: Tertulliano (*sup. n.* 34.) dice *vitium prædicationis*, e *vitium conversationis*. Onorio errò veramente di *errore di condotta*, e perciò fu condannato dal Sesto Concilio. Da questa condanna siegue evidentemente, che un Papa può errare di *error di condotta*: questa conseguenza si concede al Signor Tamburini. Ma questa conseguenza niente fa al proposito, e all' intento di lui. Egli mirava alla infallibilità del Papa nell' insegnamento, e contro di questa infallibilità argomentava dalla condanna di Papa Onorio. Quanto male egli abbia argomentato, lo abbiamo dimostrato finora.

98. Non dunque " per favorire la Corte di Ro-„ ma, e per ischivare le conseguenze, che si pos-„ sono dedurre da questo esempio (della condanna „ di Onorio) contro la pretesa infallibilità (del Pa-„ pa) hanno detto i Teologi, che il Concilio non „ aveva condannato Onorio se non come fautore „ d' eresia, a cagione della colpevole economia, „ che egli usò, vietando di servirsi dell' espressione „ di una, o di due volontà in Gesù Cristo „. Fra i Teo-

i Teologi, che hanno difeso Onorio nella maniera sovraesposta, vi sono due Francesi di gran nome, il P. Tomassini (*), e il P.Natale Alessandro (**), sopra i quali non possono cadere gl' ingiuriosi sospetti, che muove quì il N. A. I Teologi hannò detto così, perchè così richiedono i diritti della verità, il contesto delle Lettere medesime di Onorio, e i monumenti di Scrittori autorevolissimi. Questi monumenti sono notissimi, perchè prodotti, e riprodotti cento volte dai Sostenitori della Pontificia infallibilità. Se il Signor Tamburini avesse avuto la pazienza di far tacere, almeno per poco tempo, i suoi pregiudizj, per così aver comodo di considerare ben bene, e a sangue freddo i sopracitati monumenti, e di combinarli con altri fatti, e monumenti celebri nella Storia Ecclesiastica, egli certamente non avrebbe detto, che i Sostenitori della Pontificia infallibilità si muovono a difendere Onorio pel motivo *di favorire la Corte di Roma*. Questa espressione, benchè sommamente incsatta, (giacchè il termine di *Corte di Roma* si adopera assai male quando trattasi di materie di Religione), tuttavia piace molto al Signor Tamburini, e l' adopera varie volte in questo Librò dell' Appellante. E' subito un gran guadagno per una Causa spallata il concitare contro i suoi Avversarj il disprezzo dei Lettori, dipingendo questi Avversarj come vili adulatori di una Corte. Ogni puntello è buono quando la casa minaccia rovina.

99. Passiamo ora a vedere alcuni altri fatti, che si obbiettano contro l' infallibilità del Papa. Nell' esaminarli faremo sì, che la brevità compensi la lunghezza della passata Osservazione.

TE-

(*) *Dissert. XX. in Conc. num.* 21, 22.
(**) *Dissert. II. in sec. VII.*

TESTO X.

Cap. III. art. III. pagg. 144., e 145.

„ Si possono fare le stesse riflessioni sulla disputa
„ del Papa Santo Stefano con S. Cipriano intorno
„ la validità del battesimo degli Eretici, e dedur-
„ ne le stesse conseguenze. Siffatta quistione è di
„ già stata da altri molti riferita per mostrare,
„ non esservi sempre un indispensabile obbligo di
„ abbracciare una decisione del Sommo Pontefice,
„ benchè sostenuta dal maggior numero de' Vesco-
„ vi. Quì solamente da noi si riferisce per viep-
„ più confermare, che nei primi secoli della Chie-
„ sa i più Santi, ed i più dotti Vescovi si sono
„ creduti in diritto di resistere alle decisioni dom-
„ matiche dei Papi, dei quali rispettavano la pie-
„ tà. Il Papa S. Stefano, come ognun sa, aveva
„ deciso dommaticamente, che il battesimo confe-
„ rito dagli Eretici era valido ... S. Cipriano non
„ credette doversi sottomettere a un decreto emanà-
„ to dal Papa, benchè abbracciato dal più gran nu-
„ mero de' Vescovi „.

OSSERVAZIONI.

100. Distinguiamo subito due cose. La quistione tra il Papa S. Stefano e S. Cipriano cogli altri Vescovi ribattezanti era veramente in se stessa una quistione dommatica: ma i Vescovi ribattezanti non la presero mai in aspetto, e senso dommatico, ma sibbene in aspetto, e senso di una mera pratica di disciplina. Se a me riesce di provar questo punto, allora la contradizione de' ribattezanti al Papa non fa niente contro la di lui infallibilità, e contro

tro il sentimento di questa infallibilità: al più fa contro l'autorità del Papa, alla quale non giudicarono di sottomettersi quei Vescovi in quella occasione, non già perchè non riconoscessero nel Papa l'autorità della Primazìa, ma perchè non giudicarono opportuna, e giovevole alle loro Chiese quella mutazione di disciplina. Ma io ora non tratto della autorità del Papa: tratto della di lui infallibilità. Accingiamoci dunque senza più a provare, che quella quistione fu presa dai Ribattezanti in aspetto, e in senso di una mera pratica di disciplina.

101. Le espressioni usate dal Papa S. Stefano nel dire il suo sentimento in questa controversia hanno tutta la forma di un decreto, di un comando, non già di una dommatica decisione. *Si quis ergo* (dice il Papa) *a quacumque hæresi venerit ad nos, nihil innovetur, nisi quod traditum est, ut manus illi imponantur in pœnitentiam:* così sono riportate le parole di Stefano da S. Cipriano (*). E' cosa curiosa il vedere ciò, che dice il Signor Tamburini di questo decreto del Papa. Egli nel Testo, che ora esaminiamo, dopo aver detto " Il Papa S. „ Stefano, come ognun sa, aveva deciso dommati„ camente ec. „ subito a piè di pagina riporta in prova di ciò il seguente Testo di S. Agostino *de baptismo lib. V. n. 35.: Stephanum Romanæ Ecclesiæ Episcopum non solum contra scripsisse, sed etiam præcepisse.* Ma lo SCRIVERE contro una opinione, ma il COMANDARE non vogliono già dire DECIDER DOMMATICAMENTE. Avremo noi da mutare il Vocabolario in grazia del Signor Tamburini? Dunque S. Agostino ancora dà alle parole di S. Stefano la forza di un comando. Non si faccia innovazione, dice il Papa; ma si osservi la pratica sempre osser-

(*) *Epist. ad Pompejum LXXIV. edit. Pamel.*

osservata nella Chiesa di non ribattezzare gli eretici ec.

102. Ora i Ribattezzanti negavano l' universalità, e la legittimità di quella pratica, sulla quale il Papa si fondava. S. Cipriano nella epistola sopracitata risponde così al Decreto del Papa: *Unde est ista traditio? Utrum ne de Dominica, & Evangelica auctoritate descendens, an de Apostolorum mandatis, atque epistolis veniens? ... Praeclara sane, & legitima traditio Stephano Fratre nostro docente proponitur, quae auctoritatem nobis idoneam praebeat &c.* Firmiliano di Cesarea (*) così risponde: *& quidem quantum ad id pertineat, quod Stephanus dixit, quasi Apostoli eos, qui ab haeresi veniant, baptizari prohibuerint, & hoc custodiendum posteris tradiderint, plenissime vos respondistis, neminem tam stultum esse, qui hoc credat Apostolos tradidisse ... Eos autem, qui Romae sunt, non ea in omnibus servare, quae sint ab origine tradita, & frustra Apostolorum auctoritatem praetendere, scire quis etiam inde potest, quid circa celebrandos dies Paschae, & circa multa alia divinae rei Sacramenta videat esse apud illos aliquas diversitates, nec observari illic omnia aequaliter, quae Hierosolymis observantur.* Alla pratica asserita da S. Stefano opponevano i Ribattezzanti la pratica contraria osservata da moltissimi Vescovi in molte parti del mondo, ed approvata in molti Concilj numerosissimi. *Hoc tamen didici, quod non Episcopi in Africa solum istam consuetudinem de haereticis rebaptizandis jam invexerunt, verum etiam longo tempore ante Episcoporum memoria, qui antegressi sunt, in Ecclesiis maxima hominum frequentia celebratis, & Synodis Fratrum tum Iconii, tum Syna-*

(*) *Epist. inter Cyprianic. LXXV.*

nadis, tum aliis multis in locis convocatis istud decretum fuit: quorum judicia, & sententias condemnare, irritaque facere non audeo. Così parla S. Dionigi Alessandrino presso Eusebio *lib. VII. cap. 6.* Dunque i Ribattezzanti negavano il fatto della pratica asserita da Santo Stefano. Dunque se attribuivano uno sbaglio al Papa, gli attribuivano uno sbaglio in una cosa di fatto, non in una dommatica decisione.

103. Ma ad evidenza si vedrà dai passi seguenti, che i Ribattezzanti prendevano quella controversia per un punto di mera disciplina. S. Cipriano nel Concilio Cartaginese III. dell'anno 256. così parla: *Superest ut de hac ipsa re quid singuli sentiamus proferamus, neminem judicantes, aut a jure communionis aliquem, si diversum senserit, amoventes ... Quando habeat omnis Episcopus pro licentia libertatis, & potestatis suae arbitrium proprium* (*): parole riportate anche da S. Agostino nel libro III. *de Baptismo contra Donatistas cap. 3.* E nella Epist. 76. *ad Magnum* il S. Martire dice di non voler pretendere da alcuno in questa quistione *quominus unusquisque quod putaverit sentiat, & quod senserit faciat.* Il Signor Tamburini medesimo non ignora i sentimenti di S. Cipriano su questo punto, mentre a *pag.* 154. dice " questo Santo „ ripete spesso nelle sue Opere, che egli non giu„ dica alcuno, che non condanna alcuno, che cia„ scun Vescovo può seguire quello, che crede più „ conforme alla verità „. E' egli possibile parlare così sopra un punto, che si credesse appartenere alla Fede? Quando mai in punti creduti tali ogni Vescovo ha la libertà di sentire, e di fare ciò che gli piace? Quando mai non si separano dalla comunio-

(*) *Mansi Tom. I. Concil. col. 951.*

nione Ecclesiastica coloro, che hanno sentimenti diversi in punti di Fede? Anche Firmiliano nella sopracitata *Epistola LXXV.* dice chiaramente: *Secundum quod in cæteris quoque plurimis Provinciis multa pro locorum, & nominum diversitate variantur: nec tamen propter hoc ab Ecclesiæ Catholicæ pace, atque unitate aliquando discessum est.* Questo è vero unicamente quando si tratta di punti di mera disciplina. Trattandosi di punti di Fede, e di punti decisi sulla chiara autorità della Tradizione, è impossibile il parlare come parlano S. Cipriano, e Firmiliano. Dunque S. Cipriano, Firmiliano, e gli altri Vescovi ribattezzanti trattavano quella controversia ravvisandola in aspetto di punto di mera disciplina. Dunque la contradizione dei Ribattezzanti al Papa Santo Stefano non fu contradizione a una Decisione dommatica; nè da questa contradizione può inferirsi ciò, che il Signor Tamburini ne inferisce, cioè " non esservi sempre un indispensa„ bile obbligo di abbracciare una decisione del Som„ mo Pontefice, benchè sostenuta dal maggior nu„ mero dei Vescovi ... Vieppiù si conferma, che „ nei primi secoli della Chiesa i più santi, ed „ i più dotti Vescovi si sono creduti in diritto „ di resistere alle decisioni dommatiche dei Papi „.

104. Ne deve fare meraviglia che i Ribattezzanti riguardassero quella quistione in aspetto non dommatico, ma disciplinare, mentre anche S. Basilio la riguardò in questo aspetto, come si rileva dalla di lui Epist. I. canonica *ad Amphiloch. can. I.*, e dalla Epist. II. *ad eumdem can.* 47. Tanto possono i pregiudizj. Quando si è imbevuta una volta qualche opinione, e il cuore è commosso da qualche affetto un pò gagliardo, allora l'intelletto dell'uomo non vede gli oggetti anche più facili a vedersi; oppure li vede in un aspetto non giusto. *Saucia-*

tus

tus enim animus non rectam fert sententiam, dice S. Gio. Grisostomo (*). *Affectus nimius non acute cernit; odium vero nihil omnino cernit*, dice S. Isidoro Pelusiota (**). *Perit enim omne judicium, cum res transit in affectum*, dice S.Bonaventura (***), e lo aveva detto Seneca prima di lui, e da lui citato. Questa funesta influenza dei pregiudizj, e delle passioni sull'intelletto dell'Uomo viene confessata da tutti. Non la negherà neppure il Signor Tamburini, il quale ne ha in se medesimo una convincente sperienza. Basta che egli rilegga i suoi Libri con animo pacato, e particolarmente l'*Analisi del Libro delle Prescrizioni di Tertulliano*, e vedrà, che i molti errori da lui sostenuti in questi Libri riconoscono la loro origine dai pregiudizj, che egli ha imbevuti per le dottrine degli Appellanti, e dall'odio contro gli avversarj degli Appellanti. Che l'animo di Firmiliano, di S. Cipriano ec. fusse un po troppo concitato contro il Papa Santo Stefano, lo mostrano le loro Lettere, e lo confessa in più luoghi S. Agostino (****), il quale dice, che questa colpa di Cipriano fu purgata colla falce del Martirio (*****): dice, che Cipriano *Nævum hunc candidissimi pectoris ubere charitatis operuit* (******). Circa il pregiudizio poi, è cosa troppo naturale l'attaccarsi a quelle pratiche, che si trovano stabilite, e il giudicarle buone sull'autorità di un numero grande di persone, che le osservino. Si rifletta nel sopracitato testo di S. Dionigi Alessan-

L dri-

(*) *Homil. X. in Epist. ad Colofs.*
(**) *Epist. 310. ad Cyrill. Alexandr.*
(***) *Compend. Theol. verit. Lib. II. cap. 52.*
(****) *Lib. V. de Baptism. cont. Donat. cap. 25.*
(*****) *Lib. 1. de Baptism. cap. 18.*
(******) *Epist. 93. al. 48. ad Vincentium Rogatian.*

drino come egli parli : *quorum judicia , & sententias condemnare , irritaque facere non audeo.* Della forza grandissima, che ha l'autorità sullo spirito degli uomini nelle cose scientifiche , noi ne vediamo tuttogiorno le prove. Se voi dimostrerete a taluno con ragioni chiare, e decisive la falsità di qualche opinione Teologica , sostenuta peraltro da molti autori ; quando avrete convinto il vostro Avversario, e lo avrete ridotto a non aver più che rispondere, sentirete tuttavia replicarvi : *ma è possibile che sbaglino tanti dotti Autori ?* E su questa sola ragione il vostro Avversario seguirà a star fermo nella sua opinione. Nè serve che voi gli diciate , che l'autorità va bensì seguita nelle cose di fatto, e nelle cose di Religione, quando i Teologi tutti , o quasi tutti si accordino in una sentenza : ma che dove sia discordanza notabile di pareri fra Teologi cattolici , si deve abbandonare l'autorità loro, e seguire la ragione intrinseca. A tutto questo voi sentirete sempre replicarsi : *ma è possibile che sbaglino tanti dotti Autori ?* Ecco l'effetto funesto dei pregiudizj , che impedisce l'avanzamento delle Scienze , e sostiene il regno dell'errore, quando per disgrazia qualche numero di Teologi si sia incontrato ad abbracciarlo.

105. Erraron dunque e San Cipriano , e Firmiliano , e gli altri Ribattezzanti , dandosi a credere che si trattasse non di dogma , ma di mera disciplina ; ed errarono pe' conceputi lor pregiudizj. Ma il Signor Tamburini , il quale nel Testo, che esaminiamo, non ha dubitato di scrivere, che " S. ,, Cipriano non credette doversi sottomettere a un ,, decreto emanato dal Papa , benchè abbracciato ,, dal più gran numero de' Vescovi ,, : non è , dico , il Signor Tamburini caduto in altro gravissimo fallo? A me sembra che sì. Insistendo su questa du-

durezza da lui attribuita a S. Cipriano, o nega che un decreto del Papa in materia di fede abbracciato dal più gran numero de' Vescovi adunati in un Concilio ecumenico abbia autorità infallibile: e allora si può provare, che si attacca l'infallibilità de' Concilj ecumenici. O concede, che un tal decreto sia d'infallibile autorità: e allora come potrà negare, che sia infallibile un decreto del Papa approvato dal più gran numero de' Vescovi, tuttochè fuori di un Concilio, e dispersi, se non negando con errore manifestissimo alla Chiesa dispersa la stessa autorità, che ha la Chiesa congregata? Rifletta quindi, che volendo egli attribuire a San Cipriano la resistenza a un decreto dogmatico del Papa approvato dal più gran numero de' Vescovi dispersi, non tanto viene a farlo reo di aver contradetto l'infallibilità del Papa, quanto di aver contrariata quella della Chiesa dispersa, che stava col più gran numero de' Vescovi pel Decreto di Papa Stefano.

****

*****

***

TE-

TESTO XI.

Cap. III. art. III. pagg. 171. e 172.

„ Ma senza entrare nell'esame di questi fatti ...
„ basta osservare, che questo Papa (Liberio) fece
„ tre cattive azioni. 1. adottò una profession di
„ fede almeno equivoca, e favorevole agli Ariani.
„ 2. Ammise alla sua comunione Eretici dichiara-
„ ti. 3. sottoscrisse alla condanna di S. Atanasio,
„ e lo separò dalla comunione della Chiesa Roma-
„ na. Questi tre fatti parvero a S. Ilario degni
„ degli anatemi della Chiesa. Ora non si vorrà,
„ credo, contrastare, che chi diceva anatema alle
„ Lettere, ed alle sottoscrizioni del Papa, non si
„ sia creduto in diritto di non sottomettersi alle
„ definizioni del medesimo, e di appellarne al Con-
„ cilio „.

OSSERVAZIONI.

106. Si tenga bene a mente, che il N. A. vuole provare essere lecita, e legittima l' appellazione al Concilio generale dalle DECISIONI DOTTRINALI dei Papi. Il Capo III. del Libro, che ora esaminiamo, e dal quale è tratto il Testo sovraesposto, ha questo titolo: " Il ricorso al Concilio generale sopra una decisione del Papa in MATERIA DI FEDE è autorizzato dall' uso di tutti i secoli „. Questo Cap. III. è diviso in cinque articoli, e l' artic. III. ha questo titolo: " Atti equivalenti alle Appellazioni dal Papa al Concilio „. Queste appellazioni dal Papa devono intendersi di Appellazioni dalle Decisioni del Papa IN MATERIA DI FEDE, secondo il titolo generale del Cap. III., sotto il qua-

le son compresi tutti cinque gli articoli. In fatti quando il Signor Tamburini vuol parlare delle materie di disciplina, egli lo esprime chiaro nel titolo dell'artic.: così nell'artic. IV. pone questo titolo: " Esempj di Vescovi ortodossi, che si sono opposti ai Decreti Pontificj *in materia di disciplina* "; e nell'artic. V., ed ultimo di questo Cap. III. volendo parlare unitamente delle materie e di Fede, e di disciplina, pone per titolo: " Appellazioni dal Papa al Concilio *in materia di fede, e di disciplina* interposte " ec.

107. Or ciò supposto, io domando al Sig. Tamburini: a che proposito cita egli quì il fatto di Papa Liberio, e vi insiste sopra lungamente per più di dieci pagine? Fece forse il Papa Liberio qualche dogmatica decisione in favor degli Ariani? Liberio errò veramente; ma errò di solo error di condotta, non già di error di insegnamento, e di decisione. Questo Papa nei primi anni del suo Pontificato fu costantissimo nella difesa di S. Atanasio, e nella condanna degli Ariani. Non approvò mai, anzi contradisse al Concilio di Rimini. Fu per la sua costanza cacciato in esiglio dall'Imperator Costanzo, perchè non volle condannar S. Atanasio nel Conciliabolo di Milano l'anno 355. Dopo due anni e più di esiglio, nel qual tempo gli fu occupata la Sede Romana da Felice Antipapa, vinto dal tedio, e dagli incomodi dell'esiglio commise le tre gravi colpe esposte dal N. A. nel Testo. Ma il condannare S. Atanasio, e il comunicare cogli Eretici non è già un decidere dommaticamente, che S. Atanasio sostenesse la causa cattiva, o che la dottrina degli Eretici fosse buona. Chiunque commette un peccato, per esempio un'usura, un furto, un adulterio ec., non dice già, non dichiara, non decide che l'usura, il furto, l'adulterio siano cose lecite.

La

La decisione dommatica è un atto dipendente dall' intelletto, che approva come vera una dottrina, o la rigetta come falsa: l'operare poi contro una dottrina vera è un atto della volontà, il quale può benissimo stare insieme col credere, e col professare vera quella dottrina. Così dunque Liberio per colpevole debolezza sottoscrisse alla condanna di S. Atanasio, e comunicò cogli Ariani: ma non fece già alcuna decisione *ex cathedra* a favore della loro falsa dottrina, nè con la pienezza della sua autorità approvò l'Arianesimo. Il di lui errore fu errore, o sia colpa di persona privata, e non di supremo Pastore, che istruisce il suo gregge: colpa di debolezza di condotta, e non d' insegnamento. L'infallibilità conferita da Gesù Cristo a San Pietro qual Privilegio annesso all'autorità del Primate, e da questo inseparabile, ben si comunica ai Successori nella di lui Sede per l'infallibilità delle loro dogmatiche dottrine; ma non rende i Sommi Pontefici impeccabili nelle loro operazioni.

108. Resterebbe ad esaminarsi la sottoscrizione della formola di Sirmio fatta da Liberio. Tre formole furono fatte in Sirmio: la prima l'anno 351.: la seconda l'anno 357.: la terza l'anno 358., o come vogliono altri 359. Vedasi Socrate *lib.II.cap.* 29. La seconda formola di Sirmio è veramente infetta di Arianesimo. Questa è quella, che S. Ilario rapporta nel *Lib. de Synodis*, e la chiama *exemplum blasphemiæ apud Sirmium per Hosium, & Potamium conscriptæ*, e nel Lib. contra Costanzo *deliramenta Hosii, & incrementa Ursacii, & Valentis*, due Capipopoli degli Ariani. Questa formola fu subito condannata l'anno 358. da un Concilio Anciranо in Galazia, nel quale furono stabiliti 12. Anatematismi, che sono considerati come cat-

cattolici da Vigilio Tapsense (*). La Lettera Sinodale di questo Concilio viene riportata da S.Epifanio *hær. LXXIII.* La prima, e la terza delle formole di Sirmio sono interamente cattoliche quanto al senso: S. Ilario medesimo scusa come cattolica la prima di queste formole nel *lib. de Synod.*: ma nell'una, e nell'altra non si adopera mai il termine *consostanziale* consecrato dal Concilio Niceno, e si lascia per conseguenza aperto l'adito alle frodi, e consueti artifizj degli Ariani. La Chiesa ha sempre detestato queste formole ambigue, e favorevoli agli artifizj, e cavillazioni degli Eretici. Vedasi ciò che abbiamo detto del Concilio di Rimini (*supra num.*94.). Il Papa Liberio sottoscrisse o alla prima, o alla terza delle formole di Sirmio, e perciò non sottoscrisse ad una formola Eretica, ma soltanto favorevole agli artifizj degli Ariani: il Bossuet medesimo (*Lib.IX. defension. cap.* 33.) confessa, che nella formola sottoscritta da Liberio non vi era altro di male che l'omissione della parola *Consostanziale.* Ora in ciò Liberio ha quella medesima colpa, che hanno i Padri del Concilio di Rimini; e fu da S. Ilario, e da altri condannato in quel medesimo senso, nel quale fu condannato il Concilio di Rimini. Pare più probabile che Liberio sottoscrivesse non alla prima, ma alla terza delle Formole di Sirmio: giacchè la prima formola fu fatta prima che Liberio fosse Papa; la terza formola poi coincide presso a poco col tempo, nel quale Liberio fu liberato dall'esilio: e si sa che ne fu liberato in grazia appunto di aver sottoscritto una di quelle formole. *Liberius tædio victus exilii in hæreticam pravitatem subscribens, Romam quasi* vi-

(*) *Lib. I. contra Eutychem cap.* 3.

victor intravit (*). La suddetta coincidenza di tempo patisce qualche piccola difficoltà nel combinare le varie cronologie degli Autori: ma questa difficoltà si toglie facilmente coll' osservare, che alcuni Autori parlano di anni completi, e altri di anni incominciati. Che poi il Papa Liberio non sottoscrivesse mai alla seconda Formola di Sirmio, lo prova questo argomento, a parer mio, fortissimo. S. Ilario disse tre volte anatema al Papa Liberio per le Lettere di comunione, ch'egli scrisse agli Ariani, come prova il Signor Tamburini medesimo a *pag. 169.*, *e segg.*: molto più avrebbe addotto per motivo l'aver sottoscritto ad una formola eretica quanto al senso. Se egli accusa Liberio di aver sottoscritto alla *perfidia Ariana* (**), queste parole non provano nulla di più che le sopra citate parole di S. Girolamo *in hæreticam pravitatem subscribens*, cioè di aver sottoscritto una formola equivoca, e favorevole al perfido artifizio degli Ariani. I termini medesimi di *perfidia*, di *malizia ereticale* furono usati contro il Concilio di Rimini. Inoltre S. Ilario riporta la seconda formola di Sirmio, e cita Osio, e Potamio, che l'avevano sottoscritta: avrebbe senza dubbio citato anche Liberio per coonestare viemmaggiormente gli anatemi pronunziati contro di lui, se Liberio avesse sottoscritta una tal formola. Non errò dunque Liberio nell' insegnamento dommatico.

109. Ma supponiamo pure contro la verità, che Liberio errasse col sottoscrivere anche la seconda formola di Sirmio: ne segue egli per conseguenza cosa alcuna contraria alla infallibilità de' Papi? Nò certissimamente. Il Signor Tamburini medesimo rac-

(*) *S. Hieronym. in Chronic.*
(**) *S. Hilar. fragment. VI.*

racconta i mali trattamenti, e le violenze usate con Liberio, che vinsero finalmente la di lui costanza, e lo indussero a sottoscrivere le formole Ariane. Persino le minacce di morte furono adoperate contro di lui: *Liberius deinde post exactum in exilio biennium inflexus est*, MINISQUE MORTIS *ad subscriptionem inductus est* (*). Or una sottoscrizione, ed anche una decisione fatta per timore, e per forza si sa da tutti che non fa la minima autorità, e che non merita alcuna attenzione. Dunque è affatto frivolo l'argomento del Signor Tamburini espresso nelle parole del Testo sopra citato: „ Non si vorrà, credo, contrastare, che chi diceva anatema alle Lettere, ed alle sottoscrizioni del Papa, non si sia creduto in diritto di non sottomettersi alle definizioni del medesimo, e di appellarne al Concilio„. Citiamo al Sig. Tamburini le parole del vero Bossuet nella *Seconda Istruzione pastorale sulle promesse di Gesù Cristo alla sua Chiesa n. CV.*, dove dopo aver detto, che Liberio prevaricò per le violenze usategli dall' Imperator Costanzo, soggiugne: " Io non dico tutto questo per iscusare Liberio; ma lo dico affinchè si sappia da tutti, che qualunque atto estorto colla forza aperta è nullo di pien diritto, e reclama contro se medesimo„. Ha egli buona grazia il Signor Tamburini a citare *atti nulli di pien diritto?*

110. Tutto ciò si è detto nella supposizione che la caduta di Liberio sia vera. Ma questo fatto è egli poi certo? Vi sono dei fondamenti grandissimi per dubitarne. Ella è cosa ben certa, che Liberio ritornando dal suo esiglio fu accolto dal Popolo Romano con pubbliche acclamazioni, e feste, talmen-

(*) *S. Athanas. Epist. ad Solitar.*

mente che l'ingresso di lui in Roma parve un trionfo. Questo è un fatto pubblico accaduto sotto gli occhi di una grande Città, e perciò non soggetto agli artifizj della menzogna. Questo fatto è attestato da Scrittori contemporanei. S. Girolamo (*In Chron.*): *Liberius ...... Romam quasi victor intravit.* Marcellino, e Faustino in un Memoriale agli Imperadori Teodosio, e Valentiniano: *Cui (Liberio) cum gaudio populus Romanus exivit.* Ora il Clero, e il Popolo Romano attaccatissimo alla Causa di S. Atanasio, e nemicissimo degli Ariani, come bene diedero a divedere nella avversione all'Antipapa Felice comunicante cogli Ariani, (*) come mai è verisimile, che accogliessero con tanta festa il Papa Liberio, che aveva ottenuto il suo ritorno in Roma col tradire vilmente la causa della Religione condannando S. Atanasio, e comunicando cogli Ariani? La cosa certo non è credibile. E' vero, che per la caduta di Liberio abbiamo la testimonianza di S. Atanasio, di S. Ilario, e di S. Girolamo, tutti Scrittori contemporanei. Ma si deve riflettere, che gli Ariani fecero tutti gli sforzi per tirare Liberio al loro partito sulla persuasione di guadagnare insieme col Papa tutto il Mondo, come abbiamo notato anche di sopra (*num.* 58.): *Secum impii cogitantes, si Liberium in nostram sententiam traxerimus, omnes brevi superabimus* (**). Or non riuscendo agli Ariani l'intento di guadagnare realmente Liberio, si diedero all'artifizio solito degli Eretici, cioè di finger Lettere, e spargere menzogne. S. Ilario ne' suoi Fragmenti riporta alcune Lettere di Liberio, nelle quali ammette alla sua comunione gli Aria-
ni

(*) *Theodoret. lib. I. cap.* 17.
(**) *S. Athanas. epist. ad Monach.*

ni ec. Tra queste Lettere scritte a nome di Liberio una certamente è falsa, e per tale riconosciuta da tutti i Critici, cioè la Lettera ai Vescovi dell' Oriente riportata da S. Ilario nel *fragm. IV.*, e supposta dagli Ariani ad effetto di spargere la fama della loro unione col Papa Liberio. Perchè non potrà dirsi similmente, che false sieno tutte le altre Lettere in questa materia, che portano il nome di Liberio? Che tutte sieno una impostura degli Ariani? S. Atanasio, S. Ilario, S. Girolamo lontani di luogo da Liberio poterono facilmente addottare l'impostura appoggiata sulle voci sparse ampiamente, e maliziosamente accreditate dagli Ariani per tutto l'Oriente. Non è cosa facile scoprire gli artifizj tessuti, e accreditati da un numero grandissimo di persone, le quali abbiano interesse a far valere la menzogna, e l'impostura. Non si tratta quì di fatti pubblici succeduti sotto gli occhi di un numerosissimo popolo, come è il fatto dell' ingresso trionfante in Roma di Papa Liberio: si tratta di Lettere scritte in privato, e per conseguenza facilissime a dar luogo all'inganno. Dunque le testimonianze di S. Atanasio, di S. Ilario, di S. Girolamo non sono decisive, e incriticabili per provare la caduta di Liberio.

III. Ruffino, il quale può chiamarsi Scrittore contemporaneo, mentre scriveva la sua Storia Ecclesiastica sul fine del secolo IV., o sui primi anni del V., mostra di non prestar fede alle voci ampiamente disseminate della prevaricazione di Liberio: *Liberius urbis Romanæ Episcopus Constantio vivente regressus est. Sed utrum quod acquieverit voluntati suæ ad subscribendum, an ad populi Romani gratiam, compertum non habeo* (*lib. II. cap.* 27.). Teodoreto nella sua Storia Ecclesiastica (*lib. II. capp.* 15. & 17.) attribuisce il ritorno di Liberio

rio dall' esiglio non già all' aver egli finalmente sottoscritto alle Formole degli Ariani, ma all' impegno, e alle istanze delle Matrone Romane, e alle grida del popolo, che ciò chiedeva all' Imperatore Costanzo: *Post has Christianæ plebis acclamationes reversus est admirandus ille Liberius.* Sulpizio Severo attribuisce al medesimo motivo il ritorno di quel Papa dall' esiglio. Socrate dice, che Costanzo acconsentì di molto mala voglia a questo ritorno per timore che non si eccitasse fra il popolo Romano una sedizione (*lib. II. cap.* 37.). Presso gli antichi Scrittori si trovano spesso date gran lodi a Liberio, e fino viene chiamato *glorioso campione della verità*, come lo chiama Teodoreto ec. Queste lodi ben possono compensare gli anatemi detti da S. Ilario a Liberio sul supposto delle Lettere probabilmente false, e da lui addottate per vere. Ora tutto il detto fin quì se non prova dimostrativamente la falsità della prevaricazione di Papa Liberio, prova almeno che questo fatto è assai incerto, e dubitabile. Per conseguenza non si può, secondo le regole della buona critica, appoggiarsi su questo fatto, e sugli anatemi detti da S. Ilario, per inferirne, come ne inferisce il Signor Tamburini, che S. Ilario *si credeva in diritto di non sottomettersi alle definizioni del Papa, e di appellarne al Concilio.*

TE-

TESTO XII.

Cap. III. art. III. pagg. 210., 211., 212.

„ Un solo esempio da addurre ci rimane, dopo
„ tanti che abbiamo riferiti, di una resistenza ca-
„ nonica dei Vescovi ai Decreti Pontificj in mate-
„ ria di fede. Il Papa Giovanni XXII. aveva in-
„ segnato non già in una Bolla, ma in un Sermo-
„ ne in presenza di tutto il Concistoro, che le
„ anime de' Santi non vedranno Dio avanti l'ultimo
„ giudizio. Egli puniva quelli, che insegnavano
„ una dottrina contraria. Compose parimente uno
„ Scritto per provare questa opinione colla Scrittu-
„ ra, e colla Tradizione ...... I Vescovi, che si
„ trovavano a Parigi, e trenta Maestri in Teologia
„ concordemente si dichiararono contro il sentimen-
„ to del Pontefice .... Giovanni infatti abbandonò
„ il suo sentimento prima di morire, e sottomise
„ al giudizio della Chiesa Romana la sua dottrina,
„ e tutto ciò che aveva detto ..... Un Papa, che
„ rivocava, e ritrattava quanto aveva detto, e che
„ si sottometteva al giudizio della Chiesa, non
„ credeva certamente che si dovessero abbracciare
„ ciecamente tutti i suoi sentimenti„.

OSSERVAZIONI.

112. Neppur io credo, nè dico, e niun Teologo al mondo crede, nè dice, che *si debbano abbracciare ciecamente tutti i sentimenti*, anche privati, e particolari, del Papa. Non occorreva che il Signor Tamburini ce lo avvertisse. I Sostenitori della Pontificia infallibilità non riconoscono questa nei

sen-

sentimenti, o insegnamenti privati del Papa, ma soltanto nelle pubbliche, solenni decisioni *ex Cathedra*. Questa è una cosa notissima a tutti. Or che l'insegnamento di Gio. XXII. sopra la visione beatifica delle anime dei Santi fosse un insegnamento privato, non già una pubblica solenne decisione *ex cathedra*, già lo confessa il Signor Tamburini medesimo nel Testo sovrascritto. Natale Alessandro fa una Dissertazione apposta per provare, che Giovanni XXII. non insegnò alla Chiesa la sua erronea opinione: la Dissertazione è intitolata *Dissertatio apologetica pro Joanne XXII. Pont. Max.* Quella adunanza di Vescovi, e di Maestri in Teologia, che il N. A. cita, e che fu tenuta a Parigi per ordine del Re Filippo V. addì 2. Gennajo 1333., lo dice espressissimamente: *Quare vestræ Beatitudini ..... supplicamus, quatenus prædictæ quæstioni, in qua pro una parte vestra Sanctitas pulcherrime, & subtilissime allegavit, ... semper tamen recitando*, & NON DETERMINANDO, NEC ASSERENDO, *seu opinando, sicut audivimus, dignetur Sanctitas vestra finem dare &c.* (*). Benedetto XII. immediato successore di Giovanni definì poi la sopradetta quistione, e nella sua Bolla afferma così: *Cumque idem Prædecessor noster, ad quem prædictorum determinatio pertinebat, ad decisionem concertationum se pararet, ... tamen morte præventus, sicut Domino placuit*, PERFICERE NEQUIVIT (**).

113. A che proposito dunque il Signor Tamburini riporta i sentimenti di Giovanni XXII. per provare con questo esempio, che i Vescovi *hanno fatta una resistenza Canonica* AI DECRETI PONTIFICJ *in materia di fede?* La testa, e la penna del Si-

(*) *Mansi Tom. XXV. Concilior. col.* 984.
(**) *Mansi Tom. XXV. col.* 986.

Signor Tamburini hanno forse il privilegio di trasformare i sentimenti privati di un uomo in altrettanti Decreti, in altrettante Decisioni pubbliche? Anche disopra (*n.* 107.) ho notato, che il Signor Tamburini ha citato il fatto di Papa Liberio fuori di proposito: noterò qualche altra volta la stessa cosa. Quì in generale io dirò, che questo difetto regna in gran parte del Libro, sul quale facciamo le nostre Osservazioni. Un Lettore attento vedrà in questo Libro non rare volte citati in prova di qualche cosa certi Testi, che effettivamente non possono servir di prova: vedrà citati dei fatti come se fossero decisioni *ex cathedra:* vedrà citati punti di mera disciplina in quei luoghi, dove l'intento, e le dichiarazioni del nostro Autore erano di trattare di materie dommatiche, e di fede ec. Insomma mi permetta il Signor Tamburini di dirgli con ogni schiettezza, e libertà, che se si togliessero dal suo Libro tutte quelle cose, le quali non possono in alcun conto servire a provare il suo intento, il Libro suo si ridurrebbe alla metà, e forse meno, del volume, che ha presentemente. Chi poi bramasse di dare il giusto ordine a questo Libro, mettendo ogni cosa a suo luogo secondo l'ordine delle materie, che si trattano, bisognerebbe che facesse la fatica di trasporre in quà, e in là una buona parte dei monumenti, che resterebbero, tolti gli inutili affatto. Io mi appello quì al discernimento, e alla attenzione dei Lettori, al giudizio dei quali mi rimetto pienamente. Or questa mia Osservazione potrà servire di risposta generale a tanti altri fatti recati dal nostro Autore in prova che *si può canonicamente appellare al Concilio generale da una decisione del Papa in materia di fede*, ex. gr. ai fatti di S. Gregorio VII. ec. Il tener dietro passo passo al nostro Autore per rispondere a tut-

tutti i fatti da lui recati, porterebbe una lunghezza nojosa, ed inutile. Per tutta, e breve risposta si rifletta, che nei fatti portati non si troverà esser intervenuta decisione alcuna pubblica, ed *ex cathedra* per parte dei Sommi Pontefici. Dunque questi fatti nulla provano contro l'infallibilità del Papa: non provano che da una *Decisione del Papa in materia di fede* si possa canonicamente appellare al Concilio generale.

114. Il Bossuet medesimo (*Defens. &c. tom. I. nov. edit. pag.* 271.) richiede due condizioni indispensabili, affinchè possa dirsi che una decisione dei Romani Pontefici è veramente *decisione ex cathedra*, alla quale sola i Sostenitori della Pontificia infallibilità dicono doversi prestare sommissione di intelletto, e vera fede. La prima condizione è, che la materia definita appartenga alla dottrina della Religione rivelata, o si tratti di punti specolativi da credersi, o si tratti di punti pratici nell'operare: *Alterum* (*requiritur*), *ut res sit ad fidei, & morum essentialia pertinens, idque per se, & proxime, non autem accidentario, & remote.* La seconda condizione è, che il Papa dichiari espressamente di definire la cosa come di fede, ed esigga sul punto definito la sommissione dell'intelletto: *Alterum, ut expressum sit id de fide credendum.* Or l'applicazione di queste due condizioni alle decisioni dei Romani Pontefici è facile, e con un poco di attenzione non lascia luogo ad ambiguità, e dubbi ragionevoli. Se la materia definita appartenga sì, o nò al deposito della rivelazione, ogni Teologo anche mediocremente istruito lo conosce subito: nè veramente altro più vi vuole a conoscerlo, se non badare, se la decisione sia fatta in forma dommatica, cioè se o vi si condanni un errore da rigettarsi, o vi si stabilisca una verità da creder-

si,

si, sotto pena di *anatema*. Con questa sola regola chi è quello, ex. gr., che non veda, che le decisioni dei Papi su i fatti meramente personali non appartengono a materia rivelata? Così il Papa Zosimo si ingannò decidendo sulla cattolicità della persona, e dei sentimenti di Celestio: poichè avendo costui espressi i suoi sentimenti di essere pronto a correggere tutto ciò, in che dal Papa si giudicasse aver egli errato, e di condannare tutto quello, che dalla Sede Apostolica fusse condannato, credè il Papa, che a questi sentimenti corrispondesse la di lui interna credenza, e in conseguenza lo dichiarò cattolico. Errò Zosimo in una cosa meramente personale appartenente agli interni sentimenti di quell' Eresiarca. Vedasi S. Agostino nel *lib. II. de grat. Christ.cont. Pelag.*, & *Cælest. capp. 6. 7.* Un simile errore presero i cattolici Vescovi del Concilio di Rimini intorno agli interni sentimenti degli Ariani, come con S. Girolamo abbiamo notato di sopra (*n.* 94.). Con questa prima condizione si escludono dal numero delle vere definizioni dommatiche tante decisioni dei Papi sopra fatti storici non rivelati, sopra gli Autori dei Libri non canonici ec. ec. La seconda condizione è anche facile a ben accertarsi. Ci vuol poco a conoscere quando i Sommi Pontefici decidono qualche articolo come articolo veramente di fede: le dommatiche Lettere di S. Celestino contro Nestorio, di S. Leone contro Eutiche, di Agatone contro i Monoteliti possono essere un esempio di tali chiare decisioni. Quando il Papa pubblicamente, e parlando a tutta la Chiesa dichiara eretiche certe proposizioni, o degne di altra censura Teologica, che importi contenersi in quelle proposizioni contrarietà colla parola di Dio, allora è certo che questa è vera decisione, cui si debbe sommissione di intelletto. Tali sono le Bolle di Innocenzo X.

contro le cinque famose proposizioni di Giansenio, e di Clemente XI. contro le 101. proposizioni di Quesnello considerate *in globo*, come suol dirsi. Molte volte i Papi, anche trattandosi di punti appartenenti alla dottrina rivelata, decidono secondo la privata loro opinione, e secondo la maggiore probabilità; e secondo questa rispondono ai quesiti de' Vescovi, e dei Popoli per dar regola da tenersi nelle operazioni private, o nel regolamento della disciplina pubblica: ma in questi casi useranno bensì formole di comando, ed espressioni di esiggere ubbidienza anche sotto pena di Ecclesiastiche censure, ma non usano mai espressioni dinotanti che il dire, o sentire il contrario sia una eresia, una cosa prossima all'eresia ec. Le Lettere di Papa Onorio a Sergio Vescovo di Costantinopoli proibiscono bensì l'usare i vocaboli di una, o di due volontà in Gesù Cristo, ma non decidono già che il dire due volontà in Gesù Cristo sia un errore: vedasi il detto di sopra *num.* 86. *e seg.* La proibizione di disputare contro l'immacolato concepimento di Maria Vergine non è già una decisione dommatica ec. Egregiamente Melchior Cano (*) dice che *Respondent sæpe Pontifices ad privatas hujus, aut illius Episcopi quæstiones suam opinionem de rebus propositis explicando, non sententiam ferendo, qua Fideles obligatos esse velint ad credendum.* E il Card. Bellarmino (**) similmente dice, *Multa esse in Epistolis Decretalibus, quæ non faciunt rem aliquam esse de fide, sed solum opiniones Pontificum ea in re nobis declarant.*

115. Con queste regole facili, e ben sicure si risponde a tutti quei fatti, che sono obbiettati dal Bos-

(*) *Lib. VI. de loc. Theol. cap.* 8.

(**) *Lib. IV. de Rom. Pont. cap.* 14.

Bossuet, e con esso dal Signor Tamburini, per provare che varj sommi Pontefici hanno errato in dogmatiche decisioni. Vi sono alcuni, i quali ammettono nel Papa l'infallibilità quando decide *ex cathedra* anche solo: ciò non ostante dicono, che per obbligare la fede dei Cristiani si richiede il consenso, almeno tacito, della Chiesa dispersa. Questo consenso vien da essi richiesto per assicurarsi, che veramente il Papa abbia deciso *ex cathedra*: senza di ciò dicono, che questa cosa non può mai rilevarsi con piena certezza. Questa opinione sembra essere insinuata da Natale Alessandro (*). Or pare a me che i Sostenitori di questa opinione, per avere sicurezza nel fatto delle decisioni *ex cathedra*, ricorrano ad un mezzo soggetto a molti dubbj, e cavillazioni, e sempre necessariamente portante qualche lunghezza di tempo per verificare il consenso della Chiesa dispersa. Dal tenore stesso della decisione, e dalle espressioni in essa usate può rilevarsi subito, e con ogni necessaria sicurezza, se quella sia veramente decisione solenne *ex cathedra*, oppure nò. Se tale è in se stessa, esige subito da ogni Cristiano la fede con vera sommissione di intelletto, giacchè seco porta il Sigillo della infallibilità per l'autorità di quel Primato, che Gesù Cristo diede a S. Pietro, e ai suoi Successori perchè confermassero nella fede i loro Fratelli, e mantenessero nella Chiesa la tanto necessaria purità, e unità della dottrina, come abbiamo dimostrato di sopra. Il consenso della Chiesa si unirà infallibilmente a una tale decisione: ma non vi è bisogno di aspettare questo consenso per accertarsi di un fatto, che può rilevarsi subito, e con sicurezza dal solo tenore della decisione medesima.

TE-

(*) *Dissert. III. in sac. VII. schol. II.*

TESTO XIII.

Cap. III. art. I. pag. 69.

„ Queſtioni di fede ſolennemente deciſe dai Pa-
„ pi, rivedute, ed eſaminate di nuovo da' Conci-
„ lj generali.

„ Non vi è coſa, che provi più chiaramente la
„ ſuperiorità de' Concilj generali, ed il diritto di
„ ricorrere al biſogno a queſto Tribunale ſupremo,
„ anche dopo la deciſione del Papa, quanto il cer-
„ to poſſeſſo, in cui ſono ſempre ſtate queſte ſan-
„ te adunanze di rivedere le quiſtioni già da Som-
„ mi Pontefici giudicate, e di eſaminare i loro
„ giudizj, e di confrontarli colla Scrittura, e col-
„ la tradizione, per approvare quelli, che erano
„ conformi a queſte infallibili regole, e rigettare
„ quelli, che erano loro contrarj. I Concilj gene-
„ rali ſono entrati nell'eſame, e nella diſcuſſione
„ di ciò, che i Papi avevano deciſo . . . . Dun-
„ que la deciſione del Papa in materia di fede non
„ è l'ultimo giudizio, non è la regola irreforma-
„ bile della fede, alla quale ſi ſia indiſpenſabilmen-
„ te obbligato a ſottometterſi ſotto pena di eſſer
„ poſto nel numero degli Eretici, e di eſſere ſcac-
„ ciati dalla Chieſa „.

pag. 70. e ſegg.

Indi il Sig. Tamburini reca le ſeguenti reviſioni fatte nei Concilj Generali delle deciſioni dei Papi. I. Le queſtioni ſul giorno della celebrazion della Paſqua, e ſulla validità del batteſimo conferito dagli eretici già definite dai Papi Vittore, e Stefano, furono rivedute, e terminate nel Concilio Niceno. II.

II. La dichiarazione di Papa Liberio (dovevasi dire di S. Damaso successore di Liberio) contro i Macedoniani, che negavano la divinità dello Spirito S., fu riveduta, e decisa nel Concilio Costantinopolitano, e allora soltanto i Macedoniani furono posti nel numero degli Eretici proscritti dalla Chiesa. III. Il Papa S. Celestino condannò in un Concilio Romano gli errori di Nestorio, ed approvò come Cattolica la Lettera di S. Cirillo contro questi errori. Eppure tanto la Lettera di S. Cirillo, che quella del Papa S. Celestino furono di nuovo esaminate nel Concilio Efesino, confrontate col Simbolo Niceno, e coi passi dei Ss. Padri, e così finalmente l'una, e l'altra furono approvate. IV. Nel medesimo modo fu esaminata nel Concilio Calcedonese la celebre dogmatica Lettera di S. Leone a Flaviano, e dopo l'esame fu approvata. A certi Vescovi dell'Illirico, e della Palestina, che movevano delle difficoltà contro la Lettera di S. Leone, non si disse che questa Lettera era una regola di fede; ma furono date loro dal Concilio tutte le spiegazioni, e gli schiarimenti necessarj, dopo i quali persuasi quei Vescovi che la Lettera di S. Leone fosse conforme alla dottrina de' Padri, la accettarono finalmente, e la sottoscrissero come gli altri. V. Nell'affare dei tre Capitoli, e nel V. Concilio si trovano molte evidenti prove del diritto, che hanno i Concilj generali di rivedere, e riformare le decisioni dei Papi. VI. L'autorità superiore dei Concilj generali comparisce egualmente sia nella condanna del VI. Concilio pronunziata contro la Lettera di Onorio, sia nella maniera, colla quale lo stesso Concilio approvò la Lettera del Pontefice Agatone, cioè dopo averla esaminata, e confrontata colla Scrittura, e colla tradizione. VII. I Papi Gregorio II., Gregorio III., Stefa-

no

no III., Adriano I. avevano deciso nei loro Concilj, che non solamente non si dovevano abolire le Immagini, ma che si dovevano onorare. Contuttociò il Concilio Niceno II. esaminò di nuovo, e decise la stessa quistione. VIII. Il Papa Niccolò I. aveva condannato molte volte Fozio, e i suoi aderenti, e il Concilio VIII. ordinò che si citassero, e si giudicassero dopo d'aver loro lasciata la libertà di difendersi, come fu fatto. IX. Il Papa Giovanni XXII. aveva condannato in un Concilio Romano gli errori di Wicleffo: il Concilio di Costanza volle di nuovo rivedere gli articoli dottrinali, sui quali aveva il Papa solennemente deciso. X. Finalmente il Papa Leone X. aveva condannato con una Bolla indirizzata a tutta la Chiesa trentacinque articoli della dottrina di Lutero: il Concilio di Trento intraprese di nuovo l'esame di questi articoli come se Leone X. non si fosse spiegato, ed i Padri del Concilio non fecero alcuna menzione della Bolla, che aveva condannato i falsi dogmi di Lutero.

OSSERVAZIONI.

116. Quì il Signor Tamburini trova un campo spazioso, e assai opportuno per dare un libero corso alla sua erudizione, e un gran colore di verità alla causa, che egli sostiene. Si tratta dell'esame, che pretendesi fatto nei Concilj Generali intorno a varie dommatiche decisioni dei sommi Pontefici. Quando si lavora su certi fatti, che aver possono più di un aspetto, e su certe materie suscettibili di più di un senso, allora è facile il nascondersi sotto gli equivoci, e col favore di essi far credere agli ingannati Lettori di aver ragione. L'esame di una dottrina può farsi in due maniere: primo con sospen-

sospensione dell'intelletto, e con dubitazione se quella dottrina sia vera, o falsa: secondo con fermo assenso dell'intelletto, e con sicurezza della verità di quella dottrina. L'essenziale differenza di queste due maniere di esame è cognitissima al Sig. Tamburini, il quale la insegna espressamente nella sua *Analisi ec.* §. *XVIII.* Il primo esame è, e si chiama *dubitativo*: il secondo esame può chiamarsi *confermativo*, o *istruttivo.* Nel primo esame si va cercando quella verità, che ancora non è trovata con certezza; nel secondo esame si vanno cercando le prove di quella verità, che già si tiene per certa. Ma a qual fine, potrebbe quì dire taluno, cercare le prove di una verità già tenuta per certa? A fine d'istruire se stesso, e gli altri: a' fine di mettersi in istato di persuadere di quella verità chiunque non ne fusse persuaso, e di convincere i contradittori col ribattere le loro ragioni ec. Questa appunto è la differenza, che passa tra un Teologo e un Cristiano istruito semplicemente nel suo Catechismo. L'uno, e l'altro crede già con fermissima fede gli articoli del Simbolo ex. gr.: ma il Cristiano idiota non è capace di addurre le prove di quegli articoli, di ribattere le difficoltà, che gli si proponessero contro da un Eretico, o da un Filosofo incredulo ec. Al contrario il Teologo ha esaminato tutti quegli articoli ad uno ad uno per intenderne il senso in tutta la sua estensione, e profondità: ha confrontato quegli articoli colla S. Scrittura, e cogli Atti dei Concilj, e colle Opere dei Ss. Padri per istruirsi a fondo nelle prove di essi, e per essere a portata di istruirne gli altri, e di difenderli dai sofismi degli Avversarj ec. Ecco perchè assai spesso si fa l'esame anche di quelle verità, che già sono credute con fermissima fede. Nella quistione nata sull'obbligo della circoncisione ec.,

e nel

e nel Concilio stesso degli Apostoli dice il sacro Testo *cum magna conquisitio fieret*, quantunque gli Apostoli fossero infallibili (*Act. XV. v. 7.*).

117. Dunque l'esame, che si faccia di una dottrina, è una cosa equivoca, dalla quale non può inferirsi determinatamente, che quella dottrina si abbia per incerta e dubbiosa, oppure si tenga per ferma e vera. Questo punto bisogna determinarlo con altri principj, e da altre circostanze. L'esame per se solo non conclude niente per determinare questo punto. Dunque quando il Signor Tamburini nel Testo sovrascritto dice, che " i Concilj generali sono entrati nell'esame, e nella discussione di ciò, che i Papi avevano deciso .... Dunque la decisione del Papa in materia di fede non è l'ultimo giudizio ec. ,,: egli tira una conseguenza precipitata, che non può reggere a cagione dell'equivoco, che si nasconde in quelle parole *esame, e discussione*. Bisognava prima provare, che l'*esame*, e la *discussione* fatta dai Concilj generali sopra le decisioni del Papa fusse stata fatta con sospensione dell'intelletto, e con dubitazione circa la verità di quelle decisioni: allora solamente il N.A. aveva diritto di tirarne quella sua conseguenza. Ancor io dirò, che i Teologi Controversisti entrano nell'esame, e nella discussione di tutti i dogmi definiti dal Concilio di Trento contro gli errori di Calvino, e di Lutero: se da questo principio io inferirò, che dunque la definizione del Concilio di Trento non è l'ultimo giudizio: oppure inferirò, che dunque i Teologi Controversisti dubitano dei dogmi definiti dal Concilio di Trento: chè mi direbbe mai il Signor Tamburini? Non mi rimanderebbe egli subito a studiare la Logica?

118. Potrà forse taluno persuadersi, che nel lungo trattare, che si fa di questa materia dell'*esame*

per

per 40. intere pagine, il N. A. venga dimostrando, che l'esame fatto dai Concilj fu veramente esame *dubitativo* fatto con sospensione dell'intelletto *per approvare quelle* decisioni dei Papi, *che erano conformi alle infallibili regole della Scrittura, e della Tradizione, e rigettare quelle, che eran loro contrarie*, come si dice nel Testo sovraesposto. Ma questo è falso. Una tal prova il Signor Tamburini non la fa mai, per difetto non di volontà, come io credo, ma di potere. Egli viene bensì di tratto in tratto toccando certe cose, ed esponendo certe circostanze, che pajono indicare un esame *dubitativo* fatto con sospensione dell'intelletto: ma queste circostanze in realtà non provano nulla per concludere un tale esame. Vediamone per modo di esempio una, o due. Egli dice *a pag.* 107. che *il Concilio di Trento intraprese di nuovo l'esame* degli errori di Lutero già proscritti dal Papa Leone X., *come se Leone X. non si fosse spiegato; ed i Padri del Concilio non fecero alcuna menzione della Bolla, che aveva condannato i falsi dommi di Lutero*. Domando io al Signor Tamburini: quando S. Agostino disputando con Massimino eretico Ariano rinunzia alla autorità del Concilio Niceno, e dice, che egli non deve appoggiarvisi sopra nel disputare col suo Avversario: *Sed nec ego Nicænum, nec tu debes Ariminense tamquam præjudicaturus proferre Concilium: nec ego hujus auctoritate, nec tu illius detineris* (*): domando io, dubitava forse S. Agostino della verità della definizione fatta dal Concilio Niceno contro gli Ariani? E quando disputando contro i Manichei non si serve il Santo Dottore delle Sacre Scritture del Vecchio Testamento, era forse questa una buona ragione

(*) *Lib. II. al. III. contr. Maximin. cap.* 14.

gione per dire, che egli dubitasse della canonicità di quelle Scritture, o della verità delle cose in esse contenute ? Già si sa, che quando un Avversario non ammette una certa autorità, (benchè a torto, e contro ogni ragione), è vana, ed inutil cosa il produrre contro di lui una tale autorità, e l'insistervi sopra per convincerlo, e ridurlo a conoscere i suoi errori. Allora la prudenza, e il lume stesso della natura dettano di lasciare a parte una tale autorità, e di servirsi di altri argomenti, e maniere a persuaderlo, e convincerlo. Così appunto fu fatto dai Padri del Concilio di Trento. Lutero, e i di lui seguaci, condannati solennemente da Leone X. con dogmatica Bolla, si rivoltarono contro il Papa nelle più furiose, e indecenti maniere, e nel trasporto del loro furore negarono al Papa non solamente l'infallibilità, ma ben anco tuttaquanta l'autorità del Primato di giurisdizione: chiamarono Roma una Babilonia, il Papa un Anticristo ec. Qual prudenza in queste circostanze sarebbe stata l'insistere sulla Bolla di Leone X., e il far forza contro i Luterani sulla autorità, e infallibilità delle decisioni portate in quella Bolla ? I Padri del Concilio di Trento presero altra strada: coi passi tratti dalla S. Scrittura, colle definizioni dei passati Concilj, coi testi dei Ss. Padri, coll' insegnamento pubblico della Chiesa misero in chiaro la falsa dottrina di Lutero, e di nuovo la condannarono. Ecco in qual senso gli articoli già proscritti da Leone X. furono esaminati di nuovo nel Concilio di Trento, come se Leone X. non si fosse spiegato: ecco come, e perchè il silenzio del Concilio sopra la Bolla di Leone X. non prova niente contro l'infallibilità di questa Bolla, e nettampoco contro la persuasione, nella quale erano i Padri di quel Concilio, di questa infallibilità.

119. Il

119. Il Signor Tamburini a *pagg.* 86. e 87. riferisce, che certi Vescovi dell'Illirico, e della Palestina facevano difficoltà di ammettere la dogmatica Lettera di S. Leone a Flaviano già ammessa, ed acclamata dalla maggior parte de' Vescovi: che non fu già detto ai Vescovi renitenti, la Lettera di S.Leone essere regola di fede; ma che furono date tutte le spiegazioni, e gli schiarimenti necessarj per persuadere quei Vescovi: che finalmente quei Vescovi sottoscrissero a quella Lettera dopo essere stati persuasi coll' esame, e discussione fattane della conformità di essa colla dottrina de' Padri. Questo fatto, rispondo io, ha della grande apparenza, ma niuna forza in sostanza per l' intento del Sig. Tamburini. La Chiesa ha sempre avuto, e sempre avrà, secondo lo spirito di Gesù Cristo, una grande pazienza, e carità coi suoi Figli erranti, e con quelli massimamente; che errano non per malizia, e ostinazione di volontà, ma piuttosto per mancanza di scienza, e per debolezza, offuscamento, e inganno dell' intelletto. La regola, che guida la S. Chiesa in queste circostanze, è la regola data da S. Paolo, di istruire con ispirito di dolcezza gli erranti, di persuaderli, di pregarli, di scuoterli ancora colla forza della correzione, e delle minacce; ma sempre con carità, con pazienza, colla dichiarazione, e illustrazione della vera dottrina: *Hujusmodi instruite in spiritu lenitatis (ad Gal. VI. v.1.). Argue, obsecra, increpa in omni patientia, & doctrina (II. Tim. IV. v.1.).* Non viene mai la buona Madre la Chiesa al duro passo di rigettare dal suo seno i Figli erranti, se non con estremo dolore, e se non quando rimasti inefficaci tutti gli altri rimedj per l' ostinata durezza degl' intelletti, e dei cuori perversi, la necessità di preservare dal contagio della infezione le pecorelle sane costringe il Pastore a cacciare

ciare dall'ovile le pecorelle infette. Da questo spirito di carità, di dolcezza, di istruzione, di persuasione si capisce subito il perchè la Chiesa consenta volentieri ad entrare nell'esame, e discussione di quei punti di dottrina, che già sono stati definiti, e si tengono, ed hanno a tenersi per fermi, e indubitabili. La Sposa di Gesù Cristo seguendo i di lui ammaestramenti cerca di guadagnare alla vera Religione quelli, che ne sono lontani, e di ritenere quelli, che già la professano, cerca, dico, di far questo più per via di persuasione che per via di autorità. Dunque questa condiscendenza piena di amore, e di prudenza, che usa sempre la Chiesa e cogli estranei, e coi domestici titubanti, non prova, che l'esame, e la discussione dei punti già definiti sia un *esame dubitativo*, che si faccia come per cercare quella verità, di cui non si sia ben sicuri. Dunque il fatto dei Vescovi dell'Illirico, e della Palestina nel Concilio Calcedonese, e tutte le spiegazioni, e schiarimenti dati a quei Vescovi non provano in conto alcuno l'intento del Sig. Tamburini. La Lettera di S. Leone già acclamata dalla massima parte dei Vescovi come se fusse stata dettata da S. Pietro, *Petrus per Leonem locutus est*, si teneva per ferma, e immobile nella mente del Concilio: ma lo spirito di Gesù Cristo mosse quei Padri a procurare l'unione *in unitate fidei* dei pochi Vescovi titubanti non già per la strada delle censure, e degli Anatemi, come per altro avrebbero potuto fare; ma sibbene per la strada degli schiarimenti, e della istruzione, che in fatti riuscì ad esito felicissimo.

120. Le due recate ragioni servono a spiegare i veri motivi di tutte quelle circostanze, le quali pajono indicare un *esame dubitativo* nelle discussioni, che i generali Concilj fecero sopra le dogmati-

che

che decisioni dei Papi. Del resto questo punto è già stato messo in tutta la sua luce, e ridotto a vera evidenza da molti egregi Teologi difensori della Pontificia infallibilità. Può vedersi fra gli altri l'*Anti-Febronio* di Francesco Antonio Zaccaria *tom. IV. lib.* 4. *cap.* 3. edizione di Cesena 1770., e l'Opera di Pier Ballerini *De vi, ac ratione Primatus Romanorum Pontificum cap. XIII.* §. 13., dove si tratta in particolare della dommatica Lettera di S. Leone a Flaviano esaminata, e approvata nel Concilio Calcedonese. Io per servire alla brevità accennerò soltanto in un breve compendio tutto ciò, che il Ballerini viene provando a lungo coi monumenti autentici alla mano circa il fatto dell'esame di questa Lettera: da ciò si vedrà, quanto a torto si pretenda dal Sig. Tamburini, sempre dietro la scorta del preteso Bossuet, che i Padri di Calcedonia non giudicassero ferma, e irreformabile la decisione di S. Leone, della quale S. Leone medesimo disse, che era stata fatta da DIO per mezzo suo. (*Vedi sopra il num.* 75.).

121. In primo luogo dunque con varie Lettere di S. Leone prova, che il Papa mandò i suoi Legati al Concilio intimato ad Efeso non già per discutere, e mettere sotto nuovo esame gli errori di Eutiche già da se definitivamente condannati nella sua Lettera a Flaviano; ma perchè, ammessa preventivamente la sua Lettera, si trattasse in appresso della causa personale di Eutiche. Avendo poi il Sinodo congregato in Efeso degenerato in un funesto latrocinio, ed essendo morto l'Imperator Teodosio, S. Leone non istimava più necessaria l'adunanza di un Concilio: acconsentì per altro alle premure dell'Imperator Marciano per adunarlo in Calcedonia, e per ottenere più presto la riduzione degli erranti alla unità della fede, e della comunio-

ne cattolica. Per altro avvertì l' Imperatore con replicate Lettere, che non si dovea in quel Sinodo discutere come cosa incerta, e dubbiosa la definizione da se fatta nella Lettera a Flaviano. Venendo poi al Concilio Calcedonese prova in secondo luogo il Ballerini, che quei Padri riconobbero la Lettera di S. Leone come una regola ferma, e irretrattabile di fede, della quale non era lecito il dubitare. In terzo luogo passa il Ballerini ad esporre il fatto dei Vescovi dell' Illirico, e della Palestina da noi già esposto di sopra. In quarto luogo prova, che quando trattasi di dare il proprio giudizio sopra una dottrina benchè tenuta per fermissima, sempre si suole quella dottrina esaminare, e discutere, non già per accertarsi della verità di essa, che già si tiene per certa; ma per conciliare autorità al giudizio da darsi, e affinchè non paja, che si pronunzj sentenza alla cieca, e senza esaminare i meriti della causa. Tertulliano (*cont. Praxeam cap.* 2.) riconosce potersi per questo fine esaminare di nuovo una dottrina già stabilita, e tenuta per fermissima: *Salva ista præscriptione*, (cioè senza mettere in dubbio la verità della dottrina insegnata dalle Sedi Apostoliche originali, e matrici), *ubique tamen propter instructionem, & munitionem quorumdam dandus est etiam retractatibus locus, vel ne videatur unaquæque perversitas non examinata, vel præjudicata damnari*. Non si può dir cosa, che più faccia al nostro proposito. Da questo esame dipende la maggior forza, che comunemente ha presso gli erranti il giudizio dato da una numerosa adunanza di Vescovi, a preferenza del giudizio pronunziato dal solo Romano Pontefice. L' uomo, che difficilmente deferisce alla autorità di uno, o di pochi, naturalmente è portato a lasciarsi piegare, e vincere dall' autorità di molti in-

insieme uniti, quando si vede tutti cospiranti nella medesima dottrina. Di quì nasce la grandissima utilità, che comunemente recano alla Chiesa i Concilj generali, per la riduzione degli erranti, e per lo stabilimento dei titubanti: utilità, in vista della quale i Sommi Pontefici stessi, anche dopo le più solenni definizioni da loro fatte, hanno desiderato, e qualche volta stimato necessaria la convocazione dei Concilj Generali, *Ut, si fieri potest, corda hominum vel infirma, vel dura pia charitas aut sanet, aut edomet*, come parla S. Agostino (*). Finalmente passa il Ballerini a sciogliere alcune difficoltà, e fra le altre quella *della libertà dell'esame*, la quale fu conceduta ai Padri di Calcedonia circa la Lettera di S. Leone, come si rileva da alcune Lettere di questo Santo Pontefice, e da altri monumenti. Fa vedere, che questa libertà non fu per dubitare delle cose definite in quella Lettera, ma unicamente per istruire, e persuadere i titubanti, o gli erranti.

122. E' cosa facilissima, scorrendo per gli altri Concilj, il dimostrare, che le definizioni solenni dei Papi sono sempre state riguardate come regole infallibili, e irreformabili della fede, alle quali i Concilj stessi si sono sempre creduti in obbligo di conformarsi nelle proprie decisioni. Il Concilio Efesino protesta di essere stato obbligato dalle Lettere del Papa S. Celestino a deporre Nestorio qual Eretico dichiarato: COACTI *per sacros Canones*, ET EPISTOLAM *sanctissimi Patris nostri*, & *Comministri Cælestini .... ad hanc lugubrem contra eum sententiam* NECESSARIO *venimus* (**). S.Cirillo presente, e presidente al Concilio Efesino dopo aver detto,

(*) *Epist.* 128. *num.* 4.
(**) *Act. I. ap. Mansi tom. IV. col.* 1211.

to, che la causa di Nestorio era stata definita in Roma dal Papa col suo Sinodo, soggiunge: *quibus* PARERE NECESSITAS ILLIS INCUMBIT, *qui a totius Occidentis communione recidere noluerint* (*). Capreolo Vescovo di Cartagine nella sua Lettera al Concilio Efesino dopo aver detto, che bisogna tener ferme tutte quelle cose, che dalla autorità della Sede Apostolica, e dal consenso de' Sacerdoti sono state definite, soggiunge: *Si quis ea, quæ jam olim dijudicata sunt, denuo in disputationem vocari sinat, is sane nihil aliud facere censebitur quam de fide, quæ hactenus valuit, ipsemet dubitare* (**). Mediti ben bene il Signor Tamburini queste parole gravissime di Capreolo, e intenderà allora in qual senso i Padri di Efeso esaminarono la Lettera del Papa S. Celestino. La mente dei Padri di Efeso certamente era più nota a Fermo Vescovo di Cesarea in Cappadocia, uno di quei Padri, che non è nota al Signor Tamburini in Pavia nel Secolo XVIII. Il Sig. Tamburini dice a *pag.* 79. " che ,, la forza della decisione, onde terminavasi ogni ,, disputa, era fondata nel consenso dei Vescovi, ,, e sulla decisione del Concilio Ecumenico ,,. Fermo Vescovo di Cesarea dice (***): *Apostolica, & sancta Sedes Cælestini sanctissimi Episcopi per Literas .... etiam ante de præsenti negotio sententiam, regulamque præscripsit, quam nos quoque secuti .... formam illam executioni mandavimus, canonicum, Apostolicumque judicium in illum (Nestorium) proferentes* (****). E noti bene il Signor Tamburini, che Fermo in così parlando indirizzava il suo discor-

(*) *Epist. ad Joan. Antioch.*
(**) *Mansi Tom. IV. Concil. col.* 1210.
(***) *Action. II. Synod. Ephes.*
(****) *Mansi Tom. IV. Concil. col.* 1287. *seq.*

scorso a tutti i Padri del Sinodo senza timore di essere smentito da alcuno, come effettivamente niuno reclamò alle di lui citate parole. Infatti S. Celestino aveva scritto al Concilio di Efeso nel tenore seguente: *Direximus pro nostra sollicitudine sanctos fratres, & Consacerdotes nostros ... Arcadium, & Projectum &c., qui iis, quæ aguntur, intersint, & quæ a nobis antea statuta sunt, exequantur. Quibus præstandum a vestra sanctitate non dubitamus assensum.* Alla lettura di queste parole *Omnes reverendissimi Episcopi simul acclamaverunt:* HOC JUSTUM JUDICIUM. (Mansi ibid. col. 1287.).

123. Anche nel Concilio VI. si hanno prove dimostrative, che i Padri di quel Concilio tennero per ferma, ed irreformabile la decisione del Papa Agatone contro i Monoteliti. Il Papa Agatone nella sua Lettera all'Imperator Costantino Pogonato inserita negli Atti del Concilio VI. (*Act. IV.*) dice di mandare i suoi Legati al Concilio, *quibus licentiam, sive auctoritatem dedimus ... in quantum dumtaxat eis injunctum est, ut nihil profecto præsumant augere, minuere, vel mutare; sed traditionem hujus Apostolicæ Sedis ... sinceriter enarrare ... cujus auctoritatem, utpote Apostolorum omnium Principis, semper omnis Catholica Christi Ecclesia, & universales Synodi fideliter amplectentes in cunctis secutæ sunt.* (*). E il Concilio stesso che dice? Protesta espressamente di riconoscere nelle Lettere del Papa Agatone il Sigillo della infallibilità impressovi dallo Spirito Santo, e di averle seguite come una regola impreteribile nel condannare l'eresia de' Monoteliti: *Litteras a Vestra Beatitudine ad piissimum Imperatorem missas, ut a Summo* Apo-

(*) *Mansi Tom. XI. Concil. col.* 238., & 239.

Apostolorum vertice divine præscriptas agnoscimus, per quas exortam nuper multiplicis erroris hæreticam sectam depulimus (*). Questo è un parlare onninamente decisivo al nostrò intento. Quì non si tratta di congetture, di argomenti, di raziocinj: si dice chiaro e tondo, che lè Lettere di Agatone si riconoscono come scritte divinamente da S. Pietro, *ut a Summo Apostolorum vertice divine præscriptas agnoscimus:* si dice, che queste Lettere sono state la regola delle definizioni del Concilio, *per quas hæreticam sectam depulimus.* Che risponde a queste autorità così chiare, stringenti, e perentorie il Signor Tamburini? Niente, niente affatto. Egli in tutto il suo Libro neppure fa cenno di saperle. E' impossibile peraltro che egli le ignori. Sono state cento, e cento volte prodotte contro il pretesò Bossuet, contro il Dupin, contro Giustino Febronio, e tanti altri contradittori della Pontificia infallibilità, dai quali il Signor Tamburini ha preso tutta la materia del suo *Appellante.* Dovremo noi dire, che il Signor Tamburini legga soltanto quei Libri, che impugnano l'infallibilità, e l'autorità del Papa; e mai non legga quelli, che la difendono? Ciò non è credibile in un uomo onesto, che si mette a scriver Libri per darli al Pubblico. E se egli dunque sà le ragioni, e le autorità veramente decisive, che si portano contro le opinioni da lui sostenute, perchè poi le dissimula totalmente senza mai darsi carico non dico di confutarle, ma di nettampoco accennarle? Il perchè si saprà da lui ottimamente. Sarebbe una temerità l'entrare negli occulti pensieri dell'animo altrui. Ma non sarà temerità il dire, che chi scrive, e stampa Libri per

(*) *Epist. Synod. ad Agath. ap. Mansi tom. XI. col.* 683.

per zelo di trovare la verità, e di propagare la ſana dottrina, tiene un metodo aſſai diverſo da quello, che tengono coſtantiſſimamente certi Scrittori, di mettere cioè in campo ſempre le medeſime coſe, ſenza mai darſi carico di dire quattro parole per impugnare quelle riſpoſte, che a quelle coſe ſteſſe ſono ſtate date cento volte da valentiſſimi Teologi.

****
*****
***

TE-

preferire la definizione del Concilio generale a quella del Papa, il che si fa coll' appellazione: quest' appellazione poi si fa ordinariamente al Concilio *composto dal Capo visibile unito co' suoi membri*; ma si può fare *anche in caso che il Papa escludesse se stesso dal Concilio.* Della assurdità di considerare per Concilio generale quello, che non è unito col Papa, abbiamo già parlato lungamente di sopra. Resta ora che esaminiamo le appellazioni, che dalle decisioni dommatiche del Papa solo s' interpongono al Concilio unito col Papa. Molti considerano come legittime queste appellazioni per la ragione addotta da Alfonso da Castro, cioè perchè l' infallibilità del Concilio generale è un dogma di fede; l' infallibilità poi del Papa solo non è un dogma di fede, anzi neppure è certa. Ma se si parla di una certezza, che, quantunque non sia *certezza di fede cattolica*, perchè manca la decisione della Chiesa, tuttavia è certezza somma dedotta dalla parola di Dio scritta, e tradita, e si chiama *certezza teologica*: io rispondo, che l' infallibilità del Papa anche solo è certissima. Lo abbiamo provato lungamente finora; e le cose da dirsi nella presente Osservazione sempre più confermeranno le nostre prove su questo punto. Dunque la ragione recata da Alfonso da Castro non è buona per autorizzare le appellazioni dal Papa solo al Concilio generale anche considerato unito al Papa. La certezza di fede per la infallibilità di un tal Concilio non è contraria in alcun modo alla certezza Teologica, e somma della infallibilità del Papa anche solo. Entriamo ora a dimostrare un punto importantissimo in questa materia, cioè che la infallibilità della Chiesa o dispersa, o unita dipende essenzialmente dalla infallibilità del Papa. Ciò dimostrato, nascono subito queste due conseguenze: prima, che le decisioni dommatiche del Papa non hanno

no bisogno del consenso della Chiesa o dispersa, o adunata in Concilio per essere tenute infallibili, e per obbligare la fede dei Cristiani: seconda, che le appellazioni dalle decisioni dommatiche dei Papi al Concilio generale sono sempre nulle, illegittime, e contrarie alla S. Religione di G. C., e ciò o si consideri il Concilio solo senza il Papa, o si consideri anche unito col Papa.

125. Per giungere al nostro intento prendiamo a considerare profondamente le parole di G. C. a S. Pietro: *Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, & portæ inferi non prævalebunt adversus eam, & tibi dabo claves regni Cœlorum &c.* (*). I Ss. Padri saranno sempre la mia scorta nel rilevare in tutta la sua estensione, e profondità il senso di queste parole. Premetto due cose. Prima, che con queste parole G. C. promette a S. Pietro il primato di vera giurisdizione: questo punto è certo presso tutti i Cattolici. Seconda, che in quelle parole *super hanc petram* moltissimi Padri intendono la persona stessa di S. Pietro: altri intendono la fede professata da S. Pietro: altri finalmente intendono tutto insieme e la persona, e la fede di S. Pietro, come abbiamo notato anche di sopra (*num.* 52.). Anche questo punto è senza controversia, e si prova subito coi Testi dei Ss. PP., che si trovano raccolti in molti Libri trattanti del Primato del Papa. Or presupposte queste due cose, io dico, che G. C. in quelle parole *Tu es Petrus &c.* distingue il fondamento dall' edifizio della sua Chiesa. *Super hanc Petram;* ecco il fondamento: *ædificabo Ecclesiam meam;* ecco l' edifizio. Promette G. C., che contro l' edifizio mai non prevarranno gli sforzi dell'Inferno: ma perchè? Perchè

(*) *Matth. XVI. v. 18. &c.*

chè mai non prevarranno contro il fondamento. La ſtabilità del fondamento porta ſeco la ſtabilità dell' edifizio. Queſto è il ſenſo inteſo dai Ss. PP. in quelle parole, e da loro eſpreſſo chiariſſimamente. S. Ilario (*) parlando della fede da S. Pietro profeſſata dice: *Hæc fides Eccleſiæ fundamentum eſt.* PER HANC FIDEM *infirmæ adverſus eam (Eccleſiam) ſunt portæ inferorum.* S. Gregorio Nazianzeno (*Orat. VII.*) chiama S. Pietro *columen Eccleſiæ* per la confeſſione fatta della Divinità di Gesù Criſto. S. Ambrogio (**) applica alla fede di S. Pietro quella ſtabilità, che Gesù Criſto promette alla Chieſa: *Fides ergo eſt Eccleſiæ fundamentum: non enim de carne Petri, ſed de fide dictum eſt, quia portæ mortis ei non prævalebunt.* Per la ſteſſa ragione l' Autore de' Libri *de Vocatione omnium gentium* (*lib. II. cap.* 28.) chiama S. Pietro *fortiſſimam petram, quæ ab illa principali petra communionem & virtutis ſumpſit, & nominis.* S. Agoſtino (***): *Nominavit petram, & laudavit firmamentum Eccleſiæ* IN ISTA FIDE. S. Gio. Griſoſtomo (****): SUPER CONFESSIONEM EJUS (Petri) *Eccleſiam ita fundavit, & munivit &c.* S. Cirillo Aleſſandrino (*****) ſpiegando il noſtro paſſo di S. Matteo dice: *In qua (firmiſſima Petri fide) Eccleſia Chriſti ita fundata, & firmata eſſet, ut non laberetur, & eſſet inexpugnabilis inferorum portis.* S. Pier Griſologo (******): *Petrus a petra nomen* ade-

(*) *Lib. VI. de Trinit. cap.* 37.
(**) *De Incarn. cap. V. num.* 34.
(***) *Tract. VII. in Joan. n.* 20.
(****) *Hom.* 82., *al.* 83. *in Matth. n.* 3.
(*****) *Lib. IV. de Trinit.*
(******) *Serm.* 154. *de S. Stephano.*

adeptus est, quia primus meruit Ecclesiam FIDEI FIRMITATE *fundare.* Teodoreto (*) : *Dominus noster Apostolorum Principem,* CUJUS CONFESSIONEM *veluti basim quamdam, & fundamentum Ecclesiæ defixerat &c.* L' Antico Autore del Serm. II. *de Cathedra S. Petri,* (che è il Serm. XVI. *de Sanctis T. X. Oper. S. August. edit. ant.*), parlando di S. Pietro dice : *Tanquam bonus enim Pastor tuendum gregem accepit, ut qui sibi antea infirmus fuerat, fieret omnibus firmamentum, & quia ipse interrogationis tentatione negaverat, cæteros fidei stabilitate fundaret. Denique pro soliditate devotionis Ecclesiarum petra dicitur, sicut ait Dominus* Tu es Petrus &c. *Petra enim dicitur eo quod ... tanquam saxum immobile totius operis christiani compagem, molemque contineat.* Le cose medesime a un dipresso si dicono nel Serm. I. S. Leone M. (**): *Ut æterni templi ædificatio mirabili munere gratiæ Dei* IN PETRI SOLIDITATE *consisteret.* E di nuovo altrove (***) : *Super hanc, inquit, fortitudinem* (della confessione di S. Pietro) *æternum extruam templum, & Ecclesiæ meæ cælo inserenda sublimitas* IN HUJUS FIDEI FIRMITATE *consurget. Hanc confessionem inferi portæ non tenebunt.* E altrove (****) riflette il Santo Pontefice, che nel pericolo della fede comune a tutti gli Apostoli per la tentazione del Demonio Gesù Cristo pregò soltanto per la fede di Pietro, e ne rende questa ragione, perchè, stando immobile la fede del Capo, sarebbe stata immobile ancora la fede dei membri : *Commune erat omnibus Apostolis periculum de tentatione formidinis,*

(*) *Epist. 77. ad Eulalium.*
(**) *Epist. IV. ad Episc. Provin. Vien. cap. 1.*
(***) *Serm. LXXXIII. cap. 2.*
(****) *Serm. IV. al. III. cap. 3.*

dinis, *& divinæ protectionis auxilio pariter indigebant*, *quoniam Diabolus omnes exagitare*, *omnes cupiebat elidere: & tamen specialis a Domino Petri cura suscipitur*, *& pro fide Petri proprie supplicatur*, *tanquam aliorum status certior sit futurus*, *si mens Principis victa non fuerit. In Petro ergo omnium fortitudo munitur*, *& divinæ gratiæ ita ordinatur auxilium*, *ut firmitas*, *quæ per Christum Petro tribuitur*, *per Petrum Apostolis conferatur.* L'Autore delle quistioni *ex novo Testamento quæst.* 75. (*inter Oper. S. Aug.*) dice: *Manifestum est in Petro omnes contineri; semper enim in Præposito populus aut corripitur*, *aut laudatur.* Pascasino Legato di S. Leone al Concilio Calcedonese pronunziando la sentenza contro Dioscoro (*Act. III.*) chiamò S. Pietro *petram*, *& crepidinem catholicæ Ecclesiæ*, *& rectæ fidei fundamentum.* S. Gelasio Papa (*) imita S. Ambrogio sopra citato nell'applicare alla fede professata da San Pietro quella stabilità, che Gesù Cristo promise alla Chiesa: *cogitantes Christi vocem non esse superfluam*, *quæ confessioni B. Petri Apostoli inferni portas nunquam prævalituras esse promisit.* La stessa applicazione fa S. Teodoro Studita (**), dove parlando della fede da S. Pietro lasciata per successione alla Sede Apostolica dice: *adversus quam non prævaluerunt hactenus*, *nec prævalebunt usque ad consummationem portæ inferi*, *ora scilicet hæreticorum*, *sicut pollicitus est ille*, *qui non mentitur.* Sergio Metropolitano di Cipro in una Lettera diretta a Teodoro Papa (***) chiama la Sede Apostolica *firmamentum a Deo fixum*, *& immobile constitutum:* della persona poi del Papa di-

ce:

(*) *Commonit. ad Faustum.*
(**) *Lib. II. Epist. 63.*
(***) *Lecta in Concil. Later. an. 649. Secret. II.*

ce: *Tu es enim, sicut divinum veraciter pronunciat verbum, Petrus, & super fundamentum tuum Ecclesiæ columnæ confirmatæ sunt.* S. Giovanni Damasceno (*) parla della confessione di S. Pietro, e dice: *Hæc est firma illa, & immota fides, supra quam tanquam petram Ecclesia fundata est.* S. Paolino d'Aquileja col suo Sinodo nella Lettera sinodale a Carlo Magno: *Ecclesia super eam persistit petram, quam B. Petrus .... confessus est, & illius fide regitur, & gubernatur.* S. Tommaso di Cantuaria (**): *Nonne in fide, & doctrina Petri totius Ecclesiæ structura consurgit?* Niccolò I. (***): *Christus super soliditatem Fidei suam sanctam dignatus est stabilire Ecclesiam secundum illius veridicam vocem dicentis* amen dico tibi tu es Petrus ec. Concludiamo colle parole del Bossuet (****), il quale riconosce la costante tradizione dei Padri sul senso da noi finora esposto del nostro testo Evangelico: *Satan expetivit ut cribraret vos: ego autem, Petre, oravi pro te, pro te speciatim, pro te distincte: non quod alios neglexerit; sed,* UT EXPLICANT Ss. PATRES, *quia firmato capite impedire volebat ne membra nutarent. Ait igitur* rogavi pro te, *non vero rogavi pro vobis.* E poco appresso soggiunge, che S. Pietro per le orazioni di Gesù Cristo *recepit fidem constantem, invincibilem, inconcussam, & ita abundantem, ut ipsa apta fuerit ad confirmandum non solum alios fideles, sed etiam fratres suos Apostolos, & Pastores gregis .... Quæ verba mirifice referuntur ad illa, quibus Christus dixerat* Tu es Petrus &c. *Ego Simeonis.*

(*) *Orat. de Transfig. n. 6.*
(**) *Lib. I. Epist. 97.*
(***) *Epist. VI. ad Photium.*
(****) *Meditaz. sull' Evang. gior. 70.*

nis nomen mutavi in nomen Petri ob significandam soliditatem, quam tibi volo communicare non modo pro te, verum etiam pro tota mea Ecclesia, quia super hanc petram volo illam ædificare.

126. Dunque in quelle parole di Gesù Cristo *Tu es Petrus &c.* la tradizione de' Padri riconosce questo senso, che la stabilità dell'edizio della Chiesa dipende dalla stabilità del fondamento di essa, cioè dalla stabilità della confessione della fede fatta da S. Pietro. La sola idea di *fondamento*, e di *edifizio* portano naturalmente, ed evidentemente questo senso. Non può sussistere quell'edifizio, che non abbia un sodo, e stabile fondamento. Tutto ciò, che rovina il fondamento, fa crollare ancora tutto l'edifizio piantatovi sopra. Stabilito questo primo punto, facciamo ora un passo più avanti. S. Pietro confessante pubblicamente la divinità di Gesù Cristo viene fatto Capo, e Primate della Chiesa, e sopra di lui come Capo, e Primate viene fondata la Chiesa medesima, e ciò in premio appunto di questa pubblica confessione. Tutta la Tradizione riconosce promesso il Primato a S. Pietro con quelle parole *Tu es Petrus &c.*, come abbiamo detto al numero precedente. Dunque S. Pietro è fondamento della Chiesa come Capo, e Primate di essa. Tutto ciò, che conviene a S. Pietro come a Capo, e Primate della Chiesa, conviene anco ai Romani Pontefici successori di S. Pietro, nei quali il Primato si trasfonde con tutte le prerogative ad esso annesse da Gesù Cristo, come abbiamo detto di sopra (*num.* 52.), e tutti i Cattolici confessano. Dunque anche i Romani Pontefici, e la fede da loro professata in qualità di Capi, e Primati della Chiesa, sono il fondamento della Chiesa: e dalla stabilità di questo fondamento, cioè dalla stabilità della fede professata dai Romani Pon-

tefici

tefici come Capi, e Primati della Chiesa, dipende la stabilità della Chiesa medesima, e della fede professata dalla Chiesa.

127. Chiamiamo in ajuto la Tradizione per far vedere, che non solamente S. Pietro, e la fede professata da lui, ma ancora i Romani Pontefici, e la fede professata da loro pubblicamente, e solennemente sono quel fondamento della Chiesa, del quale parla Gesù Cristo in quel passo *tu es Petrus &c.* Frequentissima cosa è il vedere nei monumenti della Tradizione applicato questo passo alla Sede Apostolica, e ai Successori di S. Pietro. In primo luogo fanno a questo proposito tutti quei passi, nei quali S. Pietro, e i Successori di lui si chiamano col nome di *Chiesa*. Il Papa come Capo della Chiesa rappresenta la Chiesa medesima, e perciò tutto quello, che si dice della Chiesa, ben può dirsi del Papa. E' cosa notissima, che S. Agostino in molti luoghi delle sue Opere attribuisce a S. Pietro il rappresentare tutta la Chiesa per ragione del suo Primato. Questa ragione compete al modo stesso a tutti, e singoli i Successori di S. Pietro: dunque a tutti, e singoli i Successori di S. Pietro compete il rappresentare la Chiesa. Fra i molti passi di S. Agostino rechiamone due soli. *Christus in mari ambulabat intrepidus ... Et Petrus voluit ambulare: ille tanquam caput, Petrus tanquam corpus, quia* super hanc petram, *inquit*, ædificabo Ecclesiam meam (*). Ecco S. Pietro, che rappresenta il Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè la Chiesa, perchè è Capo di essa. Dove si noti che la Chiesa dicesi fondata non già sulla fede professata da S. Pietro, ma sulla persona stessa di lui: la qual riflessione ha luogo anche nel passo seguente. *Præfigurabat Dominus Ecclesiam, quæ omnes gentes erat transvoratura, &* *in*

(*) *Enarrat. in Ps. LIV.*

in corpus suum conversura, *& ait Petro* macta, & manduca (*Act. X.*). *O Ecclesia, hoc est Petre, quia* super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam, *macta*, *& manduca* (*). S. Pietro è chiamato *Chiesa*, perchè è il fondamento della Chiesa, e ciò per ragione della sua Primazia. La persecuzione mossa contro S. Martino I. Papa si dice mossa contro la Chiesa universale: così parla l'antico Autore degli Atti di questo S. Papa, e Martire: *Ex quo facta est persecutio ... adversus fidelem Sacerdotum Principem*, *& Apostolicum universalem Papam*, *ac per hoc adversus catholicam Ecclesiam* (**).

128. In secondo luogo fanno a questo proposito tutti quei passi, nei quali il Pontefice Romano viene chiamato col nome di S. Pietro. S. Ambrogio (***) dopo recate la parole *Tu es Petrus &c.* soggiunge subito: *ubi ergo Petrus*, *ibi Ecclesia*: dove sotto il nome di *Pietro* intendere necessariamente si debbono i Successori di S. Pietro, giacchè la Chiesa sussiste anche dopo la morte di S. Pietro. S. Innocenzo I. considera la persona del Papa come la persona di S. Pietro: *quoties fidei ratio ventilatur*, *arbitror omnes fratres*, *& Coepiscopos nostros nonnisi ad Petrum ... referre debere*, *velut nunc retulit vestra dilectio* (****). Filippo Prete, e Legato della Sede Apostolica nel Concilio Efesino disse, parlando del Papa S. Celestino, e indirizzando il discorso ai Padri del Concilio: *non enim ignorat vestra Beatitudo totius fidei*, *vel etiam Apostolorum caput*

(*) *Enarr. in psal. XXX. Conc. 2.*
(**) *Mansi T. X. col.* 853.
(***) *In Ps. L. n.* 30.
(****) *Epist. ad Concilium Milevit. int. Augustin. XCIII.*

caput esse Beatum Apostolum Petrum (*). Queste parole si applicano evidentemente al Papa S. Celestino allora vivente. E di nuovo tornò a dire: *Sanctus, Beatissimusque Petrus Apostolorum Princeps, & Caput, fideique columna, & Ecclesiæ Catholicæ fundamentum a Domino Nostro Jesu C. .... claves regni accepit, ... qui ad hoc usque tempus, & semper in suis Successoribus vivit, & judicium exercet. Hujus itaque secundum ordinem Successor, & locum tenens Sanctus, Beatissimusque Papa noster Cœlestinus Episcopus &c.* (**). Nella Epist. dei Vescovi dell' Armenia seconda all' Imperator Leone il Papa S. Celestino vien chiamato *Petri sedis, sententiæque Successor* (***). San Leone nella Lettera al Concilio Efesino (*XXIX. edit. Quesnell.*) parlando della dogmatica sua Lettera a Flaviano dice: *Religiosa clementissimi Principis fides ... hanc reverentiam divinis detulit institutis, ut ad sanctæ dispositionis effectum auctoritatem Apostolicæ Sedis adhiberet, tanquam ab ipso Beatissimo Petro cuperet declarari quid in ejus confessione laudatum sit &c.* Il medesimo nel *Serm. III. al. II. de anniverf. assumptionis suæ cap. 3.*, dopo aver citato il Testo *tu es Petrus &c.*, soggiunge: *manet dispositio veritatis, & Beatus Petrus in accepta fortitudine petræ perseverans suscepta Ecclesiæ gubernacula non reliquit, ... cujus in sua Sede vivit potestas, & excellit auctoritas.* In tutto il Serm. applica a se stesso i privilegj di S. Pietro, e dice cap. 4.: *In persona humilitatis meæ ille intelligatur, ille honoretur, ... cujus dignitas etiam in indigno hærede non deficit.* Il Concilio Cal-

(*) *Act. II. ap. Mansi T. IV col. 1290.*
(**) *Act. III. ap. Mansi T. IV. col. 1295.*
(***) *Mansi T. VII. col. 592.*

Calcedonese nella Lettera sinodica a S. Leone (*post LXXVII. int. Leonin.*) dice, che S. Leone medesimo è stato *vocis B. Petri omnibus constitutus interpres, & ejus fidei beatificationem super omnes adducens.* Flaviano, o Flacciano Vescovo Rodopense nella Lettera a Pietro Fullone (*) dice: *At enim cribratus es canonice a Præsulibus nostris, idest a Principe Apostolorum Petro,* (cioè dal Papa Felice III., da cui il Fullone fu condannato in un Concilio Romano), *cui Dominus ait quodcumque ligaveris super terram &c.* Sergio Vescovo di Cipro nel libello diretto a Papa Teodoro, e letto nel Concilio Lateranese sotto S. Martino (*Secret. II.*) così parla al Papa: *Tu es enim, sicut divinum veraciter pronuntiat verbum, Petrus, & super fundamentum tuum Ecclesiæ columnæ confirmatæ sunt.* Alcuino Maestro di Carlo Magno (*Epist. LXX.*): *Ne schismaticus inveniatur, non catholicus, sequatur probatissimam Romanæ Ecclesiæ auctoritatem, ... ne Claviger Regni cœlestis abjiciat, quos a suis deviasse cognoverit doctrinis.* Dove la dottrina della Chiesa Romana, cioè la dottrina pubblicamente professata dal Papa, si chiama *dottrina di S. Pietro.* S. Teodoro Studita scrivendo a Papa Pasquale gli dice: *Voi siete Pietro, riempiendo la sua Sede* (*Lib. II. Epist. 82.*).

129. Ma vediamo determinatamente il passo Evangelico *Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam* applicato ai Romani Pontefici successori di S. Pietro: procediamo in ciò con ordine secolo per secolo, e con qualche estensione, giacchè la materia lo merita per la sua somma importanza. Sec. II. III. IV. S. Ireneo nel passo citato altrove (*n. 53.*) deduce dal Primato la neces-

(*) *Ap. Mansi T. VII. col. 1119.*

necessità di stare in unione colla Chiesa Romana, e vale a dire col Papa; ora il Primato fu promesso a S. Pietro quando G. C. gli disse *Tu es Petrus &c.*, e perciò queste parole, secondo S. Ireneo, sono applicabili anche ai successori di S. Pietro. S. Cipriano parlando di certi Scismatici (*), i quali erano andati a Roma *cum mendaciorum suorum merce* per ingannare il Papa, dice: *navigare audent & ad Petri cathedram, atque ad Ecclesiam principalem, ... nec cogitare eos esse Romanos, ... ad quos perfidia habere non possit accessum.* Quì il S. Martire allude certamente alle parole Evangeliche *Et portæ inferi non prævalebunt adversus eam* per inferirne l'immobilità della fede nei successori di S. Pietro. Nel Libro poi *de unitate Ecclesiæ* parlando delle cagioni, onde nascono gli scismi, e l'eresie, dice: *Hoc eo fit; fratres dilectissimi, dum ad veritatis originem non reditur, nec caput quæritur... Loquitur Dominus ad Petrum:* Ego tibi dico, *inquit*, qui tu es Petrus &c. *Super unum ædificat Ecclesiam suam.... Ut unitatem manifestaret, unitatis ejusdem originem ab uno incipientem sua auctoritate disposuit..... Exordium ab unitate proficiscitur, ut Ecclesia una monstretur.... Hanc Ecclesiæ unitatem qui non tenet, tenere se fidem credit? &c.* Per mantenere l'unità della Chiesa bisogna *redire ad originem veritatis, & caput quærere*, cioè ricorrere a S. Pietro, sopra il quale la Chiesa fu fondata, e ai Successori di lui dopo la morte del medesimo. Firmiliano Vescovo di Cesarea nel passo riportato altrove (*n.* 72) accenna chiaramente, che il Papa S. Stefano faceva a se stesso l'applicazione delle parole *Tu es Petrus &c.*, e la faceva in occasione di comandare che non si facesse innovazione nel-

(*) *Epist. LV. ad Cornel.*

nella Chiesa col ribattezzare i battezzati dagli Eretici. Abbiamo notato poco fa (*n. preced.*), che S. Ambrogio dalle parole *Tu es Petrus &c.* inferisce subito questa conseguenza: *Ubi ergo Petrus, ibi Ecclesia:* dunque applica quelle parole Evangeliche anche ai Successori di S. Pietro. Siricio Papa (*), regolando certi abusi introdottisi nell' amministrazione del Battesimo, dice: *Præfatam regulam omnes teneant Sacerdotes, qui nolunt ab Apostolicæ petræ, super quam Christus universalem construxit Ecclesiam, soliditate divelli*, cioè dalla comunione col Papa. S. Girolamo (**), parlando di una decisione in materia dommatica da farsi dal Papa, cioè se nella Trinità dir si dovessero tre, oppure una sola ipostasi, e protestando di voler seguire onninamente la decisione del Papa, così parla: *Ego... Beatitudini tuæ, idest Cathedræ Petri communione consocior. Super illam petram ædificatam Ecclesiam scio.*

130. Sec. V. S. Agostino nel Salmo *contra partem Donati* provoca i Donatisti alla successione dei Pontefici Romani, e di questo complesso, e successione di persone dice espressamente, che *ipsa est petra, quam non vincunt superbæ inferorum portæ.* Altrove il medesimo S. Padre (***) tesse il catalogo de' Romani Pontefici da S. Pietro fino a Papa Anastasio, *qui nunc eandem Cathedram sedet*, e obbietta questa successione ai Donatisti per provare che essi sono scismatici, e fuori della Chiesa; perchè non comunicano colla Sede di S. Pietro, al quale come Capo di tutta la Chiesa fu detto *super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam.* Papa Bo-

O ni-

(*) *Epist. ad Himer. Tarracon.*
(**) *Epist. XV. ad Damas. PP.*
(***) *Epist. CLXV. ad Generosum.*

nifacio I. in una Lettera ai Vescovi Orientali (*) così parla della Sede Apostolica: *In cujus contumeliam quisquis insurgit, habitator cœlestium non poterit esse agrorum.* Tibi, *inquit*, dabo claves regni cœlorum &c. S. Leone M. (**) afferma, che *Soliditas illa fidei, quæ in Apostolorum Principe est laudata, perpetua est.* Ma come è perpetua? Ne soggiunge la ragione nel *Serm. V. al IV. cap. 4.*: *Soliditas enim illa, quam de petra Christo etiam ipse (Petrus) petra factus accepit, in suos quoque se transfudit hæredes.* E nella Lettera a Leone Augusto (***) dice: *Cum ergo universalis Ecclesia per illius principalis petræ ædificationem facta sit petra & primus Apostolorum beatissimus Petrus voce Domini dicentis audierit* Tu es Petrus &c. Il Papa Simplicio (****) estende ai Successori di S. Pietro le promesse fatte da G. C. a questo S. Apostolo: *Perstat enim in successoribus suis hæc, & eadem norma doctrinæ, ... cui Dominus ... portas inferi nunquam prævalituras esse promisit.* Il Pontefice Felice III. nell' Epistola Sinodica scritta ai Cherici, e Monaci dell' Oriente afferma, che i Padri del Concilio Niceno chiesero al Papa la confermazione di tutte le cose da loro stabilite, e riconobbero la forza di esse dipendente dall' autorità del Papa appunto perchè G. C. aveva detto a S. Pietro *Tu es Petrus &c.* Ecco le di lui parole: *Domino ad Beatum Petrum Apostolum dicente* Tu es Petrus &c.: *quam vocem sequentes* 318. *Patres apud Nicæam congregati confirmationem rerum, atque auctoritatem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ detulerunt.* Ma, notabilissime

(*) *Epist. XV.*
(**) *Serm. III. cap. 2.*
(***) *Epist. CXXV. cap. 2.*
(****) *Epist. IV. ad Zenon. August.*

ſime ſono al noſtro propoſito le ſeguenti parole del medeſimo Papa nella Lettera I. all' Imperator Zenone: *Nonne* MEA FIDES EST, *quam ſolam eſſe unam, & nulla adverſitate ſuperandam Dominus ipſe monſtravit, qui Eccleſiæ ſuæ* IN MEA CONFESSIONE FUNDATÆ *portas inferi nunquam prævalituras eſſe promiſit?* (*) E in altra Lettera al medeſimo Imperadore (*Epiſt. XII.*) accenna, che Zenone nella Lettera a lui diretta riconoſceva nel Papa l'autorità di S. Pietro, in forza della quale la fede del Papa era quella pietra fondamentale, colla quale biſognava unirſi. *Cujus* (Zenonis Auguſti) *etiam Litterarum me refovet intentio, qua (ſicut decet Chriſto placere nitentem) & ſummum Apoſtolorum Beatum Petrum & petram fidei eſſe non tacuit, & eidem myſteriorum claves creditas fuiſſe cæleſtium prudenter ſtruxit: utque nobiſcum circa orthodoxam fidem conſentientem haberet aſſenſum, quo amplius unanimis redderetur, expetiit.* (**) La ſteſſa coſa afferma Papa Felice di Flavita Veſcovo di Coſtantinopoli nella Lettera a lui diretta (***). Il Concilio Romano II. ſotto Papa Felice III. di Veſcovi 77. tenuto contro Acacio di Coſtantinopoli ec., nella Epiſtola ſinodale ai Cherici, e Monaci Orientali, parlando della perſona dei Papi dice: *Conſuetudo retinetur, ut Succeſſor Præſulum Sedis Apoſtolicæ ... cuncta conſtituat, qui caput eſt omnium, Domino ad Beatum Petrum Apoſtolum dicente*: Tu es Petrus, & ſuper hanc petram &c. (****). Il Papa S. Gelaſio (*****) dice, che S. Pietro *præſtitit Sedi, quam ipſe benedixit, ut a portis inferi nunquam*

(*) *Manſi T. VII. col* 1032.
(**) *Manſi T. VII. col.* 1098.
(***) *Ibid. col.* 1100.
(****) *Manſi T. VII. col.* 1140.
(*****) *Epiſt. XIV. ſeu Tractat.*

quam pro Domini promissione vincatur, *omniumque sit fluctuantium tutissimus portus*. E poco prima parlando della deferenza, che si deve grandissima da tutti i Cristiani alla Sede Apostolica, come l'ebbero i Padri 318. del Concilio Niceno, ne adduce questa ragione, *utpote qui Domini recordabantur sententiam* Tu es Petrus &c. ... *Et rursus ad eundem* Ecce ego rogavi pro te ut non deficiat fides tua &c. (*). Il Concilio Romano I. sotto S. Gelasio dell'anno 494., nel quale si tratta dei Libri autentici, ed apocrifi, così dice: *Sancta Romana Catholica*, *&* *Apostolica Ecclesia nullis Synodicis constitutis cæteris Ecclesiis prælata est*, *sed Evangelica voce Domini*, *&* *Salvatoris nostri primatum obtinuit*, Tu es Petrus, *inquientis*, & super hanc petram &c.

131. SEC. VI. Nella celebre Formola di Papa Ormisda ricevuta, ed approvata da tutta la Chiesa (*sup. n.* 56.), si afferma, che nella Sede Apostolica si è sempre mantenuta intatta da ogni errore la Religione di G. C.: e questo privilegio singolare si ripete dalla promessa fatta a S. Pietro *Tu es Petrus &c.* *Prima salus est rectæ fidei regulam custodire*, *&* *a Patrum traditione nullatenus deviare*, *quia non potest Domini nostri J. C. prætermitti sententia dicentis* Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam. *Hæc*, *quæ dicta sunt*, *rerum probantur effectibus*, *quia in Sede Apostolica inviolabilis semper custoditur Religio.* Possessore Vescovo nell'Africa (**) dà la ragione di ricorrere alla Sede Apostolica nei dubbj occorrenti: *Decet*, *&* *expedit ad Capitis recurrere medicamentum*, *quoties agitur de sanitate membrorum* ... *Quo enim magis est nutantis fidei stabilitas expetenda*, *quam*

(*) *Mansi T. VIII. col.* 75.
(**) *Epist. ad Hormisd. PP.*

quam ab ejus Præside, cujus primus a Christo rector audivit, Tu es Petrus &c.?... Hoc enim credimus esse catholicum, quod vestro religioso responso nobis fuerit intimatum. Ennodio Vescovo di Pavia nel Libello apologetico per il Concilio Romano IV. chiamato *Palmare* sotto Papa Simmaco (*), Libello approvato dai 218. Vescovi del Concilio Romano V., parlando dei Papi, e dicendo che non sono già impeccabili, ma che sono sommamente rispettabili per l'autorità della loro Sede, afferma che Dio *Aut claros ad hac fastigia erigit; aut qui eriguntur illustrat. Prænoscit enim quid Ecclesiarum fundamento sit habile, super quem ipsa moles innititur.* E più sotto dicendo che *Aliorum forte hominum causas Deus voluerit per homines terminare; Sedis istius Præsulem suo sine quæstione reservavit arbitrio: voluit B. Petri Apostoli Successores cælo tantum debere innocentiam*, ne adduce questa ragione, perchè *uni dictum est Tu es Petrus, & super hanc petram &c.* Nel Libello dei Vescovi Ortodossi Orientali presentato al Papa S. Agapito l'an. 536. contro Antimo, Severo ec., e letto nel Concilio Costantinopolitano sotto Menna (*act. I.*) si dice: *Cum Sedem Apostolorum vobis, Pater beatissime, commisit, & firmavit super firmam petram pedes vestros &c.* Il Papa Pelagio I. nella Lettera I. a Vigilio Vescovo: *Memor enim sum me sub illius nomine Ecclesiæ præsidere, cujus a Domino Jesu Christo est glorificata confessio.* E nella Lettera XII. a Sapaudo Vescovo di Arles dice, essere stati i Vescovi di Arles costituiti Vicarj della Sede Apostolica per tutte le Gallie dai Papi suoi Predecessori, *Ut illius stabilis petræ sempiterna soliditas, supra quam Dominus Salvator noster propriam fundavit Ecclesiam, a solis ortu usque ad occasum Pri-* ma-

(*) *Ap. Mansi T. VIII. col. 271. seq.*

matus sui apicem Successorum suorum auctoritate tam per se, quam per Vicarios suos firmiter obtineret. S. Gregorio M. scrivendo alla Regina Teodelinda (*), che accusava di errore la Sede Apostolica per la causa dei tre Capitoli, le dice: *Dignum est ut de Ecclesia B. Petri Apostolorum Principis nullum ulterius scrupulum habeatis: sed in vera fide persistite, & vitam vestram in petra Ecclesiæ, hoc est in confessione B. Petri Apostolorum Principis solidate.* Dove chiaramente il S. Pontefice allude al Testo *Tu es Petrus &c.*, e lo applica alla Chiesa Romana per provare la stabilità della fede nei Successori di S. Pietro. Nella Lettera ad Eulogio Vescovo di Alessandria (**) S. Gregorio riferisce, che Eulogio medesimo aveva nelle sue Lettere encomiato la Sede Apostolica, ed aveva detto, che S. Pietro *in ea nunc usque in suis Successoribus sedet.* Il S. Padre loda questi detti dell'Alessandrino, e in confermazione di essi aggiunge: *Quis enim nesciat, Sanctam Ecclesiam in Apostolorum Principis soliditate firmatam, qui firmitatem traxit in nomine, ut Petrus a petra vocaretur? Cui veritatis voce dicitur* Tibi dabo claves regni cælorum: *cui rursus dicitur* Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. Nella Lettera a Leonzia Augusta (***) parlando della Chiesa Romana dice: *Quanto enim plus timetis Conditorem omnium, tanto amplius ejus potestis Ecclesiam amare, cui dictum est* Tu es Petrus &c.

132. Sec. VII. Sergio Vescovo di Cipro in una Lettera a Papa Teodoro letta nel Concilio di Laterano sotto S. Martino (*act., seu Secret. II.*) così parla al Papa: *Tu es enim, sicut divinum vera-*

(*) *Lib. III. Epist. 33. Indict. XII.*
(**) *Lib. VI. Epist. 37.*
(***) *Lib. XI. Epist. 46.*

veraciter pronuntiat verbum, Petrus, & super fundamentum tuum Ecclesiæ columnæ confirmatæ sunt (*). Non poteva con maggior enfasi applicarsi al Papa il passo Evangelico *tu es Petrus &c.*, per quindi dedurne che *columnæ Ecclesiæ confirmatæ sunt* sopra il Papa come sopra un saldissimo fondamento. Vittore Vescovo di Cartagine in una Lettera diretta a Papa Teodoro, e letta come la precedente nel Concilio di Laterano, parla nella seguente maniera: *Per divinorum eruditionem eloquiorum vestra instruente admonitione exhortatoria superædificatur orthodoxa Christi Ecclesia Apostolicæ institutione fundata &c.* La Chiesa di Gesù Cristo quì si considera come un edifizio fabbricato sopra il fondamento dei Successori di S. Pietro, e della dottrina da loro predicata: e la Chiesa si considera in questo aspetto in forza della parola di Dio: *per divinorum eruditionem eloquiorum*, la qual parola di Dio si contiene in quel passo *Tu es Petrus &c.* S. Massimo Martire (**): *S. Romanorum Ecclesia est fundamentum solidum, & maximum, contra quod portæ inferi nullo pacto prævalebunt, juxta ipsiusmet Salvatoris promissionem.* Nel Diurno Romano dato in luce dal P. Garnerio si riporta una Formola del Clero Romano, nella quale in tempo di Sede Vacante si prega Gesù Cristo a voler dare un Pastore alla Chiesa Romana, *a quo fundata est, qui etiam est pollicitus non ei prævalere portas inferi.* Il Concilio VI. ecumenico nella Lettera sinodica al Papa Agatone (*Act. XVIII.*) gli parla in questi termini: *Tibi ut primæ Sedis œcumenicæ Ecclesiæ Antistiti quid agendum sit relinquimus, stanti supra firmam fidei petram libenter acquiescentes &c.* L'allusione al passo *Tu es Petrus &c.* è chiara.

133. SEC.

(*) *Labb. T. VI. col. 121.* (**) *Epist. ad Marinum Diac.*

133. SEC. VIII. Il Papa Adriano I. nella Lettera a Tarasio Vescovo di CP. applica a tutti i Romani Pontefici quelle parole *Tu es Petrus &c.* E nella Lettera ai Vescovi di Spagna, dopo aver detto, che bisogna essere uniti col Papa nella comunione della fede, inferisce che *qui se a Beati Petri fidei communione* (cioè dall'unità della fede coi Successori di S. Pietro) *dissociant, relicta, heu miseri! inviolabilis petræ inconcussa firmitate, super lubrica, & arenosa ruralia perfidiæ domum fabricare festinant.* Nella Lettera a Costantino, ed Irene letta in gran parte nel Concilio Niceno II. (*act. II.*) parlando il Papa Adriano dei privilegj della Chiesa Romana, dice: *Domini, & Salvatoris Nostri Jesu Christi verbum impleatur, quoniam portæ inferi non prævalebunt adversus eam: & rursus:* tu es Petrus &c. *Cujus Sedes in toto orbe terrarum Primatu fungens Caput Dei omnium Ecclesiarum constituta est.* Il medesimo Papa nella lunga Lettera al Re Carlo sopra il culto delle Immagini in difesa del Concilio Niceno II., per conciliare autorità ai suoi detti comincia subito a citare i due Testi *Tu es Petrus &c.: Ego rogavi pro te &c.*, e in seguito gli applica ai Romani Pontefici dicendo: *Et ipse* (*Petrus*) *vices suas Vicariis suis Pontificibus relinquere dignoscitur Ecclesiæ curam gerendi.* E più sotto riporta le parole di una Lettera sinodale di tre Patriarchi, Cosimo d'Alessandria, Teodoro di Antiochia, e Teodoro di Gerusalemme letta nel Concilio Niceno II., nella quale Teodoro Patriarca di Gerusalemme così parla al Papa: *Persevera, Sanctissime Pater, persevera in eadem bona fide corroboratus super Petram fidei, sicut Deiloqua vox affata est Apostolum Petrum* Tu es Petrus &c. Stefano II. nella Epist.V. scritta ai Franchi a nome di S. Pietro per chiede-

re

re ajuto contro i Longobardi, oltre all'applicare alla Chiesa Romana, come dal contesto risulta, il passo *tu es Petrus &c.*, chiama la Città di Roma *fondamento della Fede*, certo a titolo di esser Sede del Primate della Chiesa, sopra il quale la Chiesa stessa fu fabbricata: *ne patiamini perire hanc Civitatem Romanam, ... quam & mihi commendavit* (*J.C.*), *& fundamentum fidei constituit.*

134. SEC. IX. S. Teodoro Studita (*) parlando degli Iconoclasti dice, che *se ipsos avulserunt a corpore Christi, & supremo verticali throno* (la Sede Apostolica), *in quo Christus claves posuit fidei, adversus quem non prævaluerunt hactenus, neque prævalebunt usque ad consummationem portæ inferi, ora videlicet hæreticorum, sicut pollicitus est ille, qui non mentitur.* Altrove (**) dice, che tutti i Cristiani anche nell'Oriente avevano in costume di star sicuri negli affari della fede sulle decisioni del Papa, poichè il Papa è *Claviger regni cœlorum, petra fidei, per quam ædificata est Ecclesia Catholica.* E nella Lettera *ad Synodum Ichonomachicam* scritta a nome di tutti i Monaci dice, che circa la venerazione delle Immagini *secure supra Sedem illam consistimus, de qua Christus ait* Tu es Petrus &c. Il Fleury (***) riporta questo passo di una Lettera del medesimo Santo a Papa Pasquale: " Udi-
" te, Uomo Apostolico, Pastore stabilito da Dio
" sopra la greggia di Gesucristo, che avete ricevu-
" ta la chiave del regno de' Cieli: pietra, sopra
" la quale è fabbricata la Chiesa cattolica: imper-
" ciocchè voi siete Pietro, riempiendo la sua Se-
" de

(*) *Lib. II. Epist. 63. ad Naucratium.*
(**) *Lib. II. Epist. 131.*
(***) *Istor. Lib. XLVI. n. 32.*

„ de ec.„ Un Concilio di Costantinopoli dell' anno 821. nella Lettera sinodale a Michele Balbo Imp. (*) dice, che se qualche dubbio restasse *de sincera, & inviolata Sanctorum fide, ... a vetere Roma suscipi declarationem* (*oporteret*), *prout olim, & ab initio paterna traditione transmissus mos fuit. Hæc enim, Christi æmule Imperator, suprema est Ecclesiarum Dei, in qua Petrus sedem primus tenuit, ad quem Dominus dixit* Tu es Petrus &c. Il Papa Gregorio IV. (**) così parla: *Omnis sanctæ Religionis relatio ad Sedem Apostolicam quasi ad caput Ecclesiarum debet referri, ... cujus auctoritatis sanctionem omnes teneant Sacerdotes, qui nolunt ab Apostolicæ petræ, super quam Christus universalem fundavit Ecclesiam, soliditate divelli.* Il Papa Benedetto III. (*Epist. III.*) dice: *Cum Romanæ Sedis Pontificem constet omnium Ecclesiarum Christi caput, atque Principem fore tanquam B. Petri Principis Apostolorum vices agentem, cui Christus totius Ecclesiæ committens principatum fatur,* Tu es Petrus &c. Nel Concilio ecumenico VIII. (*Act. IV.*) fu letto uno squarcio di Lettera del Papa Niccolò I. all' Imper. Michele, dove si applica alla Chiesa Romana il passo *Tu es Petrus &c.*, e in forza della solidità, che la Chiesa universale trae dalla fermezza della Chiesa Romana dice: *Ad ejus etenim, sicut ipsi scitis, integritatem observationis multoties conventus factus fuit Sanctorum Patrum, a quibus & deliberatum, ac observatum extitit, qualiter absque Romanæ Sedis, Romanique Pontificis consensu nullius insurgentis deliberationis terminus daretur.* E nella Epist. VIII. al medesimo Imperatore soggiunge, che *Ecclesiæ Romanæ privilegia*

(*) 86. *inter Epist. S. Theod. Studita Lib. II.*
(**) *Epist. I. ad universos Episc.*

legia Christi ore in Beato Petro firmata, ... & a sanctis universalibus Synodis celebrata, atque a cuncta Ecclesia jugiter venerata nullatenus possunt minui: ... quoniam fundamentum, quod Deus posuit, humanus non valeat movere conatus .... Nam & inter caetera is, per quem nobis praecipue ista sunt privilegia collata, tu aliquando conversus, *audivit a Domino*, confirma fratres tuos. Nel Concilio Ecumenico VIII. (*act. I.*) fu letta la celebre Formola di Papa Ormisda, nella quale sul principio si trovano queste parole: *Et quia non potest Domini Nostri Jesu Christi praetermitti sententia dicentis* Tu es Petrus, & super hanc Petram aedificabo Ecclesiam &c. *Haec, quae dicta sunt, rerum probantur effectibus, quia in Sede Apostolica immaculata est semper catholica reservata Religio, & sancta celebrata doctrina. Ab hujus ergo fide, atque doctrina separari minime cupientes, & Patrum, & praecipue Sanctorum Sedis Apostolicae Praesulum sequentes in omnibus constituta anathematizamus omnes haereses &c.* Dopo la lettura di questa Formola i Legati del Papa dissero ai Padri del Concilio: *Placet omnibus vobis Libellus iste, qui plenus fide, & canonizatus, atque perfectus omni sapientia existat? Est orthodoxus gratia divina a Romanorum Ecclesia missus. Tota sancta Synodus exclamavit: juste & convenienter lectus nobis Libellus expositus est a Sancta Romanorum Ecclesia, &* PROPTEREA OMNIBUS PLACET. Indi avendo i due Luogotenenti dei due Patriarchi di Antiochia, e di Gerusalemme accettato in particolare la detta Formola, fecero leggere in prova della loro concordia una carta dei loro Principali, nella quale protestavano di accettare i decreti, e le definizioni di Papa Niccolò nella causa di Fozio, la qual carta fu pure approvata da tutto il Concilio. Di grazia si rifletta quì attentamente, che

trat-

trattasi dei sentimenti non di un qualche Padre, o Dottore privato, non di un qualche Concilio particolare, ma di un Concilio ecumenico, e legittimo rappresentante la Chiesa universale. Nel medesimo Concilio (*act. III.*) fu letta una Lettera del S. Patriarca di Costantinopoli Ignazio diretta al Papa Niccolò, nella quale si dice, che Gesù Cristo aveva per li mali, che infestavano i membri della S. Chiesa Cattolica, destinato *Unum, & singularem, praecellentem, atque Catholicissimum Medicum, ... videlicet tuam fraternam Sanctitatem: ... propter quae dixit Petro magno, & summo Apostolorum* Tu es Petrus &c. *Tales enim beatas voces non secundum quandam utique sortem Apostolorum Principi solum circumscripsit, ac definivit, sed per eum ad omnes, qui post illum secundum ipsum efficiendi erant Summi Pastores, & divinissimi, Sanctique Pontifices Senioris Romae, transmisit.*

135. Fermiamoci in questo secolo, affinchè i nostri Avversarj non ci dicano, che noi andiamo a prendere le nostre prove dalla fonte impura delle false Decretali, e dell'impostore Isidoro: cosa ribattuta mille volte con prove evidentissime; eppure ripetuta sempre dai nostri Avversarj con una intrepidezza portentosa. E bisognerà pure che abbiamo la pazienza di sentircela sempre ripetere per l'avvenire, giacchè essi non hanno altro che rispondere, e risponder pur vogliono qualche cosa, quantunque, a quel che io credo, si accorgano ancor essi di aver il torto, e di fare strazio della verità. Volgiamoci ora a quel passo Evangelico, nel quale Gesù Cristo dice a S. Pietro (*Luc.* 22.): *Ego rogavi pro te, Petre, ne deficiat fides tua; & tu aliquando conversus confirma fratres tuos.* Si sa che con questo passo si prova dai Cattolici il Primato di S. Pietro, come confessa il Bossuet medesimo

ſimo citato di ſopra (*n.* 51.). Moſtriamo come la Tradizione de' Padri noſtri ha ſempre applicato queſto paſſo anche ai Romani Pontefici Succeſſori di S. Pietro.

136. S. Gelaſio Papa nella Lettera XIV., oſſia Trattato (*) volendo provare la ſingolare riverenza, che dee portarſi da tutti i Criſtiani, ſecondo l'antica pratica, alla S. Sede del B. Apoſtolo Pietro, ne dà per ragione, che di queſta Sede fu detto *Tu es Petrus &c.*: e inoltre: *ecce ego rogavi pro te ut non deficiat fides tua &c.* Indi da queſta ragione egli ripete il ricorſo ſempre fatto alla Sede Apoſtolica: *Qua ratione, ſicut dixi, Majores noſtri Reverendi illi Eccleſiarum Magiſtri ...... ad illam Sedem, quam Princeps Apoſtolorum ſederat Petrus, ſui Sacerdotii ſumpta principia repleti Chriſti charitate mittebant, ſuæ inde ſoliditatis graviſſima firmitatis roboramenta poſcentes.* E nella Lettera ad Onorio Veſcovo di Dalmazia (*Epiſt. V.*) dice di ſe ſteſſo: *pro Sedis Apoſtolicæ moderamine totius ovilis Dominici curam ſine ceſſatione tractantes, quæ B. Petro Salvatoris ipſius noſtri voce delegata eſt: Et tu aliquando converſus confirma fratres tuos* (**). Il Papa Pelagio II. nella prima Lettera ad Elia, ed ai Veſcovi dell' Iſtria: *Nos enim ſecundum Evangelicam vocem ſtudemus fraternitati, ac dilectioni veſtræ ...... quæ nobis juſſa ſunt cum ſinceritate cordis humiliter exhibere. Noſtis enim in Evangelio Dominum proclamantem* .... Ego autem rogavi pro te Patrem &c. *Nam cum omnes Diſcipulos Diabolus ad excribrandum popoſcerit, pro ſolo Petro ſe Dominus rogaſſe teſtatur, & ab*

(*) *Ap. Manſi T. VIII. col.* 72. *ſeqq.*
(**) *Manſi T. VIII. col.* 20.

& ab eo voluit cæteros confirmari (*). Il Papa Vitaliano nella Lettera a Paolo Arcivescovo di Candia: *Propterea quæ præcipimus tibi secundum Deum, & propter Dominum, tuæque Synodo, stude illico peragere .... Scriptum namque est* Dominus inquit, Petre, rogavi pro te, ut non deficeret fides tua &c. (**). Nel libello presentato da Stefano Vescovo di Dora al Sinodo Lateranese sotto S. Martino (*Secret. II.*) si parla dell'Apostolica Sede, e per ragione di deferire ad essa le eresie nascenti si porta, che a S. Pietro fu ingiunto di pascere le pecorelle del Signore: *& iterum ipse præcipue, ac specialiter firmam præ omnibus habens in Dominum Deum nostrum, & immutabilem Fidem convertere aliquando, & confirmare exagitatos consortes suos, & spiritales meruit fratres.* La Lettera di Papa Agatone letta, ed approvata dal VI. Concilio generale come scritta divinamente da S. Pietro (*sup. num.* 123.) afferma, che la Sede Apostolica *nunquam a via veritatis in qualibet erroris parte deflexa est, ... nec hæreticis pravitatibus depravata succubuit, sed .... illibata fide tenus permanet, idque secundum ipsius Domini Salvatoris divinam pollicitationem, qui fidem Petri non defecturam promisit* .... oravi pro te, Petre .... *Consideret itaque vestra Clementia, quoniam Dominus, & Salvator omnium, cujus fides est qui fidem Petri non defecturam promisit, confirmare eum fratres suos admonuit, quod Apostolicos Pontifices meæ exiguitatis Prædecessores confidenter fecisse semper cunctis est cognitum.* Si rifletta, che questa Lettera di Agatone fu letta, e approvata da un Concilio Ecumenico (*act. IV.*). Giovanni Patriarca di Costan-

(*) *Mansi T. IX. col.* 892.
(**) *Mansi T. XI. col.* 17.

stantinopoli nella Lettera a Papa Costantino, eccitandolo a porre rimedio ai mali, che affliggevano la Chiesa Orientale, gli dice: *etenim cum sitis illius discipuli, & successores, qui audiit a Domino* Simon, Simon &c. ego etiam rogavi pro te &c., *debetis quidem diligenter inducere quæ fulciunt, & stabiliunt ad correctionem &c.* Niccolò I. (*): *Cunctarum Christi ovium cura constringimur cum vices ipsius gerimus, cui specialiter divinitus dicitur* pasce oves meas: *& iterum:* Tu, *inquit*, aliquando conversus confirma fratres tuos. Ripete la medesima cosa quasi colle stesse parole nella Lettera X. al Clero di Costantinopoli. Altrove (**) dice: *nobis, qui cunctarum Christi ovium cura constringimur, cum vicem illius per abundantiam cœlestis gratiæ egerimus, cui specialiter a Deo dicitur ....* & tu aliquando conversus confirma fratres tuos, *non potuimus dissimulare, non potuimus negligere ... quominus confirmaremus in fide, & bonis moribus fratres nostros, & proximos.* Negli Atti del Concilio Romano I. sotto Papa Niccolò I. tenuto l'anno 861. contro Giovanni Vescovo di Ravenna nel Capo III. il Papa così parla: *sed tanto nobis præ cæteris specialiter præsens cura major incumbit, quanto vicem illius gerimus, cui divino oraculo ipsæ oves specialiter commendantur, cui & præcipiens* (Dominus) *ait*, & tu aliquando conversus confirma fratres tuos. *Et ideo ..... debemus manum Apostolatus nostri vobis quantocius porrigere. Et quia vos ex illis fratribus estis, quos S. Petrus jussus est confirmare, necesse est. &c.* Si aggiungano ora i passi già citati in addietro, di S. Gelasio (*num.* 130.), di S. Gregorio M. (*num.* 131.), di

(*) *Epist. I. ad universos Catholicos.*
(**) *Epist. IX. ad Michaelem Imperatorem.*

di Papa Adriano I. (*num.* 133.), di Papa Niccolò I. (*num.* 134.).

137. Sarebbe un voler allungare inutilmente la presente Operetta quando si volessero accumulare altri passi della sacra antichità per dimostrare, che i Padri nostri hanno sempre applicato ai Romani Pontefici Successori di S. Pietro i due Testi Evangelici *Tu es Petrus &c. Ego rogavi pro te &c.* I pochi già citati bastano, e sono anche troppi per mostrare la catena della tradizione nei primi secoli della Chiesa a chiunque ama, e cerca sinceramente la verità. Nè già si avvisasse mai taluno di dire, non doversi dar fede ai Romani Pontefici quando parlano delle loro prerogative, e per provarle si servono dei passi della S. Scrittura. *Sed absit* (risponderei colle parole del Bossuet) (*): *pari enim jure dixerint, ne Episcopis quidem, aut Presbyteris esse adhibendam fidem, cum Sacerdotii sui honorem prædicant .... Quod quidem hic semel dicere placuit, ut temerariam, ac pessimam responsionem confutarem: profiteorque me de Sedis Apostolicæ majestate Romanorum Pontificum doctrinæ, & traditioni crediturum.*

138. Si sarà, credo, ben persuasi, che una tradizione non interrotta per otto secoli circa il senso, e l'applicazione di certi passi del S. Vangelo, sia continuata, e pervenuta fino al secolo nostro, senza che abbiano in essa influito punto le false Decretali Isidoriane. Io dunque non temerò di objettare ai nostri Avversarj anche la tradizione dei secoli posteriori alla Raccolta di Isidoro; e avrò diritto di escludere l'unica, e inconcludentissima loro risposta. Sarà per gli amatori della verità una dolce consolazione il vedere i secoli a noi vicini in una mirabile

(*) *Defens. Declarat. lib. X. al. XV. cap. 6.*

bile concordia di sentimenti coi secoli più lontani circa l' interpretazione, e l'applicazione dei due passi Evangelici *Tu es Petrus &c.: Ego rogavi pro te &c.* Perciò mi permettano i miei Lettori di trattenermi un altro poco sopra questa materia: l'importanza della medesima è troppo grande, e rende utile qualunque tempo, e fatica si impieghi a ben illustrarla, e provarla.

139. S. Cirillo citato da S. Tommaso (*) parlando delle parole *Ego rogavi pro te*, dice: *Secundum hanc Christi promissionem Ecclesia Apostolica Petri ab omni seductione, & haeretica circumventione manet immaculata.* S. Bernardo scrivendo al Papa Innocenzo II. (*Epist. CXC.*) così parla: *Dignum namque arbitror ibi potissimum resarciri damna fidei, ubi non possit fides sentire defectum. Haec quidem hujus praerogativa Sedis* (della Sede Romana). *Cui enim alteri aliquando dictum est* Ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua? *Ergo quod sequitur a Petri Successore exigitur:* & tu aliquando conversus confirma fratres tuos. A due Ss. Padri uniamo un S. Dottore della Chiesa. S. Tommaso (**) dice: *Ad illius ergo auctoritatem pertinet editio Symboli, ad cujus auctoritatem pertinet finaliter determinare quae sunt fidei, ut ab omnibus inconcussa fide teneantur. Hoc autem pertinet ad auctoritatem Summi Pontificis :... unde & Dominus Petro dixit, quem Summum Pontificem constituit:* Ego pro te rogavi &c. Altrove (***) della Chiesa Romana parlando dice: *Sola Petri Ecclesia inviolata permansit: unde Luc.* 22. Ego rogavi pro te &c. In altro luogo (****) cita S. Massimo Martire, che applica alla Sede Apostolica,

 e la

(*) *In catena Lucae.* (**) 2. 2. *q.* 1. *art.* 10.
(***) *In cap. XVI. Matth.*
(****) *Opusc. I. contra errores Graecorum.*

e ai Succeſſori di S. Pietro i due paſſi *Tu es Petrus &c. Ego rogavi pro te &c.* Il Papa Innocenzo III. citato dall' Aſſemblea del Clero di Francia del 1682. così parla: *Rogavit Chriſtus pro Petro his verbis* Ego rogavi pro te, Petre, ut non deficiat fides tua: *ideo fides Apoſtolicæ Sedis in nulla unquam turbatione defecit, ſed integra ſemper, & illibata permanſit, ut Petri privilegium perſiſteret inconcuſſum.* (*). E altrove (**): *Pro Petro Dominus ſe oraſſe fatetur, ex hoc innuens manifeſte, quod Succeſſores ipſius a fide catholica nullo unquam tempore deviarent.* Il Papa Leone IX.: *Hæc Chriſti oratio* Rogavi pro te &c. *obtinuit quod hactenus Petri fides non defecit, nec defectura creditur in throno illius in ſæculum ſæculi.* S. Pier Damiano (***): *Illa mater, & magiſtra Eccleſiarum omnium Eccleſia Romana, cui dictum eſt* Ego rogavi pro te, Petre &c. S. Anſelmo Veſcovo di Lucca nel Lib. contro l'Antipapa Guiberto: *Romanus Pontifex in fidei fundamento licet pulſatus, licet concuſſus, tamen ſtetit immobilis. Cælum enim, & terra tranſibunt, verba autem ejus non tranſibunt, qui dixit* Tu es Petrus, & ſuper hanc petram &c.... *Cum pro fide Petri ne deficiat oratum ſit, unius Romani Patriarchæ fides, in qua fratres ſuos confirmet, nunquam deficiet.* S. Tommaſo Arciveſcovo di Cantuaria (****) eſpreſſamente afferma, che l'edifizio della Chieſa ſi innalza ſopra la fede di S. Pietro, e de' ſuoi Succeſſori: *Quis Romanam Eccleſiam caput omnium Eccleſiarum, & fontem Catholicæ doctrinæ ambigit eſſe? Quis claves Regni cælorum Petro traditas eſſe ignoret? Nonne in fide,* &

(*) *Serm. II. de conſecr. Rom. Pont.*
(**) *Epiſt. XX. ad Epiſc. Conſtantinop.*
(***) *Serm. XXIII. de Nativ. S. Joan. Bapt.*
(****) *Epiſt. lib. III. epiſt. 97.*

& structura Petri totius Ecclesiæ structura consurgit? Alberto Magno (*): *Argumentum ex his verbis* Ego rogavi pro te, Petre &c., *est efficax pro Sede Petri, & Successore ejus, quod fides ejus non finaliter deficiat.* Natale Alessandro (**) riferisce, che il Provinciale de' Padri Domenicani, disputando nel Concilio Fiorentino in publica Sessione coi Greci sulla processione dello Spirito Santo, disse: *Nos, qui sequimur Apostolicam Sedem &c.... Nam ab initio Prædicationis Apostolorum fides nostra fulget sole splendidius. Sermo enim Domini ad Principem Apostolorum Petrum* Portæ inferi non prævalebunt adversus eam *non preteriit, nec præteribit. Namque unicum fulcimentum, ac fundamentum omnibus Christianorum Ecclesiis est Romana Ecclesia.* Di sopra (*n.*51.) abbiamo citato un passo della Università di Parigi nel Secolo XIV., che applica alla Sede Apostolica le parole *Ego rogavi pro te &c.*

140. Mi sia permesso di aggiungere quì alcuni pochi passi di Autori, i quali certamente non possono essere sospetti di voler adulare la Corte di Roma, come spesso dicono di noi i nostri Avversarj; o di avere attinto le loro dottrine dalla fonte impura delle Decretali false Isidoriane. L' Ab. di S. Cirano (***) così si esprime: *In rebus dubiis consuli denique supremam omnium Petri Sedem, fidei, & veritatis Ecclesiasticæ Caput, cujus Præsulibus concessa est præcipua gratia, & potestas fratres suos confirmandi &c.* Quì si allude manifestamente al passo *Ego rogavi pro te &c.* Giansenio Vescovo di Ipri (*Lib. proœmial. cap.* 29.) protesta colle seguenti parole: *Mibi constitutum est eamdem, quam ab infantia secutus sum, sensuum meorum ad* ex-

(*) *In cap. XXII. Luc.*
(**) *Dissert. de Conc. Florent. art. II. n.* 9.
(***) *Petrus Aurelius part. I.*

extremum spiritum usque ducem sequi Romanam Ecclesiam, & B. Petri in Romana Sede Successorem. Super illam petram ædificatam Ecclesiam scio. (Parla quì Giansenio con S. Girolamo, (*sup. n.* 130.), e allude al passo Tu es Petrus &c.). *Quicumque cum ipso non colligit, spargit, apud quem solum incorrupta Patrum servatur hæreditas.* E si rifletta, che nei due passi ora citati si parla determinatamente della persona dei Sommi Pontefici: *cujus Præsulibus* &c.: *B. Petri in Romana Sede Successorem &c.*: ciò fa contro la distinzione tanto cara ai nostri Avversarj tra il Papa e la Sede Apostolica. L'impegno tanto grande, che hanno gli Appellanti per la Persona, e per il Libro di Giansenio, perchè non li porta ad abbracciare, e a mettere in opera i sentimenti di piena deferenza, e sommissione verso la Sede Apostolica, che Giansenio esprime sì bene nelle parole ora citate? Forse perchè Giansenio medesimo ha dato il cattivo esempio di fare che le sue opere discordassero dalle sue parole. Il Bossuet in quell'Opera stessa, che sempre ci viene objettata con gran confidenza dai nostri Avversarj (*), applica più volte, e cita varj Autori, che applicano alla Sede Apostolica, e ai Romani Pontefici il passo *Ego rogavi pro te &c.* Aggiunge, che il confermare nella fede i Fratelli è l'offizio ingiunto da Gesù Cristo a S. Pietro, e ai Successori di lui: *Hoc ergo ex officio Petrus habet: hoc Petri Successores in Petro acceperunt, ut fratres confirmare jubeantur.* Nelle Meditazioni sul Vangelo (*giorno* 72.) afferma che" sempre nella
„ Chiesa doveva esserci Pietro, il quale confermasse i suoi fratelli nella fede „: il chè si verifica ottimamente nella persona dei Successori di S. Pietro, i qua-

(*) *Defensio declarat. &c. lib. X. al XV. capp.* 3. *&c.*

i quali perciò si dicono *far le veci di S. Pietro*, come i Lettori avranno notato in alcuni Testi recati in addietro. E finalmente nel celebre Sermone sull'unità della Chiesa fatto all'apertura dell'Assemblea del Clero di Francia nel 1681., che continuò nell'anno seguente, e perciò si chiama comunemente l'Assemblea del 1682., asserisce come cosa indubitata, che " S. Pietro sempre è nella „ persona de' suoi Successori la pietra, e il fonda„ mento dei Cristiani, poichè Gesù Cristo lo ha „ detto „: afferma con chiare parole " non potersi „ dire, che il ministero di S. Pietro sia cessato colla „ morte di lui... Pietro vivrà sempre ne' suoi Suc„ cessori: Pietro parlerà sempre dalla sua Catte„ dra, come dissero i 600. Padri del Concilio Cal„ cedonese „ i quali dopo letta la dommatica Lettera di S. Leone a Flaviano (*act. II.*) esclamarono tutti, *Petrus per Leonem locutus est.* Or come dopo avere pubblicamente espressi questi sentimenti potesse il Bossuet prendere la difesa dei 4. articoli dell'Assemblea del 1682., io confesso di non saperlo intendere. Finalmente per vedere i sentimenti anche del Clero di Francia può consultarsi l'Opera del Signor Soardi *de suprema Rom. Pontificis auctoritate hodierna Ecclesiæ Gallicanæ doctrina*, il quale nel Lib. I. cap. I. prova con moltissime autorità chiare, e decisive, che i Vescovi di Francia hanno inteso dette non solamente di S. Pietro, ma ancora dei Papi successori di lui le parole *tu es Petrus &c.*, e considerano, e chiamano il Papa *fondamento della Chiesa.* Nel cap. II. si prova lo stesso circa le parole *Ego rogavi pro te &c.* Celeberrima è la Lettera scritta, e sottoscritta da ottantacinque Vescovi di quel Regno al Papa Innocenzo X. per deferirgli le cinque famose proposizioni chiamate Giansteniane, e in appresso sollenne-

men-

mente condannate. In questa Lettera così parlano que' Vescovi: *Majores causas ad Sedem Apostolicam referre solemnis Ecclesiæ mos est, quem fides Petri nunquam deficiens perpetuo retineri pro jure suo postulat.* L'Assemblea stessa del 1682. nella Lettera circolare a tutti i Vescovi del Regno chiama *pietra della Chiesa* il Papa allora vivente Innocenzo XI. Nel primo passo si vede fatta allusione al Testo *Ego rogavi pro te &c.*: nel secondo al Testo *Tu es Petrus &c.* L'Assemblea medesima nella Lettera diretta al Papa Innocenzo XI., oltre il testo di S. Bernardo citato di sopra, apporta il seguente passo di Innocenzo. III.: *Rogavit Christus pro Petro his verbis* Ego rogavi pro te, Petre &c. *Ideo fides Apostolicæ Sedis in nulla unquam turbatione defecit, sed integra semper, & illibata permansit, ut Petri privilegium persisteret inconcussum.* (*)

141. Dopo avere così mostrata la Tradizione sopra le prerogative competenti al Papa in vigor del Primato, mi volgerò a tutti quelli, che o direttamente, o indirettamente impugnano queste prerogative, e dirò loro colle parole di S. Girolamo ad Evangelo, il quale avea domandato un non so che sopra Melchisedecco: *Revolvi Veterum libros, ut viderem quid singuli dicerent, & tibi quasi de multorum consilio responderem,.... & deprehendi horum omnium opiniones ad unum computum pervenisse..... Meum fuit recitare testes: tuum sit de fide testium judicare. Quod si omnes repuleris,... illud verissimum comprobabis quod apud Græcos canitur:* (è un detto di Tucidide): *imperitia confidentiam, eruditio timorem creat.* (**). S. Agostino dopo avere ai Pela-

(*) *Serm. II. de consecr. Rom. Pont.*

(**) *Epist. LXXIII. edit. Veron.*

lagiani citato i sentimenti, e i detti di molti Padri nelle controversie, che agitava con quegli Eretici, rivolto a loro così parlava: *Quasi vero in Concilio Episcoporum, quod non salubriter, sed jactanter propter vestras quæstiones debere congregari dicitis, sederent Episcopi, quos supra memoravi: ut alios omittam, Cyprianus, Hilarius, Ambrosius, Gregorius, Basilius, Joannes Constantinopolitanus, aliique eorum, qui nunc manent: facile inveniretis, quos eis in doctrina Ecclesiastica antiquitus tradita æquare, nedum præferre possetis?* (*) E prima al medesimo Giuliano aveva detto: *Introduxi te sedandum, atque sanandum, non in alicujus Philosophi auditorium, sed in sanctorum Patrum pacificum, honorandumque conventum. Sit operæ pretium: obsecro te, aspice illos quodammodo aspicientes te, & mansuete, ac leniter dicentes tibi: itane nos, fili Juliane, Manichæi sumus? Rogo, quid respondebis? Quibus eos oculis intueberis? Quæ tibi argumenta succurrent?* (**) Sia lecito anche a me indirizzare queste belle parole di S. Agostino ai miei avversarj. Ecco, dirò, un venerando consesso di sommi Pontefici, di Padri, e Dottori della Chiesa, di Vescovi dottissimi dell'Oriente, e dell'Occidente, che tutti di unanime sentimento riconoscono i Successori di S. Pietro quali pietre fondamentali della Chiesa nella fede da loro pubblicamente, e solennemente professata, e di questa fede medesima intendono l'indefettibilità in forza della orazione efficacissima di Gesù Cristo. Dirassi che anche questi sono stati ingannati dalle false Decretali dell'impostore Isidoro? *Itane nos Isidoriani sumus?* Perchè avremo da sentirci obiettare le dottri-

(*) *Oper. imperf. con. Jul. lib. I. n. 59.*
(**) *Lib. I. cont. Julian. Pelag. cap. 2.*

trine di Gersone, di Almaino, di Giovanni Maggiore, e di altri anche più moderni Teologi? Si guardi ai citati venerabili Padri della antichità, ai quali non si possono *in doctrina Ecclesiastica antiquitus tradita* non che anteporre, ma neppur paragonare in alcun modo tutti quelli, sull'autorità de' quali tanto contano i nostri avversarj. *Obsecro te, aspice illos.... Quid respondebis? Quibus eos oculis intueberis &c.?*

142. Prego istantemente i miei Lettori ad aver quì la pazienza di richiamare alla mente, e di rivedere scorrendo tutto ciò, che abbiamo esposto di sopra dal num. 51. fino al numero 62.: dal num. 70. fino all'83.: e finalmente dal num. 122. fino a quì. Si avrà allora sotto un punto di vista il comune sentimento dei Padri circa l'infallibilità della Sede Apostolica, e dei Romani Pontefici, e si vedrà con quanto fondamento siasi da noi affermato (*supra num.* 124.), che la dottrina della infallibilità del Papa nelle decisioni dommatiche *ex cathedra* è una dottrina teologicamente certissima, perchè appoggiata evidentemente sulla parola di Dio scritta, e tradita. E quì io non posso fare a meno di rivolgermi col mio discorso al Signor Tamburini per domandargli per la seconda, o terza volta, con qual coraggio abbia egli potuto chiamare *una massima nuova, e contraria all'antica dottrina della Chiesa* la dottrina, che sostiene l'infallibilità del Papa? (*Vedi sopra il num.* 69.). Come mai non sentì opprimersi dal peso della tradizione di tutti i secoli quando scrisse, e stampò, che "il giudizio „ del Papa sulle quistioni di fede non è irreforma- „ bile in se stesso; e che questa E' UNA MASSIMA „ CERTA fondata sulla dottrina, come sulla prati- „ ca di tutta l'antichità: massima, della quale non „ è permesso il dubitare, almeno nel paese de' buo-

ni

„ ni Teologi? „ (*Vedi sopra il n.* 84.). Nel paese di quali Teologi si trovi il Signor Tamburini io nol so, nè mi curo di saperlo. Dico peraltro con quella sicurezza, che mi danno i suoi Libri stampati, che egli si trova in compagnia di alcuni, i quali tacciano costantissimamente di novità tutte quelle dottrine, che a loro non piacciono: di alcuni, i quali non hanno altro in bocca, e sulla penna che *antichità*, *tradizione*, *dottrina de' Padri ec.*; eppure sostengono ostinatamente quelle dottrine, che appunto sono le più contrarie all' antichità, alla tradizione, al sentimento de' Padri ec.: di alcuni finalmente, i quali hanno per costume inalterabile di parlare con maggiore franchezza, e con espressioni più enfatiche, e decisive appunto su quelle materie, e in quelle circostanze, nelle quali hanno il torto più grande, e più manifesto. Con questo parlare franco, e decisivo, con questo tono magistrale, e di piena sicurezza sono giunti questi Teologi ad ottenere, che oggimai sia stimata presso certe persone cosa obbrobriosa il sostenere l' infallibilità del Papa. Questi Sostenitori sono stati spacciati come vili adulatori della Corte di Roma, come plebe di Teologi minuti, ed ignoranti, che *in materia di scienza sono qualche secolo indietro ec.* (*) Quello, che non si è potuto fare con buone ragioni alla mano, si è fatto col mettere in ridicolo i sostenitori delle vere massime, e col caricarli d' ingiurie. Quando non si è potuto rispondere ai loro argomenti, si è detto che " se si co-„ mincia a dar retta a tutti i tafani, che inquie-„ tano, non si finisce mai più. Non voglio esser „ simile a quel forastiero del Cav. Niccolini, il „ qual narra, che viaggiando smontasse ad ogni „ trat-

(*) *Lettera I. di un Teologo Piacentino pag.* 90.

„ tratto da cavallo per ammazzare i ranocchi, le
„ cicale, ed altri siffatti animalettucciaci, che lo
„ infastidivano „ (*). Ecco come un uomo franco si toglie graziosamente d'impegno, e canta vittoria. Ma gli interessi della verità, e della Religione sono troppo preziosi; e vana cosa è lo sperare, che tutti gli spiriti abbiano d'avere la viltà di piegare davanti la forza di un partito dominante in questo secolo. Anche a costo della quiete propria, e delle derisioni altrui si troverà sempre nella Chiesa di Dio chi a fronte scoperta abbia il coraggio di attaccare quelle false dottrine, che si spargono ampiamente per l'Italia con pregiudizio grandissimo della nostra S. Religione. Vedasi ciò che sarà detto più sotto *n.* 191. *segg.*

143. Abbiamo detto di sopra (*n.* 124.), che la infallibilità della Chiesa o dispersa, o unita dipende essenzialmente dalla infallibilità del Papa. Questa proposizione, che a primo aspetto pare stravagante, resta ora provata, a mio giudizio, concludentemente colla tradizione, e dottrina de' Padri. La Chiesa è un edifizio fabbricato da Gesù Cristo sopra un fondamento: questo fondamento è la persona di S. Pietro, e dei Successori di lui, e tutto insieme la fede da loro pubblicamente professata (*supra num.* 125. *ad* 142.): dalla stabilità del fondamento dipende la stabilità dell'edifizio (*supra n.* 125.). Dunque la stabilità della Chiesa nella fede, ossia l'infallibilità di essa dipende dalla stabilità nella fede, ossia dalla infallibilità dei Romani Pontefici, quando professano la fede pubblicamente, *& ex Cathedra*, cioè a dire quando decidono in forma dogmatica, ed in materia di fede, o di costumi

(*) *Lettera del Sig. D. Pietro Tamburini stampata nella Lett. I. del Teologo Piacentino pag.* 121.

ſtumi come Capi, e Primati della Chieſa, giacchè ſoltanto come Capi, e Primati ſono fondamento della Chieſa (*ſupra n.* 126.). Così dunque l' infallibilità è da Gesù Criſto promeſſa e alla Chieſa, e al Papa: *Nec enim adverſus petram, ſupra quam Chriſtus Eccleſiam ædificat, nec adverſus Eccleſiam portæ inferi prævalebunt*, dice Origene (*). Ma l' ordine, per dir così, di queſta infallibilità è quello appunto, che viene ſuggerito dalle idee di *fondamento*, e di *edifizio*: la ſtabilità dell' edifizio dipende dalla ſtabilità del fondamento.

144. Inteſe così le coſe, ſi reſta ſorpreſi con una dolce conſolazione al vedere la conſonanza mirabile di tutti i paſſi dei Ss. PP. recati di ſopra nel ſenſo, che ora abbiamo fiſſato. Ecco perchè dice S. Ireneo, che tutte le Chieſe, e i Criſtiani tutti del mondo devono unirſi *in unitate fidei* colla Chieſa Romana *propter potentiorem principalitatem*: (*ſupra n.* 53.). Ecco perchè, ſecondo Tertulliano (*ibid.*), non è dottrina vera quella, che non ſi uniforma colla dottrina delle Chieſe Apoſtoliche originali, e matrici, quale è ſoltanto la Chieſa Romana a tempi noſtri. Ecco perchè, al dire di San Cipriano (*ſupra n.* 54.), non è nella Chieſa chi abbandona la dottrina della Cattedra di S. Pietro. Perciò ſi ſeguono i precetti del Vangelo quando non ſi diſcorda dalla Sede Apoſtolica *in ullo genere* (*Liber. PP. ſupr. n.* 55.): perciò l' unirſi col Papa *ejuſdem fidei communione* è un unirſi colla Chieſa Cattolica (*S. Damaſ. PP. ibid.*): perciò è un ſeguire Gesù Criſto l' unirſi col Papa nella comunione della fede (*S. Hieronym. ibid.*), ed un unirſi coll' Anticriſto il non uniformarſi colla fede del Papa (*id. ibid.*). S' intende da ciò come ſia ve-

ro

(*) *In cap. XVI. Matth.*

rò, che ivi è la Chiesa dove è il Successore di Pietro (*S. Ambrosf. supr. n.*128.): si intende come il chiamare in dubbio le cose dalla Sede Apostolica definite sia lo stesso che dubitare della fede (*Capreol. Carthag. supr. n.* 122.): si intende come lo staccarsi dalla dottrina professata dalla Sede primaria sia lo stesso che staccarsi dal Corpo di Gesù Cristo (*S. Theod. Stud. n.* 134.). Finalmente si resta convinti, che il non consentire *in omnibus* colla Sede Apostolica è un perdere la comunione della cattolica Chiesa, come la Chiesa stessa adunata nell'VIII. Concilio Ecumenico ha dichiarato (*Formula Hormisdæ PP. supr. n.* 56.). Richiaminsi pure ad uno ad uno tutti i moltissimi passi dei Padri da noi recati in tutta questa Operetta sulle materie della superiorità al Concilio, della autorità, e infallibilità del Papa, e della Chiesa; e si vedrà con dolce sorpresa, che tutti, qual più, qual meno direttamente, e chiaramente, cospirano nel senso della stabilità della Chiesa unita, legata, e dipendente dalla stabilità del suo Capo, e del suo fondamento il Romano Pontefice successore di S. Pietro.

145. Già dalle cose finora stabilite vede ognuno le conseguenze, che necessariamente ne discendono. Chiunque per tenere in conto di infallibile, e inappellabile una decisione del Papa in materia di fede fatta solennemente, ed *ex Cathedra*, aspetta il consenso della Chiesa o adunata, o dispersa, costui prende le cose a rovescio di quello, che porta l' istituzione di Gesù Cristo, secondo che Gesù Cristo medesimo ci ha dichiarato, e i Ss. PP., e Dottori della Chiesa hanno sempre inteso. Costui fa dipendere la solidità del fondamento dalla solidità dell' edifizio. Costui suppone, che possa crollare il fondamento, e star saldo l' edifizio. Costui in somma non prende la Chiesa come fondata *supra firmam*

mam petram, ma prende la pietra come fondata *supra Ecclesiam.* Tocca a Pietro, e ai Successori di Pietro, dice il Bossuet, il confermare nella fede i Fratelli, cioè gli Apostoli, i Vescovi, i Fedeli tutti: questo è l'offizio proprio loro, e ingiunto loro per comando di Gesù Cristo nel costituirli Capi, e fondamenti della sua Chiesa: *Hoc ergo ex officio Petrus habet, hoc Petri Successores in Petro acceperunt, ut fratres confirmare jubeantur* (*). E perchè la fede ha bisogno d'un insegnamento infallibile per posarvi sopra; quindi è che Gesù Cristo pregò perchè la fede di Pietro non venisse mai meno, e così, *firmitas, quæ per Christum Petro tribuitur, per Petrum Apostolis confertur* (*S. Leo M. sup. n.* 125.). Gesù Cristo orò non per Pietro solamente, ma per tutti ancora i Successori di Pietro, e così hanno inteso i Padri citati di sopra; onde è un privilegio proprio dei Successori nella Sede di Pietro il non poter errare nella fede quando esercitano l'uffizio di confermare nella fede i Fratelli: *Hæc quidem Romanæ prærogativa Sedis, ut in fide non possit sentire defectum, cum ei Sedi dictum sit* Ego oravi pro te &c. (*S. Bernard. sup. n.* 139.). Or chi nelle decisioni dei Papi aspetta il consenso della Chiesa, costui aspetta che i Fratelli confermino Pietro, aspetta che *firmitas conferatur Petro per Apostolos &c.* In questa aspettazione del consenso della Chiesa si rovesciano dunque le idee lasciateci da Gesù Cristo sulla economia della sua Chiesa, e tramandateci per costante, e comune tradizione de' Padri.

146. Che diremo poi di coloro, i quali appellano dalle dommatiche decisioni de' Papi al futuro Concilio, e pretendono, che i Concilj generali siano

(*) *Defens. declar. &c. lib. X. al. XV. cap.* 3.

siano in diritto, e in possesso " di rivedere le qui-
" stioni già da' Sommi Pontefici giudicate, e di
" esaminare i loro giudizj, e di confrontarli colla
" Scrittura, e colla tradizione per approvare quel-
" li, che sono conformi a queste infallibili regole,
" e RIGETTARE QUELLI, CHE SONO LORO CON-
" TRARJ? " (*Vedi il Testo XIII.*). Che diremo
di quelli, i quali pretendono, che " col ricorso
" al Concilio, tutto resta sospeso, finchè il Con-
" cilio abbia pronunziato .... Così il ricorso pro-
" duce la sospensione del giudizio del Papa fintan-
" tochè non è confermato dal Concilio, in ciò
" consistendo la forma dell'appellazione, e il suo
" effetto principale " come dice il N. A. a *pag.*
53.? Finalmente che diremo di quelli, i quali ob-
jettano " che le Bolle de' Papi non sono accetta-
" te, e che questa sola considerazione basta per
" non darsene un soverchio affanno ..... Che il co-
" stante, e sempre vivo contrasto fatto alle Bolle
" dei Papi dimostra, che in queste Bolle non si ri-
" conosce la voce della Chiesa di Dio? " (*Vedi
sopra il num.* 21.). Già vede ognuno che cosa
debba dirsi di tutte queste proposizioni, e di quel-
li, che le sostengono: ben inteso però, che, se
non di tutti, di molti almeno di essi siamo persua-
si, che errino non per malizia, e ostinazione di
volontà, ma per mero errore di intelletto, e per-
chè non hanno considerata la materia in tutta la
sua estensione, e profondità, nè ravvisata la tradi-
zione de' Padri nel suo vero punto di vista. Del
Sig. Tamburini io sono persuaso intimamente così.
Ma certi Appellanti, i quali non contenti di ap-
pellare nelle forme, e per atto pubblico dalla Bol-
la *Unigenitus*, parlano di essa non già con quelle
cautele, moderazione, e riguardi, come ne parla
il Signor Tamburini, ma ne parlano con formole
di

di altissimo disprezzo, e di estrema ingiuria, dovremo noi dire, che costoro errino per solo errore di intelletto? Decideremo quando vedremo le loro maniere di parlare (*infra num.* 183.). Per ora intendo di risparmiare questi orrori agli occhi, e alla mente di chi legge. Ma frattanto non è ella cosa, che fa compassione, il sentire questi Appellanti contrapporre alla Bolla *Unigenitus* gli appelli, e le dottrine di un Vescovo di Auxerre, di un Vescovo di Senez, di un Vescovo di Mompellier, e di qualche altro Prelato appellante? Ma che dunque? D'ora innanzi, a sentir questi Appellanti, non sarà più offizio di Pietro, e de' Successori di lui il confermare nella fede i Vescovi loro Fratelli? Toccherà ora ai Vescovi il confermare nella fede i Papi? La pietra fondamentale, e immobile della Chiesa non sarà più la fede professata da Pietro, e dai Romani Pontefici, ma sibbene la fede professata da pochi Vescovi Appellanti? Nò, non sarà più, (e se l'abbia in pace S. Ireneo), non sarà più la Chiesa Romana quella, colla quale per ragione del suo Primato, *propter potentiorem principalitatem*, debbono per necessità conformarsi le altre Chiese *in unitate fidei*: questo privilegio singolare sarà passato alle Chiese di Auxerre, di Senez ec. E se a queste Chiese manca il titolo, e la ragione considerata unicamente da S. Ireneo *propter potentiorem principalitatem*, ciò nulla importa: suppliranno a questo sostanziale difetto le grida, e l'autorità degli Appellanti *fedeli seguaci della tradizione*, *attaccatissimi all'antichità*, *discepoli di S. Agostino ec. ec.*

147. Il Bossuet, il quale ha ottimamente sentito tutta la forza della tradizione de' Padri sul punto della stabilità nella fede, e della infallibilità della Chiesa Romana, e dei Romani Pontefici, co-

come ben si rileva dai sentimenti di lui riportati in addietro (*num.* 140.), ha immaginato un mezzo curioso per mettere qualche apparenza almeno di accordo tra la sentenza da lui sostenuta e la tradizione suddetta. Egli dice, che quella fede, circa la quale tutte le Chiese debbono uniformarsi colla Chiesa Romana per ragione del primato di essa, non è già quella fede, che viene professata anche *ex Cathedra* da ogni Romano Pontefice in particolare; ma sibbene quella, che viene professata dalla serie, e successione di molti Romani Pontefici presi insieme. *Fides S. Petri, & traditio Romana .... non id est, quod unus forte Pontifex, sed quod ipsa Pontificum successio, & series, & Ecclesiæ Romanæ, Ecclesiarum matris perpetua, & constans, & firma professio pro certo fidei dogmate tenuerit, docuerit, prædicat* (*). Può darsi il caso che erri in una solenne decisione di fede un qualche Papa: ma questo errore sarà presto emendato o da lui medesimo, o dai Successori di lui: e così nella Serie, e Successione dei Papi sempre si avrà la fede di S. Pietro, e della Chiesa universale. *Neque huic fidei oberit, si aliquot Pontifices officio defuerint, atque a vera fide, eique conjuncta fidei professione, ac prædicatione aliquando aberraverint. Stat enim Romana fides ab eorum Antecessoribus stabilita, ab eorum Successoribus statim vindicanda. Accipiendi ergo sunt Romani Pontifices tanquam una persona Petri, in qua nunquam fides penitus deficiat: atque ut in aliquibus vacillet, aut concidat, non tamen deficit in totum, quæ statim revictura sit.* (**) Pare che questo sistema non sia di-

(*) *Defens. &c. lib. I. cap. 16., nunc in Append. nov. edit.*

(**) *Defens. &c. lib. X. al. XV. cap. 6.*

dispiaciuto al Sig. Tamburini, poichè a pag. 129. dice che Iddio " ci ha insegnato, che le cadute „ di quelli, che egli ha dato per Capi alla sua „ Chiesa, sarebbono state poco durevoli: che que„ gli stessi, che erano caduti, si rialzerebbono ben „ tosto, o che i Successori riparando i mancamen„ ti de' lor Predecessori ec. „. E nell' altro suo Libro intitolato *Vera idea della S. Sede* il medesimo Signor Tamburini dice: " La Storia Ecclesia„ stica ci fa vedere, che le macchie dei Papi sono „ state sempre lavate dai Successori, e che la Chie„ sa di Roma si è sempre rimessa sul retto cam„ mino della verità, se ella talvolta ha deviato „ nelle sue decisioni ..... La Chiesa Romana ha „ regolato, o riformato i suoi Giudizj a norma „ della Tradizione della Chiesa Cattolica „ (*). Ma questo sistema non può reggere in conto alcuno a fronte della tradizione dei Padri sopra citati. Il Primato è quella ragione, che S. Ireneo adduce, della necessità di convenire colla Chiesa, e coi Pontefici Romani nella unità della fede: il Primato è quel titolo, per il quale i Romani Pontefici, e la fede da loro professata sono il fondamento della Chiesa (*sup. num.*126.). Ora il Primato è proprio, e personale di ogni Romano Pontefice con tutte le prerogative; e i privilegj ad esso annessi da Gesù Cristo (*sup. num.*43.). Dunque un errore commesso in una definizion di fede anche da un solo Papa smentisce subito tutta la tradizione sopra citata. E' facilissimo il far veder ciò coll' applicazione dei passi sopra citati dei Ss. Padri. Nel caso di questo errore non si può più dire, che la fede di Pietro non sia mancata in un Successore di lui: non si può dire; che la fede pro-

(*) *Par. II. cap. IV. §. XV. p.*330.

fessata da un Successore di Pietro sia il fondamento della Chiesa ec. Allora è falso, che chi comunica col Papa nella fede segua Gesù Cristo, come dice S. Girolamo; e chi non comunica col Papa segua l'Anticristo. Allora è falso, che chi si unisce col Papa nella fede si unisca colla Chiesa Cattolica, come dice S. Damaso ec. ec. Per abbattere in un colpo solo il rovinoso sistema del Bossuet basta riflettere, che in tutti i moltissimi passi dei Padri citati di sopra mai non si dà neppure il minimo cenno di parlarsi della serie, e successione dei Papi: ivi chiaramente si parla di ogni Papa come Capo, e fondamento della Chiesa per ragione del Primato, che certamente compete ad ogni Papa in particolare. Dunque il sistema del Bossuet è falso, ed inventato a capriccio, senza avere alcun fondamento nella parola di Dio scritta, e tradita; anzi contro ogni fondamento di questa divina Parola. Passiamo ora a vedere qualche altra ragione portata dal Bossuet per impugnare l'infallibilità di ciascun Papa in particolare.

TE-

TESTO XV.

Cap. V. pagg. 306., e 307.

„ Egli (il Boſſuet) finiſce queſta ſaggia Opera
„ (la Difeſa della Dichiarazione &c.) dichiarando
„ che quelli, i quali danno al Pontefice una auto-
„ rità infallibile nelle quiſtioni di fede, indeboli-
„ ſcono la ſua poteſtà invece di confermarla, e
„ non ſervono che a renderla odioſa. Infatti, dice
„ queſto illuſtre Veſcovo, qual coſa più odioſa
„ quanto l'attribuire ad un ſol uomo di qualunque
„ dignità riveſtito una poteſtà ſuprema nelle cauſe
„ della fede, e in tutte l'altre, che riguardano la
„ Chieſa? Lo ſtabilire che ſi radunino tutti i Ve-
„ ſcovi, e che ſi privino le Chieſe dei loro Paſto-
„ ri per aſcoltare un ſol uomo? ... Aggiunge il
„ Boſſuet, che coloro, i quali abbracciano un ſen-
„ timento sì ſtraordinario, e sì mal fondato, ſi
„ eſpongono ad ogni ſorta di inconvenienti, e di
„ aſſurdi ec. „.

OSSERVAZIONI.

148. Cattivo raziocinio. Le coſe, che dipendono dalla libera volontà di Dio, non ſi poſſono ſapere dagli uomini in altra maniera, nè per altro mezzo, che per mezzo della rivelazione di Dio medeſimo. I raziocinj del noſtro intelletto, e quelle, che a noi appariſcono incongruenze, inconvenienze, pericoli, aſſurdi ec., non ſervono nulla per guidarci ad affermare, o a negare le diſpoſizioni della libera volontà di Dio. Se Gesù Criſto ha voluto realmente dare ad un uomo ſolo l'infallibilità, e la poteſtà ſuprema nelle cauſe della fede,

e in

e in tutte le altre, che riguardano la Chiesa, allora non è più *cosa odiosa*, nè cosa che *esponga ad ogni sorta d'inconvenienti, e di assurdi* l'attribuire a quest'uomo solo tale infallibilità, e potestà suprema. Non serve allora opporre incongruenze, pericoli di abuso, odiosità ec. Gesù Cristo ha voluto così: dunque spariscono subito tutti i pericoli, le incongruenze, le odiosità ec. La sapienza, e la potenza di Dio sono troppo superiori a tutti i pensamenti dell'uomo. Tutto il Teologico raziocinio in questa materia ha da ridursi ad assicurare ben bene la rivelazione di Dio. Se nella parola di Dio scritta, e tradita si trova onde inferire concludentemente, che Iddio ha voluto dare l'infallibilità, e la potestà suprema nelle cause della fede ad un sol uomo, cioè al Capo visibile, e Primate della sua Chiesa, allora è finito ogni raziocinio: bisogna sottomettere l'intelletto alla parola di Dio, e non cercare altro. Non si deve, dice S. Ilario (*), nelle cose di Dio, e dipendenti dalla di lui libera volontà, e disposizione discorrere secondo i deboli lumi dell'umano intelletto, e delle scienze profane. Noi dobbiamo leggere ciò, che sta scritto nella S. Scrittura, e nei monumenti della Tradizione, che contengono il deposito delle rivelazioni fatteci da Dio; e dobbiamo procurare d'intendere nel giusto senso ciò, che leggiamo: così facendo faremo tutto quello, che può fare un perfetto Cristiano, e un profondo Teologo: imperciocchè tutto ciò, che diremo circa le verità rivelateci da Gesù Cristo, se non lo diremo appoggiati sulla di lui parola, parleremo da stolti, e con pericolo di dir qualche errore, e di cadere nella empietà. *Non est humano, aut saeculi sensu in Dei rebus loquendum. Quae scripta sunt legamus, &* *quae*

(*) *Lib. VIII. de Trinit. ante med.*

quæ legerimus intelligamus ; & tunc perfecta fidei officio fungemur. De naturali enim in nobis Christi veritate quæ dicimus, nisi ab eo discimus, stulte, atque impie dicimus. Il Bossuet, e con esso il Signor Tamburini nell'obbiettare odiosità, inconvenienti, assurdi ec. alla sentenza, che sostiene essere stata data da Dio l'infallibilità, e la potestà suprema nelle cause della fede ad un uomo solo, cioè al Papa, hanno parlato *in Dei rebus humano, & sæculi sensu* ; e sicuramente *non didicerunt a Deo* ciò, che hanno detto in questa materia : dunque hanno parlato *stulte*, ed hanno errato. Mi sia permesso di aggiungere, che la sovraesposta ragione veniva recata dal Luterano Melantone per negare l'infallibilità alla Chiesa. Il Bossuet medesimo ci fa sapere questa notizia. " All'esempio „ degli altri Protestanti egli (Melantone) non vol- „ le confessare l'infallibilità della Chiesa nelle con- „ troversie di fede, per timore, diceva egli, di „ concedere agli uomini una troppo grande prero- „ gativa „ (*). Se poi la dottrina della infallibilità del Papa sia un *sentimento straordinario, e mal fondato*, i nostri Lettori possono giudicarlo da tutto ciò, che abbiamo detto finora.

149. Ma i sostenitori della infallibilità del Papa, dice il Signor Tamburini, *indeboliscono la sua potestà invece di confermarla, e non servono che a renderla odiosa.* E poco prima (*pag.* 304.) aveva detto, che " pur troppo una trista sperienza ha „ fatto conoscere, che queste nuove, ed esorbitan- „ ti pretensioni contrarie all'autorità della Chiesa „ universale, ai diritti dei Vescovi, alla potestà „ dei Sovrani, al riposo, e alla tranquillità degli „ Stati, cui gli adulatori della Corte di Roma si „ sfor-

(*) *Istor. delle variaz. lib. V. n.* 28.

„ sforzano di stabilire da alcuni secoli in quà, „ frappongono ostacoli presso che invincibili alla „ conversione degli eretici, e degli scismatici . . . „ Questo è il pretesto più ordinario, di cui si ser- „ vono per ostinatamente perseverare nello scisma „ coloro, che sgraziatamente sono in esso nati„. Il N. A. parla quì in generale della potestà attribuita in tutta l'estensione al Papa dagli adulatori, come egli dice, della Corte di Roma, e perciò comprende anche l'infallibilità. Egli vuol render odioso questo privilegio col dipingerlo come un ostacolo presso che invincibile alla conversione degli Eretici, e degli Scismatici. Ma io rispondo quì al Signor Tamburini colle parole di Papa Felice III. nella Lettera, ossia trattato contro i difensori di Acacio: *Sed obstinatione vestra, inquis, in periculum causam totius Ecclesiæ adducitis.* Risponde il Papa: *Si fides, communioque catholica custoditur, in periculum religio venit? ... Absit, ut hoc quisquam catholicus, & Apostolicæ fidei filius dicat.* Si obbietta di nuovo: *Sed Apostolicæ Sedis dignitatem ista obstinatione minuitis.* Risponde un' altra volta: *Si fides, communioque catholica servatur, dignitas Sedis Apostolicæ minuitur? ... Absit ut hoc Christianus, catholicusque depromat.* Rispondo al Signor Tamburini colle parole di S. Ilario: *non est humano, aut sæculi sensu in Dei rebus loquendum.* L'infallibilità del Papa ha un fondamento chiarissimo, e fortissimo nella parola di Dio scritta, e tradita: deve forse abbandonarsi un tal fondamento per facilitare la conversione agli eretici, e agli scismatici? Perchè coloro, i quali sgraziatamente sono nati nell'eresia, e nello scisma, fomentano per ignoranza, o per malizia vani timori, apprendono pericoli immaginarj ec., dovremo noi abbandonare le verità manifestateci da Dio,

per

per non urtare di fronte i lor pregiudizj? Nò, neppure il Signor Tamburini certamente pensa doversi operar così. Egli se la prende contro le dottrine della superiorità del Papa al Concilio, e della di lui infallibilità perchè crede, che queste siano *massime nuove, e contrarie all' antica dottrina della Chiesa*. Se ciò fosse vero, dovrebbero certamente queste massime abbandonarsi e per ragione della loro novità, ed anche per non porre un ostacolo alla conversione degli Eretici, e degli Scismatici. Ma se il Signor Tamburini si compiacerà di consultare la tradizione dei Padri intorno a queste massime, invece di consultare la *Difesa ec.* del preteso Bossuet, le Opere del Dupin, di Giustino Febbronio, e degli Appellanti di Francia, vedrà chiaramente, che queste massime sono antichissime, e conformissime alla dottrina della Chiesa: e allora non dirà più che si debbano abbandonare queste massime per non frapporre ostacoli presso che invincibili alla conversione degli Eretici, e degli Scismatici. Non intendo io per questo di dire, che queste massime siano articoli di fede obbliganti la credenza di tutti i Cristiani: so, che finora su queste massime non vi è chiara, ed espressa definizione nè del Papa solo, nè della Chiesa unita col Papa. Intendo di dire soltanto, che queste massime sono sommamente certe dentro la sfera di quella, che chiamasi *certezza Teologica*.

150. Giacchè abbiamo notato nel preteso Bossuet una cattiva maniera di raziocinare sul punto dell' infallibilità del Papa, notiamone anche un' altra sul punto medesimo, tanto più che anche questa seconda viene adottata dal Signor Tamburini, particolarmente nell' Opuscolo intitolato *Continuazione dell' Appellante*. Il Bossuet nella sua *Difesa ec.* viene citando molti passi di Concilj, di Padri, e altri antichi Scrittori Ecclesiastici, nei quali si

dice

dice, che le decisioni dei Papi in materia di fede confermate colla autorità della Chiesa o dispersa, o adunata in generale Concilio sono infallibili, irreformabili ec. Per esempio S. Leone (*) dice, parlando della sua Lettera a Flaviano: *Quæ nostro prius ministerio definierat* (*Deus*), *universæ fraternitatis irretractabili firmavit assensu*, coll'approvazione cioè del Concilio Calcedonese. Or da questi passi il Bossuet argomenta subito così: dunque le decisioni dei Papi non sono irreformabili, e infallibili da se sole, e senza il consenso, e approvazione della Chiesa o dispersa, o adunata. Pessima maniera di argomentare. E quando mai da quell'antecedente affermativo si può tirare una conseguenza negativa? Chi ha detto, che le decisioni dei Papi confermate col consenso della Chiesa sono infallibili, ha detto una verità: ma non per questo ha negato, che quelle decisioni siano infallibili considerate anche da se sole. Io, per esempio, dico così: *le cose affermate dal Principe di una Città unitamente con tutti gli abitanti di quella Città sono vere*. Venga ora taluno, e dal mio detto inferisca: *dunque le cose affermate dal Principe* SOLO *non sono vere*. Chi non sente subito l'irragionevolezza di questa conseguenza?

151. Il Signor Tamburini l'ha sentita ottimamente in un luogo dell'*Appellante*, quantunque altrove imiti ancor egli la maniera di argomentare del Bossuet, come abbiamo detto di sopra. Dunque il N. A. nel *Cap. III. art. II. pagg.* 110., *e* 111. cita le due seguenti espressioni di S. Leone: *Universæ fraternitatis irrefragabili firmavit assensu... Quæ per unanimitatem de fide statuta sunt*. Indi passa al Papa Simplicio, e ne cita questo passo trat-

to

(*) *Epist. CXX. al. XCIII. ad Theodoret.*

to dalla Lettera all'Imperatore Zenone: *Quod Apostolicis manibus cum Ecclesiæ universalis assensu acie meruit Evangelicæ falcis abscindi, vigorem sumere non potest renascendi.* Dipoi ne cita le tre seguenti espressioni: *Ab universitate damnatus... Quod de se universalis decrevit auctoritas... Abominabile est innovari judicia contra sententias totius orbis Domini Sacerdotum.* Ecco tutto quello, che egli cita dei Pontefici S. Leone, e Simplicio. Sentasi ora come egli parli a *pag.* 112. raziocinando sui citati passi. "Riuniscansi queste espressioni di S. Leone, „ e del Papa Simplicio, e si vedrà, che questi „ Pontefici hanno sostenuto con maggior forza di „ quello che abbia fatto il Clero di Francia nella „ sua Dichiarazione, non essere il giudizio del Pon- „ tefice irreformabile, se non quando vi si aggiun- „ ga il consenso della Chiesa universale, *nisi acces-* „ *serit Ecclesiæ universalis consensus.* „ Ma di grazia non si offenda il Signor Tamburini, se gli dirò chiaro chiaro, che cotesto non è il senso nè di S. Leone, nè di Papa Simplicio. Nelle espressioni riunite di quei due Pontefici, e da lui citate, non vi si trova l'espressione *nisi accesserit Ecclesiæ universalis consensus*: non vi si trova, dico, nè quanto alle parole, nè quanto al senso. Questa espressione è tutta del Signor Tamburini, il quale per nobilitarla cel'ha regalata cortesemente vestita con parole latine, e forse l'ha presa dall'Assemblea del 1682. S. Leone, e Simplicio in tutte le loro espressioni hanno sempre un senso affermativo. L'inferire da questo senso affermativo un senso negativo, *nisi accesserit &c*, è appunto un imitare il preteso Bossuet nella viziosa maniera di argomentare esposta di sopra. Ma il Signor Tamburini aveva in questo luogo bisogno di un senso negativo, *nisi accesserit &c.*: così richiedeva il suo intento. Biso-

gna

gna a certi difetti supplire coll' industria: in ciò il Signor Tamburini è veramente felice. Un tratto di penna giova mirabilmente in certi casi. (*Vedi sopra i nn. 1. e 3.*).

152. Vediamo per ultimo una condizione curiosa richiesta dal Bossuet per ammettere l' infallibilità del Papa. Si vede, che all' intelletto del Bossuet fa forza grande la tradizione de' Padri sopra questa infallibilità, e perciò egli studia tutte le maniere di ammetterla, e al tempo stesso di accordarla coll' impegno preso di difendere gli articoli dell' Assemblea del 1682. Dunque i Romani Pontefici sono infallibili, dice egli, nelle loro decisioni, ma solamente quando *ex officio* insegnano ciò, che insegnano tutte le Chiese, e ciò, che porta la tradizione comune a tutte le Chiese: *Quoties Successores Petri communem Ecclesiarum fidem ex communi traditione pro officio promererit.* (*). Ma in questa maniera sono infallibile ancor io. Quando ò parlando, ò scrivendo *ego promo communem Ecclesiarum fidem ex communi traditione*, non posso errare. Per avere il privilegio della infallibilità colla condizione *promendi communem Ecclesiarum fidem*, non c' è bisogno che io diventi Papa. La difficoltà grande sarà nel sapere se, e quando il Papa decidendo *ex officio promat communem fidem Ecclesiarum* sopra quei punti, che sono contrastati fra i Teologi cattolici: giacchè dove non vi è contrasto, neppur vi è bisogno di decisione. Or chi adunque deciderà con sicurezza, se il Papa *promat communem Ecclesiarum fidem?* Ecco un grande imbroglio. Ognuno forse deciderà questo punto da se? Oh Dio! Ci avviciniamo ai Protestanti. Lo deciderà il Papa? Allora la condizione apposta dal Bos-

(*) *Defens. &c. lib. X. al. XV. cap. I.*

Bossuet non serve a nulla. Lo deciderà la Chiesa dispersa, ò unita? Questo è lo stesso che il dire, il Papa non essere infallibile *nisi accesserit Ecclesiae universalis consensus*. Non ci ha detto dunque nulla di nuovo Monsignor Bossuet con cotesta sua illusoria condizione. Si è tentato di riempiere il vuoto delle idee con darci delle belle parole, le quali poi in fondo si trova che non significano niente. Ma prendiamo dal Bossuet medesimo una risposta perentoria all'apposizione di quella condizione. Melantone aveva confessato, essere nella Chiesa necessario il Primato del Papa per mantenere l'unità della fede nei popoli; ma però con questa condizione, che il Papa non opprima la sana dottrina. Risponde subito il Bossuet, che in questo modo il Primato si rende inutilissimo nella Chiesa. Ogni cervello bizzarro, o fanatico, che spargendo novità, ed errori si senta condannare dal Papa, dirà subito, che il Papa opprime la sana dottrina, e si crederà in conseguenza dispensato dal deferire alla decisione del Papa, e seguiterà a tenere, e a spargere i suoi errori come prima. " Se è permesso di „ dire, (sono parole del Bossuet), che i Papi „ opprimono la sana dottrina, e sotto questo pre„ testo negar loro la dovuta ubbidienza; si rica„ de nell'inconveniente, che si vorrebbe evitare, „ e l'autorità Ecclesiastica diviene un oggetto di „ scherno per tutti quelli, che vorranno ad essa con„ tradire „ (*). Applichi Monsignor Bossuet questa sensatissima risposta a quella sua condizione apposta alla infallibilità del Papa, e vedrà che quadra a meraviglia bene. In fatti gli Appellanti non si prevalgono essi di quella condizione come di scudo contro le più solenni decisioni del Papa? Clemen-

(*) *Ist. delle variaz. lib. V. n.* 24.

mente XI. condanna molte proposizioni di Quesnello colla Bolla *Unigenitus*: gli Appellanti gridano subito: *questa non è la fede comune, la comune tradizione delle Chiese: le Chiese* (o piuttosto i Vescovi) *di Auxerre, di Senez, di Mirepoix &c. non insegnano così. Appelliamo al futuro Concilio; diciamo anatema alla Bolla, e al Papa, che l' ha fatta &c.* Che serve allora l' autorità del Primato istituito da Gesù Cristo per l' unità del governo, e della dottrina nella Chiesa? *Si ricade nell' inconveniente, che si vorrebbe evitare.* In fatti anche il Signor Tamburini ricorre *alla fede comune, alla sana dottrina* per vibrar colpi contro la Bolla *Unigenitus*. Egli alla *pag.* 164. dopo avere riportati alcuni esempj di resistenze fatte alle dommatiche decisioni dei Papi, nelle quali i Papi seguivano il partito della verità, e i resistenti il partito dell' errore: (così doveva essere infallantemente): soggiunge queste parole: " Quanto più è legittima, „ e canonica una tal resistenza allor quando quelli, „ che si oppongono al Pontefice, sostengono la sa„ na dottrina della fede comune „? Benchè il N. A. non nomini quì la Bolla *Unigenitus*, si vede tuttavia che egli ha in vista appunto questa Bolla, giacchè addotta le espressioni stesse degli Appellanti di *seguire la sana dottrina della fede comune.*

T E-

TESTO XVI.

Cap. III. art. III. pag. 127.

„ Atti equivalenti alle appellazioni dal Papa al
„ Concilio „.

„ La moltitudine di questi atti vuole, che gli
„ dividiamo in due classi. Parleremo in questo ar-
„ ticolo degli atti di resistenza, e di opposizione
„ riguardo alle decisioni dommatiche emanate da
„ sommi Pontefici: e tratteremo nell' articolo se-
„ guente di quelli, che riguardano i decreti Pon-
„ tificj sulla disciplina „.

Compendio dell' artic. III.

Comincia il N. A. dal fatto della resistenza di S. Paolo a S. Pietro, e impiega in questo dieci intere pagine. II. Passa al fatto di Papa Vittore, al quale fecero resistenza Policrate coi Vescovi dell' Asia circa il giorno della celebrazione della Pasqua. III. cita la disputa di S. Cipriano, e dei ribattezzanti col Papa S. Stefano, e la lunga resistenza da loro fatta al decreto di questo Papa, del quale dice a *pag.* 144. che " aveva deciso dommaticamen-
„ te, che il battesimo conferito dagli Eretici era
„ valido „. Su questo fatto egli impiega 20. pagine intere. IV. porta il fatto della prevaricazione di Papa Liberio anatematizzato perciò da S. Ilario, e condannato dal suo Successore S. Damaso in un Concilio, come attesta il Baluzio *Miscell. tom.* 1. *pag.* 142. V. reca la resistenza fatta dai Vescovi Africani a Papa Zosimo intorno al Pelagiano Celestio, i cui sentimenti furono dal Papa dichiarati cattolici. VI. espone le dispute, e

le

le contradizioni nate in Oriente, e in Occidente per la celebre proposizione dei Monaci della Scizia *Unus de Trinitate passus est*, proposizione condannata da Felice III., e dal Papa Ormisda, e sostenuta dai Vescovi Africani esuli in Sardegna, e da altri saggi uomini, e illustri Vescovi, e fra gli altri da Ferrando Diacono nella risposta a Severo Scolastico di Costantinopoli. VII. adduce la resistenza fatta in Ispagna, e in Francia al V. Concilio, benchè approvato da Papa Vigilio, e da molti ancora de' Successori di lui: nè per tuttociò i Vescovi di Spagna, e di Francia furono trattati come scismatici. Persino nella Scozia si trovarono dei Santi, che non seguivano in ciò i sentimenti della S. Sede, e si cita un passo di una Lettera di S. Colombano Sacerdote di una distinta santità. VIII. si porta la resistenza fatta dai Vescovi di Francia anche adunati nei Concilj di Francfort, e di Parigi alle decisioni di alcuni Papi sul culto delle Sagre Immagini; ed anche alla decisione dell' ecumenico Concilio Niceno II. approvato dai Papi. IX. I Padri del Concilio Toletano XV. resisterono alla decisione di Benedetto II., e si crederono in diritto di giustificare coll' autorità della tradizione le espressioni di S. Giuliano di Toledo da quel Papa riprovate. X. Il Prete Ausilio non ubbidì agli ordini del Papa, che gli aveva intimato sotto pena di scomunica di astenersi dalle funzioni del ministero Sacerdotale: continuò ad esercitarle: provò con varj scritti la validità delle ordinazioni, che il Papa riguardava come nulle, e difese la sua condotta come legittima, e canonica. XI. si riporta la scomunica da S. Gregorio VII. lanciata contro l' Imperadore Errigo IV., e i sentimenti di lui sopra l' autorità, che egli credeva di avere come Papa: e come questi sentimenti, e intraprese

furo-

furono impugnate da molti Vescovi, dalla Chiesa di Liegi ec. XII. finalmente si riporta l' insegnamento di Giovanni XXII. sopra le anime dei Santi, che non vedranno Dio avanti l' ultimo giudizio: insegnamento contradetto dai Vescovi, e Dottori di Francia, e finalmente abbandonato dallo stesso Pontefice.

Ecco tutti gli atti equivalenti alle appellazioni dal Papa al Concilio, che dal N. A. sono citati, ed esposti in tutto il lungo artic.III. del cap. III., il qual solo articolo forma la quarta parte di tutto il Libro, cioè dalla pag. 127. fino alla pag. 213.

OSSERVAZIONI.

153. Il fatto della resistenza di S. Paolo a S. Pietro è onninamente fuor di proposito rimesso in campo quì, dove si tratta *di resistenza, e opposizione riguardo alle decisioni dommatiche emanate da' sommi Pontefici.* Vedasi ciò, che sù questo fatto abbiamo risposto sopra dal *num.* 33. *al num.* 36. La disputa di S. Cipriano, e dei ribattezzanti contro il decreto del Papa S. Stefano è stata già esaminata da noi nel Testo X. *num.* 100. *e segg.* Anche la caduta di Papa Liberio si è discussa nel Testo XI. *num.* 106. *e segg.* Così pure l' insegnamento, e la ritrattazione di Giovanni XXII. sono state esposte nel Testo XII. *num.* 112. *e segg.* Dei quattro fatti ora nominati un solo ha molta apparenza di essere a proposito per le *resistenze, e opposizioni riguardo alle decisioni dommatiche emanate da' sommi Pontefici*, ed è il fatto di S. Cipriano col Papa S. Stefano. Gli altri tre neppure hanno questa apparenza, poichè non v'è neppure apparenza *di decisione emanata da que' sommi Pontefici.* Fa meraviglia come il N. A. abbia potuto reca-

recare questi fatti a questo proposito. Da ciò i Lettori resteranno persuasi della riflessione generale, che sul Libro del Signor Tamburini abbiamo fatta nel *num.* 113. : e io credo che la loro pazienza sia stanca di vedere messe in campo replicatamente queste cose, le quali sono inettissime all'intento, che si vorrebbe provare.

154. Restano altri otto fatti da esaminarsi. Non è mio intendimento di entrare nella discussione dettagliata di tutti questi fatti: questa discussione porterebbe una lunghezza grandissima, e non necessaria. Siccome questi fatti medesimi sono stati prodotti dal Bossuet, e da altri impugnatori della Pontificia infallibilità; così sono stati minutamente discussi, e posti nel suo vero aspetto dai Sostenitori di questa infallibilità, alle Opere egregie de' quali io mi rimetto. Il Signor Tamburini entra qui ad autorizzare la mia condotta col suo medesimo esempio. Egli nel Libro intitolato *Vera idea della S. Sede* dice a *pag.* 227. " Dopo le voluminose Opere, " che sono uscite alla luce su questi argomenti, " pare che si abbia il diritto di rimettere i Leggi- " tori alle medesime, e così scansare a chi scrive, " ed a chi legge la noja delle inutili ripetizioni ". Dunque usando ancor io di questo diritto mi contenterò di fare certe riflessioni generali sugli otto fatti, che resterebbero ad esaminarsi, le quali anche sole possono servire di buona risposta a tutti questi fatti. Inoltre farò ancora qualche riflessione particolare sopra alcuni di questi fatti, che gioverà ancor essa al mio intento.

155. Si rileggano le condizioni richieste dal Bossuet ad effetto che un insegnamento del Papa possa chiamarsi *decisione solenne ex Cathedra*, condizioni da noi esposte, e dichiarate di sopra nel *num.* 114. Applicandosi queste condizioni ai fatti portati dal

N.A.

N. A., si capisce subito, che in quasi tutti quei fatti non si tratta di *vere decisioni dogmatiche ex Cathedra*. Il fatto di Papa Vittore coi Quartadecimani appartiene direttamente, e propriamente alla disciplina. Il N. A. medesimo ne conviene dicendo a *pag.* 141., che S. Ireneo a nome delle Chiese di Francia rimostrò fortemente al Papa, che egli ,, non doveva per ciò separare dalla sua comunione quelle Chiese, che osservavano una disciplina ,, ricevuta dai loro Padri ,,. Osserva il Fleury (*), che il Concilio Niceno decise la quistione del giorno da celebrarsi la Pasqua con termini dinotanti comando, come si suole fare in punti di disciplina: laddove la quistione contro gli Ariani fu decisa con termini dinotanti la fede della Chiesa, come si fa nelle cose di dogma. Questa riflessione è presa da S. Atanasio (**). Finalmente il Signor Tamburini dice a *pag.* 143. " Abbjamo poi riferito questo esempio (dei Quartadecimani) nel ,, numero delle contese dottrinali, perchè quantunque sembri non aver per oggetto che un ,, punto di disciplina, esso è però stato riguardato ,, dagli Antichi come appartenente al domma ,,. Ma in realtà il punto è di disciplina direttamente parlando: peraltro può tirarsi al domma indirettamente, come succede anche in altri punti di mera disciplina in se stessi, ex. gr. nel comunicarsi i Laici sotto una sola, o sotto ambedue le specie ec. Questi chiamansi *punti di disciplina connessi col domma*. Si può vedere sul fatto di Papa Vittore l' Anti-Febbronio *Tom. III. pag.* 345., e la Dissertazione *de jure Liturgico* nel tom. primo della *Biblioteca Rituale* di Francescantonio Zaccaria.

R 156.

(*) *Ist. lib. XI. n.* 14.
(**) *Lib. de Synod.*

156. La resistenza fatta dai Vescovi Africani a Papa Zosimo per conto di Celestio riguarda un errore del Papa in un fatto meramente personale. I passi di S. Agostino (*) citati dal Signor Tamburini a piè della *pag.* 175., e della *pag.* 177. bastano anche soli a decidere questo punto. Nel primo passo si dice, avere il Papa deciso, che il Libro di Celestio, (nel quale si contenevano gli errori Pelagiani), era cattolico, poichè Celestio avea protestato di aderire alla decisione di Papa Innocenzo fatta contro gli errori Pelagiani. Ciò afferma espressamente S. Agostino (**): *At ille* (*Cœlestius*) ,... *Beati Papæ Innocentii Litteris non est ausus obsistere: immo se omnia, quæ Sedes illa damnaret, damnaturum se esse promisit.* La stessa cosa afferma espressamente Mario Mercatore nel suo Commonitorio (*nn.* 4. 5.). E tutto il fatto si rileva ottimamente dalla Lettera del medesimo Papa Zosimo ai Vescovi dell'Africa scritta appunto per la causa di Celestio. Nel secondo passo di S. Agostino si dice, che seppure nella Romana Chiesa fosse stato deciso, *quod absit*, che i dogmi di Pelagio, e di Celestio erano da approvarsi, *ex hoc potius esset prævaricationis nota Romanis Clericis inurenda.* Si vede da questi passi, che il Papa non approvò già gli errori di quegli Eresiarchi; QUOD ABSIT. Si vede, che il Libro di Celestio fu dichiarato cattolico non in se stesso, ma relativamente alla protesta di Celestio di consentire alle decisioni già fatte dal Papa Innocenzo, a quelle decisioni appunto, per le quali S. Agostino medesimo francamente pronunziò, che la causa Pelagiana era finita, come

(*) *Lib. II. cont. duas epist. Pelagian. cap.* 3.

(**) *Lib. II. de grat. Christ. contra Pelagium, & Cœlestium cap.* 7.

come vedremo tra non molto. Si vede finalmente che tutto questo affare passò in Roma privatamente, dirò così, tra il Papa col suo Clero e Celestio, e che la decisione del Papa fu non già una decisione pubblica indirizzata a tutta la Chiesa, ma una decisione privata pronunziata sulle istanze, e sulle proteste di Celestio. I Vescovi Africani ben istruiti dei sentimenti di Celestio sempre perseverante nell'errore fecero capire a Papa Zosimo la falsità delle proteste di quell'eretico, e che non bisognava fidarsi delle parole generali di lui, ma costringerlo a condannare, e a ritrattare determinatamente *quæ in suo libello prava posuerat*. Ecco quella, che dal Signor Tamburini si chiama *resistenza fatta dai Vescovi Africani* ALLA DECISIONE DOMMATICA *di Papa Zosimo*. Una decisione veramente dommatica *ex Cathedra* fu fatta in appresso dal Papa Zosimo, quando colla sua celebre *Trattoria* condannò solennemente gli errori Pelagiani. Che se a taluno facessero specie quelle parole di S. Agostino *ex hoc potius esset prævaricationis nota Romanis Clericis inurenda*, sarà levato ogni scrupolo quando vedremo più sotto (*nel Testo XXIII.*) i sentimenti di S. Agostino favorevolissimi alla infallibilità del Papa. Intanto S. Agostino afferma espressamente (*), che Pelagio con tutti i suoi artifizj, e sforzi non potè ingannare la Chiesa Romana: *Romanam vero Ecclesiam, ubi eum (Pelagium) esse notissimum scitis, fallere usquequaque non potuit, quamvis & hoc fuerit utrumque conatus: sed, ut dixi, minime valuit*. Non ci fu dunque nel Papa inganno, diciam così, pubblico, che fusse seguito da pubblica, e solenne decisione.

(*) *Lib. II. de grat. Christi contra Pelag. & Cælest. cap. 8.*

157. La proposizione *Unus de Trinitate passus est* fu condannata da Felice III. " come una pro-
„ posizione, che ingerisce l'idea di molti Dei, e
„ passibile supponesse la Divinità „ dice il N. medesimo A. a *pag.* 179. E quelli, che difendevano tal proposizione, in qual senso la difendevano?
„ I Monaci della Scizia davano a questa proposi-
„ zione un senso tutto diverso dagli Eutichiani ...
„ Massenzio intendeva di dire, che Cristo Figliuol
„ di Dio è uno della santa indivisibile Trinità„. Così parla il N. A. a *pagg.* 179., *e* 181. Una proposizione dunque, che per l'ambiguità di due sensi, uno buono, ed uno cattivo, dei quali era suscettibile, ora fu approvata, ora fu condannata, non prova niente contro l'infallibilità delle decisioni dei Papi: un Papa la condannò nel senso cattivo; un altro Papa l'approvò nel senso buono. Molto meno prova la resistenza dei Monaci della Scizia, e di altri. Bisognerebbe dimostrare, che quella proposizione sia stata sostenuta in quel senso appunto, nel quale fu dai Papi condannata. Or questo è falsissimo. E giacchè il Signor Tamburini fra gli altri resistenti al Papa in questa occasione cita Ferrando Diacono nella Lettera a Severo Scolastico di Costantinopoli, egli senza dubbio avrà veduto la bella, e chiara testimonianza, che quel Diacono rende alla infallibilità del Papa appunto in quella medesima Lettera. Gliene rimetto il passo sotto gli occhi. *Interroga igitur* (appunto sulla questione *Unus de Trinitate &c.*, SI QUID VERITATIS CUPIS AUDIRE, *principaliter Sedis Apostolicæ Antistitem*, CUJUS SANA DOCTRINA CONSTAT JUDICIO VERITATIS, *& fulcitur munimine auctoritatis.* Quando il Signor Tamburini avrà dei dubbj sulle questioni agitate tra gli Appellanti e i loro Avversarj, prenda il bel consiglio del Diaco-

no

no Ferrando, e invece di andar a consultare gli Scrittori di un certo partito, che certamente lo trarranno in errore, *interroget principaliter Sedis Apostolicæ Antistitem*. Clemente XI. colla sua Bolla *Unigenitus* gli darà delle ottime risposte.

158. Circa la resistenza fatta alle decisioni dei Concilj generali V., e Niceno II., benchè approvati dal Papa, si sa, che la cagione di queste resistenze furono gli equivoci, e le false notizie sparse per l'Occidente. Circa il V. Concilio si sapeva in Occidente, che il Papa Vigilio dimorante allora in Costantinopoli era dapprima contrarissimo alla condanna dei tre Capitoli: che per avere da lui il consenso a questa condanna si erano usati artifizj, minacce, e violenze grandissime: finalmente si era fitto in testa di moltissima gente, che nel V. Concilio si fusse fatta una decisione contraria al Concilio Calcedonese. Abbiansi ora in vista le seguenti circostanze. *Prima*: il V. Concilio non fu ecumenico nella sua celebrazione. *Seconda*: era composto quasi tutto di soli Vescovi Orientali. *Terza*: vi erano esempi funesti di altri Orientali Concilj, anche numerosi, degenerati bruttamente in aperti latrocinj, ex. gr. quello di Efeso, emendato poi dal Concilio Calcedonese. *Quarta*: il consenso prestato poi da Papa Vigilio alla decisione di quel Concilio si credeva strappato a forza di violenze. In vista di tutte queste riflessioni si capirà subito, come la resistenza fatta lungamente in Occidente da molti Vescovi a quel Concilio nulla concluda per autorizzare la resistenza alle solenni decisioni del Papa *ex Cathedra*. Se i Vescovi resistenti al V. Concilio approvato da varj Papi non furono trattati come scismatici, rispondo, che ciò fu per quei motivi di carità, e di prudenza, che mossero anche i Padri del Concilio Calcedonese a tenere

la

la medesima condotta coi Vescovi dell' Illirico, e della Palestina renitenti a sottoscrivere alla dogmatica Lettera di S. Leone a Flaviano. Vedasi ciò, che si è detto intorno a questo fatto nel *num.* 119. Seguendo l'esempio di quei Padri, e lo spirito della Chiesa, i Papi Pelagio II., e S. Gregorio M. si diedero tutte le premure per togliere gli equivoci, dissipare le false notizie, schiarire i dubbj, mettere le cose nel giusto aspetto per calmare gli spiriti, e riunire i diffidenti nel sentimento comune, come in fatti riuscì finalmente. Rispondo ancora non essere generalmente vero, che i Vescovi renitenti non fussero trattati da scismatici, massimamente dopo dati gli schiarimenti opportuni. Vedansi a questo proposito varie Lettere di S. Gregorio M. Finalmente in questa materia del Concilio V. io potrei valermi contro il Signor Tamburini delle sue medesime dottrine. Egli dice a *pagg.* 90., *e* 91. che " secondo l'osservazione di Pelagio „ I., e di S. Gregorio, nella disputa de' tre Ca- „ pitoli non si trattava propriamente della fede, „ ma del giudizio, che si dovea fare degli Scritti „ di Teodoro di Mopsuestia, e di Teodoreto, e „ della Lettera di Iba.... Questa è una verità, che „ agli Appellanti in Francia dagli stessi avversarj „ è stata conceduta. Molti Padri dopo Vigilio, „ dice uno di essi (*Memoire contre l' Appel presentè* „ *en* 1717. *pag.* 75.), hanno osservato, che in que- „ sta controversia non si trattava di decidere qual- „ che punto di fede, ma soltanto di giudicare del- „ le persone, e di sopprimere alcuni Scritti „. Se dunque non si trattava di punti di fede, perchè mai il Signor Tamburini riporta questo fatto a proposito *degli atti di resistenza*, *e di opposizione riguardo alle* DECISIONI DOMMATICHE *emanate dai Sommi Pontefici?* La costanza di lui nel provare

la

la sua dottrina con fatti, che non sono a proposito, gli fa poco onore: questo è un indizio di troppo gran povertà. Ma la verità è che ivi si trattava di un punto appartenente veramente alla fede in quel senso, che faremo vedere più sotto nel Testo XXIV.

159. Quanto alla resistenza fatta al Concilio Niceno II., i Vescovi Gallicani non discordavano già dal Papa sul punto dogmatico del culto delle S. Immagini, ma sul punto meramente disciplinare. Accordavano quei Vescovi, che il culto delle S. Immagini era lecito, e buono in se stesso, e condannavano gl' Iconoclasti: tuttavia non credevano bene di autorizzar fra loro il culto delle medesime per timore che degenerasse in abusi, e superstizioni. Veggasi questo punto provato da Pier Ballerini *de vi ac ratione Primatus cap. XIII. §. XVII. n. 93.* Aggiungasi, che nel Concilio di Francfort fu letta una copia degli Atti del Concilio Niceno II., nella quale per ignoranza, o per malizia del Traduttore dicevasi, che alle S. Immagini dovevasi prestare quel culto, che si presta a Dio. Inorridirono i Padri di quel Concilio a questa empietà, e condannarono subito una tal decisione. Il Concilio di Francfort dice: *Allata est in medium quæstio de nova Græcorum Synodo de* ADORANDIS *Imaginibus* ..... ADORATIONEM, ET SERVITUTEM *renuentes &c.* (*). Il Concilio di Parigi dell' anno 824.: *Indiscrete noscitur fecisse (Hadrianus Papa) in eo quod superstitiose eas (Imagines) ADORARE jussit, ... cum eas erigere licitum*, ADORARE *nefas sit* (**). Chi vuol vedere tutte le difficoltà mosse dai Vescovi, o popoli Gallicani contro il Concilio Niceno

(*) *Can. II. ap. Mansi tom. XIII. Concil. col. 909.*
(**) *Mansi tom. XIV. col. 421.*

ceno II., e le risposte date a queste difficoltà, legga la lunghissima Lettera di Adriano I. al Re Carlo (*), dove si troverà nell'ultimo Capitolo, che Carlo Magno supponeva essersi definito nel Concilio Niceno II., che le S. Immagini debbono adorarsi; definizione, che il Papa mostra essere falsa, e fallsamente supposta dal Re, e dai Gallicani.

160. Checchè sia dei fatti, e dei sentimenti di S. Gregorio VII., bastar deve per tutta risposta nel caso nostro il sapere, che il S. Pontefice mai non fece decisione alcuna *ex Cathedra* su queste materie. Lo attesta il Fleury Autore certamente non sospetto (**). Neppur fu decisione *ex Cathedra* quella di Benedetto II. sulle espressioni di S. Giuliano di Toledo. Questo Papa ammonì i Vescovi di Spagna per sue Lettere private, ed anche a voce per persona spedita apposta, a correggere, o a dichiarare il senso di certe espressioni ambigue, e le quali potevano porgere occasione di errori. Fra queste espressioni vi era quella di ammettere tre sostanze in Gesù Cristo: donde poteva inferirsi l' errore di ammettere in Gesù Cristo tre volontà. I Padri del Concilio Toletano XV. dichiararono il senso cattolico di quelle espressioni, e con ciò ebbe fine quella questione. Vedasi il Mansi *Tom. XI. Concil. col.* 1084., e il Concilio Toletano XV. *apud eund. tom. XII. col.* 7., *e seg.*

161. Al fatto del Prete Ausilio rispondo, che Stefano VI., il quale diede alla Chiesa l'orribile spettacolo contro il cadavere di Formoso, e Sergio III., che approvò questo fatto, del quale probabilmente era stato consigliatore a Stefano, da Luitpran-

(*) *Apud Mansi Tom. XIII. Concil. col.* 759., *e segg.*

(**) *Ist. lib. LXIII. n.* 11.

prando, e da altri non furono tenuti per Papi legittimi: nè il Baronio stesso avrebbe molto ripugnato alla illegittimità di Stefano, se non lo avesse, com'egli dice, trovato *a majoribus* posto tra' Papi. Inoltre Teodoro II., e Giovanni IX. successori di Stefano cassarono ciò, che aveva Stefano tentato contro le ordinazioni di Formoso. Finalmente non si trattava in quella occasione di alcuna dichiarazione di Stefano, con cui avesse deciso che gli ordinati da un Vescovo degradato si dovessero riordinare; ma solo di un comando dato dal Papa, che di fatto si riordinassero gli ordinati da Formoso, e comando dato non già per ignoranza, o per eresia nel dottrinale, ma per odio contro il defunto Formoso, come osserva il Card. Bellarmino (*): onde lo stesso Natale Alessandro confessò, *hac in causa errorem conversationis fuisse, non prædicationis*. Un fatto dunque succeduto in tali tempi, e coll'aperta contradizione di due certamente legittimi Papi, non è un fatto molto opportuno per provare l'intento del Signor Tamburini: anzi nella causa del Prete Ausilio non trattandosi di decisioni Papali in materia di fede, questo è un fatto (ho rossore di doverlo dire tante volte) recato quì fuori di proposito. Ausilio nei Libri citati dal Signor Tamburini difendeva, è vero, una buona causa; ma nel difenderla egli vi frammischiò degli errori, come può vedersi presso il Du Mesnil (**): onde ancora per questo capo non va molto valutata la di lui autorità. Se poi il Signor Tamburini avesse fatto riflessione, che cotesto suo Prete in difesa di Formoso si è servito della Isidoria-
na

(*) *De Rom. Pont. lib. IV. cap. 12.*

(*) *Doctr. & Discipl. Eccl. Tom. III. lib. XIII. num. 10.*

na Decretale di Papa Antero; questo solo lo avrebbe presso di lui screditato senza riparo. Un Autore, che si appoggia sulle false Decretali, deve essere un mostro pel Signor Tamburini. Finalmente se del Prete Ausilio *non si sa che sia stato ripreso per la sua disubbidienza da alcun cattolico*, come il N. A. dice a *pag. 60.*, forse l'unica cagione di questa nostra ignoranza è la mancanza di monumenti in secoli tali, quali furono il IX., e il X., nei quali viveva il Prete Ausilio.

162. Questa cosa mi fa sovvenire di una riflessione generale applicabile a tutti i fatti finora esaminati. Per dedurre conseguenze ben sicure da qualche fatto, bisogna saperne con certezza tutte le più minute circostanze dei tempi, dei luoghi, delle persone, dei modi ec. Molte volte una circostanza anche minuta, e che può parere trascurabile per la sua picciolezza, serve a mettere un fatto nel suo vero aspetto, e a farne rilevare il giusto valore. Le Storie, e i monumenti dei tempi antichi ci presentano i fatti all'ingrosso, per dire così: si tacevano i dettagli minuti, o perchè non si sapevano dagli Scrittori, o perchè si supponevano già noti a tutti. Ora è regola ammessa da tutti i buoni Filosofi, che non si deve mai abbandonare una verità ben provata con argomenti certi, per qualche difficoltà, che ci si proponga in contrario, di un qualche fenomeno, o fatto, che non si sappia bene spiegare, e conciliare con quella verità. Il non potersi bene spiegare il fenomeno, o il fatto nascerà da mancanza di alcune idee, che non abbiamo noi, e forse altri avranno, o avremo anche noi nel futuro: oppure nascerà da mancanza di più minute notizie, che schiarirebbero meglio quel fatto, e farebbero vedere la concordanza di esso con quella verità, colla quale pare che stia in op-

opposizione. Il Bayle insiste assai su questa regola, e la dà per regola sicurissima, ed anche necessaria a seguirsi. Basta, dice egli, che la verità sia veramente provata bene, e giunga al punto della certezza; e che le difficoltà, le quali non sappiamo sciogliere, non importino intrinseca ripugnanza con quella verità: allora non si deve mai abbandonare una tale verità per queste difficoltà. La dottrina della infallibilità del Papa è una dottrina provata dalla parola di Dio scritta, e tradita, e provata con tanta certezza, con quanta può mai provarsi una dottrina, sopra la quale non sia intervenuta ancora la decisione espressa della Chiesa. Le prove sono state messe sotto l'occhio, e la mente dei nostri Lettori in questa Operetta: altre molte da noi non portate si possono trovare facilmente nei Libri di molti valenti Teologi: a tutte poi i Lettori sapranno dare quella forza, e quella estensione, che la mia insufficienza non ha saputo rilevare. Questa dunque è una verità bene, e concludentemente provata. Dunque ancorchè rimanesse qualche difficoltà non totalmente schiarita, e sciolta nei fatti della resistenza di S. Cipriano al Papa S. Stefano, dei Vescovi d'Occidente al Concilio V., dei Vescovi Gallicani al Concilio Niceno II. ec., queste difficoltà non devono arrestarci dall'ammettere come teologicamente certa la dottrina della infallibilità del Papa.

163. Per seconda generale riflessione si avverta, che non basta recare in mezzo *atti di resistenza, o di opposizione riguardo alle decisioni dommatiche emanate dai sommi Pontefici*: bisogna inoltre provare, e provare concludentemente, che questi atti di resistenza furono legittimi, giusti, e approvati dalla Chiesa. Se questo non si prova, si ha sempre il diritto di condannare tali atti, e di esclu-

escludere le conseguenze, che da tali atti vorrebbero dedursi in pregiudizio di quelle verità, che si trovano stabilite con argomenti certissimi. Per provare la legittimità degli atti di resistenza fatta alle dommatiche decisioni dei Papi si suole comunemente ricorrere a questa ragione, che i resistenti non furono separati dalla Chiesa, ne trattati come eretici, o scismatici. Ma in primo luogo questa ragione non sempre è vera in fatto. Basta por mente alle espressioni usate nella celebre Formola di Ormisda, espressioni abbracciate, e approvate da un Concilio ecumenico (*sup. num.* 56.), dove quelli, che *non consentiunt in omnibus Sedi Apostolicæ* si considerano, e si pronunziano come *sequestrati a communione Ecclesiæ catholicæ*, e si promette di trattarli come tali: *promittentes eorum nomina inter sacra non recitanda esse mysteria.* Il Pontefice S. Gregorio dice di alcuni, che *quamvis lapides esse cernuntur, tamen extra ædificium jacent.* (*) In secondo luogo quella ragione è assai equivoca, e per conseguenza non prova nulla per l'intento di chi la porta. I Pastori della Chiesa animati dallo spirito di mansuetudine, di carità, e di prudenza, che è lo spirito proprio di Gesù Cristo, (*Vedi sopra il num.* 119.), si astengono assaissime volte contro gli erranti, e i disubbidienti di usare di quei mezzi di coattiva potestà, che Gesù Cristo ha posti loro in mano. La prudenza, che prende regola dalle circostanze dei tempi, dei Luoghi, delle persone ec., riflette ai gravissimi disturbi, e agli scandali, che possono prodursi dai colpi di autorità; e lascia molte volte correre un male per evitarne uno maggiore. La carità suggerisce ordinariamente di usare i mezzi della istru-

zio-

(*) *Lib. I. Epist. XXIV. ad Joan. Constantinop.*

zione, e sempre fomenta la speranza del ravvedimento degli erranti. Finalmente la sperienza stessa gran madre di prudenza ha fatto conoscere, che quando un membro infetto è stato per sentenza espressa, e nominatamente reciso dal Corpo della Chiesa, troppo difficile si rende il costui ravvedimento. Un figlio imperversa contro quella madre, che lo ha trattato coll'estremo rigore. L'uomo seguendo i moti della superbia profondamente radicata in lui dal peccato originale, si attacca a qualunque mezzo, anche pessimo, per difendersi presso il Pubblico, e si ostina a sostenere qualunque errore, appunto per far vedere al Mondo di non aver meritato quel castigo, che lo disonora nel concetto degli uomini. Per queste ragioni appunto di prudenza, e di carità S. Ireneo a nome anche della Chiesa di Francia dissuase il Papa Vittore dal pensiero di scomunicare i Vescovi dell'Asia per il punto della celebrazione della Pasqua, come riferisce il N. A. a *pag.* 141. E non è già che Vittore non potesse legittimamente lanciare la scomunica contro quei Vescovi: ma non era opportuno il lanciarla in quelle circostanze contro un numero considerabile di Pastori, e di popoli. Ciò afferma espressamente il Signor Tamburini medesimo nella sua Opera *Vera idea della S. Sede a pag.* 158., dove dice, che la scomunica minacciata da Papa Vittore ai Vescovi Asiatici " non fu approvata dalla Chiesa „ non per mancanza di diritto nel Papa, ma perchè si giudicò inopportuna, trattandosi di un „ punto di disciplina, come disse a Vittore S. Ireneo „. Così il Papa Zosimo fece con Celestio: *Sed multum misericors memoratæ Sedis Antistes, ubi eum (Cœlestium) vidit ferri tanta præsumptione præcipitem tanquam furentem, donec, si posset fieri, resipisceret, maluit eum sensim suis interro-*

ga-

gationibus, & illius responsionibus colligare, quam districtam ferendo sententiam in illud abruptum, quo jam propendere videbatur, impellere (*). Per le stesse ragioni di prudenza, e di carità i Padri del Concilio Calcedonese invece degli anatemi usarono la strada degli schiarimenti, e della istruzione coi Vescovi renitenti ad ammettere la Lettera di S. Leone, come abbiamo detto di sopra (*num.* 119.). Così pure operarono i Papi coi Vescovi dissenzienti ai Concilj V., e Niceno II. ec. Non si può dunque, nè si deve in conto alcuno dalla pazienza, condiscendenza, e carità della Chiesa trarre argomento a difesa degli erranti, e degli errori. Con questo principio si possono formare delle giuste idee sulla Causa degli Appellanti, che godono i vincoli della comunione almeno esteriore. Si insiste sul fatto della resistenza di S. Cipriano, e si dice, che il Santo Martire non solamente viene scusato, ma viene anche difeso da S. Agostino in più luoghi delle sue Opere contro i Donatisti. Su questa difesa insiste il N. A. a *pag.* 145. *e segg.* Ma si rifletta, che S. Stefano per appoggio della sua decisione, o, per dir più vero, del suo comandamento, portava la pratica della Chiesa: *nihil innovetur, nisi quod traditum est*. S. Cipriano cogli altri Vescovi ribattezzanti negavano il fatto di questa pratica universale: la quistione dunque dipendeva da un fatto controverso. Vedi ciò, che è stato detto di sopra (*num.* 102. *segg.*). S. Agostino (**) afferma, che S. Cipriano avrebbe senza dubbio ceduto alla pratica, e autorità della Chiesa, se questa autorità fusse stata messa ben in chiaro, e ben provata al suo tem-

(*) *S. August. lib. II. de grat. Christi contr. Pelag. & Cœlest. cap.* 6.
(**) *Lib. II. de Baptismo cap.* 4.

tempo. Il passo di S. Agostino viene riportato dal N. A. a piè della *pag.* 148. E a piè della *pag.* 151. egli stesso riporta un altro passo di S. Agostino (*), dove si dice, che *Defensiones autem ipsius consuetudinis non tales afferrent* (quelli che sentivano contro S. Cipriano), *quibus illa talis anima moveretur. Noluit vir gravissimus rationes suas, etsi non veras, (quod eum latebat), sed tamen non victas veraci quidem, sed tamen* NON ASSERTÆ *consuetudini cedere.* Dunque la pratica universale della Chiesa non era ben chiara, e provata a' tempi di S. Cipriano: dall'altra parte le ragioni, che adduceva S. Cipriano per la sua sentenza, erano così forti, che S. Agostino medesimo protesta, che avrebbe adottato la sentenza di S. Cipriano, se non ci fusse stata in contrario la pratica universale della Chiesa attestata da un Concilio plenario (**). La difesa dunque, che S. Agostino fa di S. Cipriano, non può servire per difendere come legittimi gli atti di resistenza alle *decisioni dommatiche* dei Papi. E' una noja il dover sempre richiamare alla mente del Signor Tamburini lo scopo della nostra controversia.

164. Un'ultima riflessione mi resta a fare, che quadra appunto alle resistenze fatte alle decisioni dommatiche, ed anche ai decreti di disciplina, ma disciplina connessa col dogma. In tutti i casi apportati dal Signor Tamburini, nei quali vi è stata resistenza a tali decisioni, o decreti, si trova, che i sommi Pontefici sempre hanno avuto la verità dalla parte loro, e i resistenti hanno avuto il torto. Prego il mio Avversario a riflettere con molta attenzione su questa cosa. Sì, ebbero torto i

Quar-

(*) *Lib. I. de Bapt. cap.* 8.

(**) *Lib. II., & iterum lib. III. de Bapt. cap.* 4.

Quartadecimani nell' opporsi a Papa Vittore: ebbero torto S. Cipriano, e i Ribattezzanti nell' opporsi al Papa S. Stefano: ebbero torto i Vescovi d' Occidente nell' opporsi il Concilio V., e ai Papi, che sostenevano questo Concilio: ebbero torto finalmente i Vescovi Gallicani nell' opporsi ai Papi, che confermarono il Concilio Niceno II. Eppure chiunque legge le espressioni di tutti questi opponenti, che avevano torto, ed erano nell' errore, resterà stupefatto al sentire il tono decisivo, col quale parlavano. Pare proprio che difendessero una verità evidente, e indubitabile. Questo tono, che spaccia le cose come certissime, suole imporre ai Lettori poco istruiti, o disattenti, i quali comunemente lo prendono per un indizio della buona causa, che si difende: ma ella è cosa di costume, e di tempo antichissimo, che l' errore assuma un tal linguaggio, e si parli con maggiore franchezza allor quando appunto si ha per le mani una cattiva causa, e spallata. Non sarà fuori di proposito il fermarci per un momento a considerare le forti espressioni degli erranti, per vedere l' accecamento, nel quale può gettare anche gli uomini grandi un pregiudizio, e l' impegno di sostenerlo. Questa cosa ci servirà poi a suo luogo contro gli Appellanti, i quali veramente sono insigni nel parlar franco, e decisivo. Mi fo una legge di non uscire dal Libro del Sig. Tamburini nel prendere i fatti a questo proposito.

165. A *pag.* 141. si trova, che Policrate Vescovo di Efeso spaccia francamente la sua erronea pratica circa la celebrazione della Pasqua quasi che fusse comandata da Dio: *Oportet obedire Deo magis quam hominibus.* A *pag.* 143. si trova, che i Vescovi Quartadecimani dicono di seguire colla loro pratica il Vangelo, e la regola della fede: *Juxta*

ta

ta *Evangelium ... regulam fidei constanter sequentes*. A *pag*. 145. S. Cipriano chiama l'erronea pratica di ribattezzare *religiosam*, *& legitimam*, *& salutarem fidei*, *& Ecclesiæ catholicæ congruentem*. A *pag*. 162. Firmiliano Vescovo di Cesarea taccia francamente di errore, e di cecità la vera pratica cattolica di non ribattezzare: *qualis vero error sit*, *& quanta sit cæcitas ejus &c.* Taccia il Papa S. Stefano di manifesta stoltezza: *Atque ego in hac parte juste indignor ad hanc tam apertam*, *& manifestam Stephani stultitiam &c.* A *pag*. 333. si dice di Giuliano Pelagiano, che "soleva dire, che per un " error popolare la Chiesa aveva perduta la ragione, " e che invece regnava in essa la follia ". A *pag*. 189. si riporta un lungo passo di una Lettera di S. Colombano di Scozia scritta a Papa Bonifazio sopra la causa dei tre Capitoli. Non possono leggersi senza ribrezzo le seguenti espressioni. *Doles de infamia Cathedræ Petri .... Vigilius*, *quem caput scandali istius multi inclamant ... Dolendum enim*, *ac deflendum*, *si in Sede Apostolica fides catholica non tenetur .... Jam vestra culpa*, *si vos deviatis de vestra fiducia*, *& primam fidem irritam fecistis. Merito vestri juniores vobis resistunt*, *& merito vobiscum non communicant ... Vestri erunt judices*, *..... licet juniores vestri sint.* Ecco dove trasporta un zelo, che non è *secundum scientiam*. A *pag*. 192. e *segg*. si riportano varj passi tratti dai Libri Carolini contro la decisione del Concilio Niceno II., nei quali si leggono espressioni sommamente riprensibili: ex. gr. *omnes novitates eorum*, *& stultiloquas adinventiones abjicimus. Non solum non suscipimus*, *sed tanquam purgamenta despicimus. Sicut etiam quæ propter adorandarum Imaginum impudentissimam traditionem in Bythiniæ partibus gesta est*, *Synodum ... Hoc quoque non*

S omni-

omnibus eorum deliramentis minus est &c. Si rifletta sempre, che tutti quelli, i quali parlavano così, avevano il torto, e seguivano il partito dell' errore. Pare appunto che sia proprietà dell' errore il trasportare i suoi seguaci ad espressioni oltraggiose contro la verità. Ne vedremo in appresso degli insigni, e insignemente lacrimevoli esempj in bocca degli Appellanti. Finisco questa Osservazione col citarne un altro esempio tratto da un Libro del Signor Tamburini, cioè dall' *Analisi delle Prescrizioni di Tertulliano.* Quivi al §. CCXII. parla di Tertulliano già divenuto Montanista, e dice: „ Lo sentiamo a dichiararsi, che la cognizione, e „ la difesa del suo Paracleto lo aveva separato dai „ Cattolici, e che aveva rinunziato alla società del „ più gran numero per amare la verità con un „ piccol numero di persone „. Oh Dio! Come mai al Signor Tamburini, quando scrisse tali cose, non cadde la penna di mano per non ripigliarla mai più in difesa degli Appellanti? Dovette pure allora balenargli alla mente la giustissima applicazione, che di quelle parole di Tertulliano può farsi agli Appellanti. Questi dicono apertamente di avere rinunziato alla dottrina del più gran numero per amare la verità con un piccolo numero di persone. Il Signor Tamburini versato nella lettura dei Libri degli Appellanti può farmi qui buona testimonianza, essere verissimo che gli Appellanti si gloriano coll' errante Tertulliano di seguire la dottrina del piccol numero per seguire la verità: e posto ciò, come mai il Signor Tamburini ha avuto il coraggio di difenderli?

TE-

TESTO XVII.

Cap. III. art. IV. pag. 213.

„ Esempj di Vescovi ortodossi, che si sono op-
„ posti ai Decreti Pontificj in materia di discipli-
„ na, o che hanno approvato che si aspettasse la
„ decisione di un Concilio generale per terminare
„ le differenze tra i Papi e le Chiese particolari „.

OSSERVAZIONI.

166. Il soprascritto è il titolo dell' articolo IV. I varj fatti riportati dal N. A. in questo articolo avrebbero bisogno di molte osservazioni per metterli in quel giusto aspetto, nel quale non sempre gli ha messi il Signor Tamburini. Ma siccome questi fatti appartengono alla disciplina, e l' intendimento di questa mia Operetta è principalmente di impugnare le appellazioni dalle decisioni dogmatiche dei Sommi Pontefici al Concilio, così io mi asterrò di entrare nel dettaglio di questi fatti. Chi volesse vederli messi in tutta la sua luce, e autenticati coi monumenti originali, potrà consultare l' *Antifebbronio* di Francesco Antonio Zaccaria dell' edizion di Cesena 1770, nei tomi III. e IV. *per totum*. La sola riflessione, che abbiamo fatta di sopra (*num.* 163.), basta per escludere tutte quelle conseguenze, che il N. A. pretende di tirare da questi fatti per autorizzare come legittima, e canonica la resistenza ai Decreti Pontificj in materia di disciplina, ed anche l'appellazione da questi decreti al Concilio generale. Il Sig. Tamburini riporta fatti: ma chi condannasse questi fatti come opposti alle regole di quella ubbidienza, e sommis-

sione, che è dovuta al Capo della Chiesa, Capo certamente costituito da Gesù Cristo con vera potestà di coattiva Giurisdizione; come potrebbe il Sig. Tamburini convincerlo di errore? Inoltre è da considerarsi, che alle volte i Decreti Pontificj in materia di disciplina saviissimamente fatti, e utilissimi al bene della Chiesa, soffrono per parte dei Vescovi opposizione per motivi molto giusti, e approvati dai medesimi sommi Pontefici. Le circostanze dei tempi, dei luoghi, delle persone, del genio, e costumanze diverse dei popoli fanno sì, che una Legge opportuna al bene di molte Provincie, e Regni non sia opportuna per tutte le Provincie, e per tutti i Regni. In questo caso i Vescovi sospendono la promulgazione, e l'esecuzione delle Leggi Pontificie sulla certa fiducia del consenso del Papa, se ne sia richiesto, il quale avendo ricevuta da Dio la suprema potestà spirituale *in ædificationem*, *non in destructionem* (*II.Cor. X. v.8.*), non ne vorrà usare mai se non per lo vantaggio dei Cristiani in generale, e in particolare. Dove dunque per la combinazione delle circostanze i Decreti Pontificj non siano per apportare il desiderato vantaggio, se i Vescovi non danno corso a tali decreti, ciò fanno intanto non contro, ma conformemente alla volontà del Papa, della quale non dubitano, quando la pubblicazione del Pontificio decreto portasse un imminente grave pericolo, finchè abbiano un più certo riscontro della mente del sommo Pontefice per ricorso a lui fatto senza studiate dilazioni. I Papi si sono più volte nelle Decretali, e in altre Bolle dichiarati su questo punto. Dunque anche per questo titolo i fatti di opposizione ai Decreti Pontificj in materia di disciplina non sempre provano l'intento del Signor Tamburini.

167. Facciamo ora una riflessione importante. Quando si tratta di Principi secolari, tutti gli Autori concordemente inculcano, (e ne hanno tutta la ragione), come una massima fondamentale, e senza la quale è impossibile che sussista il governo civile, inculcano, dico, che bisogna ubbidire agli ordini del legittimo Superiore anche in caso di incertezza, e di dubbj. La sola evidenza di ordini chiaramente contrarj alla legge di Dio, dispensa i Sudditi dal dovere dell'ubbidienza. Questa dottrina è verissima, ed è insegnata da tutti gli Autori. Io non istarò quì a citare gli Scrittori politici Wolfio *del Diritto delle genti lib. I. cap. IV.* §. 53.: Domat *del Diritto pubblico lib. I. tit. I. sez. I. art. 6.*: Monsù de Real *Scienza del governo tom. IV. cap. II. sez. I. num. 6.*, il quale anche cita Tacito: Puffendorff *de jure naturæ, & gentium lib. VII. cap. VIII.* §. 3. *ec.* Citerò soltanto il Bossuet *Politica lib. IV. art. I. prop. 2.*, dove così parla: " Quando il Principe giudica, non si dee „ fare altro giudizio. Questo è quello, che faceva dire all'Ecclesiastico (*VIII. v. 17.*): *Non judices contra judicem, quoniam secundum quod justum est judicat*: a più forte ragione contro il giudice sovrano, che è il Rè. E la ragione, che l'Ecclesiastico ne apporta, è questa, perchè il giudice sovrano giudica secondo la giustizia. Non è già vero, che egli giudichi sempre secondo la giustizia: ma si presume sempre che egli giudichi secondo la giustizia; e niun particolare ha diritto di riformare il di lui giudizio. Bisogna dunque ubbidire al Principe come alla giustizia medesima, senza di che non vi ha più ordine, nè fine negli affari „. Così il Bossuet. Questa importante massima, e universale è stabilita non solo dai Politici, ma ancora dai Teologi. Il lume

me stesso della natura detta chiaramente, che questa massima è necessariissima ad ogni buon governo. Il Signor Tamburini medesimo ne conviene senza il minimo contrasto, come si vedrà più sotto nel *Testo XIX*..

168. Veniamo ora a noi. Il Papa ha certamente autorità sopra tutte le Chiese, almeno prese divisamente, e fuori di Concilio, (per accomodarmi ora alle opinioni anche le meno favorevoli alla autorità Pontificia), e sopra tutte le persone particolari in tutto quello, che appartiene alla religione di Gesù Cristo. Questa è una conseguenza necessaria del Primato del Papa, e non negata da alcun Cattolico. Dunque quando si tratta di ordini del Papa in materia di religione dovrebbe valere la massima suddetta della ubbidienza al modo stesso che vale quando si tratta di ordini di Principi secolari. Io quì non vedo la minima differenza immaginabile. Se non può senza quella massima sussistere il governo civile, neppur può sussistere il governo Ecclesiastico. Tuttavia quando si tratta del Papa, io vedo una folla di Scrittori, (appunto gli Appellanti sono i Capipopoli in questo,) i quali senza alcun ribrezzo si fanno lecito e coll' esempio, e con Libri pubblici di autorizzare la resistenza, e la più contumace disubbidienza non solamente delle Chiese in generale, ma ancora delle Chiese particolari, e perfino anco delle particolari persone. Che dobbiamo noi dire di tali Scrittori? E' egli l' amore della verità, lo zelo della sana dottrina, la premura per l'osservanza della disciplina, insomma è egli lo spirito di Gesù Cristo, che li muove a scrivere per il Pubblico così, oppure lo spirito di . . . ?

169. Massimamente poi quando le decisioni, e gli ordini del Capo della Chiesa sono accompagnati

ti dal consenso della massima parte dei Vescovi dispersi: allora io inorridisco al considerare le funeste conseguenze, i pericoli, e lo scandalo della resistenza di pochi coll' appellare da tali decisioni, e ordini al Concilio. Nel caso degli Appellanti del nostro secolo non trattasi di Concilio attualmente congregato. Anche così l' appello sarebbe sempre illegittimo, e fuori delle regole della Chiesa: ma pure non sarebbe fecondo di tanti inconvenienti. Ma trattandosi di un Concilio futuro, e futuro Dio sa quando, ognuno ben vede, che le massime di resistenza autorizzate quì dal Signor Tamburini sono capaci d' introdurre una anarchia funestissima nella Chiesa. Quella resistenza, che, secondo gli Appellanti, e il loro Difensore, può farsi agli ordini, e decreti del Papa, potrà farsi ancora agli ordini del proprio Vescovo. E perchè nò? Io non vedo buona ragione per ammettere in questo qualche disparità tra il Papa e il Vescovo proprio. Dunque un Vescovo faccia qualche decreto per il regolamento della disciplina nella sua Chiesa, e lo faccia o da se solo, o alla testa del suo Sinodo. Non piace questo Decreto a pochi cervelli bizzarri, e amanti della propria opinione, e libertà: dunque si interponga subito una appellazione al Metropolitano. Se il Metropolitano confermerà il Decreto del Vescovo, il rimedio è facilissimo: si appelli al Primate, o Patriarca. Da questo Tribunale si può appellare al Papa. E se anche il Papa pronunzia sentenza confermativa del Decreto del Vescovo? Oh allora *causa finita est*, dice S. Agostino. Mai nò, risponderà un Appellante: resta ancora un Tribunale superiore al Papa, Tribunal supremo, Tribunale sempre aperto a chiunque ha la voglia di ricorrervi: si appelli al Concilio generale FUTURO. Questo Concilio probabilissi-

lissimamente non pronunzierà sull'appello interposto per anni ben molti, e molti, giacchè non si congregherà. Frattanto l'Appellante si è messo al sicuro di pensare, parlare, scrivere, e operare a modo suo a dispetto del Vescovo, del Metropolitano, del Primate, o Patriarca, e del Papa ancora. L'appellazione al futuro Concilio fissa la Causa *in statu quo*, e mette l'Appellante al coperto da qualunque procedura si volesse fare contro di lui. Si sa, che il Giudice, dal quale si è appellato, non può più mettere le mani in quella Causa senza vizio di attentato, vizio, che tutte Leggi abborrono, e castigano severamente. " Col ricorso al Concilio (dice il Signor " Tamburini a *pag.* 53.) tutto resta sospeso finchè " il Concilio abbia pronunziato, come si mostrerà " in seguito. Così il ricorso produce la sospensio- " ne del giudizio del Papa FINTANTOCHE' non è " confermato dal Concilio, in ciò consistendo la " forma dell'appellazione; e il suo effetto prin- " cipale ". Dunque un Appellante condannato dal suo Vescovo, dal Metropolitano, dal Primate, dal Papa, se la ride di tutti, e con quattro sole paroline APPELLO AL FUTURO CONCILIO rende inefficace la potestà, e disarma il braccio di quei Pastori, *quos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei* (*Act.* XX. *v.* 28.): di quei Pastori, ai quali fu detto da Gesù Cristo: *Quacumque ligaveritis super terram erunt ligata & in Cælo.* (*Matth.* XVIII. *v.* 18.). Bisognerà onninamente che per far tacere, per far ubbidire questo Appellante si muovano dalle loro Sedi i Vescovi, e si allontanino dal loro gregge per adunarsi da tutte le parti del Cristianesimo a general Concilio. E se si riflette, che l'appellazione al Concilio si può interporre, (e si interpone di fatti), anche da quei Decreti dei Vescovi, e del Papa, coi quali

li si proibisce di insegnare certe dottrine, di leggere certi libri ec., si vedrà subito quale larghissima porta si apra nella Chiesa di Dio alle false dottrine, ed agli errori più perniciosi. Chi potrà più arrestare il torrente delle novità, delle stravaganze, delle eresie, che tutto inonda il campo del buon Padre di famiglia, massimamente in questo secolo fecondissimo di sedicenti Filosofi liberi pensatori, e disprezzatori sovrani della Rivelazione? A questo proposito avremo a dire in appresso (*infra num.* 191. *seqq.*) qualche cosa coi Signori Appellanti, per far loro vedere, e per provare colle loro medesime testimonianze, che essi sono in colpa della irreligione troppo ampiamente oimè! dominante in questo secolo. Frattanto dirò al Signor Tamburini, che neppure i Protestanti ammettono l'enorme dottrina, che *col ricorso al Concilio* generale *tutto resti sospeso finchè il Concilio abbia pronunziato*, e che *il ricorso produca la sospensione del giudizio del Papa; in ciò consistendo la forma dell'appellazione, e il suo effetto principale*, onde poi un Appellante possa impunemente seguitare nell'insegnamento pubblico di quelle dottrine, che col giudizio del Papa unito colla pluralità dei Vescovi sono state solennemente proibite, e condannate. Ho rossore di dover obbiettare al Signor Tamburini un Sinodo di Protestanti tenuto a Delpht in Olanda. Questo Sinodo ammette ai Rimostranti il poter appellare al Concilio generale delle Chiese riformate: ma soggiunge espressamente, che frattanto, e fino alla tenuta di questo Concilio generale i Rimostranti sono obbligati a sottomettersi, e ad ubbidire al Sinodo di Delpht (*).

170. Il Signor Tamburini vede ottimamente gli in-

(*) *Bossuet. Istor. delle variaz. lib. XIV. n. 77.*

inconvenienti terribili delle appellazioni al futuro Concilio, e cerca di rimediarvi coll'apporre certe condizioni, senza le quali egli protesta altamente che l'appellazione non è lecita. Ma queste condizioni rimediano poi a questi inconvenienti? Niente affatto. Sarà bene esaminare con qualche accuratezza questa materia, il che faremo nelle Osservazioni seguenti.

TESTO XVIII.

Cap. VI. pagg. 324. 326. 327.

„ Condizioni, le quali rendono un'appellazione
„ dal Papa al futuro Concilio giusta, e legittima...
„ La prima condizione necessaria... è, che abbia
„ per oggetto una causa comune, che non interessi
„ solamente i particolari, ma che riguardi la fede,
„ la disciplina generale, o l'ordine comune, la pa-
„ ce, e la tranquillità della Chiesa... Bisogna
„ che si tratti di una causa comune, come di un
„ dogma di fede, che si pretende attaccato, ò di
„ uno statuto generale di disciplina rovesciato, o si
„ tema, che la pace, e la tranquillità della Chie-
„ sa sieno alterate „.

Ibid. pagg. 329. 330.

„ La seconda condizione dipende spesso dalle cir-
„ costanze dell'affare, che servono a far conoscere
„ l'importanza della causa, per la quale si appel-
„ la, e la necessità di ricorrere a questo ultimo ri-
„ medio, cioè quando non vi resta altro rimedio
„ per pacificare i tumulti eccitati nella Chiesa „.
„ Finalmente la terza condizione si deduce dal
„ carattere di quelli, che appellano: come allor
„ quando l'appellazione si interpone da quelli, che
„ stabiliti sono dallo Spirito Santo giudici, e depo-
„ sitarj della fede, ed incaricati da esso per mante-
„ nere le sante regole della disciplina, per preve-
„ nire gli scismi, per conservare l'unità. Que-
„ ste sono le condizioni richieste affinchè una ap-
„ pellazione dal Papa al Concilio sia legittima, e
„ canonica: le quali siccome ne' casi i più gravi

„ non

„ non rendono le appellazioni impossibili, così non
„ tendono a renderle troppo frequenti, e comuni „.

OSSERVAZIONI.

171. La prima condizione si conosce a primo colpo d'occhio essere illusoria, e inutilissima per prevenire gli inconvenienti terribili delle appellazioni. Giacchè in questa mia Operetta io ho in vista di impugnare principalmente le appellazioni dalla Bolla *Unigenitus*, e si vede benissimo, che anche il Signor Tamburini ha in vista di difendere appunto le appellazioni da questa Bolla, restringiamoci dunque a parlare di quelle sole appellazioni, che si interpongono in materia di dottrina approvata, ò condannata nelle Bolle dei Sommi Pontefici. Questa dottrina siccome appartiene alla Religione rivelata, così è *una causa comune* a tutti i Cristiani: è una causa, *che non interessa solamente i particolari, ma riguarda la fede, la pace, e tranquillità della Chiesa.* Dunque in materia di dottrina, (sempre parliamo di dottrina appartenente alla Religione), l'appellazione sempre sarebbe giusta, e legittima, almeno per quanto appartiene a questa prima condizione. Ora in questa materia appunto le appellazioni sono più pericolose, e più feconde di sconcerti gravissimi. La dottrina principalmente è quel punto, nel quale Gesù Cristo vuole nella sua Chiesa l'unità (*supra n.* 50.): il Primato di S. Pietro, e de' suoi Successori fu istituito da Gesù Cristo massimamente per mantenere nella sua Chiesa l'unità di dottrina (*supra n.* 51.): questo Primato istituito da Gesù Cristo porta, ed esige, che tutti i Cristiani abbiano a conformarsi colla dottrina professata pubblicamente, & *ex officio* dal Primate (*supra n.* 52.), e questa verità viene in-

insegnata da tutta la Tradizione (*supra n.* 53. *ad* 59.). Dunque le appellazioni in materia di dottrina interposte dal Papa al futuro Concilio rompono l'unità della Chiesa nel punto più importante, si oppongono alla istituzione di Gesù Cristo, e sono contrarie a tutta la tradizione. Fissiamo l'occhio in qualche caso particolare. Pelagio ex. gr. crede conformi alla dottrina di Gesù Cristo certe dottrine sulla grazia; comincia a spargerle, e a farsi dei discepoli. I Vescovi condannano queste dottrine come erronee, e proibiscono a Pelagio di tenerle, e d'insegnarle. Pelagio appella al Papa; *qui Petri fidem, & Sedem tenet*, come egli stesso dice nella sua Lettera ad Innocenzo I. Il Papa condanna replicatamente le dottrine di Pelagio. La causa è finita, al dir di S. Agostino. Ma immaginiamoci che Pelagio, secondo le dottrine dei nostri Appellanti, appellasse, come fece infatti, al futuro Concilio generale, e seguitasse intanto liberamente a spargere le sue dottrine, e a farsi dei discepoli ugualmente impegnati a sostenerle, e a spargerle sempre più con discorsi, con Scritti pubblici ec.: immaginiamoci che tutti gli ordini dei Vescovi, e del Papa non obbligassero i Pelagiani nè a tener per erronee, nè a cessar di spargere le loro dottrine: che niuna forza, ed effetto avessero le censure, e la scomunica fulminate contro i Pelagiani, giacchè " col ricorso al Concilio tutto resta sospeso, finchè il Concilio abbia pronunziato, ,, ... in ciò consistendo la forma dell'appellazione, ,, e il suo effetto principale ,, come cogli Appellanti tutti dice il Signor Tamburini a *pag.* 53. In questo caso ogni Cristiano amante della sua Religione dica in buona fede, e secondo quello che sente intimamente nella sua coscienza, che mali orribili inonderanno la Chiesa di Gesù Cristo! Pri-

ma

gione se non per mezzo di un Concilio generale, che forse non si adunerà se non dopo qualche secolo. Così dunque il male è presente: il rimedio poi ne è lontanissimo, e ciò in grazia degli appelli. I Protestanti medesimi hanno sentito, e abborrito l'enormità di queste conseguenze (*supr. nu.* 169.).

172. La seconda condizione proposta dal Signor Tamburini non è meno illusoria della prima, nè meno inutile a prevenire gli inconvenienti delle appellazioni. Quando si tratta di dottrina rivelata, sempre si tratta di una causa dell'ultima importanza. Quando i Vescovi, e il Papa si uniscono a condannare una dottrina, la quale da certuni si crede vera, e appartenente ai dogmi della Religione: quando i Vescovi, e il Papa impiegano tutto il potere loro dato da G. C. per estirpare questa dottrina, e per far tacere i sostenitori di essa, allora per chi non vuol sottomettersi vi sarà sempre *necessità di ricorrere al rimedio della appellazione*: questo allora sarà *il rimedio ultimo*, poichè *non vi resterà altro rimedio per pacificare i tumulti eccitati nella Chiesa*. Dunque o i Vescovi, e il Papa, tradendo il loro ministero, lascino correre liberamente quelle dottrine, che si vogliono spargere, e insegnare pubblicamente nella Chiesa, malgrado che essi se n'abbiano: oppure, se essi si mettono in dovere di arrestare a queste dottrine il corso con Lettere Pastorali, con Bolle, con proibizioni, con ordini, con censure, con iscomuniche ec., soffrano in pace che si appelli da tutti questi provvedimenti al futuro Concilio. La causa è importantissima: l'appellazione è un rimedio necessario, ed unico in tal caso: dunque è giusto, e legittimo. Dall'altra parte la causa *è comune*, *che non interessa solamente i particolari*, *ma che riguarda*

da la fede, la pace, e la tranquillità della Chiesa: dunque ec.

173. La terza condizione proposta dal Signor Tamburini evidentemente restringe ai soli Vescovi il diritto di appellare. Non so se gli Appellanti sapranno buon grado al Sig. Tamburini di una tale restrizione. Certo essi col loro esempio danno a divedere di non accomodarsi a questa terza condizione. Hanno creduto, e si sono fatto lecito di appellare dalla Bolla *Unigenitus* non i Vescovi soli, (che pochissimi sono fra il numero degli Appellanti), ma ancora i semplici Preti, i Cherici, le Monache, i Laici, Uomini, e Donne, anche dell' infima plebe: testimonio le Novelle Ecclesiastiche di Parigi, gli Autori delle quali sono appellanti, ed hanno l'attenzione di informare il Mondo coi loro Fogli periodici degli atti di appello interposti da' Cherici, e da' Laici. Ma si dirà forse, che i Cherici, e i Laici, che appellano, sieguono l'esempio del loro Vescovo. Ma nò: gli appelli si sono interposti in gran numero anche in quelle Diocesi, dove il Vescovo condannava altamente le appellazioni. Parliamo ora dei Vescovi soli. Saper vorrei dal Signor Tamburini, se i Vescovi, almeno divisamente presi, siano soggetti, e tenuti ad ubbidire al Papa? Se sia vero che *necesse sit omnem Ecclesiam convenire cum Ecclesia Romana propter potentiorem principalitatem*, come dice S. Ireneo? Se sia vero, anche per riguardo ai Vescovi, che *Non consentientes in omnibus Sedi Apostolicæ sint sequestrati a communione catholicæ Ecclesiæ, itaut eorum nomina inter sacra non sint recitanda mysteria*, come si dice nella celebre Formola di Papa Ormisda? Se sia vero che a S. Pietro, e ai di lui Successori sia stato imposto da Gesù Cristo il comando, e dato l'offizio di confermare nella fede

gli

gli Apostoli, e i Vescovi loro successori? Se tutto questo è vero, dunque neppure ai Vescovi compete il diritto di appellare dalle decisioni dommatiche dei Papi. E infatti si considerino le conseguenze orribili, che nascono da queste appellazioni dei Vescovi. Il Papa Clemente XI. condanna certe dottrine colla Bolla *Unigenitus*: il Vescovo di Auxerre, di Senez, e qualche altro ne appella al futuro Concilio, e sostiene, che quelle dottrine sono sane, e fanno parte del deposito lasciato da Gesù Cristo alla sua Chiesa. Ecco subito rotta quella unità, che Gesù Cristo ha tanto raccomandata, ed eccola rotta da quelli appunto, *che sono incaricati dallo Spirito Santo per prevenire gli scismi, e per conservare l'unità*, massimamente nella dottrina. Ecco rovesciata l'istituzione di Gesù Cristo: poichè quì i Vescovi appellanti presumono di confermare nella fede il Papa, non già il Papa conferma i Vescovi. Ecco smentita la tradizione: poichè la Chiesa Romana deve convenire colla Chiesa di Auxerre, di Senez ec., non già queste colla Chiesa Romana. Ecco finalmente contradetto l'insegnamento della Chiesa: poichè quelli, i quali non solamente non consentono *in omnibus* colla Sede Apostolica, ma le si oppongono con pubblica resistenza, e nella materia della massima importanza, qual è la dottrina, lungi dal considerarsi come separati dalla comunione della Cattolica Chiesa, sono anzi dagli Appellanti esaltati con somme lodi quali difensori della sana dottrina, seguaci fedeli della tradizione, campioni della fede, martiri della verità ec. ec.

174. Dunque le tre condizioni, che, secondo il Signor Tamburini, sono *richieste affinchè una appellazione dal Papa al Concilio sia legittima, e canonica*, è vero, che *non tendono a rendere le ap-*

pellazioni troppo frequenti, *e comuni* quando si tratta di materie di disciplina. Ma quando si tratta di materie dottrinali, e vale a dire di materie le più importanti di tutte, e le più capaci a perturbare la pace della Chiesa, e a rompere l'unità; allora quelle tre condizioni sono evidentemente illusorie, ed è appunto come se non ci fussero. La sola terza condizione è capace di porre qualche freno alla frequenza delle appellazioni: ma niuno ne pone agli inconvenienti, che nascono dalle appellazioni medesime. Eppoi questa terza condizione è rigettata assolutamente dagli Appellanti e coi detti, e coi fatti.

175. Se il Signor Tamburini faceva per fortuna un passo di più, e metteva una quarta condizione agli appelli, egli certo coglieva nel segno, e riusciva ottimamente a togliere tutti gli inconvenienti. Questa quarta condizione nasce per naturale conseguenza dalla seconda fra le tre poste da lui. Diceva la seconda condizione, che l'appello deve essere riservato per *ultimo rimedio*, *cioè quando non vi resta altro rimedio per pacificare i tumulti eccitati nella Chiesa*. Or bene. Vi è sempre un altro rimedio pronto, facile, e sicurissimo senza ricorrere all'appello: dunque l'appello non essendo mai *necessario per pacificare i tumulti eccitati nella Chiesa*, l'appello non sarà mai giusto, legittimo, e canonico. Ma qual è questo rimedio? E il rimedio sovrano di chinare la testa, di diffidare dei lumi del proprio intelletto, di sottomettere le proprie opinioni alle decisioni di quel Primate della Chiesa, per la fede del quale Gesù Cristo pregò affinchè non venisse mai meno nell'atto di confermare i suoi Fratelli, come la tradizione ha sempre inteso (*Vedi sopra il num. 136.*). Ecco un rimedio sempre pronto, come ognun vede; un rimedio

medio facile, intendiamo sempre colla grazia di Dio; un rimedio giusto, e conformissimo all'insegnamento dei Padri, come abbiamo diffusamente mostrato di sopra; un rimedio finalmente efficacissimo non solamente a pacificare i tumulti già eccitati nella Chiesa, ma di più ad impedire che non si eccitino. Così dunque domando licenza al Sig. Tamburini di aggiungere io questa nuova condizione, e di dire, che, siccome l'appello deve essere il *rimedio ultimo*, *e quando non vi resta altro rimedio*, così l'appello non si deve mai fare fino a tanto che si potrà ricorrere ad un altro rimedio, cioè a quello di chinare la testa, e sottomettersi alle decisioni del Papa in materia di dottrina. Ma quì il Signor Tamburini borbotta non so che fra se medesimo, e vorrebbe pure spiegarsi. Ah v'intendo, o Signore, v'intendo. Dir mi vorreste, che egli è un domandar troppo ad un Appellante il domandare che diffidi de' suoi lumi, e sottometta il suo intelletto. Voi in cuor vostro vi burlate della nostra semplicità quando ciò domandiamo.

176. Bisogna ora mostrare coll'esperienza de' fatti l'efficacia del proposto rimedio. Sa ognuno le turbolenze, e i tumulti eccitati nella Chiesa dai Quartadecimani, dai Ribattezzanti, dai resistenti al Concilio V., e al Concilio Niceno II., tutti fatti riportati dal N. medesimo A. Se tutti i sopradetti resistenti si fussero sottomessi prontamente alle decisioni dei Papi Vittore, S. Stefano ec., i tumulti o non sarebbero nati nella Chiesa; o presto presto si sarebbero pacificati. Di più ci sarebbe stato il gran vantaggio, che col rimedio della sommissione avrebbero tutti quei resistenti incontrata la verità: laddove col mezzo della resistenza per sostenere le proprie opinioni incontrarono l'errore. Gran punto che è questo da profondamente meditarsi

tarsi dagli Appellanti, e dal loro Difensore! Se Lutero *consentiens in omnibus Sedi Apostolicæ* avesse dopo la Bolla di Leone X. cessato di spargere i suoi errori, e gli avesse ancor egli condannati, forse il Luteranismo si sarebbe spento nel suo nascere, e alla Chiesa si sarebbero risparmiati tumulti gravissimi, e perdite considerabili. Nè mi stiano a dire gli Appellanti, che nel caso loro si tratta dei dogmi più preziosi della fede; si tratta di quelle *verità*, *che la parola di Dio*, *le preghiere pubbliche della Chiesa*, *e il linguaggio comune della fede hanno insegnato a chiunque è istruito della sua Religione* (*vedi infra il num.* 185.): verità tutte condannate dalla Bolla *Unigenitus*. Nò, non parlino così gli Appellanti: perchè io risponderò loro, che anche Policrate di Efeso, e altri Quartadecimani, che S. Cipriano, e Firmiliano ribattezzanti, che Giuliano Pelagiano, che S. Colombano opponente al Concilio V., che i resistenti al Concilio Niceno II., tutti parlavano col medesimo tono di sicurezza sulla verità delle loro opinioni; eppure tutti erravano bruttamente. Vedasi il detto di sopra nel num. 165. Dove trattasi di dottrina rivelata bisogna saper diffidare de' lumi proprj per deferire con sommissione all'insegnamento di quei Pastori, che Gesù Cristo ha incaricati di istruire tutte le genti: *Euntes docete omnes gentes* (*Matth. XXVIII. v.* 19.); e massimamente poi all'insegnamento pubblico di quel Pastore supremo, che ha avuto il comando di confermare nella fede gli altri Pastori suoi Fratelli, e per la stabilità della cui fede Gesù Cristo si è degnato di pregare. Questo è un punto fondamentale nella religione Cristiana.

177. Citiamo per ultimo un altro fatto di tempi a noi più vicini, per far vedere l'efficacia del proposto rimedio. L'anno 1679. adì 2. Marzo Iano-

nocenzo XI. condannò 65. proposizioni quasi tutte sostenute dai Probabilisti, ed estratte dai loro Libri. I Probabilisti si sottomisero subito a questa condanna, nè mai più hanno sostenute quelle proposizioni. In conseguenza le cose sono andate con somma pace, e niun tumulto si è eccitato per questo capo nella Chiesa. L'anno 1690. adì 7. Decembre Alessandro VIII. condannò 31. proposizioni tutte estratte dai Libri di quelli, che si chiamano *Giansenisti*, e *Rigoristi*, e fra gli altri da certi Libri dell'Arnaldo. Che seguì allora? Subito l'Arnaldo stampò la sua Operetta *delle proibizioni dei Libri*, nella quale con maniere ora coperte, e tortuose, ora palesi, e dirette insegna a non fare conto alcuno di quelle proibizioni, e determinatamente si scaglia con espressioni niente moderate contro il Decreto di Alessandro VIII., e sostiene, che le proposizioni in esso condannate contengono le preziose verità, che appartengono alla dottrina della Chiesa. I Teologi del partito di Arnaldo con altri Libri stampati in gran numero accorsero subito a sostenere le massime dell'Arnaldo, e con espressioni anche più ardite ebbero la temerità di tacciare di gravi errori il Decreto di Alessandro VIII. A questi Libri sono stati contrapposti altri Libri in risposta, e confutazione: ed ecco accesa così una guerra teologica fra due Partiti: ecco tumulti, e scandali nella Chiesa, i quali durano ancora. Se i Rigoristi avessero avuto ricorso al sovrano nostro rimedio, e imitando ladocilità, e sommissione dei Probabilisti si fussero ancor essi uniti col Papa a condannare quelle proposizioni, avrebbero risparmiati alla Chiesa dei gran mali, e quello fra gli altri considerabilissimo di porgere agli increduli sedicenti Filosofi del nostro secolo l'occasione, e il fondamento di impugnare la nostra santa Religione.

ne. Faremo vedere più sotto (*num.* 197.), che appunto una fra le proposizioni 31. condannate da Alessandro VIII. (è la seconda) vien presa dagli increduli Filosofi per fondamento a bestemmiare i dogmi della Religione rivelata. Questa proposizione si seguita tuttora ad insegnare pubblicamente: testimonio il Signor Tamburini nella sua Morale stampata ultimamente in latino. Vero è peraltro, che si ha la precauzione d' involgerla in un tortuoso laberinto di artificiose parole, e di aggiungervi certe modificazioni, le quali nell' apparenza di dire qualche cosa non dicono nulla, e lasciano quanto al fondo sussistere tutta la malizia della dottrina condannata in quella proposizione.

178. A prendere le cose anche per il solo verso della disciplina, e prescindendo dall' obbligo di sottomettersi alle Pontificie decisioni dottrinali con prestarvi l' assenso dell' intelletto, e vera interna fede: chi può dubitare, che la resistenza alle suddette decisioni non sia un gravissimo peccato contro quella ubbidienza, che da tutti i Cristiani è dovuta ai decreti del Papa in vigore della sua Primazia? Condanna il Papa come false, ed erronee certe proposizioni, e comanda che non si insegnino più da veruno, minacciando censure ec. Ammettiamo che questi Decreti del Papa non obblighino i sentimenti interni dei Cristiani, (cosa peraltro falsissima): almeno almeno obbligheranno l'ubbidienza circa gli atti esterni. Dovrà ognuno tacere almeno sulle proposizioni condannate dal Papa: dovrà onninamente astenersi dal difenderle in pubblico con parole, con iscritti, e molto più con Libri stampati. La cosa è tanto chiara, che perfino gli avversarj più impegnati contro la Pontificia infallibilità, e che ne restringono l' autorità dentro i più angusti confini; confessano apertamente questo pun-

punto. Ognuno sa, che fra gli avversarj, suddetti il Dupin occupa un posto ben distinto: in tutto il suo Libro *de antiqua Ecclesiæ disciplina* pare che non abbia avuta altra mira fuorchè quella di deprimere le prerogative del Papa. Pur tuttavia sentasi come egli parli nel citato Libro al §. III. *Licet Romani Pontificis definitiones de fide, & moribus non sint omnino infallibiles; sunt tamen magni apud omnes momenti, & universam spectant Ecclesiam. Atque hinc singulæ privatim Ecclesiæ*, (molto più poi le persone particolari), *magnam ejus definitionibus reverentiam præstare debent, nec possunt pro libito eas vel contemnere, vel rejicere.* Or si chiama egli *præstare magnam reverentiam*, si chiama stimare *magni momenti* quelle definizioni, alle quali si fa una aperta, e pubblica resistenza coll' insegnare in Libri stampati quelle medesime dottrine, che da quelle definizioni sono condannate, e proibite di insegnarsi? Per esempio, se io dicessi di prestare *magnam reverentiam* al Libro del Signor Tamburini, che vado ora impugnando, e che lo stimo cosa *magni momenti*, che mai direbbe il Signor Tamburini di me? Direbbe che io mi prendo piacere di insultarlo. Giustino Febbronio nel suo Libro *de statu Ecclesiæ &c.* parlando *nel cap. VI. §. VIII. n.* 4. delle dottrine condannate fuori de' Concilj generali dice: *Damnabuntur hereticæ doctrinæ, earumque fautores primum in Synodis Episcopalibus: si vero malum latius serpat, in Provincialibus, & sic deinceps: poteritque, imo* DEBEBIT *doctrina ita condemnata cum suo Doctore interim saltem devitari.* Ora niun vorrà, credo, negare, che i Decreti condannatorj del Papa non abbiano almeno quella forza di obbligare, che si concede ai decreti dei Sinodi Diocesani, e Provinciali. Finalmente gli Appellanti medesimi confes-

sano

ſano chiaramente eſſere dovuto ai Decreti del Papa, (che ſecondo loro non obbligano la fede interna), un riſpettoſo ſilenzio come a Decreti da conſiderarſi in aſpetto, per dire così, meramente diſciplinare. Nelle *Novelle Ecclesiaſtiche* di Parigi per l'anno 1766. *Diſcorſo preliminare pag. 6. colon.* 1. parlandoſi delle Bolle dei Papi contro la famoſa diſtinzione tra il diritto e il fatto ſi dice: " La pace (di ,, Clemente IX.) è fondata ſulla diſtinzione tra il ,, diritto e il fatto: e quanto al fatto (è fonda- ,, ta) ſopra una ſemplice ſommiſſione di diſcipli- ,, na, la quale conſiſte a reſtare ſopra queſto pun- ,, to in un ſilenzio riſpettoſo, oſſia a non dire, ſcri- ,, vere, o inſegnare niente di contrario alla deci- ,, ſione,,.

179. Ora gli Appellanti oſſervano eſſi almeno queſto riſpettoſo ſilenzio ſulla Bolla, che condanna le 101. propoſizioni di Queſnello? Tengono eſſi, e mettono in pratica la maſſima, che DEBEAT *doctrina ita condemnata cum ſuo Doctore interim ſaltem* DEVITARI? Tengono eſſi la Bolla *Unigenitus* per una coſa *magni momenti*, e le preſtano *magnam reverentiam*? Tutto il Mondo lo ſa: e noi tra non molto (*infra num.* 183. *e ſeg.*) daremo un ſaggio del *ſilenzio riſpettoſo*, e della *grande riverenza* degli Appellanti verſo la Bolla *Unigenitus*, e verſo il Papa. Frattanto inſiſtiamo di nuovo ſulla ubbidienza, e ſulla ſommiſſione di diſciplina, che è certiſſimamente dovuta alle deciſioni dottrinali del Papa, anche preſcindendo per un momento della ſommiſſione dell' intelletto. La maſſima eſpoſta di ſopra (*num.* 167.), che ſi deve ubbidire agli ordini dei Superiori legittimi anche in caſo di incertezza, e di dubbj, e quando non ſi abbia vera evidenza in contrario, altrimenti non può ſuſſiſtere più qualunque ben ordinato go-

governo: questa massima, dico, è ella applicabile al Papa, e al governo della Chiesa sì, o nò? Questa massima pare che dia dell'imbarazzo grande al Signor Tamburini nell'impegno preso di difendere gli appelli, e gli Appellanti. Entriamo a vedere ciò che egli dice a proposito di questa massima.

TESTO XIX.

Cap. VIII. pagg. 356., e 357.

„ La massima, che nelle cose dubbie bisogna
„ mettere la presunzione dalla parte dei Superiori,
„ ed ubbidire ad essi, quando non comandano nien-
„ te, che sia veramente contrario alla legge di
„ Dio, questa massima, dico, non ha luogo se
„ non in ciò, che riguarda le azioni esteriori ....
„ La subordinazione la più legittima sarebbe rove-
„ sciata, tutto sarebbe in tumulto, e in confusio-
„ ne, se gli inferiori .... intraprendessero di giu-
„ dicare dei comandi dei Superiori, e della loro
„ condotta; e sotto pretesto di scrupoli, e di dub-
„ bi si dispensassero dall' ubbidire. Ma questa re-
„ gola sì savia, e sì necessaria non si estende alla
„ fede, ed alla sommessione interiore dello spirito
„ in materia di fede. Questa sommessione non
„ può essere richiesta, nè renduta nel grado di
„ certezza, che dimanda un atto di fede, quando
„ l'articolo, che si propone da credere, non è,
„ come parlano i Teologi, evidentemente credibi-
„ le, e quando la rivelazione di questo articolo
„ non ci è nota per un sicuro mezzo. Ora nel
„ caso di dubbio sulla divina rivelazione, o sia
„ perchè la cosa proposta non è chiara nella Scrit-
„ tura, e nella tradizione, o sia perchè non è
„ spiegata per l'autorità della Chiesa universale,
„ l'articolo proposto non è evidentemente credibi-
„ le. Dunque allora non resta al più che una pro-
„ babilità, ed una verosimiglianza sulla rivelazio-
„ ne divina, e per conseguenza egli è impossibile
„ di esercitare un atto di fede divina „.

OS-

OSSERVAZIONI.

180. Quì il N. A. dice delle cose verissime in se stesse: ma l'applicazione, che di queste cose verissime egli intende di fare al caso degli Appellanti, non è giusta. Verissima cosa è, che non si può esigere, nè fare un atto di fede divina, quando la divina rivelazione resta dubbiosa; intendendosi per altro di dubbio ben fondato, e ragionevole. A provare questa proposizione, che peraltro non è contrastata da alcuno, il N. A. immediatamente dopo le parole del Testo soprascritto cita la censura del Clero Gallicano nell'anno 1700. *art. 3.*, il quale " condannò come un errore scandaloso, „ pernicioso, e che rovescia la definizione della fe„ de dataci dall'Apostolo, il pretendere, che si „ creda sopra la semplice probabilità „. Ma potevasi a questo proposito citare una autorità certo più rispettabile, e di maggior peso, cioè la proposizione 21 fra le 65. condannate da Innocenzo XI. 2. Marzo 1679. Se non che certi Scrittori pare che abbiano una naturale antipatia contro le decisioni condannatorie emanate dai Sommi Pontefici. Dunque è vero, che in caso di rivelazione incerta e dubbiosa non si può fare un atto di fede divina: Ma nel caso degli Appellanti, cioè nel caso di dover credere con fede divina, che la dottrina di Quesnello espressa nelle 101. proposizioni condannate dalla Bolla *Unigenitus* è contraria alla dottrina di Gesù Cristo più, o meno direttamente, con maggiore, o minor grado di malizia &c., come spiegheremo più sotto nel Testo XXV.: in questo caso, dico, è ella incerta, e dubbiosa la divina rivelazione? Nò certamente. In questo caso *la rivelazione ci è nota per un sicuro mezzo.* Primieramen-

mente se gli Appellanti con animo spregiudicato, e con sincero desiderio di trovare la verità si applicheranno a meditare seriamente la parola di Dio spiegata colla tradizione, e da noi riportata ampiamente, benchè non interamente di sopra, vedranno, che l'infallibilità del Papa è una cosa ben sicura, e teologicamente certa. In secondo luogo quelli, i quali col Bossuet ammettono l'infallibilità non nei Papi singoli, ma nella successione dei medesimi, (il N. A. pare che inclini ancor egli a questa sentenza, come abbiamo veduto di sopra nel num. 147.), trovano sempre ferma, e costante nella condanna della dottrina di Quesnello una successione non interrotta di otto Papi da Clemente XI. fino al regnante Pio VI. inclusivamente. In terzo luogo finalmente è cosa certissima, e da non potersi mettere in dubbio senza incorrere nella eresia; che quando alle decisioni del Papa si unisce il consenso della Chiesa o adunata, o dispersa, allora tali decisioni sono infallibili. Ora alla decisione contro la dottrina di Quesnello nella Bolla *Unigenitus* si ha unito il consenso della Chiesa dispersa e questa sarà la materia delle nostre Osservazioni sopra il Libro *Continuazione dell' Appellante*: e faremo vedere, che questo punto tocca il grado di una morale certezza somma, e che non si può negare se non per via di frivole difficoltà, e di sofisticherie sempre incapaci di fondare un dubbio ragionevole. Dunque il mezzo, per cui ci viene proposta la rivelazione contro la dottrina di Quesnello, cioè il Papa colla Bolla *Unigenitus*, e col consenso della Chiesa, è un mezzo sicuro, perchè infallibile. Dunque si può, e si deve alla autorità della Bolla *Unigenitus* prestare ubbidienza consistente non già solamente nelle azioni esteriori, ma nella sommessione interiore dello spirito. L'autorità

rità di comandare in un Superiore scompagnata dalla infallibilità non può esigere se non l'ubbidienza nelle azioni esteriori: ma l'autorità accompagnata dalla infallibilità riguarda, ed obbliga anche la sommessione interiore dello spirito.

181. Ma io voglio adesso prescindere dalla infallibilità, e considerare quella sola autorità, che riguarda, ed obbliga le sole azioni esteriori. Quando il Papa comanda che niuno difenda, o insegni le dannate proposizioni di Quesnello, e che niuno legga il Libro di lui delle *Riflessioni morali*, mi si dica in grazia, comanda egli qualche cosa evidentemente contraria alla legge di Dio? Questo *evidentemente* è un grande imbarazzo. Come faremo a liberarcene? S. Bernardo citato dal Fenelon Arcivescovo di Cambrai dice " che si disubbidisca alle „ potestà le più elevate di tutta la Chiesa, ogni„ qualvolta si supponga che esse possono ingannarsi „ nel punto, di cui si tratta, e quando pure AD „ EVIDENZA APPARISCA, che si sono di fatto in„ gannate „. Questo passo così volgarizzato di S. Bernardo è riferito dal Signor Tamburini a *pag.* 284. Cinque righe più sotto parla il N. A. così. „ Onde, secondo il Bossuet, ed il Fenelon, quan„ do una decisione emanata da una autorità falli„ bile, quale è quella del Pontefice, PARE contra„ ria alla Scrittura, ed alla Tradizione, è per„ messo di appellarne al Concilio generale „. Ma qui nasce un intoppo. Il Fenelon, ossia S. Bernardo, aveva detto AD EVIDENZA APPARISCA: il Signor Tamburini fa dire al Fenelon PARE. Nel Vocabolario del Signor Tamburini sono forse sinonime queste due espressioni? PARE: AD EVIDENZA APPARISCA? Vediamone un'altra. Alla *pag.* 361. si cita dal N. A. un testo di Gersone, che egli volgarizza così: " Questo giudizio (dottrinale del

Papa,

„ Papa, benchè non sia infallibile), obbliga ciò
„ non ostante gli inferiori sotto pena di scomunica
„ a non dommatizzare il contrario: purchè non vi
„ sia UNA RAGIONE MANIFESTA di opporvisi de-
„ dotta dalla Sacra Scrittura, o dalla Tradizione
„ ec. „. Indi dopo aver fatto alcune osservazioni sù
quel Testo di Gersone soggiunge così a *pag. 363.*:
„ Gersone non si contradice. Egli insegna chiara-
„ mente esservi il diritto di appellare dal Papa al
„ Concilio quando SI DUBITA della cattolicità di
„ una Costituzione ec. „ Ma in buon'ora: Gersone
ha detto *purchè non vi sia* UNA RAGIONE MANIFE-
STA: il Signor Tamburini gli fa dire *quando* SI
DUBITA. La giustezza nell'esprimere il pensiero
di Gersone non può essere più grande. E perchè
le invenzioni utili è sempre bene di moltiplicarle,
torna un'altra volta il Sig. Tamburini a *pag. 363.*
sul Testo di Gersone, che questa volta cita in la-
tino, *nisi appareat* MANIFESTA RATIO REPUGNAN-
DI; e poche righe appresso a *pag. 364.* soggiunge:
„ Quali sono coloro, dai quali Gersone esige il
„ silenzio senza la fede, e la sommissione alla de-
„ cisione del Papa, o di un Vescovo, quando si
„ DUBITA della di lei cattolicità? „ E poche righe
più sotto: " Egli è adunque certo, seguendo i
„ principj di Gersone, che quando vi è motivo di
„ DUBITARE se una decisione Pontificia sia con-
„ forme, o nò alla dottrina della Chiesa ec. „
Così ci siamo sbrigati felicissimamente da quella
benedetta EVIDENZA, da quella RAGIONE MANIFE-
STA, che tanto ci imbarazzava nel nostro cammi-
no a difesa degli appelli. Subito che PARE a chiun-
que si sia, subito che SI DUBITA, subito che VI E'
MOTIVO DI DUBITARE, che una Bolla del Papa in
materia di dottrina rivelata non sia cattolica, su-
bito allora si può fare ad essa una resistenza pub-
blica

blica con appellarne al futuro Concilio. E siccome l'appellazione sospende tutta la forza, e gli effetti della Bolla; così sarà lecito ad ognuno non solamente tenere interiormente per vera la dottrina condannata nella Bolla, ma di più insegnarla nelle Scuole, difenderla dalle Cattedre, e dai pulpiti, disseminarla ampiamente colle stampe, leggere, e dare a leggere i Libri, che la contengono, non far conto alcuno dei precetti, non curar le censure, stimare, e francamente spacciare come abusive, e nulle le scomuniche ec. Ma Dio immortale! Quando si tratta di Superiori Ecclesiastici non sarà dunque vera quella " massima, che NELLE COSE
" DUBBIE bisogna mettere la presunzione dalla par-
" te de' Superiori, ed ubbidire ad essi ... in ciò
" che riguarda le azioni esteriori "? Questa massima è pure inculcata da tutti i Politici, e i Teologi ancora come massima fondamentale, e senza la quale è impossibile che sussista alcuno ben ordinato governo? (*Vedi sopra il num.* 167.). Questa massima ella è pure dal Signor Tamburini medesimo chiamata una " regola sì savia, e sì necessa-
" ria, che senza di essa la subordinazione la più
" legittima sarebbe rovesciata, e tutto sarebbe in
" tumulto, e in confusione "? Nel governo della Chiesa di Gesù Cristo non dovrà aver luogo questa *regola sì savia, e sì necessaria?* L'insegnare, il predicare, lo stampar Libri ec. contro la Bolla *Unigenitus*, e l'appellarne per atto pubblico autenticato per man di Notaro, (come fanno molti Appellanti di Francia), non sono forse azioni esteriori? Che si può quì rispondere di buono, e che appaghi la coscienza di un Cristiano? Se l'impegno disgraziatamente preso di sostenere gli appelli costringe di ricorrere ad ogni meschinità, fino a mutare l'EVIDENZA, e la RAGIONE MANIFESTA in un DUB-

BIO

BIO, e in un MOTIVO DI DUBITARE; il grido della verità lacera con morsi terribili la coscienza, e non lascia trovar pace ne' proprj smarrimenti. Concludasi dunque, che anche a prendere la Bolla *Unigenitus* per un mero decreto di disciplina, gli Appellanti peccano gravissimamente contro l' ubbidienza, che è dovuta da tutti i Cristiani al Capo, e Primate della Chiesa. La causa degli Appellanti non può sostenersi, anche in solo aspetto di disciplina, se non coll' affermare, che il comando di non difendere, di non insegnare la dottrina di Quesnello è un comando EVIDENTEMENTE, e per RAGIONE MANIFESTA contrario alla legge di Dio. E vi sarà nel mondo chi abbia il coraggio di dire, e di sostenere una falsità, una assurdità così palpabile! In genere di coraggio gli Appellanti sono eroi veramente. Ascoltiamoli dunque a parlare sulla Bolla *Unigenitus*.

TE-

TESTO XX.

Cap. VIII. pag. 363.

" Gersone . . . . insegna chiaramente, esservi il
„ diritto di appellare dal Papa al Concilio quando
„ si dubita della cattolicità di una Costituzione:
„ sostiene nell'istesso tempo, che, aspettando il
„ giudizio del Concilio, gli inferiori ..... non deb-
„ bono dommatizzare apertamente il contrario. Un'
„ altra condotta cagionerebbe scandalo, perturbe-
„ rebbe la pace, e gli inferiori si metterebbero in
„ luogo dei Concilj generali, cominciando a con-
„ dannar quello, che è denunziato al Tribunale
„ del Concilio, e su cui si debbe aspettare la sua
„ decisione „.

Ibid. pag. 365.

" Egli è vero, che (un Vescovo) dee guardar-
„ si nell'istesso tempo di non passare dal rifiuto
„ della Costituzione Pontificia al disprezzo della
„ sua autorità: ...... che dee prender savie pre-
„ cauzioni affinchè, aspettando il Concilio, non
„ sia alterata la pace da vive, ed inutili dispute:
„ e che è dovere di lui l'impedire che i partico-
„ lari non si diano la libertà di attaccare con uno
„ spirito di ribellione il giudizio del Papa, e di
„ dommatizzare contro un decreto, che non può
„ essere riformato se non dalla Chiesa universale „.

OSSERVAZIONI.

182. Se nel non voler sottomettersi alle Costitu-
zioni Pontificie in materia di dottrina si osservasse-

ro le condizioni prescritte nel Testo ora esposto di *non dommatizzare apertamente il contrario ec.*, tutto il male sarebbe per chi non presta a quelle Costituzioni la dovuta sommessione interiore di spirito. Ma almeno *non si cagionerebbero scandali*, *non si perturberebbe la pace*, e la zizania delle false dottrine non si seminerebbe ampiamente nel campo della Chiesa a soffocare il buon grano. Gli Appellanti osservano essi quelle condizioni a proposito della dommatica Bolla *Unigenitus*? Andiamo ora a vederlo. Prima però bisogna che io renda giustizia al Signor Tamburini. Non si immagini alcuno, che egli approvi negli Appellanti quel parlare, e quel procedere, che or ora vedremo. Nò; il Testo soprascritto è un testimonio dei sentimenti di lui a questo proposito. In tutto il Libro, sul quale facciamo le nostre Osservazioni, non vi è passo, che mostri approvazione di un tal parlare, e di un tal procedere. Finalmente col suo stesso esempio egli altamente condanna gli Appellanti su questo punto, poichè egli scrive bensì per difendere come legittimi, e canonici gli appelli dai Decreti Pontificj e in materia di dottrina, e in materia di disciplina; ma scrive sempre con moderazione, e con rispetto verso le Persone, e le Costituzioni de' Sommi Pontefici.

183. Ciò premesso, veniamo agli Appellanti. Nè io già pretendo che TUTTI siano rei di tutti gli errori, che andiamo a vedere. Io non posso affermare, nè affermo di tutti ciò, che di tutti io non so. Dico che MOLTI ne sono rei, e mi accingo a provarlo. Le *Novelle Ecclesiastiche* di Parigi: (tutto il Mondo sa, che gli Autori di esse sono, e si gloriano di essere Appellanti): nel *Discorso preliminare* per l' anno 1769. *pag.* 2. *colon.* 1. hanno il seguente bellissimo passo, che io fedelmente tradu-

co-

co in Italiano. " Gettiamo prima gli occhi sopra
„ di Roma, quella Capitale del Mondo Cristiano,
„ dove risiede il Successore di S. Pietro, il primo
„ Vicario di G. C., il centro della unità cattolica: che
„ ne possiamo sperar noi? Che vi vediamo noi? Una
„ Corte ambiziosa, e politica, la quale mischiando
„ do il sacro col profano scandalizza tutte le nazioni
„ zioni per la sua ostinazione perseverante a non
„ tornare mai indietro nelle decisioni contrarie, o
„ pregiudiziali alla verità, che le sono state sorprese:
„ prese: (*quì ognuno capisce accennarsi la Bolla Unigenitus*):
„ *genitus*): a sostenere le sue pretensioni orgogliose
„ d'infallibilità, le sue usurpazioni sopra le altre
„ Chiese, la sua dominazione sopra il temporale
„ de' Sovrani, e sulla loro amministrazione, a proteggere
„ teggere scopertamente i più grandi nemici della
„ Chiesa, e degli Stati (*cioè i Gesuiti*) ec.„.
Questo certo è un bel quadro *della Capitale del Mondo Cristiano.* Lutero ne dipinse l'originale: non può negarsi che il pennello del Copista è stato felice.

184. Ma si veda determinatamente qualche cosa sulla Bolla *Unigenitus*. Nelle medesime *Novelle* si trova un *Discorso preliminare* per l'anno 1770., nel quale alla *pag.* 2. *col.* 2. così si parla. " All'
„ arrivo di questa Bolla (*Unigenitus*)... molti la
„ considerarono come uno scandalo preparato da
„ lungo tempo; come destinata a divenire il centro
„ tro di tutti i mali, dai quali la Chiesa era inondata
„ data da molti secoli in quà, e di quei mali,
„ che si aveva fondamento di aspettare per l'avvenire;
„ venire; come connessa non solamente col piano
„ de' Gesuiti, ma ancora coi disegni di Dio, il
„ quale permettendo questa enorme prevaricazione
„ della Corte di Roma (*nel fare questa Bolla*) castigava
„ stigava tutte quelle (*prevaricazioni*), che aveva-
„ no

„ no preceduto questa (*prevaricazione della Bolla*).„ Qual animo Cristiano non inorridisce a queste espressioni!

185. Ma soffriamo per un momento ancora questi orrori. Non ci dipartiamo dalle *Novelle* sopracitate. In esse si trovano assaissimi Testamenti spirituali di moltissimi Appellanti: chiamansi *Testamenti spirituali* quelle Carte, molte volte legalizzate per man di Notaro, nelle quali un Appellante esprime i suoi sentimenti circa la Bolla *Unigenitus*, e molte volte ne rinnova l'appello: carte, che debbonsi render pubbliche dopo la morte dell' Appellante, per far vedere che egli è stato costante fino alla morte in quei sentimenti, e perciò è andato felicemente in Paradiso a godere la compagnia del Santo suo Protettore Quesnello. In questi Testamenti spirituali non è credibile quante ingiurie si vomitino contro la Bolla *Unigenitus*: appena si crede agli occhi proprj quando si leggono. Riportiamone uno, che neppure è il più cattivo, per saggio degli altri. Nella Novella, ossia Gazzetta 6. Febbrajo 1771. *pag.* 24. *col.* 1. un Prete appellante fa il suo Testamento spirituale, e così parla. " Quanto alla Bolla *Unigenitus* io dichiaro primo, che io riguardo questo Decreto nel „ suo Proemio come calunnioso verso un Santo Prete „ (*Quesnello*), il Libro del quale intitolato *Il nuovo Testamento in francese con delle riflessioni morali ec.* è un tesoro dei più preziosi, che Dio „ abbia donato alla sua Chiesa, essendo stato letto per più di 40. anni con molto applauso, ed edificazione. Secondo: che nelle proposizioni, le quali sono censurate dalla Bolla, io „ non vedo se non delle verità, che la parola di „ Dio, le preghiere pubbliche della Chiesa, e il „ linguaggio comune della fede hanno insegnate a „ chiun-

„ chiunque è iſtruito della ſua Religione; e che
„ .... le orecchie criſtiane non potrebbero ſenza or-
„ rore ſentir predicare le propoſizioni contraditto-
„ rie. Terzo: che in conſeguenza, ben lungi
„ dal poter io ſottoſcrivere alla cenſura di queſte
„ propoſizioni (*di Queſnello*), io riguardo le qua-
„ lificazioni, colle quali la Bolla le condanna,
„ come in ſommo grado ingiurioſe alla verità, e
„ come unicamente applicabili alla Bolla ſteſſa,
„ che condanna quelle propoſizioni ec. „. Ma non
più di tanta empietà. Oh Dio! *Per viſcera miſericordiæ Dei noſtri* teneteci ſempre lontani da un sì
orribile accecamento.

186. Prendiamo anche fuori delle *Novelle Eccleſiaſtiche* qualche teſtimonianza per aſſicurarci in generale del carattere dei Libri, che ſi ſtampano dagli Appellanti per ſoſtenere le dannate dottrine di Queſnello, e per condannare la Bolla *Unigenitus*. Ricorriamo all' Aſſemblea del Clero di Francia dell' anno 1765.: ſi rifletta, che gli Atti di queſta Aſſemblea furono mandati anche a tutti quei Veſcovi di Francia, i quali non ſi trovarono preſenti all' Aſſemblea, e furono eſpreſſamente accettati colle ſottoſcrizioni di tutti, toltine quattro ſoli, ſe la memoria non m' inganna. Sicchè la teſtimonianza di queſta Aſſemblea ben può conſiderarſi come una teſtimonianza di tutto intero il Corpo dei Veſcovi di Francia. Dunque quell' Aſſemblea in una *Memoria* preſentata al Re così parla. "Nell'
„ invocare la voſtra autorità, o Sire, contro i cat-
„ tivi Libri, noi non ci reſtringiamo ſolamente a
„ quelli, i quali attaccano i fondamenti del Cri-
„ ſtianeſimo: noi cerchiamo altresì di eccitare il
„ voſtro zelo contro quelle Opere, che tendono
„ ad iſpirar del diſprezzo per li decreti della Chie-
„ ſa, e a rinovellare degli errori pericoloſi mille

„ vol-

„ volte proſcritti IN QUESTI ULTIMI TEMPI dal
„ Corpo de' primi Paſtori. Noi abbiamo il dolor
„ di vedere, che la SETTA, la quale ha prodotti
„ queſti errori, ... ha ripreſo da alcuni anni in
„ quà una novella vita, e una novella audacia,...
„ e che ſpande fra i Criſtiani una moltitudine di
„ Libelli, e di Scritti di ogni ſpecie, nei quali
„ ella verſa SENZA ROSSORE, E SENZA RITEGNO
„ tutto il veleno della ſua falſa dottrina: e che
„ per una attività funeſta, che è tutta propria di
„ queſta SETTA, ella fa giungere queſte fatali pro-
„ duzioni fino alle eſtremità del Regno, e perfino
„ negli Aſili i più ſanti: (*quì ſenza dubbio ſi ban-*
„ *no in viſta i Monaſterj delle Monache*): per cor-
„ rompervi, ſe è poſſibile, la pietà ſteſſa, e in-
„ ſegnarle a diſprezzare l' autorità dei Paſtori le-
„ gittimi .... Fra queſte Opere, che lo ſpirito di
„ diſubbidienza partoriſce, ve n' è una, che il Cle-
„ ro del voſtro Regno è grandemente rammarica-
„ to di dover denunziare a voi un' altra volta. E
„ fino a quando queſta Opera periodica, o piutto-
„ ſto queſto LIBELLO SEDIZIOSO, E INFAMATO-
„ RIO ſtraccerà egli impunemente tutto ciò, che
„ vi è di riſpettabile nella Chieſa? Avremo noi
„ da vedere ſempre ſpanderſi, e creſcere ſotto i
„ noſtri occhi queſta RACCOLTA SCANDALOSA, E
„ RIBUTTANTE di errori condannati, di calunnie
„ groſſolane, di ingiurie atroci? E la Religione
„ di voſtra Maeſtà non è ella intereſſata a toglie-
„ re di mezzo al ſuo popolo queſto ſcandalo ec.? „
Ognuno indovina ſubito, che queſt' ultimo tratto
così gagliardo è indirizzato appunto contro le
Novelle Eccleſiaſtiche: in fatti gli Autori di eſſe
ne fanno la ricevuta nella Novella 29. Agoſto
1774., e per tutta difeſa dicono che " ſopra que-
„ ſto punto ... l' Aſſemblea addotta ſenza roſſore

„ il

„ il linguaggio dei Gesuiti „. Ma ognuno facilmente accorderà, che un linguaggio addottato da un'Assemblea del Clero di Francia, anzi pure da tutto il Corpo dei Vescovi di quel Regno, è una testimonianza formidabile contro gli Appellanti, e i loro Libri.

187. Torniamo adesso al Testo del Signor Tamburini. Ancorchè si dubiti con ragione, (supponiamolo pure per un momento), della Cattolicità della Costituzione *Unigenitus*, è egli lecito parlare del Papa, della Bolla *Unigenitus*, e dei difensori della medesima nelle maniere, che abbiamo veduto? E non è egli questo evidentemente un " darsi „ la libertà di attaccare, (& quidem nelle più in- „ decenti maniere); con uno spirito di ribellione „ il giudizio del Papa, e di dommatizzare contro „ un decreto, che non può essere riformato se non „ dalla Chiesa universale? „ Dunque gli Appellanti sono rei di gravissimo peccato di scandalo, di perturbazione della pace ec. ec. Una riflessione poi viene quì subito in mente a chicchessia: non è possibile, che gli Appellanti abbiano in mano una buona causa. La verità non è capace di impiegare in sua difesa quel linguaggio orribile, che gli Appellanti adoperano. Cotesti sono mezzi, e riforse riserbate all'errore. L'amore della nostra S. Religione, l'impegno per la sana dottrina, il zelo della disciplina, la professione di Moral severa abborriscono estremamente quelle espressioni, che proprie sono soltanto dell'accecamento, del fanatismo, del furore.

188. Nè serve a scusa degli Appellanti il dire, che essi sono stati provocati dalle aspre, e pungenti maniere, colle quali si sono loro scagliati addosso i difensori della Bolla *Unigenitus*, e massimamente, come essi dicono, i Gesuiti. Rispondo

in

in primo luogo, esser cosa certissima, che gli Appellanti sono stati i primi a parlare, a scrivere, a stampare contro la Bolla *Unigenitus*, e ad oltrepassare in ciò tutti i termini della moderazione, e della onestà. Rispondo in secondo luogo, che io disapprovo, e condanno altamente le maniere aspre, e troppo piccanti, colle quali è stato scritto da taluno contro gli Appellanti. La moderazione, e la carità può, senza pregiudizio alcuno della verità, e deve usarsi sempre anche cogli Eretici dichiarati, e coi Pagani. Rispondo in terzo luogo, che la colpa de' Gesuiti, ancorchè fusse reale, non iscusa la colpa degli Appellanti: al più segue da ciò, che, invece di un solo peccatore, ce ne saranno due. Rispondo in quarto luogo, che le espressioni forti, e caritatevolmente umilianti contro chi si conosce benissimo che erra per ostinazione di volontà, e molto più contro chi dommatizzando pubblicamente cerca di far discepoli all' errore, sono autorizzate dalla Sacra Scrittura, e dall' esempio dei Santi Padri. Rispondo finalmente in quinto luogo, che la verità chiara e netta, quando dispiace, si prende assai volte per un' ingiuria, benchè sia detta con tutta la possibile moderazione. Non può a ragione, nè deve prendersi per ingiuria se si chiama *cattivo raziocinio*, *falsità*, *errore ec.* quello, che si stima, e si prova esser tale. La moderazione, e la carità non debbono pregiudicare ai diritti della verità. Assai volte non è l' Autore, ma è la materia, è il fondo stesso della cosa che parla. L' ingiuria consiste propriamente nelle odiose personalità, nei termini di disprezzo, nelle espressioni offensive non necessarie per mettere in chiaro la verità. Ho usato ancor io fin quì, ed userò per l' avvenire i termini di *raziocinio cattivo*, di *falsità*, di *errore ec.*:
nè

nè per tutto ciò credo di poter essere giustamente incolpato di passare i limiti di quella moderazione, che la Religione di Gesù Cristo prescrive a' suoi figliuoli.

TE-

TESTO XXI.

Cap. VII. pag. 342.

„ Si obbietta finalmente, che se fusse permesso
„ ad alcuni Vescovi, e particolari di appellare da
„ una Costituzione dommatica accettata dalla mag-
„ gior parte dei Pastori, dipenderebbe da un pic-
„ ciol numero di Vescovi il tener sospesa ogni co-
„ sa, senza che la Chiesa avesse mezzi per con-
„ dannare l'errore: ed aspettando la celebrazione
„ del Concilio generale, che non sarebbe possibile
„ di adunare per molti secoli, l'errore, che il Pa-
„ pa avesse voluto condannare, farebbe dei pro-
„ gressi, senza che vi fusse rimedio per opporvi-
„ si „.

Ibid. pag. 346.

„ Si obbietta ancora: ma almeno in una gran-
„ de contesa tutto resterà incerto: ci sarà pericolo
„ di scisma, e la Chiesa resterà senza rimedio „.

OSSERVAZIONI.

189. Quali, e quanto grandi siano i mali, che nascer possono, e che naturalmente devono nascere dalle appellazioni, lo abbiamo accennato nel Testo XVIII., dove anche abbiamo fatto vedere l'inutilità delle tre condizioni proposte dal Sig. Tamburini ad effetto di prevenire questi mali. Colla appellazione resta disarmato, e inoperoso il braccio di tutta la potestà Ecclesiastica, finchè si aduni un generale Concilio: intanto si può seguitare lecitamente, e impunemente, secondo gli Appellanti, ad inse-

insegnare le dottrine condannate, a farsi dei discepoli anche nella posterità più lontana per mezzo dei Libri, che si danno alle stampe ec. La massima, che l' appellazione sospende tutto, induce una falsa sicurezza di coscienza, per la quale tolto ogni scrupolo, e cessato il timore delle censure, le cattive erbe allignano aimè troppo nel campo, e corrispondono ampiamente ai desiderj dei loro coltivatori. Il Signor Tamburini risponde a *pag.* 346. col Bossuet, che " l' appellazione non produ-
„ ce questo cattivo effetto; perchè i più dotti si
„ atterranno alla tradizione, che essi conoscono,.....
„ ed i semplici, se sono veri figli della Chiesa,
„ aspetteranno con una piena ubbidienza il giudi-
„ zio della loro Madre, per la quale hanno tutto il rispetto „. Infelice risposta, smentita evidentemente dalla sperienza! Mentre si aspetta il giudizio della Madre, intanto i figli, (figli non veri peraltro), si fanno lecito di spargere ampiamente quelle dottrine, che i Pastori posti dallo Spirito S. a governare questa Madre, e incaricati a portare la di lei parola, proibiscono di spargere. Quindi si eccita un conflitto scandaloso tra le voci della Madre, e la contumacia de' figli, si perturba la pace, nascono dissensioni, tumulti, orrori: circostanze sempre favorevoli ai rapidi progressi di quell' uom nemico, che cerca di continuo di spargere zizania sul campo del Padre di famiglia. *Gli uomini dotti* appellanti dicono di *attenersi alla tradizione, che essi conoscono*: con questi bei nomi di *Tradizione*, di *dottrina antica della Chiesa*, di *massime de' Padri ec.* abbagliati, e ingannati *i semplici non aspettano già con una piena ubbidienza il giudizio della lor Madre*, ma decidono con una audacia sorprendente, che quella Bolla, la quale condanna le dottrine più care agli Appellanti, *è uno scandalo prepa-*

parato da lungo tempo, e la considerano *come destinata a divenire il centro di tutti i mali, dai quali la Chiesa è inondata:* (vedi il num. 184.). Le dottrine censurate da questa Bolla, al dire dei *semplici* Appellanti seguaci *dei più dotti*, sono *altrettante verità*, *che la parola di Dio*, *le preghiere pubbliche della Chiesa*, *e il linguaggio comune della fede hanno insegnate a chiunque è istruito della sua Religine* (vedi il num. 185.). Insomma le proposizioni censurate dalla Bolla *Unigenitus* sono il vero Catechismo dei Cristiani. Per conseguenza questa Bolla *è in sommo grado ingiuriosa alla verità*, e merita che *ad essa si applichino tutte le qualificazioni*, *colle quali essa condanna* le proposizioni di Quesnello (Vedi il num. 185.). Diciamo dunque che questa Bolla è scandalosa, prossima all' eresia, formalmente eretica ec. Ah *plene omni dolo*, *& omni fallacia!* (*Act. XIII. v.* 10.). Così si pensa, così si parla di una Bolla dommatica, nella quale col Pastore supremo si unisce la voce di quasi tutti i Pastori della Chiesa! Ma ecco appunto quella *piena ubbidienza*, colla quale *i semplici* sedotti dalle parole, e dall' esempio *dei più dotti aspettano il giudizio della loro Madre*, *per la quale hanno tutto il rispetto*. Che rispetto, Dio immortale! Che ubbidienza!

190. Questa sperienza funesta dei mali gravissimi, che prodotti sono dalle appellazioni, delle quali ora parliamo, richiede di essere ben bene messa in vista, e provata concludentemente. Questa prova sarà, spero, di un vantaggio grandissimo nel caso nostro. Non tutti sono a portata di entrare in discussioni profonde, e imbrogliate, per conoscere direttamente il torto, che hanno gli Appellanti nella loro causa, e la falsità delle dottrine, che essi sostengono. A chi manca la scienza delle co-

se teologiche: a chi manca il tempo, o la volontà di studiarle: chi ha un certo orrore per le questioni, che si agitano contro gli Appellanti, e crede, che lo spirito di partito abbia in esse gran parte: chi in somma per un motivo, e chi per un altro ricusa d'impiegare il suo tempo, e la sua applicazione in queste materie. Dall'altra parte *la novella vita*, *e la novella audacia*, (per parlare coi termini dell'Assemblea del Clero di Francia (*sup. num.* 186.), *che ha ripreso da alcuni anni in quà quella* SETTA, *la quale ha prodotti errori pericolosi mille volte proscritti in questi ultimi tempi dal Corpo de' primi Pastori*, ha saputo trovare i mezzi di infettare col veleno delle sue false dottrine anche le persone non versate nelle materie teologiche. A forza di *una moltitudine di Libelli*, *e di Scritti di ogni specie*, Catechismi, libretti di divozione, Lettere, Opuscoli sopra la Religione, Annali Ecclesiastici, Novelle Ecclesiastiche ec., che *per una attività funesta si fanno giungere fino negli Asili i più santi*, e nelle mani delle persone più semplici, si è ottenuto *di corrompere*, per quanto è stato possibile, *fino la pietà stessa* colle massime erronee di Quesnello, e de' suoi seguaci. E' dunque necessario il tentare almeno di porre qualche argine a questo torrente tortuoso, e furibondo. Bisogna illuminare, e disingannare anche le persone poco istruite, che si sono lasciate sedurre senza malizia, abbagliate dalle belle apparenze di pietà, di *morale severa*, di *antica disciplina*, di *massime de' Padri*, di *dottrina della Chiesa ec.*: espressioni, che sono sempre in bocca dei seguaci di Quesnello, e colle quali hanno sempre l'avvertenza di addolcire i labbri di quel calice, che porgono a chiunque non diffida di loro sempre pieno di amaro tossico, e micidiale. Per queste persone poco istruite, e inno-

nocenti, senza entrare in discussioni, e dispute, vi è una strada indiretta, molto facile, e breve, per far loro intendere la falsità delle dottrine degli Appellanti. Basta ricorrere alla regola data da Gesù Cristo stesso per conoscere con sicurezza i lupi, benchè coperti colla pelle di pecore: *A fructibus eorum cognoscetis eos* (*Matth.VII. v. 16.*). Si osservino i frutti, che nella Chiesa sono stati prodotti dalle dottrine degli Appellanti, e dall'uso degli Appelli: la causa si decide subito subito da chiunque, e si decide senza pericolo di sbagliare. Vediamo dunque questi frutti. Avverto che in questa Osservazione sotto nome di *Appellanti* intendo di comprendere tutti coloro, che tengono le dottrine dannate nelle Bolle contro Bajo, Giansenio, e Quesnello. Se non hanno appellato nelle forme, appellano equivalentemente col tenere quelle dottrine.

191. Tutti i Cristiani sanno, e deplorano con amare lacrime il guasto terribile, che fra le pecorelle di Gesù Cristo vien facendo l'irreligione, e l'incredulità sotto il nome di *Filosofia*. Questa incredulità nata nel secolo scorso è cresciuta con rapidi progressi ad un avanzamento notabilissimo nel secolo presente. I Libri prodotti in questo secolo, e si può dire sotto gl'occhi nostri, dai sedicenti Filosofi, Libri moltissimi di numero, sparsi dappertutto, avidamente letti, e con somme lodi esaltati, sono una prova troppo palpabile del regno della irreligione, e della incredulità. Ora io affermo, che gli Appellanti sono in colpa, almeno in una parte molto grande, di questo gravissimo male. Le prove di questa mia proposizione me le daranno essi medesimi. Nelle più volte citate *Novelle Ecclesiastiche* di Parigi nel discorso preliminare per l'anno 1767. *pag. 2. col. 2.* si dice così;

„ Egli

„ Egli è un fatto ben contestato, e confessato da
„ tutti, che i progressi della irreligione hanno l'
„ epoca medesima che le turbolenze cagionate dai
„ nuovi decreti di Roma, soprattutto dalla Bolla
„ *Unigenitus* „. Teniamo ben forte questa confessione sì chiara. Si vede, che gli Appellanti hanno sentito subito la fatal conseguenza, che poteva inferirsi contro di loro da questo *fatto ben contestato, e confessato da tutti*, cioè, che dunque gli Appellanti sono in colpa dei progressi della irreligione. Ad effetto di prevenire questa fatal conseguenza soggiungono immediatamente dopo le citate parole. " Ma non è già l'opposizione, che è
„ stata fatta a questi Decreti, la quale abbia ani-
„ mata l'incredulità: sono i Decreti in se medesi-
„ mi, e le strade, che sono state prese per far
„ ricevere questi Decreti „. Oh vanissimo sutterfugio! Se gli Appellanti si sottomettevano colla dovuta sommissione di spirito alla Bolla *Unigenitus*, niuna turbolenza sarebbe stata cagionata da questa Bolla nella Chiesa di Dio. La cosa è innegabile. Ma concediamo ancora agli Appellanti, che essi non dovessero prestare a quella Bolla la sommissione interiore dello spirito; cosa falsissima; ma pur concediamola per un momento. Certo almeno dovevano gli Appellanti prestare a quella Bolla l'ubbidienza nelle azioni esteriori: dovevano non parlare, non iscrivere, non istampar Libri contro di essa, non appellarne per atti pubblici al futuro Concilio ec. Tutto ciò abbiamo colle loro stesse confessioni provato di sopra (*num.* 178.). Se così facevano gli Appellanti, certamente non nascevano turbolenze, e tumulti nella Chiesa per cagion di questa Bolla. La cosa è chiara. Dunque l'opposizione pubblica, e scandalosa fatta dagli Appellanti alla Bolla *Unigenitus* è la vera, ed unica ca-

gio-

gione delle turbolenze, e dei tumulti, che sono nati per occasione di questa Bolla. Se il Papa, e con esso i Vescovi, ed anche la secolare Potestà hanno prese delle strade forti, ed hanno messo mano ai colpi di autorità per far rispettare, come era dovere, la Bolla *Unigenitus*, e se per questi colpi di autorità hanno fatto gran rumore gli Appellanti: ognuno vede, che la pubblica opposizione fatta alla Bolla è stata l'unico motivo di prendere queste strade. Se gli Appellanti si fossero contenuti dentro i limiti almeno della sommissione esteriore, e del rispettoso silenzio, certa cosa è che nè il Papa, nè i Vescovi, nè la Potestà Secolare avrebbero potuto conoscere gl' interni sentimenti degli Opponenti, e per conseguenza niuna strada di coattiva esterior giurisdizione si sarebbe presa contro di loro. Dunque non i Decreti di Roma in se medesimi, ma la pubblica opposizion degli Appellanti è stata l'unica cagione delle turbolenze, e dei tumulti. Se dunque, per confessione degli Appellanti stessi, è *un fatto ben contestato, e confessato da tutti, che i progressi della irreligione hanno l'Epoca medesima che le turbolenze cagionate ...... dalla Bolla Unigenitus*, e che queste turbolenze hanno animata l'incredulità; ne viene per inevitabile conseguenza, che gli Appellanti, i quali colla loro pubblica, e fragorosa opposizione hanno cagionato le turbolenze, sono in colpa di avere animata l'incredulità, e favorito i progressi della irreligione. A questo raziocinio che si potrà mai opporre di buono?

192. Gli istessi Filosofi increduli vengono quì a confermare la mia prova. Molte delle obbiezioni, che essi fanno contro la religione rivelata, non le prendono già essi *dai nuovi Decreti di Roma, e soprattutto dalla Bolla Unigenitus*, e dalle dot-

tri-

trine approvate in questi Decreti colla condanna delle dottrine contrarie. Nò: chiamo in testimonio i Libri stessi degli Increduli: il *Cristianesimo svelato*, il *buon senso*, le *Lettere ad Eugenia*, *lo Spirito*, *il Filosofo militare*, *il sistema della natura ec.* In questi Libri, e in tutti gli altri somiglianti per impugnare, e bestemmiare i dogmi della Religione Cristiana si troverà, che molte volte si prendono le dottrine sostenute dagli Appellanti, e condannate dai nuovi Decreti di Roma, si prendono, dico, queste dottrine come dottrine della Chiesa Cattolica, e sopra di esse si formano raziocinj, e argomentazioni per inferirne, che i Cristiani adorano un Dio capriccioso, ingiusto, crudele, tiranno, che si offende anche con quelle azioni, le quali si fanno per ignoranza invincibile: che intima precetti, e poi non dà molte volte la grazia necessaria per osservarli ec. Questo punto lo proveremo bastantemente tra poco. Quei bravi Apologisti della nostra Santa Religione, i quali hanno confutato le bestemmie degli Increduli, hanno a nome della Chiesa cattolica protestato altamente, che le soprariferite dottrine non sono dottrine della Chiesa, ma sibbene dottrine di certi Teologi indocili alla voce della Chiesa medesima: che questa per mezzo de' suoi Pastori, e massimamente dei sommi Pontefici ha replicatamente condannate queste dottrine insieme coi Libri, che le contengono. Dunque non sono i nuovi Decreti di Roma, nè le dottrine approvate con questi Decreti quelle, che hanno animato l'incredulità, e prestato fomento ai progressi della irreligione: sono le dottrine sostenute dagli Appellanti a dispetto di tutti i Decreti di Roma. Dunque gli Appellanti sono in colpa di un tanto male, almeno in molta parte.

193. Ma, dirà quì taluno, come mai i Filoso-

si increduli attribuiscono alla Chiesa cattolica quelle dottrine, che ella ha tante volte nelle più solenni maniere condannate, e anatematizate? Il come si vede subito. A forza di dire, e di replicare millioni di volte, che i nuovi Decreti di Roma, e sopratutto la Bolla *Unigenitus*, condannano la sana dottrina della fede comune, e le verità più preziose della Religione di G. Cristo: a forza di gridare contro i Difensori di quei Decreti come contro altrettanti distruttori del precetto di amar Dio, dei diritti della onnipotenza, della efficacia della grazia ec., hanno ottenuto gli Appellanti di tirare al loro partito un mondo di gente o poco istruita, o disattenta, o pregiudicata. I Filosofi increduli, (che certamente non sono buoni Teologi), o sono veramente persuasi, che gli Appellanti dicano il vero; o almeno fingono di esserne persuasi per darsi poi l'empia soddisfazione d'impugnare la Religione di Gesù Cristo. Ecco come si giunge ad ingannare la gente per far passare come dottrine della Chiesa quelle, che la Chiesa medesima solennemente condanna. Aggiungete le derisioni, le ingiurie grossolane, le calunnie atroci, colle quali in difetto di buone ragioni i difensori delle dannate dottrine hanno in costume di investire i loro avversarj, di opprimerli, di farli tacere. Aggiungete la fecondità sorprendente, onde si produce ogni giorno alla luce qualche parto delle condannate dottrine: la nostra Italia è piena zeppa oggimai di Libri, che le contengono, e sono stati stampati in questi ultimi anni. Aggiungete la destrezza, e l'attività maravigliosa, onde queste fatali produzioni si fanno giungere fino negli asili i più santi, e negli angoli più rimoti. Tante cagioni unite insieme a favore degli Appellanti sorprendono la buona fede dei Cristiani, e fanno loro credere dottrine della

la

la Chiesa quelle, che per tali si spacciano con tanti artifizj, e con tanta franchezza.

194. Sentiamo un'altra volta la testimonianza degli Appellanti stessi. Quando per fortuna i nostri avversarj dicono la verità, questa ci riuscirà tanto più efficace contro di loro. Nelle *Novelle Ecclesiastiche* Foglio 29. Agosto 1774. *pag.* 138. *col.* 2. così essi parlano. " Una prova sensibile, ,, che questi tumulti, che instancabilmente si continuano a mantenere, sono la vera cagione dell' ,, inondamento della incredulità, è questa, che siccome questi tumulti non hanno luogo se non in ,, Francia, così questo Regno è fra tutti gli Stati cattolici il principal teatro della incredulità, ,, la quale di quà spande le sue funeste influenze ,, nelle altre parti della Chiesa ,, . Riuniamo insieme questa testimonianza con quella, che abbiamo sentita nel num. 191., e avremo in mano onde convincere gli Appellanti colle loro stesse confessioni. Da queste confessioni risulta *primo*, che i tumulti da loro innegabilmente cagionati, e instancabilmente mantenuti sono la vera cagione dell' inondamento della incredulità. Risulta *secondo* la combinazione del tempo: poichè i progressi della irreligione hanno l'epoca medesima che le turbolenze cagionate in occasione de' nuovi Decreti di Roma, sopratutto della Bolla *Unigenitus*. Risulta *terzo* la combinazione del luogo: poichè la Francia, teatro dei tumulti, e degli Appelli, si dice il teatro principale della incredulità. Che si vuole di più per restare persuasi, che il frutto prodotto dagli appelli, e dalle dottrine instancabilmente sostenute sotto l'ombra degli appelli, è l'inondamento della irreligione, e della incredulità? Posto ciò, ogni fedel Cristiano, senza bisogno di entrare in discussioni teologiche, sarà in istato di dare

re un ficurissimo giudizio nella causa degli Appellanti: basta ricorrere alla regola insegnata da Gesù Cristo (*Matth.VII. v.16.*), *a fructibus eorum cognoscetis eos.* Il maledetto frutto della irreligione, e della incredulità è spuntato, cresciuto, e maturato sull'albero delle Quesnelliane dottrine, albero con tanta cura coltivato dagli Appellanti.

195. Le cose sopradette possono confermarsi con molte altre prove. Primieramente gl' Increduli mettono in derisione la Religione rivelata citando appunto le dissensioni, e i tumulti, che regnano fra i Cristiani sul proposito delle dottrine di Bajo, di Giansenio, e di Quesnello. I Libri degli Increduli sono una prova convincente di questo punto. Dicono essi, che i Cristiani non sanno neppur loro che cosa credano, o debbano credere intorno a molti punti capitali della loro dottrina, sulla predestinazione, sulla efficacia della grazia, sulle opere dei Pagani, e dei peccatori, sui peccati d'ignoranza, sulla carità, e sulla cupidità come principj delle azioni umane deliberate ec. Or chi è cagione di queste dissensioni, e guerre tumultuose, è in colpa altresì di aver dato occasione, e fomento ai motteggi degli Increduli: motteggi, che fanno gran colpo sugli spiriti deboli, e acquistano molti proseliti alla irreligione. Gli Appellanti appunto sono cagione di queste dissensioni, e guerre tumultuose, come si è già provato: dunque ec. In secondo luogo non può negarsi, chè la proibizione dei Libri non sia un argine molto forte contro l'inondamento delle false dottrine, I Libri degli Increduli non farebbero quel guasto, che fanno, se non si leggessero: e non si leggerebbero dagli spiriti frivoli, e dai giovani sfaccendati, se si rispettasse quella sacra autorità, che ne proibisce la lettura. Ora è un fatto innegabile, che i seguaci di Quesnello

snello hanno insegnato e colle dottrine ampiamente sparse in Libri stampati, e coll'esempio a non fare alcun conto di tali proibizioni. La cosa è tanto nota, e certa, che non ha bisogno di prove. Il Libro delle *Riflessioni morali* di Quesnello siccome *è un tesoro dei più preziosi, che Dio abbia donato alla sua Chiesa*, (Vedi il num.185.), così si legge da molti *con molto applauso, ed edificazione* a dispetto delle proibizioni più solenni. Un Teologo Francese in una Lettera stampata ha fatto la carità ad una Monaca di istruirla a non far conto alcuno della proibizione dei Libri di Quesnello, ed ha deciso magistralmente il caso, che non si doveva avere scrupolo alcuno in leggere tali Libri senza la licenza de' Superiori. Anzi generalizzando la materia ha concluso, che quando una Persona pia trova in un Libro pascolo per il suo spirito, questo basta per non mettersi in pena se quel Libro è proibito. Questa Lettera erronea, e scandalosa tradotta in Italiano è stata ultimamente regalata al pubblico dai Torchj di una Città d' Italia. Dunque se i Libri degli increduli fanno un guasto grande perchè si leggono, e gli Appellanti colle loro erronee dottrine ampiamente sparse concorrono alla lettura di tali Libri, togliendo lo scrupolo di leggerli: ne segue, che gli Appellanti concorrono al progresso della incredulità. In terzo luogo finalmente l'ordine stabilito da Dio nella sua Chiesa è questo, che le pecorelle abbiano ad ascoltare la voce dei loro Pastori, e che da loro abbiano a ricevere l'istruzione, e i pascoli salutari di vita. Or quando non si sente più, e non si fa più conto della voce dei Pastori: quando le pecorelle vogliono cercare i pascoli a loro capriccio, e pascersi di quelle erbe, dalle quali il Pastore cerca di allontanarle e colla voce, e col fischio, ed an-

anche talvolta coi colpi della verga pastorale: allora che altro si può aspettare se non la fuga dall' ovile, e la morte di quelle pecorelle insensate, che si sono pasciute di erbe infette, e velenose? Il carattere dei Libri degli Appellanti appunto è questo di *tendere ad ispirare del disprezzo per i Decreti della Chiesa, e di insegnare a disprezzare l'autorità dei Pastori legittimi:* sono parole dell'Assemblea del Clero, anzi pure del Corpo tutto dei Vescovi di Francia: (*Vedi il num.* 186.). E infatti si osserva certo spirito di indocilità, certa ostinazione nelle proprie opinioni, certa non curanza disprezzante per la voce dei Pastori, e per li Decreti di Roma, che fa specie grande, in tutti quelli, che si compiacciono di fare i loro studj sui Libri degli Appellanti, e dei loro fautori. Per costoro val più un Arnaldo, un Nicole, un Febronio ec. che tutte le dommatiche Bolle dei Papi.

196. Finalmente per compimento di questa materia importante mi resta a provare un punto, che di sopra (*num.* 192.) mi sono impegnato a dimostrare. Ho detto, che gli Increduli prendono le dottrine sostenute dagli Appellanti per fondamento di fare argomentazioni, e raziocinj contro i dogmi della Religione rivelata: e quando dico *sostenute dagli Appellanti*, o sia da' Giansenisti, o Quesnellisti, intendasi sempre delle sole dottrine come da loro s'insegnano, non già di altre, che eglino maliziosamente traggono a mal senso, e sono pubblicamente senza divieto della Chiesa insegnate nella lodatissima Scuola Tomistica, e in altre Scuole Cattoliche. Ora provo il punto proposto. Nel Libro intitolato *Esame del Materialismo*, Opera dello zelante Apologista della nostra Santa Religione il Signor Bergier Canonico di Parigi, nel *tom. II. cap. II. §. VII.* trovo sulle prime righe le seguenti pa-

role

role come tratte dal *Sistema della natura* pag. 50.; dal *Contagio sacro* cap. I. pag. 18., e da altri Capi, e pagine del medesimo; dal *Saggio sopra i pregiudizj* cap. VI. pag. 127. Le parole sono queste. *Ci si fa oggidì adorare un Dio capriccioso, ingiusto, sanguinario, implacabile ec.* Ma quali mai sono i fondamenti per dire una sì empia bestemmia? Ecco, i fondamenti quali sono: io li copio fedelmente dal sopracitato capo, e paragrafo del Sig. Bergier. Primo fondamento. *I capricci dispotici di Dio decidono di nostra eterna sorte. In forza di cotesti fatali decreti noi diventiamo suoi amici, o suoi nemici a nostro dispetto.* Senza bisogno di commenti ognuno facilmente intende, che quì si hanno in vista le dottrine dei Giansenisti, e dei Quesnellisti sulla materia della grazia, della predestinazione, e della riprovazione. Quei decreti, onde si sottraggono in molte occasioni, e talvolta anche sempre le grazie anche sufficienti ai Pagani, agli Eretici, ai peccatori indurati ec.: la sentenza della morte di Gesù Cristo per li soli predestinati: le grazie, alle quali non si può resistere: l'imposizione dei precetti senza la grazia necessaria per osservarli, la cui sottrazione non possa ascriversi ad attuale colpa dell'uomo ec. ec., sono in mente, e in bocca dell'incredulo bestemmiatore *quei capricci dispotici di Dio, in forza de' quali noi diventiamo amici, o nemici di Dio a nostro dispetto, e si decide di nostra eterna sorte.* Eppure ognuno sa, che i sopradetti punti sono punti fondamentali nella dottrina di Giansenio, e di Quesnello, e de' loro seguaci, e difensori.

197. Secondo fondamento. *Dio ci punisce, perchè ignoriamo ..... le sue oscure volontà.* Il medesimo Sig. Bergier nella sopracitata Opera *Cap. XIII. §. II.* riferisce queste altre parole tratte dal

Si-

Sistema della natura, dal *Contagio sacro ec. Un Dio stravagante, che si può offendere anche senza saperlo; che non è stretto da nessuna regola della giustizia ordinaria ec.* I Giansenisti, e i Quesnellisti fedeli loro discepoli, i quali insegnano dottrine tanto erronee, e più volte condannate sulla materia dei peccati di ignoranza, e di inavvertenza, non riconoscono eglino di aver dato un gran fondamento alla bestemmia di *un Dio stravagante, che si può offendere anche senza saperlo?* Vedasi di grazia con qual tortuoso giro di sensi, e di parole capace appunto a far credere, che si offenda Dio senza saperlo, e senza doverlo sapere, parlino dei peccati d'ignoranza invincibile circa la legge naturale il Montalto, ossia M. Pascal nelle sue *Lettere Provinciali Lett. IV.*, ed il suo Commentatore Wendrokio, cioè M. Nicole. Vedasi in Arnaldo, e in altri molti Giansenisti, e Quesnellisti qual conto facciano della proposizione seconda fra le 31. dannate da Alessandro VIII., che appunto condanna la dottrina di certi Autori sul punto dei peccati di ignoranza invincibile. Il Sig. Tamburini nella sua Teologia morale ultimamente stampata in latino tenta di dare qualche spiegazione a questa dannata proposizione per potere, come egli fa, parlare sul punto dei peccati di ignoranza invincibile assai conformemente alle idee del Montalto: ma a mio giudizio egli non è riuscito felicemente nella sua spiegazione. Così si cuopre il fuoco sotto la cenere, perchè poi a suo tempo si accenda in una gran fiamma.

198. Terzo fondamento. *Dio ci punisce delle trasgressioni dei nostri Padri.* La sentenza, che dice essere nell'inferno tormentati col fuoco quei bambini, che muojono senza battesimo, spesso è avuta in vista dagli Increduli per poter inferirne, che

che Dio è ingiusto, poichè *ci punisce* con pene afflittive, ed eterne *per le trasgressioni dei nostri Padri.* E non dico io già, che questa sia una sentenza condannata, o sostenuta soltanto dagli Appellanti. So essere questa una sentenza, che può insegnarsi liberamente, e che infatti si insegna fra Cattolici. Intendo solo di far vedere, che questa sentenza porge fondamento alle bestemmie degli increduli. E se questa sentenza fusse un insegnamento della Chiesa, certo allora bisognerebbe crederla, e sostenerla, quantunque noi non arrivassimo ad intendere come la pena del fuoco sofferta da quei Bambini si accordi colla giustizia di Dio. Ma quella sentenza è ella veramente un insegnamento della Chiesa? Nò certissimamente. Il sopracitato Signor Bergier appoggiato anche sulla decisione dei Teologi della Sorbona lo ha dimostrato. Quella sentenza si sostiene fra Cattolici perchè si crede insegnata da S. Agostino nel Sermone 294., *al. 14. de verbis Apostoli.* Ma può dimostrarsi con tutta chiarezza, a parer mio, che S. Agostino mai non ha insegnata quella sentenza, neppure in quel Sermone 294., e che ciò si fa chiaro considerando attentamente lo scopo, e tutto il contesto di quel Sermone. Appunto su questa materia ho dato in luce ultimamente una Operetta intitolata *Stato de' Bambini morti senza battesimo ec.*, nella quale tento di far vedere, che S. Agostino non ha insegnata quella sentenza. Ma alla fine sostenga pure chi vuole la sentenza del fuoco per quei bambini. Il male grande è quando una tale sentenza si spaccia francamente come insegnamento della Chiesa Cattolica. Questo appunto fanno gli Appellanti. Ho il rammarico di vedere, che anche il Signor Tamburini imita gli Appellanti su questo punto. Egli nella *Analisi delle Prescrizioni di Tertulliano* al §.

CII.

CII. così parla: " La favola del Limbo de' fan-
„ ciulli non battezzati ec. .... Ma poichè ... tro-
„ viamo in possesso la dottrina contraria, che ci
„ conduce fino a S. Agostino, il quale la difende
„ IN NOME DELLA CHIESA contro i Pelagiani, e
„ la trae dai fonti della tradizione ec. „. Ecco come si spacciano IN NOME DELLA CHIESA dottrine, che non sono sicurissimamente dottrine della Chiesa: ed ecco perchè poi gli Increduli attribuiscono alla Chiesa Cattolica quelle sentenze, che proprie sono soltanto di privati Teologi.

199. Quarto fondamento. *Il timore di una vita avvenire tormenta senza verun profitto le anime deboli ... Queste riguardano il loro Dio come un Despota, ed un Tiranno, che le punirà per le involontarie loro debolezze, e per le inclinazioni inserite da lui medesimo nei loro cuori.* Così parlano il *Sistema della natura* nel tom. I. cap. XIII., il *Buon senso* nel §. CVII. Si dicono le medesime cose nel *Sistema sociale* part. I. cap. V. Generalmente gli Increduli dicono, che la Morale del Cristianesimo è contraditoria coi lumi della natura, prescrivendo di distruggere le nostre naturali inclinazioni, e di rinunziare al desiderio innato della felicità. Questa morale, soggiungono, comanda agli uomini di essere insensibili, e nemici di se medesimi, negando a se stessi tutti quei piaceri dei sensi, e dello spirito, ai quali l'uomo è portato per naturale istinto insuperabile. Queste declamazioni degli Increduli sono vere imposture appoggiate sopra false idee dei precetti della Morale Cristiana. Ma queste false idee purtroppo sono sparse, e tenute vive dagli Appellanti, i quali sotto lo specioso titolo di opporsi alla Morale rilassata dei Probabilisti spacciano dottrine veramente ripugnanti ai lumi della natura, e alla parola di Dio scrit-

scritta, e tradita. In prova di ciò citerò un solo moderno Catechista Francese opponente alla Bolla *Unigenitus*, cioè il Messanguy, il cui Catechismo intitolato *Esposizione della dottrina Cristiana*, e diviso in 4. Tomi, per disgrazia è assai accreditato, benchè solennemente condannato dal Papa Clemente XIII. Chiunque leggerà con qualche attenzione questa *Esposizione ec.*, troverà in essa espressi i doveri dell'uomo, e caratterizate le virtù Cristiane in una maniera tutta propria a dare un buon fondamento alle imposture degli Increduli. Vediamone un passo per saggio.

200. Nel *tom. IV. cap. IV. art. I. §. 7.* parlando il Messanguy dell'amore di Dio, lo esprime così: „ L'amor di Dio tiene il posto principale nel cuor „ di un uomo; ma non ne possiede ancora tutta „ la pienezza. Esso amore vi sta circondato da „ molti affetti terreni, ai quali per verità esso è „ superiore, e dei quali reprime la ribellione; ma „ senza avere ancora assai di autorità sopra di essi „ per cacciarli, o assai di forza per incatenarli „. L'amor di Dio così caratterizato dal Messanguy è, secondo lui, un amore imperfetto: e con ciò egli viene a dirci, almeno implicitamente, che l'amor perfetto di Dio non soffre in sua compagnia alcun affetto terreno, ma che esso li deve cacciare tutti dal cuore, o almeno almeno incatenarli, cioè tenerli così legati, e ristretti, che appena si muovano. In fatti bel bello il Messanguy viene dicendo espressamente questo stesso, attribuendo alla perfetta carità i seguenti caratteri di “ non sola- „ mente amar Dio sopra tutte le cose, ma di „ non amare altro che lui in questo senso, che „ non si ami niente se non in Dio, e per Dio „. Questo va bene: il male sta nelle espressioni seguenti poste generalmente, e senza le necessarie di-

distinzioni: " Di trovare la gioja, e la felicità
„ nelle disgrazie, e nei mali di questo mondo, ...
„ di annojarsi della vita presente, di non trovare
„ che del disgusto nella medesima, ... e di riceve-
„ re la morte con piacere „. Subito che l' amor
perfetto di Dio non soffra alcun affetto terreno nel
cuor dell' uomo, ma debba CACCIARLI tutti dal
cuore, o almeno almeno INCATENARLI, ardisco di-
re che neppure S. Paolo amava Dio con amore per-
fetto. Certo gli affetti terreni non erano CACCIA-
TI dal di lui cuore, e nettampoco INCATENATI
quando diceva *quod nolo malum hoc ago .... Video
autem aliam legem in membris meis repugnantem
legi mentis meæ, & captivantem me in lege pec-
cati, quæ est in membris meis &c.* (*). Quel Teo-
logo, che si è presa la pena di tradurre in lingua
italiana l' *Esposizione ec.* del Messanguy, e di dar-
la alle stampe in Bassano 1774., ha lasciato sussi-
stere senza correzione, o modificazione alcuna le
inesatte, per non dir altro, espressioni dell' amor
di Dio, che CACCIAR deve, O INCATENARE nel
cuor dell' uomo gli affetti terreni per possederne
tutta la pienezza. Queste, e somiglianti altre espres-
sioni, colle quali vengono caratterizzate da molti Teo-
logi rigoristi, e Appellanti le virtù Cristiane, ed es-
posti i doveri dell' uomo, sono quelle espressioni
appunto, che hanno fatto dire all' incredulo Auto-
re del Libro intitolato *L' uomo* tom. I. pag. 95.,
che la prima riforma da farsi per creare una buo-
na Morale è il cominciare dal distruggere tutte le
Religioni rivelate, appunto perchè tutte le Reli-
gioni rivelate insegnano, e comandano, al dire di
questo Incredulo, di distruggere tutte le inclinazio-
ni, e la natura dell' uomo. Il Rousseau dice del
Cri-

(*) *Rom. VII. v. 19. &c.*

Cristianesimo, che *a forza di troppo stringere tutti i doveri li rende impraticabili, e vani* (*). Altrove accenna destramente, che *Dio è sì tiranno, che esige più di quello che lascia il poter di fare* (**). Queste bestemmie per evidente calunnia pronunziate contro il Cristianesimo ha cercato il Rousseau di volgere ad altro oggetto, dicendo: " Dunque si ha torto di farmi dire dell' „ Evangelio ciò, che io non ho detto se non dei „ Giansenisti, de' Metodisti, e di altri divoti d' „ oggigiorno, i quali fanno del Cristianesimo una „ religione altrettanto terribile, e ributtante, quan„ to essa è piacevole, e dolce sotto la vera legge „ di Gesucristo „ (***).

201. Ma se gli Increduli trovano nelle dottrine, e nelle espressioni degli Appellanti qualche fondamento per impugnare i dogmi della Religione Cristiana, sbagliano peraltro assai quando attribuiscono tali dottrine alla Chiesa Cattolica. Questa non riconosce per sue quelle sentenze, che o sono sentenze di privati Teologi, o sono anche state da lei medesima più volte rigettate, e condannate. Per sapere ex. gr. qual sia l'obbligo imposto dalla Morale di Gesù Cristo circa gli affetti terreni, e le passioni del cuore umano, non si ha da ricorrere al Catechismo del Messanguy, e alle morali Teologie dei Rigoristi. Si ricorra a S. Paolo, il quale ci dirà: *Non ergo regnet peccatum in vestro mortali corpore, ut obediatis concupiscentiis ejus* (****). Non dice già S. Paolo, che l'amor perfetto di Dio debba *cacciare dal cuore* gli affetti terreni, o *incatenarli*; di-

(*) *Emilio T. IV. pag. 62.*
(**) *Emil. T. II. pag. 326.*
(***) *Lettera III. scritta dalla montagna.*
(****) *Ad Rom. VI. v. 12.*

dice che la concupiscenza *non regnet*, non la faccia da padrona; ma l'amor di Dio regni in modo, che sia superiore alla concupiscenza, e ne reprima la ribellione. Questa spiegazione delle citate parole di S. Paolo è presa *ad litteram* da S. Agostino *in Lib. de Verbis Domini Serm. XLIII., e dal Serm. XII. de Verbis Apostoli cap.* 5. Vedasi anche tutto il Serm. XVII. *de verb. Apost.*, dove il S. Dottore spiega *ex professo*, e assai a lungo che cosa sia amar Dio sopra ogni altra cosa; e dice, che questo amor di Dio *non caccia dal cuore*; non distrugge l'amor delle creature, ma lo ordina al debito fine, e lo tiene entro i limiti della subordinazione dovuta alla ragione, e alla legge di Dio. Vedansi le cose medesime insegnate da Origene *hom. II. In Cantic.* La S. Chiesa Cattolica ammaestra i suoi Figliuoli a pregare Dio così su questo proposito: *Ut terrenis affectibus mitigatis facilius cælestia capiamus* (*). Non dice la S. Chiesa *terrenis affectibus* EXTINCTIS, *incatenati*, *cacciati via dal cuore:* dice *mitigatis*. Ecco qual è l'insegnamento della Chiesa a questo proposito. Se da queste fonti, e non dai Libri dei Rigoristi, Quesnellisti, Appellanti si attigneranno le acque della dottrina appartenente ai costumi, gli increduli non troveranno più fondamento di dire, che la morale del Cristianesimo è contraddittoria coi lumi della natura, e comanda agli uomini di essere insensibili, e di distruggere le naturali inclinazioni.

102. Egli è dunque bastantemente provato, che gli Appellanti colle loro dottrine condannate in gran parte dai nuovi Decreti di Roma, danno fondamento a molte di quelle obbiezioni, colle quali gli increduli del nostro secolo mettono in derisione, e im-

(*) *Orat. fer. 4. post Dom. 4. Quadrag.*

e impugnano i dogmi della Cristiana religione. Il solo *Esame del Materialismo* del Sig. Bergier sopracitato mi porgerebbe ampia materia di impinguare assai questa prova: ma la brevità, che mi sono prefissa in questa Operetta, non consente che io mi trattenga più oltre in questa materia. Mi chiamano a se alcuni altri punti, che restano da esaminarsi nel Libro del Signor Tamburini. Finiamo dunque questa materia col ricordare un'altra volta la regola di Gesù Cristo. *A fructibus eorum cognoscetis eos.* Dal pessimo frutto di avere animata l'incredulità, e favorito i progressi della irreligione si faccia giudizio della qualità dell'albero. Noi quì non abbiamo dato se non un picciolissimo saggio del favore, che le dottrine degli Appellanti prestano alla irreligione. Ma chi coi Libri degli Appellanti, e degli Increduli alla mano, e col farne un diligente confronto prendesse a dimostrare questo punto in tutta la sua estensione, darebbe un colpo fatale alla causa degli Appellanti, e renderebbe alla Religione di Gesù Cristo un servizio importantissimo, dimostrando ai dotti, e ai non dotti, che gli Appellanti hanno evidentemente il torto.

TESTO XXII.

Cap. III. art. II. pag. 118.

„ La terza prova della sommessione dei Papi ai
„ decreti de' Concilj generali si deduce dalla con-
„ tinua tradizione de' Sommi Pontefici, i quali
„ dichiarano 1., che il loro principal dovere, e
„ la loro vera gloria era di far osservare gli sta-
„ tuti de' Concilj generali. 2., che non era loro
„ permesso il menomo attentato contro di quanto
„ era stato deciso, ed ordinato da quelle sante As-
„ semblee. 3., che doveva essere nullo, ed invali-
„ do, nè messo ad effetto ciò, che mai fosse con-
„ trario a questi decreti „.

Ibid. pag. 109.

„ Hanno dichiarato solennemente (i sommi Pon-
„ tefici), che erano sommessi ai decreti dei Con-
„ cilj generali, e che la principal gloria della S.
„ Sede consisteva a farli eseguire. E così le pa-
„ role, e la condotta de' più grandi Papi provano
„ egualmente la suprema autorità de' Concilj ecu-
„ menici „.

OSSERVAZIONI.

203. Reca il Sig. Tamburini varj fatti, e detti di sommi Pontefici in prova del suo assunto, e in ciò impiega tutto l'artic. II. del Capo III. per 18. pagine. Ma egli perde il tempo, e la fatica Per *Concilj generali* intendonsi sempre dai Sommi Pontefici, (e non possono intendersi altrimenti), quei Concilj, nei quali è intervenuta la loro auto-

rità,

rità, e che sono stati da essi approvati, e confermati. Ciò abbiamo dimostrato ampiamente di sopra e quanto al fatto, e quanto al diritto: quanto al fatto *nei num.* 5., *e* 6.: quanto al diritto *dal num.* 41. *fino al num.* 64. Or se si tratta di decreti in materia di fede, ossia di decisioni dommatiche fatte in Concilj generali approvati dal Papa, non vi è dubbio, che anche i Papi sono sommessi a tali Decreti, e devono ad essi prestare sommissione di intelletto, e vera fede interna, come tutti gli altri Cristiani. Ma questo non prova, e non può provare la superiorità dei Concilj al Papa. Il Concilio generale in una decisione di fede propriamente non ordina, e non comanda nulla: esso altro non fa che con giurisdizione dichiarare, ed accertare, che il tal punto è veramente compreso nel deposito della rivelazione, fulminando contra i refrattarj sentenza di anatema. Posta questa dichiarazione, nasce subito in tutti l'obbligo di credere quel punto come rivelato da Dio, per non incorrere nel fulminato anatema: ma quest'obbligo nasce dalla legge naturale, e divina di credere alla parola di Dio, non da legge fatta dal Concilio. Sicchè in somma la sommissione dei Papi alle decisioni dommatiche dei Concilj generali non prova altro, se non che Gesù Cristo è superiore al Papa: cosa, che già la sappiamo, e la confessiamo tutti.

204. Se poi si tratta di punti di disciplina, nei quali veramente il Concilio procede comandando, tutte le ragioni portate dal Sig. Tamburini per mostrare, che i Papi sono, e si sono essi medesimi dichiarati sommessi a tali decreti, sono equivoche, e nulla concludono al suo intento. Primieramente si ricordi sempre il Signor Tamburini, che i Decreti di disciplina formati da un Concilio generale, se non sono approvati, e confermati dal Papa, restano senza forza

di obbligare i Cristiani : ciò abbiamo provato di sopra (*num. 6.*) coi monumenti della antichità. Dunque molto meno possono obbligare il Papa. I decreti poi approvati, e confermati dal Papa se obbligano anche il Papa medesimo per titolo di autorità, e di giurisdizione, dunque quest' obbligo nel Papa discende dalla autorità, e giurisdizione del Papa medesimo : cosa assurda, non potendo mai alcuno obbligare se stesso per titolo di autorità, e di giurisdizione sopra se medesimo. Si conclude dunque, che il Papa non può mai essere obbligato ad osservare i decreti disciplinari di un Concilio generale per titolo di superiorità, potestà, giurisdizione, che questo Concilio, anche confermato da lui, abbia sopra di lui.

205. In secondo luogo è vero, che i Papi (ordinariamente parlando, e fuori dei casi, nei quali la necessità, la giustizia, la ragione, la carità esiggano, che si dia dispensa dalle Leggi dei generali Concilj), i Papi, dico, sono obbligati ad osservare i Canoni generali stabiliti dai generali Concilj, o dai Pontefici loro predecessori. Ma questa obbligazione nei Papi qual origine riconosce? Forse la superiorità, la forza coattiva di chi ha stabiliti quei Canoni? Nò: riconosce la Legge di Dio. Abbiamo detto qualche cosa a questo proposito anche di sopra (*num.* 40.). Dio ha dato al Papa il Primato per bene, e vantaggio della Chiesa in generale, e dei Cristiani tutti in particolare, *in ædificationem*, *non in destructionem*, come dice S. Paolo (*). Cosa chiara è, che i Canoni stabiliti nei Concilj generali col parere, e voto di tanti Vescovi adunati da tutte le parti del Mondo cattolico, e colla approvazione del Papa, sono utilissimi alla Chiesa per man-

(*) *II. Cor. XIII. v.* 10.

mantenere la purità della disciplina, e dei costumi ec. Dunque il Papa non osservando questi Canoni, o dispensando in essi senza giusti motivi, sarebbe contro il bene, e vantaggio della Chiesa, userebbe male del potere datogli da Dio, e per conseguenza peccherebbe contro la legge di Dio. Questa è la vera, ed unica ragione dell'obbligo, che hanno i Papi di osservare i Canoni stabiliti dai Concilj generali, o dai Pontefici loro Predecessori. Anche i Principi secolari hanno un obbligo somigliante, discendente pure dalla medesima origine, di osservare le leggi stabilite con loro consenso, e approvazione dagli Stati del loro Principato, o dai Principi loro Antecessori, quando queste leggi siano vantaggiose al bene de' loro Popoli. L'avere anche i Principi secolari ricevuta da Dio la loro potestà *in ædificationem*, *non in destructionem*, porta in essi un tal obbligo.

206. Ed ecco perchè colle parole, e colla condotta i più gran Papi *hanno dichiarato solennemente*, *che erano sommessi ai Decreti dei Concilj generali*, *e che il loro principal dovere*, *e la loro vera gloria era di farli osservare*. Questo è vero. Ma hanno forse i più gran Papi dichiarato solennemente, che questo dovere nascesse in loro dalla superiorità dei Concilj sopra di loro? Oh questo poi non l'hanno dichiarato mai. E perchè dunque il Signor Tamburini di due origini, onde può nascere quel dovere, cioè la superiorità del Concilio, e la legge di Dio, ne riconosce piuttosto una che l'altra? Qual fondamento, qual ragione lo determina piuttosto ad un partito, che all'altro? Questo fondamento, questa ragione non si reca dal Signor Tamburini: e nettampoco si può recare, poichè fatti non c'è. Hanno i più gran Papi e colle parole, e colla condotta solennemente dichiarato ancora

tora di avere legittima poteſtà in vigore del Primato dato loro da Gesù Criſto di diſpenſare dai Canoni dei Concilj generali, di ſoſpenderne la forza, e di abrogarli ancora. La coſa è notiſſima, e non ha biſogno di prove. Perchè dunque vorrà il Sig. Tamburini credere ai Papi quando dicono di eſſere ſommeſſi ai Concilj generali, e non vorrà credere ai medeſimi quando parlano delle prerogative anneſſe al loro Primato ec.?

TE

TESTO XXIII.

Cap. VII. pagg. 332., *e* 333.

,, Dunque per qual ragione disse S. Agostino es-
,, sere in quelle circostanze finita la causa de' Pe-
,, lagiani? La ragione è chiarissima dalla serie dei
,, fatti. Dopo la condanna dell'errore Pelagiano
,, fatto in Africa, e in Palestina, gli Eretici si van-
,, tavano, che la Santa Sede si dichiarava in loro
,, favore. Istruiti i Vescovi dell'Africa di questa
,, cabala de' Pelagiani scrissero ad Innocenzo in-
,, formandolo dei Concilj tenuti nell'Africa ......
,, Vennero i rescritti da Roma uniformi alle deci-
,, sioni dell'Africa. Allora disse S. Agostino che
,, la causa era finita, non perchè giudicasse in se
,, stessa inappellabile la sentenza di Roma, ma
,, perchè con quella era levato il sotterfugio agli
,, Eretici, e distrutta interamente la vana speranza,
,, che essi si lusingavano di avere di impegnare la
,, Sede di Roma in favor loro,,

Ibid. pag. 332.

,, Lo stesso Santo Dottore pensava, che dopo il
,, giudizio di Papa Melchiade i Donatisti avessero
,, il diritto di appellare al Concilio generale,,.

OSSERVAZIONI.

207. In questo luogo il Signor Tamburini tenta di rispondere al celebre passo di S. Agostino preso dal Serm. *CXXXI. num.* 10., *al Serm. II. de verbis Apost.*, passo, che egli si era obbjettato poco prima alla *pag.* 330. *Jam enim de hac causa*

(*Pe-*

(*Pelagianorum*) *duo Concilia missa sunt ad Sedem Apostolicam: inde etiam rescripta venerunt. Causa finita est.* E' noto, che sopra questo passo fanno gran forza, e con tutta ragione i Sostenitori della Pontificia infallibilità, e che lo coroborano con un altro passo del medesimo S. Padre preso dal *lib. II. cont. Julian.*, dove dicesi: *Quid adhuc quæris examen, quod apud Sedem Apostolicam factum est?* Con che il S. Dottore vuol dire essere finita la causa dopo l' esame, e la decisione della Sede Apostolica. E altrove (*): *Examen factum est apud Apostolicam Sedem, factum est in Episcopali judicio. Damnata ergo hæresis ab Episcopis non adhuc examinanda, sed coercenda est a Potestatibus Christianis.* Aggiungono un terzo passo preso dal *lib. II. ad Bonifac. cont. duas Epist. Pelagian. cap.3.*, dove si dice, che per le Lettere, e la decisione di Papa Innocenzo *de hac re*, cioè della Causa Pelagiana, *dubitatio tota sublata est.* Questo sentimento, che una causa in materia di fede sia finita dopo la decisione del Papa, viene espressamente adottato da Sozomeno Scrittore Greco. Questi dopo avere raccontato (**), che il Papa S. Damaso aveva scritto alle Chiese d' Oriente una lettera, nella quale si condannava l' errore dei Macedoniani, soggiunge: *Quo facto, utpote controversia judicio Romanæ Ecclesiæ terminata, singuli quievere, eaque quæstio finem accepisse videbatur.* Nè faccia specie ad alcuno quella dubitativa parola *videbatur.* Sozomeno parla assertivamente, e in aria di non aver alcun dubbio quando dice, che quella quistione era decisa con sentenza finale: aggiunge, che tutti si acchettarono alla decisione del Romano Pontefice. Dun-

(*) *Op. imperf. lib. II. n.* 103.
(**) *Lib. VI. cap.* 22.

Dunque la quistione era finita quanto al diritto. Ma quanto al fatto poi *videbatur* solamente *finem accepisse*, perchè gli Eretici tornarono di nuovo a mettere a rumore ogni cosa, secondo il costume dei refrattarj. Finalmente Quesnello ancora confessa (*) " non potersi negare, che nel linguaggio di „ Sant' Agostino il dire che una causa è finita, „ e il dire che la Chiesa ha pronunziato un giu- „ dizio infallibile, e irrevocabile, è precisamente „ una cosa stessa „.

208. Il Signor Tamburini per esimersi dalla forza di quelle parole di S. Agostino *causa finita est* porta la interpretazione, che vediamo nel Testo soprascritto: interpretazione, che non conclude nulla a suo favore. Primieramente per far vedere, che " S. Agostino era ben lontano dal credere fini- „ to un affare dopo la condanna della Santa Sede, „ e di alcune Chiese particolari „ come egli dice a *pag.* 331., porta i sentimenti del Santo Dottore " il quale pensava, che dopo il giudizio di Papa „ Melchiade i Donatisti avessero il diritto di ap- „ pellare al Concilio generale „. Ma il giudizio di Papa Melchiade fu un giudizio dato sopra un fatto personale, cioè sopra la legittimità della ordinazione di Ceciliano in Vescovo di Cartagine. Nel caso poi de' Pelagiani trattavasi di un giudizio dato dal Papa in una materia di fede. Come dunque per una causa tanto diversa si arreca il fatto di Papa Melchiade? Nelle cause puramente personali il Papa può errare; e non vi è al mondo chi sostenga il contrario. Nelle cause di fede il Papa è infallibile; e questa dottrina è sostenuta da moltissimi, e gravissimi Teologi appoggiati alla parola di Dio scritta, e tradita. Dunque ancorchè S. Agostino fusse di

(*) *Giustificazione del silenzio rispettoso.*

di sentimento, che in una causa personale di fatto, come era quella di Ceciliano, la sentenza del Papa non fusse finale, e inappellabile: (io prescindo ora dall'esaminar questo punto): tuttavia non siegue, che Sant' Agostino fusse del medesimo sentimento anche in una causa dottrinale di fede, come era la causa Pelagiana. Dunque male a proposito, e fuori di luogo sono quì citati i sentimenti di Sant' Agostino sul giudizio di Papa Melchiade.

209. Esaminiamo ora la interpretazione del N. A. sulle parole *causa finita est*. Dice egli, che colla sentenza di Roma " era levato il sutterfugio „ agli Eretici, e distrutta interamente la vana spe„ ranza, che essi si lusingavano di avere, di impe„ gnare la Sede di Roma a favor loro „. Questa appunto è la risposta, che dà anche il Dupin molto infelicemente (*). Concediamo pure questa cosa al Signor Tamburini. Dunque levato questo sotterfugio, e tolta questa speranza, si potrà dire assolutamente, e francamente *causa finita est?* Mai nò, se non si supponga, che la sentenza di Roma sia finale, e inappellabile. Non supponendo questo, restavano ai Pelagiani mille altri sotterfugj, e mille speranze. Potevano essi ricorrere ad altre Chiese insigni, e Apostoliche originarie, e matrici, e di là sperare appoggio, e favore alla loro causa. In fatti i Pelagiani erano ricorsi anche alle Chiese di Antiochia, di Gerusalemme, di Efeso ec. (**). Dalle risposte condannatorie dei Pelagiani venute da queste Chiese non fu mai concluso *causa finita est*, come fu concluso dalla risposta venuta da Roma. Dunque in questa risposta si riconosceva da S. Agostino una forza superiore alle risposte delle altre

(*) *Differt. V. de antiq. Eccl. discipl. cap.* 2.
(**) *Fleury Ist. lib. XXIV. n.* 25., *e seg.*

tre Chiese originarie, e matrici, e superiore anche alle decisioni di due numerosi Concilj dell' Africa: una forza tale da poter dire francamente, e assolutamente, che *la causa era finita*. Dunque la serie dei fatti non favorisce punto la interpretazione, e molto meno l'intento del Signor Tamburini.

210. Anzi questa serie distrugge tale interpretazione, e conferma sempre più la forza, e il vero senso di quelle parole *causa finita est*. Se i Pelagiani " dopo la condanna del loro errore fat-
" ta in Africa, e in Palestina si vantavano,
" che la Santa Sede si dichiarava in loro favore "
questa è una prova, che i Pelagiani stessi riconoscevano nel giudizio della Sede Apostolica una forza molto più grande, che nel giudizio dei Concilj d' Africa, e di Palestina: altrimenti non avrebbero potuto contrapporre il vantato favore della Sede Apostolica alle condanne di quei Concilj, e con ciò farsi scudo a difesa dei loro errori. Anzi, a mirar dirittamente, bisogna supporre, che questa forza più grande fusse comunemente riconosciuta anche dai Cristiani tutti dell' Africa: in supposto contrario, quale difesa potea sperarsi dai Pelagiani nel contrapporre il vantato favore della Sede Apostolica alle condanne dei Concilj d' Affrica, e di Palestina?

211. Ma non vi è bisogno di congetture, e di raziocinj, quando dalla bocca di Pelagio stesso siamo assicurati qual forza egli riconoscesse nelle decisioni del Papa in una causa di fede. Pelagio in una Lettera al Papa S. Innocenzo (*) fa la sua Professione di fede, e si sottomette alla correzione del Papa, se per avventura egli errasse in qualche cosa, riconoscendo che il Papa tiene in un colla Cattedra

(*) *Append. tom. X. Oper. S. August.*

dra anche LA FEDE di S. Pietro. *Hæc est fides, Papa Beatissime, ... in qua si minus perite, aut parum exacte aliquid forte positum est, emendari cupimus a te, qui* PETRI FIDEM, *&* *Sedem tenes.* Dopo che il Papa avrà approvato, come Pelagio si lusingava, una tal Professione di fede, se mai taluno, soggiunge Pelagio, vorrà tacciarmi di errore, egli col dare a me questa taccia altro non farà, che mostrare la sua ignoranza, o la sua malizia, od anche di essere involto. nell' eresia. *Sin autem hæc nostra confessio Apostolatus tui judicio comprobatur: quicumque me maculare voluerit, se imperitum, vel malevolum, vel etiam* NON CATHOLICUM, *non me hæreticum comprobabit.* I sentimenti di Pelagio sulla infallibilità del Papa sono quì sì chiari, espressi, e decisivi, che di più non può desiderarsi. Questi sentimenti, e la Lettera di Pelagio a S. Innocenzo erano ben noti a S. Agostino: ed ecco il perchè questo S. Dottore dopo la decisione del Papa pronunziò francamente, che la causa era finita. Una causa in materia di fede decisa da chi tiene LA FEDE DI S. PIETRO: una causa, contro la decisione della quale chi parlasse, NON SAREBBE CATTOLICO: certamente è una causa finita inappellabilmente, e munita col sigillo della infallibilità.

212. Non era solo S. Agostino a riconoscere in Pelagio i sentimenti fermi sulla infallibilità del Papa. Ve li riconobbero anche gli altri Vescovi, i quali insieme con S. Agostino scrissero al medesimo Papa S. Innocenzo quella Lettera, che è la 95. fra le Agostiniane (*). In questa Lettera parlano quei Vescovi di un Libro di Pelagio da farsi per autorità del Papa condannare da Pelagio stesso; e san-

(*) *Tom. II. Oper. edit. antiq.*

e fanno un confronto tra l'autorità del Papa, e l' autorità dei Vescovi, cioè dei numerosi Concilj tenuti contro gli errori di Pelagio. Sentiamo ora come parlino: *Episcoporum catholicorum auctoritate, & maxime Sanctitatis tuæ, quam apud eum (Pelagium) esse* MAJORIS PONDERIS *minime dubitamus &c.* Ecco l'autorità del Papa riconosciuta *indubitantemente di peso maggiore* che l'autorità dei Vescovi cattolici adunati in Concilio. Anche Celestio, Compagno di Pelagio nell'eresia protestò di condannare come ereticali i suoi dogmi, se per ereticali fussero stati dichiarati dal Papa: lo attesta Paolino Diacono di S. Ambrogio in un Libello presentato al Papa Zosimo (*) dicendo: *Et ille (Cælestius), qui superius professus fuerat se quæcumque illi objecta fuerant, si contra fidem vindicares, esse damnaturum &c.* La stessa cosa attesta S. Agostino in più luoghi (**). Da tutte queste autorità apparisce ad evidenza, che il detto *Causa finita est* è appoggiato sui sentimenti, ben fermi della infallibilità del Papa, sentimenti che erano comuni e ai Cattolici, e agli Eretici. Potrà ora il Signor Tamburini aggiungere queste nuove autorità a tutte quelle, che dal num. 72. fino al num. 83. abbiamo portato sopra l'infallibilità del Papa: e sempre più conoscerà il suo grandissimo torto nell'avere affermato, che la dottrina di quella infallibilità è *una massima nuova, e contraria ai sentimenti dell' antichità.*

(*) *Ap. Labb. tom. II. Concil. col. 1578. seqq.*
(**) *Lib. II. contr. Pelag., & Cælest. cap. 7. &c.*

TESTO XXIV.

Cap. III. art. I. pagg. 90., e 91.

„ Nella disputa dei tre Capitoli (nel Concilio
„ V. Generale) non si trattava propriamente della
„ fede, ma del giudizio, che si doveva fare degli
„ Scritti di Teodoro di Mopsuestia, e di Teodo-
„ reto, e della Lettera di Iba. Da una parte, e
„ dall' altra si ricevevano tutte le definizioni dei 4.
„ Concilj generali. I difensori dei tre Capitoli,
„ e quelli, che li condannavano, abbracciavano tut-
„ ti i dogmi definiti, anatematizavano tutti gli
„ errori dalla Chiesa proscritti. Si trattava unica-
„ mente di giudicare non di un punto di fede, ma
„ delle precauzioni necessarie per conservarla, e di
„ esaminare, se le espressioni, delle quali Teodo-
„ reto, ed Iba si erano serviti, fossero ortodosse,
„ o nò „.

OSSERVAZIONI.

213. Quando il N. A. dice, che nella disputa dei tre Capitoli non si trattava di un punto di fede, se intende di dire, che non si trattava di definire qualche dogma preso in astratto; questo è vero. Ma se intende di dire, che non si trattava di cosa, la quale appartenesse veramente alla fede; questo è falso. Il giudizio definitivo, che dalla Chiesa si fa sugli Scritti di qualche Autore, e l' approvazione, o la condanna, che da essa dommaticamente si porta, appartiene alla fede. Chiunque contradice pertinacemente alla condanna dommatica, che la Chiesa abbia fatto degli Scritti di un Autor qualunque: e quando la Chiesa abbia deciso,

che

che in certi Scritti, o Libri si contengono errori contro la fede, chiunque contradice a questa decisione, e difende quegli Scritti, o Libri come ortodossi, costui pecca contro la fede, e dalla Chiesa viene condannato, e trattato come eretico, ed eretico espressamente chiamato.

214. Per provare questo assunto basta addurre il celebre fatto di Teodoreto Vescovo di Ciro nel Concilio di Calcedonia (*act. VIII.*). Questo Vescovo abbracciava tutti i dogmi definiti, e anatematizava tutti gli errori dalla Chiesa proscritti: dunque egli non errava in dogma alcuno della fede. Tutta la colpa di lui si riduceva a non voler condannare la persona, e la Lettera di Nestorio, nella quale diceva che non si trovavano quegli errori, i quali venivano condannati sotto nome di *Eresia Nestoriana*. Diceva Teodoreto, che *la dottrina Nestoriana era stata dal Concilio male intesa*, come attesta il Fleury (*). Il Concilio Calcedonese intimò a Teodoreto di anatematizare la persona, e gli Scritti di Nestorio: e perchè Teodoreto sotto molti pretesti non voleva ciò fare, il Concilio tutto gridò *egli è Eretico, è Nestoriano: scacciate l' Eretico*. Vedasi il Fleury (**), che riporta queste precise parole, e racconta a lungo tutto il fatto. Tengo notati presso di me i passi di quasi tutti i Concilj generali, i quali sempre esiggono dai Cristiani la condanna dei Libri degli Eretici sotto quelle medesime pene, e con quelle espressioni medesime, colle quali si esige la condanna delle eresie in astratto. Notabilissimo è un passo del Concilio di Costanza nella ultima Sessione, col quale si comanda vera fede interna da prestarsi, e professarsi alle

(*) *Ist. lib. XXVI. n. 26.*
(**) *Ist. lib. XXVIII. n. 24.*

alle condanne fatte da quel Concilio degli errori, e insieme insieme dei Libri, e Scritti degli Eretici. Questa è stata sempre la pratica costante, e universale della Santa Chiesa Cattolica, come, a Dio piacendo, faremo vedere in altra Opera sulla quistione dei fatti dogmatici. Da questa pratica costante, e universale della Chiesa s'inferisce, che dunque quando si tratta del giudizio, che la Chiesa fa degli Scritti di taluno per approvarli, o condannarli come conformi, o contrarj alla dottrina rivelata, allora si tratta di un punto, che appartiene alla fede.

215. S. Tommaso nella 2. 2. *q. XI. art.* 2. dà la seguente bellissima dottrina: *ad quam (Fidem) aliquid pertinet dupliciter: uno modo directe & principaliter, sicut articuli fidei: alio modo indirecte & secundario, sicut ea, ex quibus sequitur corruptio alicujus articuli. Et circa utraque potest esse hæresis eo modo quo & Fides.* E affinchè il Signor Tamburini non dica, che queste distinzioni sono sottigliezze Scolastiche, io gli citerò la dottrina sua medesima nella *Analisi delle Prescrizioni ec.* al §. CXXVI., dove egli prova, che Tertulliano, e i Ss. Padri " Prendevano la dottrina rivelata in tutta la sua estensione: che considera„ vano le cose nella loro sostanza, E IN TUTTI I „ LORO RAPPORTI; e che ... qualunque novità at„ taccasse il fondo, lo spirito, o I NECESSARJ „ RAPPORTI di una verità rivelata, era considera„ ta come un error nella fede „. Or la condanna dei Libri contenenti qualche errore nella fede ha un rapporto necessario colla fede medesima; e la Chiesa è ugualmente infallibile nel condannare i Libri che nel condannare gli errori in astratto. Per non dubitare punto di ciò, basta considerare la sopracitata pratica costantemente tenuta nella Chiesa

da

da quasi tutti i Concilj generali di condannare allo stesso modo, colle stesse formole, e nello stesso continuato filo della decisione gli errori, e insieme i Libri degli Eretici; e di esigere dai Cristiani sotto pena di anatema una sommissione di spirito, e vera fede interna da prestarsi a queste condanne. Basta consultare le raccolte, che abbiamo, dei Concilj per restare convinti di questa pratica della Chiesa. Or non potrebbe la Chiesa esigere tal fede, se non fusse infallibile nel condannare i Libri: intendasi sempre nelle condanne dottrinali, e quando si decide, che nel tale, o tal Libro si contiene dottrina contraria alla fede.

216. Ma anche senza andare lungi a consultare altri Libri, basterà vedere alcuni passi di questo stesso Libro del Sig. Tamburini, sul quale facciamo le nostre Osservazioni. Alla *pag.* 77. si troverà la condanna del Concilio Efesino, che cadde direttamente sulla Lettera di Nestorio, la quale fu anatematizzata " perchè „ era contraria alla fede di Nicea, e ai monumen- „ ti della Tradizione „. Alla *pag.* 75. si troverà l' approvazione alla Lettera di S.Cirillo Alessandrino fatta dai Padri del medesimo Concilio Efesino, perchè, come dissero " noi la riconosciamo confor- „ me alla fede di Nicea „. Alla *pag.* 85. si troverà l'approvazione della Lettera di S. Leone a Flaviano fatta nel Concilio Calcedonese, poichè questa Lettera " si accorda col Simbolo di Nicea, „ con quello di Costantinopoli, e con ciò che fu „ definito in Efeso „. Si sa, che la suddetta Lettera di S. Leone forma testo incontrastabile. Lo forma ancora la sopracitata Lettera di S. Cirillo, appunto perchè approvata da un Concilio generale. Dunque il giudizio, che la Chiesa forma degli Scritti di taluno, è un giudizio infallibile. Dunque quando " nella disputa dei tre Capitoli si trat-

„ ta-

„ tava del giudizio, che si doveva fare degli Scritti di Teodoro di Mopsuestia ec. „ si trattava di un pnnto appartenente alla fede. E' poi cosa fuori di dubbio, che se la Chiesa è infallibile nel suo giudizio sopra gli Scritti di qualche Autore quando gli approva come conformi alla dottrina rivelata, è ugualmente infallibile quando li condanna come contrarj alla medesima dottrina rivelata.

217. Da tutto il detto fin quì si vede ad evidenza, qual giudizio debba formarsi di tutti quelli, i quali protestano bensì di condannare come ereticali le cinque famose proposizioni di Giansenio; ma sostengono tuttavia, che il Libro di Giansenio intitolato *Augustinus* è immune dagli errori di queste cinque proposizioni. Gli Appellanti di Francia o tutti, o quasi tutti sostengono così: testimonio le più volte citate *Novelle Ecclesiastiche* di Parigi. Quel Teologo Piacentino, il quale ha stampato ultimamente tre Lettere in difesa dell' *Analisi del Libro delle Prescrizioni di Tertulliano*, e le ha indirizzate a Monf. Nani Vescovo di Brescia: (si sa che questo Teologo è il Signor Tamburini medesimo): sostiene apertamente, che il Libro di Giansenio è immune da ogni errore: anzi nella Lettera prima *pag.* 85. suppone potersi provare, che *la dottrina contenuta nel Libro di Giansenio sia* CATTOLICA CATTOLICISSIMA. Per altro la Chiesa ha nelle più solenni forme dichiarato, che nel Libro di Giansenio si contengono cinque formali eresie: che la dottrina di quel Libro è eretica ec. Or chiunque sostiene, che la dottrina del Libro di Giansenio è immune da ogni errore, è *cattolica cattolicissima*, si trova nello stesso stessissimo caso, nel quale si trovava Teodoreto al Concilio di Calcedonia: non vi è tra questi due casi alcuna disparitá imaginabile. Dunque il Concilio di

di Calcedonia direbbe di nuovo nel caso di questi novelli Teodoreti *Costoro sono Eretici , sono Giansenisti : scacciate gli Eretici.*

218. Mi dispiace sommamente, che il Signor Tamburini abbia avvilite le due Opere sue *Cosa è un Appellante? Continuazione dell' Appellante* col porre in fronte ad ognuna di esse un passo delle sopracitate *Lettere di un Teologo Piacentino.* A chi già non sapesse, che quelle Lettere sono di lui medesimo, (benchè gli Annalisti di Firenze l'abbiano fatto sapere a tutto il mondo in un Foglio del mese di Giugno 1786.,) potrà parere che il Signor Tamburini approvi le pessime espressioni di quelle Lettere. Io non parlo dello stile veramente furioso, che regna in esse dal principio fino al fine senza smentirsi mai: parlo di quelle espressioni, onde *la dottrina contenuta nel Libro di Giansenio* si chiama *cattolica cattolicissima.* Veramente il Signor Tamburini non afferma questo assolutamente; nè io crederò mai di lui stesso, che abbia un sentimento sì poco conforme a quella sommissione, che è dovuta alle decisioni della Chiesa. Peraltro non posso riposarmi con piena pace in questa buona opinione, quando mi torna in mente l'*Analisi del Libro delle Prescrizioni di Tertulliano.* Quivi al §. CXXIX. ho letto queste espressioni : IL PIO , E DOTTO VESCOVO GIANSENIO NEL SUO AGOSTINO. Io sono persuasissimo, che il Signor Tamburini riflettendo a sangue freddo su questa cosa sentirà molto bene, quanto disconvenga ad un cattolico Teologo il citare in prova delle sue proposizioni , come egli fa nel §. citato , un Libro così solennemente condannato dalla Chiesa come contenente cinque formali eresie. Egli è un offendere le pie orecchie de' Cristiani il chiamare in questa circostanza PIO E DOTTO l'Autor di questo

Libro: perocchè sarà falso peravventura, ma certo non sarà temerario il giudizio, che colla *pietà* dell' Autore, contro la quale non ha mai giudicato la Chiesa, si voglia coprire l'incontrastabile *empietà* del Libro. Checchè ne dicano certi adulatori, il Signor Tamburini può stare sicurissimo di aver fatto a se stesso un gravissimo torto quando scrisse quel §. CXXIX. della sua *Analisi ec.*

TESTO XXV.

Cap. III. art. I. pag. 87.

„ Non è quì d'uopo d'estendersi a mostrare,
„ che se un Concilio generale non ricusò di spiegare un'Opera, qual era quella di S. Leone (la
„ Lettera a Flaviano), sì applaudita, ed autorizzata nella Chiesa, ... il Papa ad un bisogno
„ molto più obbligato sarebbe a spiegare una Bolla quando mai fosse capace di molti sensi, e
„ della quale molti abusassero per eccitare nella
„ Chiesa delle turbolenze a pregiudizio della verità„.

Cap. III. art. V. pagg. 241., *e* 242.

„ Egli (Bonifacio VIII.) pubblicò fino a quattro Bolle per interpretare la prima (la Bolla
„ *Unam sanctam*), e per fissare il senso, nel quale doveva essere intesa. Per qual mai cangiamento una condotta, che sotto Bonifacio VIII.
„ sembrava sì regolare, e rispettosa per la S. Sede, e degna degli elogj del Sommo Pontefice,
„ in questi ultimi tempi si è riguardata come un
„ delitto degno delle pene, e delle censure Ecclesiastiche „?

OSSERVAZIONI.

219. Quì senza dubbio il N. A. ha in vista la Bolla *Unigenitus*, la quale condannando le 101. proposizioni di Quesnello soltanto alla rinfusa, e *in globo*, senza specificare determinatamente quale proposizione sia eretica, quale prossima all'eresia, quale scandalosa solamente ec., lascia perciò della in-

incertezza sulla determinata applicazione di queste censure, e sul grado preciso di malizia, che ha ciascuna proposizione in particolare. Gli Appellanti mettono ogni cosa a rumore, e gridano fino alle stelle contro queste condanne *in globo*. Dicono, che non si può nella Bolla *Unigenitus* riconoscere la voce della Chiesa di Dio, la quale quando parla decisivamente, addita con tutta chiarezza, e precisione gli errori, che si debbono fuggire, e le verità, che si debbono abbracciare. Queste lagnanze degli Appellanti pare che quì siano approvate, e adottate dal Signor Tamburini. Il Concilio Calcedonese non ricusò di spiegare la Lettera dogmatica di S. Leone, dando tutti gli schiarimenti necessarj, ed opportuni a certi Vescovi dell'Illirico, e della Palestina, che avevano dei dubbj su quella Lettera, e ricusavano perciò di ammetterla: (*Vedi sopra il num.* 119.). Quanto più dunque dovrebbero i Vescovi, e il Papa spiegare, e dare gli opportuni schiarimenti sulla Bolla *Unigenitus*, la quale eccita un mondo di incertezze, e di dubbj per quella condanna indeterminata, e *in globo*? Ecco le lagnanze del Signor Tamburini.

220. Ma primieramente io quì desiderei un pò di coerenza negli Appellanti, e nel loro difensore. E' noto, che il Concilio di Costanza condannò moltissime proposizioni di Giovanni Hus, di Wicleffo, e di altri solamente *in globo*, appunto come le proposizioni di Quesnello sono condannate nella Bolla *Unigenitus*. Due Censure dettagliate, le quali si trovano in alcune edizioni del Concilio di Costanza, e nelle quali si applicano le determinate qualificazioni a ciascuna delle condannate proposizioni, è evidente che non sono opera del Concilio, ma di soli privati Teologi. Una Censura non combina coll'altra nella applicazione delle deter-

terminate censure. Dunque il Concilio di Costanza condannò soltanto *in globo* molte proposizioni. Or perchè dunque al Concilio di Costanza si danno tante lodi, e si grida poi tanto contro la Bolla *Unigenitus* per queste condanne *in globo*? L'incoerenza è sempre un sicuro indizio di aversi il torto.

221. In secondo luogo gli schiarimenti opportuni, e le necessarie spiegazioni sulla Bolla *Unigenitus* sono state già date, e ridate cento volte. Lasciamo stare i Molinisti, persone troppo sospette, e odiose agli Appellanti. Più di un Teologo Francese, e non Molinista certamente, ha scritto Opere egregie per mostrare il veleno di ciascuna delle 101. proposizioni di Quesnello, e il senso, nel quale è condannabile, e condannata. Hanno fatto lo stesso quei Teologi ancora, coi quali gli Appellanti si gloriano espressamente di aver comune la dottrina. Tra questi io nominerò i soli PP. Bellelli, e Berti Agostiniani. Il P. Bellelli ha stampato un'Operetta a parte per dimostrare l'errore delle proposizioni condannate nella Bolla *Unigenitus*. Nelle *Novelle Ecclesiastiche* di Parigi Foglio 31. Ottobre 1769. *pag.* 173. *col.* 2. si dice così: " Monf. Languet Arcivescovo di Sens, e „ Monf. de Saleon Arcivescovo di Vienna, i qua„ li sicuramente non ignoravano qual sia la dottri„ na degli Appellanti, ... hanno loro stessi rendu„ ta una testimonianza pubblica, ed autentica del„ la PERFETTA CONFORMITA' IN OGNI PUNTO del„ la dottrina degli Appellanti con quella dei PP. Bel„ lelli, e Berti, la quale è altresì la dottrina di „ tutto l'Ordine degli Agostiniani „. La stessa cosa torna ad affermarsi quasi colle medesime parole nel Foglio 5. Decembre 1773. *pag.* 195. *col.* 1. Dunque le spiegazioni della Bolla *Unigenitus* date

dai

dai PP. Berti, e Bellelli, e in particolar modo da quest' ultimo, non possono essere sospette agli Appellanti. Perchè dunque non imitano essi quella deferenza, e sommissione di spirito, che i PP. Bellelli, e Berti protestano di avere per la Bolla *Unigenitus*? Perchè unitamente a quei Padri non condannano ancor essi le proposizioni di Quesnello? Il perchè facilmente si vede. Non potrebbono più dire con tanta franchezza di aver con questi Teologi *comuni le loro dottrine*, e si troverebbon costretti ad ammettere le differenze, che gli stessi Teologi hanno spiegate, e promosse, tra il sistema loro, e quello degli Appellanti. Ma oltre i Teologi, anche moltissimi Vescovi dei più insigni, e dotti della Francia hanno dato schiarimenti, e spiegazioni quante se ne vogliono su quella Bolla. Sono alle stampe molti Mandamenti, e Istruzioni Pastorali piene di lume, e di dottrina a questo proposito, come quelle di Monf. Languet Vescovo di Soissons, del Cardinal de Byssi, dell' Arcivescovo Carlo di Cambrai ec. In ultimo le Assemblee stesse del Clero di Francia del 1714., e del 1720., imitando la condotta dei Padri di Calcedonia, hanno tentato tutti i mezzi per togliere i dubbj, per ischiarire le difficoltà, per dissipare tutte le nebbie sul proposito di quella Bolla. Se gli Appellanti altro non desiderassero che di essere istruiti, e di conoscere l'errore, che nelle proposizioni di Quesnello sta molte volte nascosto sotto l'inviluppo di artificiose parole, e sotto le ingannevoli apparenze di una toccante pietà: avrebbero essi di che abbondevolmente essere soddisfatti nelle Opere di egregj Teologi, nelle Pastorali Istruzioni di tanti Vescovi, e nel Corpo di dottrina delle Assemblee del Clero. Ma il fatto sta che non si trova mai quello, che non si vuol trovare. Le proteste degli

gli Appellanti sono meri complimenti , e non altro.

222. Finalmente le spiegazioni domandate dagli Appellanti non sono punto necessarie. Il punto unico deciso dalla Bolla *Unigenitus* è tanto chiaro per se medesimo , che bisogna accecarsi a bella posta per non vederlo. Il punto deciso è questo: *La dottrina di Quesnello compresa nelle* 101. *proposizioni condannate è una dottrina in qualche grado maggiore , o minore , più , o meno direttamente , ma sempre in qualche grado opposta alla dottrina di Gesù Cristo.* Questo punto generale è il punto unico, sul quale la Bolla *Unigenitus* esigga la fede dei Cristiani. Circa al resto poi, cioè circa il determinare l'opposizione maggiore , o minore, più, o meno diretta ec., che ciascuna proposizione di Quesnello in particolare ha colla dottrina di Gesù Cristo, questo si lascia alle ricerche , e dispute dei Teologi; e in ciò non resta, in vigore della Bolla *Unigenitus* , obbligata la fede di alcuno. Ora il suddetto punto generale è chiarissimo da per se stesso , e non può rendersi più chiaro con qualsivoglia spiegazione. Dunque a che proposito si cercano schiarimenti , e spiegazioni ? Perchè si fanno tanti clamori sulla Bolla *Unigenitus* come se *fusse capace di molti sensi?* Il senso del punto generale suddetto non è soggetto ad alcuna ambiguità.

223. Bensì è soggetta a qualche ambiguità la determinata applicazione delle censure a ciascuna proposizione in particolare. Si può dubitare , e quistionare , se la tal proposizione sia formalmente eretica , oppure conducente soltanto all' eresia, ovvero semplicemente scandalosa, e offensiva delle pie orecchie ec. Questo punto dalla Bolla *Unigenitus* si lascia indeterminato , e indeciso. Ma la determinazione di questo punto può ben-

bensì essere utile per li Teologi : peraltro non è in conto alcuno necessaria per il vantaggio dei Cristiani in generale. Per mantenere nei Cristiani la purità della fede, e la sana dottrina ; per allontanar le pecorelle di Gesù Cristo dai pascoli infetti, e velenosi, che potrebbero ad esse nuocere, e dar la morte, basta decidere in generale, che la dottrina di Quesnello è una dottrina in qualche modo opposta alla dottrina di Gesù Cristo. Il più, e il meno non è punto necessario a sapersi per questo effetto. E non basterebbe egli a chicchessia per tenerlo lontano da ogni pericolo di danno nella sanità, in caso che gli fussero apprestate molte vivande in una tavola, non basterebbe, dico, l'essere assicurato da persona degna di tutta la fede, che tutti quei cibi, qual più, qual meno, ma tutti sono infetti, pregiudiziali, e velenosi? Sarebbe egli necessario discendere alle particolarità, e indicare determinatamente qual cibo dia la morte, quale cagioni soltanto gravi dolori ec.? Non occorre che gli Appellanti imbroglino le cose, e buttino polvere negli occhi dei loro Lettori, gridando altamente, come *fanno*, contro le ambiguità, e incertezze lasciate dalla Bolla *Unigenitus*. Guardino essi al solo punto generale deciso chiarissimamente da questa Bolla: confessino sinceramente, e credano con tutta la sommissione dello spirito, che le 101. proposizioni di Quesnello condannate sono tutte in qualche senso cattive, e opposte alla dottrina di Gesù Cristo. Allora saranno ottimi Cattolici, e non si avrà più da essi che desiderare su questo punto. Ciò fatto, potranno poi disputare quanto vogliono sulla maggiore, o minore malizia di ciascuna proposizione in particolare : in ciò non aranno c osa, che pregiudichi alla sommissione di pirito, e di bocca, che è dovuta alla infallibilità

della

della Chiesa quando decide sulla bontà, o sulla malizia di una qualche dottrina appartenente alla Religione.

224. Quando il Signor Tamburini nel secondo passo citato nel Testo soprascritto domanda *per qual mai cangiamento una condotta*, (cioè quella di domandare schiarimenti, e spiegazioni), *la quale sembrava sì regolare e rispettosa per la S. Sede* a tempi di Bonifacio VIII., *in questi ultimi tempi si sia riguardata come un delitto degno delle pene, e delle censure Ecclesiastiche?* Egli senza dubbio intende di accennare la Bolla *Pastoralis officii* di Clemente XI., nella quale gli Appellanti pubblici sono scomunicati. Intende ancora di accennare la condotta tenuta da molti Vescovi di Francia, i quali, inerendo alle dichiarazioni dei Papi, e alla famosa Enciclica di Benedetto XIV. del 1756., privano gli Appellanti dei Sacramenti anche in punto di morte, se non ritrattano il loro pubblico, e notorio appello. Bisogna dunque far vedere al Signor Tamburini l'enorme differenza, che passa tra il procedere dei Vescovi Francesi dei tempi antichi, e il procedere degli Appellanti a' tempi nostri. Così egli intenderà la ragione di quel cangiamento, che deplora.

225. *Primo.* Non è vero, che dagli Appellanti si cerchino sinceramente schiarimenti, e spiegazioni. Essi così protestano in parole: ma smentiscono poi scopertamente coi fatti quello, che dicono colla bocca. Gli Appellanti condannano senza tergiversazione, e cerimonie la Bolla *Unigenitus*, e la condannano con espressioni tali, che non solamente fanno vero orrore ad ogni Cristiano, ma ributtano ancora sommamente ogni animo onesto. Rileggansi le espressioni recate da noi nei num. 184., e 185. Chi è pratico nella lettura dei Libri

bri degli Appellanti avrà trovato, che la Bolla *Unigenitus* è chiamata ... Ma avrò io coraggio di riportare siffatte empietà? Sì: bisogna farlo, non ostante il mio ribrezzo. Perdonatemi, o Lettori Cristiani. Soffriamo per un momento di vedere i trasporti del più cieco furore, e tremiamo sotto i terribili giudizj di Dio, il quale permette che Scrittori sì forsennati trovino fra' Cattolici una folla di lodatori, e di difensori. Dunque la Bolla *Unigenitus* viene chiamata *il capo d'opera della politica infernale dei Gesuiti: lo scandalo del Cristianesimo: il rovesciamento della fede: l'approvazione del Pelagianismo: la rovina della Religione di Gesù Cristo: l'opera delle tenebre: la cedola del Diavolo ec. ec.* Nè già così empie; e furiose espressioni sono usate da pochi Appellanti: sono moltissimi quei Libri, nei quali si trovano ripetute cento, e mille volte. Citiamone uno solo intitolato *Gesù Cristo sotto l'anatema.* In esso il forsennato Appellante *Goudvert* Paroco nella Città di Laon paragona il Papa Clemente XI. a Caifasso, la Bolla *Unigenitus* alla condanna di Gesù Cristo, e i veneratori di questa Bolla ai perfidi Giudei, che domandarono, e approvarono quella condanna. Or quì io appello al buon senso, e alla naturale onestà de' miei Lettori. Dicano essi di buona fede, se coteste maniere di parlare, e di scrivere pubblicamente contro una Bolla dommatica, confermata dal consenso, e rispetto della massima parte dei Vescovi dispersi, siano maniere proprie di chi cerca soltanto schiarimenti, e spiegazioni per acchettarsi sui dubbj, che lo tormentano? Sono esse coteste maniere un indizio di animo, che cerca la verità, oppure di uno spirito ebbro di furore? Ho tanta fiducia nella onestà, e pietà del Signor Tamburini, che non esito pure un momento a prendere lui stesso per giudice su questo punto. 262.

226. *Secondo.* E' ſtato detto, e ridetto mille volte, che le 101. propoſizioni di Queſnello condannate nella Bolla *Unigenitus* non tutte contengono errore; ma che alcune ſono ſoltanto malſonanti, pericoloſe, ſcandaloſe; e come tali, e niente più, condannate nella Bolla. Permettiamolo per poco: benchè peraltro, checchè dir ſi voglia di tali propoſizioni preſe quaſi in aſtratto, ciò non può ſuffragare queſte propoſizioni medeſime conſiderate nel loro conteſto, come or ora ſi dirà. Si ſa, che una propoſizione, benchè vera in ſe ſteſſa, può tuttavia eſſere ſcandaloſa, e offenſiva delle pie orecchie, e per conſeguenza meritare queſte cenſure. Melchior Cano tanto tempo prima della Bolla *Unigenitus* ha inſegnato eſpreſſamente queſta coſa (*). Queſto dottiſſimo Teologo dimoſtra, che una propoſizione, quantunque vera, può eſſere condannabile, e meritare cenſura: giacchè vi ſono certe verità, che non ſi poſſono dire ſenza cagionare grande ſcandalo alle perſone poco iſtruite nelle materie Teologiche, e vale a dire alla maſſima parte del Mondo Criſtiano. Perchè diſſimulano gli Appellanti di ſapere queſta peraltro notiſſima dottrina? Perchè declamano continuamente contro la Bolla, dicendo, che in eſſa ſi condannano propoſizioni, che in ſe ſteſſe ſono veriſſime? Ma queſte propoſizioni contro ogni buona ragione decantate da' Queſnelliſti per vere, ſono altresì malſonanti, offenſive, pericoloſe, ſcandaloſe, come è ſtato tante volte dimoſtrato da inſigni Teologi, e da dottiſſimi Veſcovi. Or queſto baſta perchè ſiano giuſtamente cenſurate, e condannate. Invano gli Appellanti fanno forza ſulla preteſa verità di quelle propoſizioni, diſſimulando il merito incontraſtabile di eſſe-

(*) *De loc. Theol. lib. XII. cap. 11.*

essere censurate per altri titoli. Natale Alessandro impiega tutta la Parte II. del suo Voto pronunziato nella Università di Parigi contro una certa proposizione, l'impiega, dico, a provare colla costante tradizione, e pratica della Chiesa, che si può censurare, e condannare una proposizione quando ha un cattivo senso, benchè possa averne anche uno buono: e si può condannarla assolutamente senza spiegazioni, e distinzioni tra il senso buono e il cattivo. Questo Voto col nome di *Censorium suffragium* è stampato dopo la Dissert. *XII. in sæc. XIII.*, *&* *XIV.* Il sentimento di Natale Alessandro non dovrebbe essere sospetto ai nostri Avversarj.

227. *Terzo.* E' stato altresì dimostrato fino all' ultima evidenza, che quelle proposizioni, le quali considerate ciascuna da se, e staccate dal loro contesto formano un senso o ambiguo, o tolerabile, od anche vero; nel contesto peraltro del Libro di Quesnello hanno un senso o erroneo assolutamente, o almeno pericoloso, e scandaloso. Sarà vero, che a certe proposizioni di Quesnello prese da se sole si potrà dare una qualche interpretazione, che le riduca a senso buono, e accettabile: ma questa interpretazione resterà poi esclusa dal contesto del Libro, e dallo scopo inteso dall' Autore, scopo, che chiaramente risulta dagli antecedenti, e dai conseguenti di tutta la dottrina insegnata nel Libro. Per esempio, le proposizioni 91., 92., e 93. fra le 101. condannate, proposizioni, che parlano delle scomuniche ingiuste, potrebbono intendersi di scomuniche NOTORIAMENTE, ed EVIDENTEMENTE ingiuste, l'ingiustizia delle quali *nulla tergiversatione celari possit*, come parlano i Sacri Canoni: come sarebbe una scomunica, la quale tendesse ad impedirci i doveri, che il diritto naturale, e la legge divina c'impongono, quali sono il culto di Dio, l' ob-

l'obbligo di confessar Gesù Cristo, e simili: nè però lasciando altramente a' Fedeli la podestà di riportarsi al proprio loro giudizio, per sapere, se la scomunica sia giusta, od ingiusta, e se il dovere, che la scomunica impedisse, sia veramente un dovere indispensabile. Allora, chi ne dubiti? avrebbono le citate proposizioni un senso vero: e solo rimarrebbe ad avvertire, che nè la scomunica, benchè notoriamente, ed evidentemente ingiusta, va disprezzata; nè in caso di dubbio (stando sempre la presunzione pel Superiore) si può chissessia dispensare dal deferire alle censure sul pretesto di adempiere doveri prescritti da Legge positiva, qual sarebbe per un laico il dovere di prender la Pasqua, per un Sacerdote l'esercizio di quelle funzioni, che per la scomunica gli verrebbono interdette. Ma oltrecchè Quesnello non limita le sue proposizioni al caso d'ingiustizia *notoria*, ed *evidente*, ma lascia a ciascuno il giudizio della ingiustizia, e della qualità, e forza de' doveri, che dalla scomunica rimarrebbono impediti: toglie il timore, e il rispetto delle censure; finge doveri da osservarsi ad onta della scomunica, e così resta in quelle proposizioni un senso pericolosissimo, ed anche falso. Oltre a tutto ciò, lo scopo di Quesnello è di mirare alla sottoscrizione del Formolario di Alessandro VII. comandata dal Papa, e dai Vescovi. Quesnello intende con quelle proposizioni di ritirare i Cristiani dal sottoscrivere quel Formolario: dà per ingiuste le censure fulminate dai legittimi Pastori contro chi ricusa di sottoscrivere quel Formolario senza apporvi la dannata distinzione tra il diritto e il fatto di Giansenio: questo negare di sottoscrivere quel Formolario egli lo chiama *un fare il proprio dovere*: e finalmente conclude, che il timore delle censure ingiuste non deve mai ritirare

un

un Cristiano dal fare il dover suo. Chi non vede subito, che le tre citate proposizioni nel contesto del Libro di Quesnello sono non solamente pericolose, e scandalose, ma false onninamente, ed erronee? Colla sottoscrizione del Formolario di Alessandro VII. un Cristiano protesta con giuramento di credere e il diritto, e il fatto nel caso di Giansenio: cioè protesta di credere ereticali le cinque proposizioni dannate di Giansenio; e insieme protesta di credere ereticale la dottrina del Libro di Giansenio intitolato *Augustinus*. Questa ultima cosa dispiace forte agli Appellanti, e a tutti quelli, che del Libro di Giansenio dicono essere *cattolico cattolicissimo*. Quà appunto mira Quesnello. Egli non vuole, che si condanni come contenente ereticale dottrina il Libro di Giansenio. Ma quanto gran torto abbia Quesnello in questo, può rilevarsi facilmente dal detto di sopra (*num.* 213. *ad* 218.), dove colla pratica costante, e universale della Chiesa abbiamo fatto vedere, che la Chiesa è infallibile quando decide sulla dottrina buona, o cattiva contenuta nei Libri.

228. *Quarto*. Diamo pure, che fra le condannate proposizioni di Quesnello ve ne siano alcune dubbiose nel loro senso, e altre, che a primo aspetto presentano un senso vero, e sono espresse coi termini medesimi della Sacra Scrittura, e dei Santi Padri. Su di questo parleremo nelle Osservazioni al Testo seguente. Supposto questo per vero, ognuno altresì, che non voglia ad occhi aperti negare la verità più evidente, sarà costretto a confessare, che moltissime di quelle proposizioni presentano a primo colpo d'occhio un senso falso, ereticale, e capace a far fremere di orrore ogni fedel Cristiano. Chi, per esempio, non riconosce subito l'errore nelle quattro seguenti proposizioni?

Nul-

Nullæ dantur gratiæ nisi per fidem. (*Prop.* 26.). *Fides est prima gratia, & fons omnium aliarum.* (27.). *Prima gratia, quam Deus concedit peccatori, est peccatorum remissio.* (28.). *Extra Ecclesiam nulla conceditur gratia.* (29.). Chi non inorridisce nel leggere questa proposizione (59.)? *Oratio impiorum est novum peccatum, & quod Deus illis concedit, est novum in eos judicium.* Detestano eglino gli Appellanti queste proposizioni almeno, che sono sì evidentemente detestabili? Eh pensate. Essi sostengono a spada tratta il Libro delle *Riflessioni Morali* di Quesnello, donde tutte quelle proposizioni sono state estratte, ed estratte fedelissimamente, come essi stessi confessano. Questo Libro " è uno dei tesori più preziosi, che Dio ,, abbia donato alla sua Chiesa, essendo stato letto ,, per più di 40. anni con molto applauso, ed edi- ,, ficazione ,,. (*Vedi sopr. il num.* 185.). Infatti ogni peccatore resterà sommamente edificato quando sentirà dirsi, che nel pregar Dio a volerlo convertire dal suo peccato, egli pecca di nuovo, e si inviluppa sempre più nei lacci della sua eterna dannazione. Il prezioso tesoro, che egli troverà nel Libro di Quesnello, sarà la spinta a darsi in preda ad ogni sfrenatezza, e a una total disperazione. Quando leggerà nel S. Vangelo (*) quelle parole dette indifferentemente a tutti, giusti, e peccatori: *Petite, & dabitur vobis: quærite, & invenietis: pulsate, & aperietur vobis:* egli crederà che Gesù Cristo abbia voluto burlare. Satanasso farà grande applauso allora a quel peccatore: e i figli di Satanasso promoveranno assai bene gli interessi del loro Padre col promuovere le dottrine Quesnelliane. La solenne proibizione fatta del Libro di Quesnel-

(*) *Matth. VII. v. 7.*

nello non vale a nulla: ogni anima divota potrà leggerlo a suo bell'agio, e pascerne il suo spirito senza licenza, e a dispetto di tutte le proibizioni dei Superiori. (*Vedi il num.195.*). Ma perfino il Febbronio, Autore carissimo agli Appellanti, dice pure, che fino alla decisione di un generale Concilio le dottrine condannate dai Vescovi *poterunt*, *imo* DEBEBUNT CUM SUO DOCTORE *interim saltem devitari!* (*Sup. num.* 178.). Non importa: Quesnello, e il suo Libro, *tesoro dei più preziosi*, *che Dio abbia donato alla sua Chiesa*, meritano di essere eccettuati da tutte le regole, anche le più certe, e universali.

229. Ecco quattro notabilissime differenze tra il procedere de' Vescovi di Francia nei tempi antichi, e il procedere degli Appellanti a' tempi nostri. Ed ecco *per qual cangiamento la condotta degli Appellanti in questi ultimi tempi si è riguardata come un delitto degno delle pene, e delle censure Ecclesiastiche.* E' cosa troppo chiara, che gli Appellanti tengono a riguardo della Bolla *Unigenitus* una condotta riprensibile per tutti i titoli, e la tengono non tanto per errore di intelletto, quanto per ostinazione di volontà. Nè pertuttociò dobbiamo disperare del loro ravvedimento. Se fra gli Opponenti alla Bolla *Unigenitus* vi ha un certo numero di erranti per ostinazione di volonta; ve ne ha ancora in buon numero, che errano sedotti dalle ingannatrici apparenze di Morale severa, di sana dottrina ec., che sempre sono messe avanti dagli Appellanti della prima Classe. A questi può giovare assai l'istruzione, e sopra tutto la regola esposta di sopra dal num. 190. fino al numero 203.

TE-

Cap. VIII. pagg. 363., e 364.

„ Ora questa ragione per resistere si riduce ella
„ al solo caso di Eresia manifesta, che fosse inse-
„ gnata dal Papa? Se alcune proposizioni, delle
„ quali il senso naturale è vero: se alcune proposi-
„ zioni, che sono nella Scrittura, e ne' Santi Pa-
„ dri in termini formali, o in termini equivalen-
„ ti: se il linguaggio ordinario della tradizione, e
„ della pietà venissero mai condannate in una Bol-
„ la: non saranno queste ragioni sufficienti per re-
„ sistere apertamente al Papa, e per non confor-
„ marsi alla sua decisione? „

OSSERVAZIONI.

230. Noi sentiamo quì le lagnanze, che gli Appellanti comunissimamente fanno della Bolla *Unigenitus*. E quanto alla lagnanza, che questa Bolla *condanni alcune proposizioni, delle quali il senso naturale è vero*, abbiamo risposto or ora. Quanto all'*essere* alcune proposizioni di Quesnello *nella Scrittura, o ne' Ss. Padri in termini formali, o in termini equivalenti*, rispondo, che la proposizione *Pater major me est* si trova in termini formali nel Vangelo di S. Giovanni (*XIV. v.* 28.): eppure questa proposizione fu dalla Chiesa condannata in bocca, e negli Scritti di Ario, e de' suoi seguaci. La proposizione che *il Figlio di Dio è consostanziale al Padre* fu condannata nel Concilio di Antiochia come una eresia in bocca di Paolo Samosateno (*): e questa medesima proposizione fu canonizzata come un dogma di fede nel Concilio Niceno contro Ario. La proposizione *Maria est Mater Dei* fu condannata come eretica nel senso di Apollinare; e fu poi definita come articolo cattolico contro Nestorio nel Concilio Efesino. Il Signor Tamburini medesimo nella *Continuazione dell'Appellante* a *pag.* 24. prova coi detti dei San-

(*) *Fleury Ist. lib. VIII. n.* 1.

ti Padri, che non già le parole, ma il senso, nel quale si usano le parole, è quello, che si deve considerare, ad effetto di approvarlo, o di condannarlo. Egli cita S. Ilario, il quale (*) dice: *de intelligentia enim hæresis, non de scriptura: & sensus, non sermo, fit crimen.* Cita S. Ambrogio, il quale (**) dice che *Littera errorem non habet; apices sine crimine sunt: sensus in crimine.* Cita S. Gregorio Nazianzeno (*Orat. XLII.*), il cui Testo egli volgarizza così: ,, Le medesime espressioni ,, esposte in un buon senso sono conformi alla pie- ,, tà; e le stesse diventano empie quando si spiega- ,, no in un cattivo senso ,,. E io aggiungerò anche S. Girolamo (***), il quale dice: *Ne putemus in verbis Scripturæ esse Evangelium, sed in sensu.* Non è dunque cosa strana, anzi è usitatissima presso gli erranti, che le proposizioni espresse coi termini medesimi della Scrittura, e dei Ss. Padri abbiano nei loro Libri un senso cattivo, ed ereticale. Non basta dunque il dire, che alcune fra le dannate proposizioni di Quesnello siano espresse coi termini o formali, o equivalenti della Scrittura, e de' Ss. Padri: bisognerebbe dimostrare, che quelle proposizioni nel Libro delle *Riflessioni morali* di Quesnello hanno quel medesimo senso, che hanno nella Scrittura, e nei Ss. Padri. Or darebbe egli l'animo al Signor Tamburini di fare questa dimostrazione? Allora veramente egli vincerebbe la causa, almeno riguardo a quelle proposizioni. Su via dunque: si accinga coraggiosamente a questa impresa: essa è degna veramente della sua erudizione, e dottrina, e dell'impegno, che egli dimostra per la causa degli Appellanti. Invece di perdersi a batter l'aria con accuse vaghe contro la Bolla *Unigenitus*, imiti il metodo tenuto da tanti insigni Teologi, e da

(*) *Lib. II. de Trinit.* (**) *Lib. II. de fide cap. I.*
(***) *In cap. I. Epist. ad Galat.*

da tanti dottissimi Vescovi della Francia. Prenda in mano le *Riflessioni morali*, e da tutto il contesto della dottrina di quelle *Riflessioni* mostri con chiarezza, e con certezza, che Quesnello ha parlato nel senso appunto, nel quale hanno parlato la Scrittura, e i Ss. Padri. Allora i suddetti Teologi, e Vescovi, i quali con questo metodo hanno dimostrato tutto il contrario, resteranno pienamente confutati: e il Signor Tamburini riporterà in faccia al Mondo una insigne vittoria, e per lui gloriosissima.

231. Con questo metodo medesimo sarà ottimamente difeso *il linguaggio ordinario della tradizione, e della pietà*, che gli Appellanti si lagnano essere stato condannato in Quesnello colla Bolla *Unigenitus*. Ma troppo chiara cosa è, che questo linguaggio è stato da Quesnello profanato per sostenere le massime le più erronee, e scandalose: massime già condannate in Bajo, ed in Giansenio. Il male grandissimo è, che appunto le Persone divote restano prese facilmente al laccio di questo linguaggio di pietà, e pieno d' unzione, che regna nelle *Riflessioni morali* di Quesnello, e generalmente in tutti, o quasi tutti i Libri degli Appellanti. Non sanno le Persone poco istruite, e dedite alla pietà persuadersi, che sotto apparenze sì belle stia nascosto un nemico micidiale delle loro anime. Di Quesnello dice la Bolla *Unigenitus* che *Molliti sunt sermones ejus super oleum, & ipsi sunt jacula* (*Isai. LIV. v.* 22.). Tanto è più necessario condannare nelle forme più solenni certi Libri, quanto questi sono più acconcj ad ingannare la pietà dei semplici. Da un aperto nemico ognuno sta in guardia, e si difende. Il lupo allora fa scempio maggiore nell' ovile, quando si accosta coperto sotto la pelle di pecora (*Matth. VII. v.* 15.)

Alla

Alla domanda del Signor Tamburini nel titolo del suo Libro COSA E' UN APPELLANTE? *Risposta.*

232. Per maggior precisione della nostra risposta distinguiamo gli Appellanti in due classi. *Prima classe.* Quegli Appellanti, i quali fanno aperta e pubblica resistenza alla Bolla *Unigenitus*, o appellando da essa nelle forme, o condannandola con parole, o con Scritti pubblici. Questi Appellanti difendono tutte le 101. proposizioni di Quesnello condannate nella Bolla *Unigenitus*, e dicono, che tutte queste Proposizioni sono *altrettante verità, che la parola di Dio, le preghiere pubbliche della Chiesa, e il linguaggio comune della fede hanno insegnate a chiunque è istruito della sua Religione.* (*Vedi il n.* 185.). In conseguenza costoro canonizzano il Libro di Quesnello come *un tesoro dei più preziosi, che Dio abbia donato alla sua Chiesa:* (*Vedi ibid.*): e riguardano la Bolla *Unigenitus* come *uno scandalo preparato da molto tempo; come il centro di tutti i mali, che inondano la Chiesa; come una enorme prevaricazione della Corte di Roma.* (*Vedi il num.* 184.). *Seconda classe.* Vi sono altri Appellanti, i quali condannano sinceramente molte delle Proposizioni di Quesnello, le quali subito a primo colpo d'occhio si conoscono esser cattive, ed ereticali: ma si arrestano poi sopra altre di quelle Proposizioni, e non possono indursi a condannarle, per quella apparenza di verità, che presentano a primo aspetto, considerandole ciascuna da se, e staccate dal contesto delle altre proposizioni, e del Libro di Quesnello. Gli Appellanti di questa seconda classe non condannano già la Bolla *Unigenitus* generalmente, nè approvano in tutto la dot-

dottrina di Quesnello: ma restano tuttavia sospesi per le incertezze, e la indeterminazione delle censure *in globo* portate in quella Bolla. Sospendendo dunque il loro giudizio e assenso, aspettano costoro ciò, che sopra varj punti oscuri, e incerti deciderà la Chiesa universale.

233. Cominciamo dagli Appellanti della prima classe. Nel rispondere alla domanda del Signor Tamburini *Cosa è un Appellante?* userò le parole di S. Girolamo nella Lettera al Papa S. Damaso (*Epist. XV.*). In questa Lettera dopo aver detto, che egli per seguir Gesù Cristo vuole unirsi nella comunion della fede col Papa medesimo, cioè a dire colla Cattedra di S. Pietro: (giacchè d' una questione appunto di fede si tratta in quella Lettera): e dopo aver detto, che sopra quella fede, e quella Cattedra come sopra una pietra immobile è stata da Gesù Cristo fabbricata la sua Chiesa, soggiugne: *Quicumque extra hanc domum agnum comederit, profanus est. Si quis in Noe arca non fuerit, peribit ... Quicumque tecum non colligit, spargit: hoc est qui Christi non est, Antichristi est.* Un Appellante col resistere alla dommatica decisione del Papa portata nella Bolla *Unigenitus*, e col resistervi pubblicamente, *comedit agnum extra domum*: dunque egli è un profano, *profanus est.* Un Appellante non è ricoverato nell' arca di Noè figura della Chiesa: dunque *peribit*. Un Appellante non *colligit* col Papa, dunque *spargit*: dunque *Christi non est*: dunque *Antichristi est*.

234. Questa mia risposta sarà certo dagli Appellanti stimata falsa, ingiusta, e temeraria. Ma io li prego a fissarsi per un momento nella dottrina insegnata da tutta la tradizione, e da noi esposta con qualche estensione di sopra. Facciano essi a se stessi senza passione, e a sangue freddo l' applicazione

di

di questa dottrina: vedranno allora, (e desidero per loro bene che lo vedano chiaramente), quanto la risposta data da me sia vera, e giusta. Troveranno (*supra num.* 57.), che molti Vescovi di Francia insieme uniti affermano, anche coll'approvazione di due Assemblee di quel Clero, che i Decreti dei Sommi Pontefici in materia di fede hanno un'autorità DIVINA per tutta la Chiesa; e che a questi decreti tutti i Cristiani sono obbligati ad ubbidire con vera sommissione dell'intelletto.

235. Se mai gli Appellanti per esimersi da quella sentenza, che la Tradizione tuttaquanta ha già da gran tempo pronunziata contro di loro, ricorressero alla loro favorita distinzione tra la Sede Apostolica e la Persona dei Papi, e dicessero di essere uniti *in unitate fidei* colla Sede Apostolica, e colla Chiesa Romana, benchè discordino dal Papa nella fede da lui solennemente professata colla Bolla *Unigenitus*: io li prego a riflettere quanto vano, e miserabil rifugio abbiano essi cercato a loro difesa. Questa distinzione è chiaramente esclusa in molti passi dei Santi Padri, che abbiamo recati di sopra (*num.* 55. 58.). Si veda ancora tutto quello, che contro questa distinzione abbiamo detto nel *num.* 79. Questa distinzione resta esclusa ancora dal fine, per cui Gesù Cristo istituì il Primato nella sua Chiesa. Secondo la costante tradizione de' Padri il Primato fu istituito da Gesù Cristo per mantenere nella sua Chiesa l'unità (*supra num.* 47.), e massimamente l'unità della fede (*supra num.* 51.). Questo Primato non compete già *direttamente*, e *immediatamente* alla Chiesa Romana; ma compete alla Persona stessa del Papa, al quale Gesù Cristo lo ha dato nella Persona di San Pietro (*supr. n.* 43.). Tuttociò, che per ragion del Primato si dice della Chiesa Romana, e della Sede Apostolica, s'inten-

tende, e devesi intender detto *direttamente*, e *immediatamente* della Persona del Papa. Ora il Primato appunto è quel titolo, per cui S. Pietro, e i Pontefici suoi successori sono il fondamento della Chiesa (*sup. num.*52., *e* 126.). La ragione, che porta S. Ireneo, della necessità che tutte le Chiese, e tutti i Fedeli del Mondo si uniscano *in unitate fidei* colla Chiesa Romana, è appunto il Primato, *propter potentiorem principalitatem* (*sup. n.* 53.). Il Primato è quello, che forma nella Chiesa l'unità di dottrina, di comunione, e di governo. Dunque gli Appellanti non unendosi col Papa nell'unità della fede, non possono in verun conto dire di essere uniti colla Chiesa Romana, e colla Sede Apostolica. Dunque *comedunt agnum extra domum*: dunque *non sunt in arca Noe*: dunque *non colligunt* col Papa, e colla Sede Apostolica: dunque aimè! .... *Non sunt Christi*, *sed Antichristi*. Finalmente abbiamo colla Tradizione de' Santi Padri ampiamente dimostrato di sopra (*num.* 124. *e segg.*), che la stabilità dell'edifizio della Chiesa dipende dalla stabilità del suo fondamento, cioè della fede professata pubblicamente dai Successori di S. Pietro: dunque gli Appellanti, i quali colla resistenza pubblica suppongono, e dicono potere smuoversi il fondamento, vengono a supporre, e a dire che possa crollare ancora l'edifizio. Ecco la risposta per gli Appellanti della prima classe.

236. Per gli Appellanti poi della seconda Classe prima di rispondere al quesito del Sig. Tamburini bisogna presupporre un fatto, del quale parleremo nelle seguenti Osservazioni alla *Continuazione dell'Appellante*, e nelle quali proveremo con tutta la desiderabile certezza questo fatto. Alla Bolla *Unigenitus* vi è unita notoriamente l'accettazione o es-

espressa, o tacita, e il consenso non solamente della massima parte, ma di quasi tutti i Vescovi dispersi. Gli Appellanti non vogliono riconoscere nel Papa l'infallibilità, e negano che le decisioni di lui dommatiche abbiano la forza di obbligare la sommessione dell'intelletto, e la fede dei Cristiani, se non sono confermate col consenso della Chiesa universale o adunata in Concilio, o dispersa. Prescindiamo dunque per ora dall'infallibilità del Papa, e teniamo cogli Appellanti quel metodo, che tenne S. Agostino con Massimino Ariano di non servirsi contro di lui dell'autorità del Concilio Niceno da lui contrastata (*sopr. num.* 118.). Presupposto dunque il fatto del consenso dei Vescovi quasi tutti alla Bolla *Unigenitus*, io risponderò al quesito del Signor Tamburini colle parole di Monsig. Languet Vescovo di Soissons, poi Arcivescovo di Sens nella seconda istruzion Pastorale del 1718. pag. 37. num. xx. segg.

237. " I Popoli nella presente occasione (parla „ il Prelato della Bolla *Unigenitus*) sono forzati „ a prendere uno di questi tre partiti: o quello di „ sottomettersi, come noi esigiamo: o quello di „ rigettar questo giudizio, come fate voi: (parla „ cogli Appellanti): o quello di rimanere nel „ dubbio, e nella incertezza. Non devono essi re„ stare nel dubbio. Imperocchè nelle divisioni, „ che fannosi di tratto in tratto nella Chiesa, „ non ha Gesù Cristo voluto che il dubbio fosse il „ retaggio de' Fedeli, e S. Paolo ci insegna, che „ per togliere queste incertezze, le quali tengono „ *gli animi fluttuanti*, lo Spirito Santo ha stabili„ to coloro, che sono insieme Dottori e Pastori, „ affinchè col mezzo del loro ministero si conoscesse la „ verità. *Ipse dedit quosdam quidem Apostolos, ...* „ *alios autem Pastores & Doctores, ... ut jam non*

simus

„ *simus parvuli fluctuantes, & circumferamur omni* „ *vento doctrinæ* (*). Or chi dubita della verità, „ non la conosce. Gesù Cristo è coi suoi Apo„ stoli, e coi loro Successori per insegnare, e ma„ nifestare per mezzo loro la verità; massimamen„ te in quelle occasioni, in cui l'ignoranza della „ verità sarebbe funesta, e i dubbj perpetuerebbo„ no nella Chiesa divisioni contrarie allo spirito di „ unità, che è proprio di essa.

238. „ Vero è, che sonovi alcune volte delle „ questioni, le quali il Papa, ed i Vescovi non „ decidono: il dubbio allora è legittimo. Ma nel „ presente caso spiegasi la Chiesa per mezzo di co„ loro, che sono incaricati di annunziare ciò, che „ Ella ci ordina. Per questa ragione hanno tutti „ i Vescovi parlato a suo nome, ed unite le loro „ voci al giudizio del Sommo Pontefice. Oggetto „ di dubbio esser non può la verità del sentimento „ de' Vescovi: sonosi veduti gli Atti, e le prove „ del loro consenso. A nome della Chiesa, di cui „ sono essi i principali Ministri, tutti ora vi dico„ no, che il Libro di Quesnello, e le 101. Pro„ posizioni sono giustamente condannate; che le „ censure della Bolla fulminate contro i difensori „ di questo Libro sono legittime; che quelli, i qua„ li rigettano questa condanna, incorrono queste „ censure; che chi le incorre divien reo avanti „ a Dio. Ciò ancora, che essi vi annunziano, ve „ lo annunziano in virtù della podestà, che han„ no da Dio ricevuta di annunziare la verità. Or „ quando i Ministri della Chiesa han parlato, il „ dubbio è irragionevole, ed illegittimo; perocchè „ alla fine colui, che dubita, non crede, mentre „ il suo dubbio consiste in esitare, e deliberare se deb-

(*) *ad Ephes. IV. v. 11. &c.*

„ debba, o nò credere: chi così esita, non ha
„ peranco creduto: e se non crede, manca a quel-
„ la sommissione, che Iddio esigge: disubbidisce a
„ coloro, che dicongli: *Credete. Sottomettetevi*,
„ gli dicono a nome di Dio, che gli ha inviati,
„ che è con esso loro, ed in esso loro parla, ed
„ insegna. Disubbidisce dunque a Dio medesimo;
„ perocchè Dio ha detto *chi ascolta voi, ascolta*
„ *me: qui vos audit, me audit* (*). Che al-
„ tro dunque debbono questi incerti, e timidi
„ uomini aspettarsi, se non quella sentenza,
„ che pronunzia Gesù Cristo contro colui, che ri-
„ cusa di credere, sia per dubbio, sia per una as-
„ soluta infedeltà? *Chi crederà*, dice Gesù Cristo
„ a' suoi Apostoli, *sarà salvo; ma chi non crede-*
„ *rà, sarà condannato. Ite, prædicate &c. Qui*
„ *crediderit, & baptizatus fuerit, salvus erit;*
„ *qui vero non crediderit, condemnabitur* (**).

239. „ Questo però non è il tutto. Colui, che
„ dubita, e vuole nella sua incertezza rimanere,
„ non solo vuole, per quanto è in se, perpetuare
„ le divisioni, che il Figliuolo di Dio ha inteso d'im-
„ pedire colla nostra ubbidienza; non solo vuol es-
„ ser posto nel numero di quegli *spiriti fluttuanti*,
„ che S. Paolo condanna; non solo vuole correr
„ pericolo dell' anatema pronunziato contro chi non
„ crede: ma ancora col suo volontario, e conside-
„ rato dubbio decide la questione medesima, sulla
„ quale teme di dare il suo giudizio. E in vero
„ qual' è in oggi questa quistione? Non è già se il
„ Papa, e la maggior parte de' Vescovi abbian par-
„ lato. Di questo non si può dubitare. Le testimo-
„ nianze sono pubbliche, e notorie; e noi ve le ab-
bia-

(*) *Luc. X. v. 16.*
(**) *Marc. XVI. v. 16.*

„ biamo prodotte. Qual è dunque la queſtione? E'
„ ſe la voce del Papa unita a quella di quaſi tut-
„ ti i Veſcovi obblighi a credere, e ſottometterſi.
„ Noi fondati ſulla promeſſa di Gesù Criſto, ſul-
„ la fede di tutti i ſecoli, ſulla teſtimonianza de-
„ gli Autori i più celebri, e meno ſoſpetti, lo ſo-
„ ſteniamo. Facciam vedere, che queſto principio
„ è ſtato da loro avanzato contro i Calviniſti, co-
„ me un principio sì chiaro, che con evidenza la
„ più grande convinceva.

240. „ Colui dunque, che lo ha veduto, e peran-
„ co dubita, col medeſimo ſuo dubbio decide contro
„ queſto principio. Non dubita egli ſe non per-
„ chè non vuole credere queſto principio abbaſtan-
„ za convincente; e colla ſua incertezza reſiſte
„ ad una verità, che tante volte ha trionfato del-
„ le ciance, e degli errori de' Calviniſti. In que-
„ ſta guiſa, temendo di giudicare, egli giudica; e
„ mentre per una falſa modeſtia uno s' immagina
„ di non dare alcun giudizio, decide la queſtione.
„ Così Monſignor Boſſuet (*Conf. pag.* 423.) dice
„ eſpreſſamente, che IL DUBITARE *dopoche il mi-*
„ *niſtero Eccleſiaſtico ha parlato, ſotto preteſto che*
„ *ſono uomini ſoggetti a sbagliare, è un* SOC-
„ COMBERE ALLA TENTAZIONE, E NON CREDERE
„ PIU' ALLA PROMESSA.

241. „ E' dunque reo chi dubita e perchè dubi-
„ ta, e perchè dubitando diſubbidiſce; e lo è anche
„ più, perchè non conſidera, che queſto medeſimo
„ ſuo dubbio è quello, che condur lo debbe alla
„ ſommiſſione. Infatti, ſupponendo nella cauſa
„ preſente un apparente fondamento di dubitare, la
„ cauſa è terminata dal medeſimo dubbio in favo-
„ re della ſommiſſione. Il Signor Nicole (*Pre-*
„ *giud. pref. pag.* 12.) ci ha diſopra detto, che
„ nel caſo di cercare la verità, che non ſi cono-
„ ſce,

„ sce, *il miglior uso, che possa farsi della ragione,*
„ *è di sottometterla alla maggiore autorità, che sia-*
„ *vi nel mondo, e che ha i maggiori contrassegni d'*
„ *essere dal divin lume assistita.* Non può contra-
„ starsi, che il Papa con quasi tutti i Vescovi non
„ sieno al dì d'oggi *la maggiore autorità, che tro-*
„ *vasi sulla terra.* Non può contrastarsi, che quest'
„ autorità non sia stata da Dio a noi data per
„ parlarvi da sua parte, e per guidarvi in ordine
„ alla Fede. Non può contrastarsi, che non siavi
„ una piena, ed intera sicurezza sottomettendosi
„ senza esame a questa autorità con uno spirito di
„ ubbidienza, e di docilità alla voce de' Pastori.
„ Ciò è sì chiaro, che i nostri Avversarj non
„ avran mai la sfrontatezza di avanzare, che un
„ uomo semplice, o un uomo illuminato, il qua-
„ le con uno spirito di sommissione, e di ubbi-
„ dienza faccia tacere i proprj suoi lumi per sotto-
„ porli alla voce del Papa, e di quasi tutti i Ve-
„ scovi, con questo eroico atto di ubbidienza ri-
„ schia la propria salute. *Se è così*, come non
„ possiam dubitare, la via dunque della sommissio-
„ ne è una via sicura: se ella è sicura, cessar deb-
„ be il dubbio; e chi è in se stesso incerto, fissar
„ deesi, e co' decisivi giudizj già formati dal mi-
„ nistero dar fine alle sue incertezze„.

242. Sono dunque anche gli Appellanti della seconda classe rei di gravissima disubbidienza a quei Pastori della Chiesa, che Gesù Cristo ha costituiti annunziatori, e interpreti della sua parola. Sono essi, è vero, meno rei degli Appellanti della prima classe per altri titoli. Essi non danno al mondo lo scandalo dei pubblici appelli. Essi per sostenere le dottrine, e il Libro di Quesnello non empiono il mondo *di una moltitudine di Libelli, e di Scritti di ogni specie, nei quali versano senza rossore, e sen-*

ſenza ritegno tutto il veleno della loro falſa dottrina: Libelli, e Scritti, *che tendono ad iſpirare del diſprezzo per li Decreti della Chieſa, e inſegnano a diſprezzare l' autorità dei Paſtori legittimi*, come deplora altamente l' Aſſemblea del Clero di Francia del 1765. (*Vedi il num.* 186.). Perciò eſſi non ſono rei di avere animata l' irreligione, e favorito i progreſſi della incredulità ampiamente dilatataſi in queſto ſecolo: (*Vedi ſopra dal num.* 191. *fino al num.* 202.). Per queſti motivi appunto noi abbiamo voluto diſtinguere gli Appellanti in due Claſſi. Ma anche queſti irriſoluti, e titubanti debbono ſeriamente riflettere alla terribile ſentenza approvata dall' VIII. Concilio ecumenico nella celebre Formola di Papa Ormiſda, nella quale ſi dice a chiare parole, che *non conſentientes in omnibus Sedi Apoſtolicæ ſunt ſequeſtrati a communione Eccleſiæ catholicæ.*

243. Nè qui a loro difeſa poſſono gli Appellanti dire, che eſſi non rigettano già articolo alcuno, che dalla Chieſa univerſale venga propoſto a credere: che riconoſcono, e confeſſano ſinceramente l' infallibilità della Chieſa o adunata in Concilio, o anche diſperſa: che prontiſſimi ſono a credere col cuore, e a profeſſare colla bocca qualunque articolo di dottrina rivelata, ſopra il quale parli, e decida la Spoſa di Gesù Criſto. Ma mentre gli Appellanti non riconoſcono l' infallibilità del Papa, articolo, ſopra il quale non vi è peranco deciſione eſpreſſa della Chieſa; eſſi rigettano la Bolla *Unigenitus* perchè non vedono unito a queſta Bolla ſufficientemente il conſenſo della Chieſa diſperſa. Dunque gli Appellanti non negano altro che un mero fatto, cioè il fatto del conſenſo della Chieſa a quella Bolla.

244. Preſcindiamo pure in grazia degli Appellanti dalla infallibilità del Papa. Dicono eſſi di

non

non negare altro che *una cosa di fatto*, cioè che nella accettazione della Bolla *Unigenitus* concorra sufficientemente il consenso della Chiesa. Sia pur vero, che essi non negano altro se non questa cosa, che è *una cosa di fatto*. Ma questo fatto è provato con morale certezza somma, in modo tale che non può restare dubbio alcuno ragionevole, e ben fondato sulla notorietà, e certezza di questo fatto. „ Oggetto di dubbio essere non può la verità del „ consentimento de' Vescovi: sonosi veduti gli atti, „ e le prove del loro consenso .... La questione in „ oggi non è, se il Papa, e la maggior parte de' „ Vescovi abbiano parlato. Di questo non si può „ dubitare. Le testimonianze sono pubbliche, e no„ torie; e noi ve le abbiamo prodotte „ disse il sopracitato Vescovo di Soissons fino dall'anno 1718. Da quel tempo in poi si è stabilita sempre più la notorietà, e la certezza del fatto, cioè del consentimento di quasi tutti i Vescovi del Mondo. Dunque gli Appellanti negano un fatto notorio, e certo di certezza morale somma. Ora i fatti sono il fondamento del diritto, e dalla esistenza dei fatti nasce la esistenza del diritto. Voglio dire, che dalla certezza morale dei fatti nasce l'obbligo del diritto, al qual obbligo niuno può sottrarsi sotto il pretesto di negare i fatti moralmente certi. Se io, per esempio, in una eredità, che mi pervenisse, trovo certa roba, che con morale certezza io so essere stata rubbata, non serve, che io mi sforzi con pretesti, cavillazioni, e frivole ragioni a negare il fatto del furto di quella roba. Finchè questo fatto è moralmente certo, sempre io sono stretto dall'obbligo di restituire quella roba: tutte le mie frivole ragioni, i miei pretesti, le mie cavillazioni non faranno mai che io non pecchi contro la giustizia non restituendo quella roba. Applichiamo ora al caso nostro. La

Chie-

Chiesa ha parlato, e deciso solennemente nella Bolla *Unigenitus* per mezzo del Papa, e di quasi tutti i Vescovi dispersi: questo fatto è moralmente certo. Dalla certezza morale di questo fatto nasce l'obbligo di sottomettersi alle decisioni della Chiesa, e di credere con sommissione interiore dello spirito, e con ferma fede alle parole della Sposa di Gesù Cristo costituita da lui custode, e interprete della dottrina rivelata, colonna, e sostegno fermissimo della verità (*). Il negare quel fatto, giacchè non si può negare se non con frivole ragioni, con pretesti miserabili, con cavillazioni, le quali mai non possono fondare un dubbio ragionevole, e per conseguenza non possono distruggere la moral certezza di quel fatto: il negare, dico, quel fatto non assolve dall'obbligo di sottomettersi, e di credere con vera interna fede alla decisione portata nella Bolla *Unigenitus*. A quest'obbligo contravvengono certamente gli Appellanti della seconda Classe: dunque ec.

245. Ecco pertanto *che cosa è un Appellante*. Il Sig. Tamburini ha stimato bene di porre nel frontispizio del suo Libro le seguenti parole tratte dalla Lettera I. di un Teologo Piacentino *pag.* 108.
„ Oh Dio! APPELLANTI! ..... Non vi spaventate,
„ o Monsignore. (*Si parla con Monsig. Nani*
„ *Vescovo di Brescia*). Essi non appellano al Dia-
„ volo, nè al tribunale di Pilato, o di Caifasso;
„ ma bensì al supremo Tribunal della Chiesa „.
Rispondo, che se gli Appellanti *non appellano al Diavolo*; tuttavia istigati dallo spirito di questo nemico dell' uman genere, appellano contro il giudizio del Papa in una materia dommatica, e tal giudizio, a cui da tanto tempo si è unito il giudizio della Chiesa universale. Perciò io ho tutta la ragione di spaventarmi, e di inorridi-

(*) I. *Tim.* III. *v.* 15.

ridire al nome di APPELLANTE. Mi spavento, e inorridisco anche più alle maniere piene di trasporto, e di furore, colle quali gli Appellanti parlano, e stampano contro alla Bolla *Unigenitus*. Inorridisco a quei mezzi, coi quali è certo per attestati pubblici, ed autentici, e per decisioni di Tribunali legittimi, che gli Appellanti hanno procurato gran numero di Appelli, cioè per via di danaro: bel mezzo, col quale hanno promossa quella, che essi chiamano *causa della verità*. Inorridisco all' impostura dei falsi miracoli attribuiti al famoso Appellante Diacono Paris, coi quali gli Appellanti hanno tentato di dare un colore di legittimità ai loro Appelli, e di accreditare la loro dottrina. Inorridisco finalmente allo scandalo orrendo delle convulsioni operatesi alla tomba del sud. Diacono nel cimiterio di S. Medardo. Tutti questi orrori sono noti pur troppo al mondo: e seppure alcuno vi è, che non ne sia informato, mi guarderò io bene dell' informarnelo; richiedendo l' onestà, e l'amore della Religione, che si tiri un denso velo sopra questi eccessi; e Dio volesse che se ne potesse togliere affatto ogni memoria. E non dico io già che gli Appellanti tutti siano rei di questi eccessi: so benissimo che molti di essi condannano francamente lo scandalo delle convulsioni, o almeno ne parlano in termini poco favorevoli, come fanno, fra gli altri, gli Autori delle *Novelle Ecclesiastiche* di Parigi. Non può negarsi tuttavia che non già pochi Appellanti, ma moltissimi di loro sono rei pur troppo degli eccessi suddetti, e sonosi lasciati trasportare dall' accecamento, e dal fanatismo fino al segno di questi eccessi per la voglia di sostenere quelle dottrine, che sono condannate nella Bolla *Unigenitus*. Ci dica ora il Sig. Tamburini che *non ci spaventiamo*, e che gli Appellanti *non appellano al Diavolo, nè al tribunale di Pilato, o di Caifasso*.

CONTINUAZIONE *della Risposta*.